

NOVA
critto
urato

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto
e di Diritto Comparato

III

G

27


UNIVERSITÀ DI PADOVA
ISTITUTO
DI FILOSOFIA DEL DIRITTO
E DI DIRITTO COMPARATO

IND. IN.....

INSTR. IN. 22642

FANT. V. D. 57.2

REC 37176



L E
LEGGI CIVILI
NEL LOR ORDINE NATURALE

OPERA DEL CELEBRE

DOMAT,

TERZA EDIZIONE VENETA:

TRADUZIONE ITALIANA REPURGATA.

TOMO SECONDO.



IN VENEZIA, MDCCCV.



PRESSO ALESSANDRO GARBO.

L. E.

LEGGI CIVILI

DEL FOR ORDINE NATURALE

OPERA DEL G. C. C. C.

D. O. M. A. T.

TERZA EDIZIONE

REDAZIONE DI G. C. C. C.

TOMO SECONDO

IN VENEZIA, PRESSO

FRANCESCO ALBERTONI

T I T O L O II.

DEL CONTRATTO DI VENDITA.

La necessità di avere in proprietà la maggior parte delle cose dicui si ha bisogno, e massimamente quelle onde non si può far uso senza consumarle o diminuirle, e perciò senza esserne il padrone; è stata l'origine de' modi di acquistarle, e di farne passare la proprietà da una persona ad un'altra.

Il primo commercio per quest'uso è stato di dare una cosa invece di un'altra, commercio che chiamasi permuta, nel quale per avere una cosa di cui si ha bisogno se ne dà un'altra inutile o meno necessaria (a). Ma perchè la permuta di rado e difficilmente riesce, o perchè non si abbia bisogno da entrambe le parti di che vicendevolmente provvedersi, o perchè sia d'imbarazzo il fare le stime delle cose e renderle uguali; si è perciò inventata la pubblica moneta, che col suo valore fisso e noto, forma il prezzo

„ (a) Origo emendi vendendique, a permutationibus
 „ coepit: olim enim non ita erat nummus: neque aliud
 „ merx aliud pretium vocabatur; sed unusquisque, secundum
 „ necessitatem temporum ac rerum, utilibus inutilia
 „ permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri
 „ superest, alteri desit. Sed quia non semper, nec facile
 „ concurrebat, ut cum tu haberes quod ego desiderarem,
 „ invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est,
 „ cujus publica ac perpetua æstimatio, difficultatibus permutationum, æqualitate quantitatis subveniret.

„ L. 1. ff. de contr. empt.

di tutte le cose, di modo che in vece di due stime ch'era tanto difficile di render uguali, non si ha bisogno se non di apprezzare da una parte una sola cosa, mentre la moneta pubblica dà il giusto prezzo dell'altra. Questo commercio di tutte le cose per mezzo del denaro si chiama vendita, composta dell'uso naturale di dare una cosa per un'altra, e dell'invenzione della pubblica moneta, la quale costituisce il valore di tutte le cose stimabili.

SEZIONE I.

Della natura del contratto di vendita, e del modo di perfezionarlo.

S O M M A R J.

1. Definizione della vendita.
2. La vendita si perfeziona col solo consenso.
3. Come si presta il consenso.
4. Chi può vendere e comperare.
5. Tre sorti di obblighi nel contratto di vendita.
6. La prima, degli obblighi espressi.
7. La seconda, degli obblighi che nascono dalla natura del contratto.
8. La terza, degli obblighi disposti dalle leggi, dalle consuetudini, e dagli usi.
9. Della vendita fatta a due persone senza il consenso di una di esse.

Il contratto di vendita è una convenzione, con cui uno dà qualche cosa pel prezzo di dena-

ro in moneta pubblica, e l'altro dà il prezzo per avere la cosa (1).

2. La vendita si perfeziona col solo consenso, quantunque la cosa venduta non sia ancora consegnata, nè sia stato pagato il prezzo (2).

3. Il consenso che forma la vendita, si dà tra presenti o assenti, in iscritto o senza, con privata o con pubblica scrittura, giusta le regole spiegate nel titolo delle convenzioni (3). E dopo che la vendita è perfezionata, non può più nè il venditore, nè il compratore revocare il contratto, purchè entrambi d'accordo non vogliano revocarlo (a).

„ (a) Nec enim, licet in continentis facta, poenitentia
„ contestatio consensu finita rescindit. L. 12. c. de contr.
„ empt. v. gli art. 14. e 15. della Sez. 12.

4. Ogni sorte di persone può vendere, e comprare, purchè non sia incapace o che la cosa venduta non sia fuor di commercio, o non vi sia qualche altro vizio nella vendita, a tenor delle regole che si spiegheranno nella sezione VIII. (4).

5. II

„ (1) Si pecuniam dem, ut rem accipiam, emptio &
„ venditio est. L. 5. §. 1. ff. de prasc. Sine pretio nulla
„ venditio est. L. 2. §. 1. ff. de contr. empt. Pretium in
„ numerata pecunia consistere debet. §. 2. inst. de empt. &
„ vend. Nec morx utrumque, sed alterum pretium voca-
„ tur. L. 1. ff. de contr. empt.

(2) v. l'art. 8. della Sezione I. del Titolo delle convenzioni.
Consensu fiunt obligationes, in emptionibus, venditionibus, ff. inst. de obl. ex consensu. (Emptio) consensu peragitur. L. 1. in n. ff. de contr. empt. Emptio & venditio contrahitur, simul atque de pretio convenerit, quamvis nondum pretium numeratum sit. inst. de empt. & vend. v. l'art. 10. della Sezione 2. su la maniera in cui debbe intendersi che il solo consenso compie il contratto di vendita.

(3) v. gli art. 10. 11. 12. 13. 14. e 16. della Sez. 1. della convenzioni.

(4) v. l'art. 2. della Sez. 2. delle convenzioni.

5. Il contratto di vendita, come tutti gli altri forma tre sorte di obblighi. La prima è degli obblighi espressi; la seconda di que' che naturalmente derivano dalla vendita, sebbene nel contratto non sieno espressi; e la terza di quegli stabiliti dalle leggi, dalle consuetudini, e dagli usi (1).

6. Il primo di queste tre sorti d'impegni si estende a tutte le convenzioni particolari, e a tutti i differenti patti che possono aggiungersi al contratto di vendita, come sono le condizioni, le clausole risolutorie per difetto di pagamento, la facoltà di ricomprare, e altri simili, che si spiegheranno nella sezione VI., e tali convenzioni formano parte del contratto, e perciò si debbono riputar per leggi (2).

7. La seconda sorta di obblighi, che sono naturali conseguenze del contratto di vendita, comprende quelli a' quali il venditore può esser tenuto, rispetto al compratore, e il compratore ris-

(1) V. l' art. 1. della Sez. 3. delle convenzioni.

„Imprimis sciendum est in hoc iudicio id demum deduci quod præstari convenit. l. 11. §. 1. ff. de act. empt. & vend. Quod si nihil convenit, tunc ea præstabuntur, quæ naturaliter insunt hujus iudicii potestate. d. §. in his contractibus (emptionibus & venditionibus) alter alteri obligatur, de eo quod alterum alteri, ex æquo præstare oportet. l. 2. in f. ff. de obl. & act. §. ult. inst. de ob. ex cons. Ea enim quæ sunt moris & consuetudinis, in bonæ fidei iudiciis debent venire. l. 3. §. 20. ff. de ad. ed. v. l. 8. & l. 19. C. de locato & cond. V. l' art. 1. della Sez. 3. delle convenzioni.

(2) V. l' art. 1. della Sez. 4. delle convenzioni, e la Sezione 6. che segue.

Hoc servabitur quod initio convenit: legem enim contractus dedit. l. 23. ff. de reg. iur.

Contractus legem ex conventionione accipiunt. l. 1. §. 6. ff. de p.

rispetto al venditore, quantunque nulla esprima il contratto, e questi impegni, non men che il contratto di cui son conseguenze, obbligano i contraenti, e saranno spiegati nelle due sezioni seguenti (1).

8. La terza sorte di obblighi è di que' che sono stabiliti da leggi particolari, da consuetudini e da usi. Così l'uso ha regolato quali vizj bastino a rescinder le vendite de' cavalli (2).

9. Essendo necessario per la validità della vendita il consenso del venditore e del compratore, ne siegue che nel caso di farsi la vendita a due persone, necessariamente si richiede il consenso dell'una e dell'altra, perchè sia compita la vendita; se l'uno avrà dato e l'altro no il suo consenso, in tal caso la vendita non sarebbe compiuta, se non per chi ha consentito, ancorchè sussista intera riguardo a colui che ha consentito il primo (a).

„ (a) Fundus ille est mihi & Titio emptus, quæro utrum
 „ in partem, an in totum venditio consistat, an nihil
 „ actum sit: respondi, personam Titii supervacuo acci-
 „ piendam puto, ideoque totius fundi emptionem ad me
 „ pertinere. *L. fundus 64. ff. de contrahenda empt.*

SE.

(1) De eo quod alterum alteri, ex bono & æquo præstare oportet. *l. 2. in f. ff. de obl. & act. v. le due Sezioni seguenti.*

(2) Ut mos regionis postulabat. *l. 3. C. de locato. l. 19. cod.*

SEZIONE II.

*Degli obblighi del venditore verso
il compratore.*

SOMMARIJ.

1. Primo obbligo del venditore, la consegnazione.
2. Secondo obbligo del venditore, la custodia della cosa venduta fino alla consegnazione.
3. Terzo obbligo, la malleveria.
4. Quarto obbligo a motivo de' difetti della cosa venduta.
5. Definizione della consegnazione.
6. Consegnazione de' mobili.
7. Consegnazione degli stabili.
8. Clausola di precario sottintesa.
9. Consegnazione delle cose incorporali.
10. Primo effetto della consegnazione.
11. Altro effetto della consegnazione riguardo a colui che di buona fede compra una cosa di cui il venditore non sia padrone: cioè il diritto di godere.
12. Altro effetto della consegnazione, il diritto di prescrivere.
13. Altro effetto della consegnazione tra due compratori della medesima cosa.
14. Del tempo della consegnazione.
15. Del luogo della consegnazione.
16. Danni ed interessi pel ritardo della consegnazione.
17. In che consistono i danni ed interessi.
18. Conseguenze di guadagno o di perdita non comprese ne' danni ed interessi.
19. I danni ed interessi si debbono, o sussista, o non sussista la vendita.
20. Non dipende dal venditore l'annullare la vendita, mancando di consegnare.
21. Consegnata impedita da un caso fortuito.
22. Se il venditore è in pericolo di perdere il prezzo, non

è te-

è tenuto alla consegnazione. 23. Mora del venditore e del compratore. 24. Qual cura debba avere il venditore della cosa venduta. 25. Si può regolare con una convenzione la cura che debbe avere il venditore. 26. Se il compratore è in mora di ricevere la cosa venduta, il venditore non è tenuto alla custodia.

Il fine per cui le cose si comprano è di averle e di possederle. Quindi il primo obbligo del venditore è di consegnare la cosa venduta, quantunque nel contratto non vi sia espresso (a). Le regole poi di quest'obbligo saranno spiegate nell'articolo 5. e ne' seguenti.

„ (a) Imprimis ipsam rem præstare venditorem oportet, id est tradere. l. 11. §. 2. ff. de act. empt. & vend. (1).

2. E' conseguenza di questo primo obbligo della consegnazione, che ne forma un secondo, che il venditore sino alla detta consegnazione sia obbligato a custodire e conservare la cosa venduta (b), giusta le regole che saranno spiegate nell'articolo 24, e negli altri seguenti.

„ (b) Antequam (venditor) vacuum possessionem tradat, custodiam & diligentiam præstare debet. l. 36. ff. de act. empt. & vend.

3. E'

(1) Quando le clausole del contratto sono dubbiose o oscure, si fa l'interpretazione a favore del compratore contra il venditore, perchè era in sua libertà di spiegarsi più chiaramente, presumendosi ch'egli debba conoscere le cose che vende. L. 21. ff. de contr. empt. l. 33. cod. l. 39. ff. de pact.

Bisogna intanto distinguere se la clausola è stata stipulata dal venditore, o dal compratore, interpretandosi sempre contra colui che vi ha posto la clausola, quia potuit legem apertius dicere. Gotof. in not. ad dict. l.

3. E' un'altra conseguenza della consegnazione ed un terzo obbligo del venditore, il garantire, vale a dire, far che sia il compratore sicuro possessore della cosa venduta; donde ne nasce l'obbligo nel venditore di far cessare ogni domanda dalla parte di chiunque pretendesse o la proprietà della cosa venduta, o qualunque altro diritto il quale turbasse il compratore dal possedere e godere; giacchè quel ch'egli ha comprato è il diritto di possedere e godere (a). Le regole poi di quest' impegno saranno spiegate nella Sez. 10.

„ (a) Sive tota res evincatur, sive pars, habet regressum empor in venditorem. l. 1. ff. de evict. v. l. 60.
 „ & 70. eod. Habere licere. l. 11. §. ult. ff. de act. empt.
 „ & vend.

4. Siccome non altrimenti si comprano le cose se non per potersene servire secondo il lor uso, è un quarto obbligo del venditore verso il compratore di ripigliarsi la cosa venduta, se ha tali vizj o difetti, che la rendano inutile o troppo incomoda all'uso, ovvero di diminuirne il prezzo, sia che il venditore ne abbia saputi i difetti, o che gli abbia ignorati (b); e sapendoli, è in obbligazione di manifestarli (c). Le regole di un tal impegno saranno spiegate nella sezione XI.

„ (b) Qui pecus morbosum, aut tignum vitiosum vendidit, is quidem ignorans fecit: id tantum ex empto actione praestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita esse scissem. Si vero sciens reticuit, &c. l. 13. ff. de act. empt. & vend.

„ (c) Certiores faciant emptores, quid morbi vitii cuique sit. l. 1. §. 1. ff. de ed. ed. Eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto. d. §. (1).

5. La

(1) Il venditore dee dichiarare tutti i vicini che sono contigui e confinanti: se egli ne occulta alcuno la cui no-

5. La consignazione, o sia tradizione è la traslazione della cosa venduta nel dominio e possesso del compratore (a).

„ (a) Ratio (vel datio) possessionis, quæ a venditore fieri debeat. l. 3. ff. de act. empt. & vend. Tradendo transfert. l. 20. ff. de acq. rer. dom. l. 9. §. 3. eod.

6. La consignazione de' mobili si fa o colla traslazione che li fa passare in potere del compratore (b), o semplicemente con la sola consignazione delle chiavi, se le cose vendute sono chiuse a chiave (c), ovvero per mezzo della sola volontà del venditore e del compratore, quando non potesse farsene la traslazione (d), o il compratore avesse già in potere la cosa venduta per altro titolo, come se ne fosse depositario, o l'avesse tolta in prestito (e).

„ (b) Tradendo transfert. l. 20. ff. de acq. rer. dom. l. 9. §. 3. eod.

„ (c) Si quis merces in horreo depositas vendiderit, simul atque claves horrei tradiderit emptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem, §. 45. inst. de rer. divis. l. 1. §. 21. in f. ff. de acq. vel amitt. poss. l. 74. ff. de contr. empt.

„ (d) Non est enim corpore & actu necesse apprehendere possessionem, sed etiam oculis & affectu. Et argumento esse eas res quæ propter magnitudinem ponderis moveri non possunt, ut columnas: nam pro traditis eas haberi, si in re præsentis consenserint. l. 1. §. 21. ff. de acq. vel amitt. poss.

„ (e) Interdum sine traditione, nuda voluntas domini sufficit ad rem transferendam, veluti si rem quam commodavi, aut locavi tibi, aut apud te deposui vendidero tibi. Licet enim ex ea causa tibi eam non tradiderim, eo tamen quod patior eam ex causa emptionis apud te esse, tuam efficio. l. 9. §. 5. ff. de acq. rer. dom. §. 44. inst. de rer. divis.

7. La

tizia avrebbe forse impedito al compratore di fare il contratto, il venditore ne può essere giustamente convenuto in giudizio. l. 35. §. 8. de contr. empt. vid. postea.

7. La consegnazione degli stabili si fa dal venditore, allorchè egli ne lascia libero il possesso al compratore (a), spogliandosene e consegnandogli i titoli o scritture, se ve ne sono (b), o le chiavi se sia un luogo chiuso, come una casa, un parco, un giardino (c), o conducendo il compratore sul luogo o semplicemente mostrandogli i beni venduti (d); o consentendo che li posseda (e), ovvero confessando che se egli, il venditore, seguita a possedere, lo fa precariamente, cioè possedendo come chi tiene la roba altrui a condizione di restituirla al padrone ad ogni richiesta (f). E se il venditore si riserva l'usufrutto, questa riserva farà le veci di tradizione (g).

„ (a) Qui fundum dari stipularetur, vacuum quoque possessionem tradi oportere stipulari intelligitur. l. 3. §. 1. ff. act. empt. & vend.

„ (b) Emptionum & mancipiorum instrumentis donatis & traditis ioforum mancipiorum donationem, & traditionem faciam intelligis. l. 1. C. de don.

„ (c) Simul atque claves horrei tradiderit emptori, transfert proprietatem mercium ad emptorem. l. 9. §. 6. ff. de acq. rer. dom.

„ (d) Si vicinum mihi fundum mercato, venditor in mea turre demonstret, vacuumque se possessionem tradere dicat: non minus possidere coepi, quam si pedem finibus intulissem. l. 18. §. 2. ff. de acq. vel amitt. poss.

„ (e) Secundum consensum auctoris, in possessionem ingressus, recte possidet. l. 12. C. de contr. empt.

„ (f) Is qui rogavit ut precario in fundo moretur, non possidet: sed possessio apud eum qui concessit, remanet. l. 6. §. 2. ff. de precario. l. ult. eod. Precarium est quod precibus petentis utendum conceditur tamdiu quamdiu is qui concessit patitur. l. 1. eod. V. l' art. 2. della Sez. 1. del prestito ad uso e del precario.

„ (g) Quisquis rem aliquam donando, vel in dotem dando, vel vendendo, usufructum ejus retinuerit, etiam si stipulatus non fuerit, eam continuo tradidisse credatur: nec quid amplius requiratur, quo magis videatur facta traditio. l. 28. C. de don. l. 35. §. ult. eod. V. l' art. 3. della Sez. 2. delle donazioni.

8. Se la clausola del precario sia stata ommessa in un contratto di vendita di uno stabile, vi è sottintesa per l'effetto di mettere il compratore nel diritto di prender possesso, se i luoghi sono liberi; poichè la vendita venendo a trasferire la proprietà, racchiude in se il consenso del venditore, che'l compratore ne prenda il possesso (a).

„ (a) Qui fundum dari stipularetur, vacuum quoque possessionem tradi oportere, stipulari intelligitur. l. 3. §. 1. de act. empt. & vend. secundum consensum in possessionem ingressus recte possidet l. 12. C. de contr. empt.

9. Le cose incorporali, come un'eredità, un debito, o altro diritto, non possono propriamente essere consegnate (b) come non possono essere toccate (c); ma la facoltà di usarne sta in vece di tradizione. Così chi vende un diritto di servitù, ne fa una quasi tradizione, quando permette che'l compratore ne goda (d). Così chi vende o trasferisce un debito o altro diritto, dà al compratore o cessionario una specie di possesso, per la facoltà di esercitare un tal diritto, con farne notificare la traslazione al debitore, acciocchè dopo notificato, non riconosca altro padrone o possessore di questo diritto, che il cessionario.

„ (b) Incorporales res traditionem & usucapionem non recipere manifestum est. l. 43. §. 1. ff. de acq. rer. dom.

„ (c) Incorporales sunt, quæ tangi non possunt, qualia sunt ea quæ in jure consistunt. §. 2. inst. de reb. corp.

„ (d) Ego puto usum ejus juris pro traditione possessionis accipiendum esse. l. ult. ff. de servit.

10. Il primo effetto della tradizione è, che se il venditore è padrone della cosa venduta, il compratore ne diviene nell'atto stesso pienamente padrone col diritto di goderne, di usarne, di disporne

(a), pa-

(a), pagando il prezzo, o dando al venditore una sicurtà, quando non si contentasse del semplice obbligo o promessa del compratore (b); e questo effetto della tradizione è il perfetto compimento del contratto di vendita.

„ (a) Traditionibus & usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur. l. 20. C. de pact. per traditionem jure naturali res nobis acquiritur. Nihil enim tam conveniens est naturali æquitati quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre, ratam haberi. Et ideo, cujuscumque generis sit corporalis res, tradi potest, & a domino tradita, alienatur. §. 40. inst. de rer. divis. Nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si venditio aut aliqua iusta causa præcesserit, propter quam traditio sequeretur. l. 31. ff. de acq. rer. dom.

„ (b) Venditæ res & traditæ non aliter emptori acquiruntur, quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo ei satisfecerit. §. 41. inst. de rer. divis. Quod vendidi non aliter sit accipientis, quam si aut pretium nobis solutum sit aut satis eo nomine factum, vel etiam fidem habuerimus emptori sine nulla satisfactione. l. 19. ff. de cont. empt. l. 53. eod. (1).

II. Se il venditore non è padrone della cosa
ven-

(1) Questo articolo non è contrario a quello che è stato detto nella Sez. 1. art. 2. che la vendita si perfeziona col solo consenso. Imperciocchè bisogna distinguere nel contratto di vendita, ed in tutti quelli che si perfezionano col solo consenso, due sorte o due gradi di perfezione.

In primo è quello del quale si è parlato nell' art. 2. Sez. 1., e il secondo è quello di cui si è parlato in quest' art. 10. La lor differenza consiste in ciò che il semplice consenso forma soltanto l'obbligo de' contraenti ad eseguire scambievolmente il convenuto; così il venditore è obbligato a consegnare la cosa venduta, e 'l compratore a pagarne il prezzo: ed in questo senso dicesi, che il contratto di vendita resta perfezionato dal solo consenso. Ma vi manca una seconda perfezione per l'esecuzione di questi obblighi, la quale produce questo effetto, che laddove il contratto di vendita senza la tradizione non rende il compra-

venduta, il compratore non ne acquista il dominio colla consegnazione (a). Ma se ha comperato in buona fede, credendo il venditore padrone, si considera ed è considerato come s'ei fosse effettivamente padrone. E questo stato ch'egli ha diritto di creder vero, dee fare per lui le veci del vero dominio, talchè possiede e gode, fa suoi i frutti, senza pericolo di rendere ciò che abbia goduto e consumato durante la buona fede (b).

„ (a) Traditio nihil amplius transferre debet, vel potest ad eum qui accipit, quam est apud eum qui tradit.
 „ l. 20. ff. de acq. rer. dom.

„ (b) Si quis a non domino, quem dominum esse crediderit bona fide fundum emerit, vel ex donatione, aliaque qualibet iusta causa, æque bona fide acceperit, naturaliter ratione placuit fructus quos percepit, ejus esse pro cultura & cura. Et ideo si postea dominus supervenerit, & fundum vindicet, de fructibus ab eo consumptis agere non potest. §. 35. inst. de rer. div. Dolum auctoris, bonæ fidei emptori non nocere, certi juris est.
 „ l. 3. C. de per & com. rei vend. (1).

12. E' anche un effetto della tradizione della cosa venduta, quantunque il venditore non ne fosse il padrone, che il compratore di buona fede prescrive ed acquista la proprietà, dopo un pos-

pratore padrone, e non gli trasferisce il diritto di godere, di usare e di disporre della cosa venduta, ma il solo diritto di domandarne la consegna; questa consegna ed il pagamento del prezzo consumano per così dire l'atto della vendita, e rendono il compratore pienamente padrone e possessore; ciò ch'era il fine del contratto di vendita.
 7. sopra questi adempimenti della vendita gli art. 14. e 15. della Sez. 12.

(1) Convienne osservare su queste parole pro cultura & cura di questo §. 35. quelle della legge 25. ff. de usur. omnis fructus non jure seminis, sed jure soli percipitur: e così il possessore di buona fede gode de' frutti che nascono senza semina e senza coltura.

possesso sufficiente, e conforme alle regole, che saranno spiegate nel titolo del possesso e delle prescrizioni (a).

„ (a) Pars quæ putatur esse vendentis, per longam possessionem ad emptorem transit. l. 43. ff. de acq. vel. omitt. poss. l. 26. eod.

13. Se la cosa stessa è venduta a due compratori da uno o da due differenti venditori, il primo al quale sarà stata consegnata, e che la possederà sarà preferito, sebbene precedesse la vendita fatta all'altro, purchè non si trovi che uno de' venditori non sia padrone e l'altro lo sia (a); perchè in tal caso chi avrà comprato dal vero padrone, sarà preferito a colui, al quale sarà fatta la consegna, restando in tutti i casi all'altro compratore l'azione della garanzia contro il suo venditore (b).

„ (a) Si duobus quis separatim vendiderit bona fide ementibus, videamus quis magis publiciana uti possit, utrum is cui priori res tradita est, an is qui tantum emit. Et Julianus libro septimo digestorum scripsit, ut, si quidem ab eodem non domino emerint, potior sit cui priori res tradita est: quod si a diversis non dominis, melior causa sit possidentis, quam petentis. Quæ sententia vera est. l. 9. §. 4. ff. de public. in rem. act. Uterque nostrum eandem rem emit a non domino: cum emptio venditioque sine dolo malo fieret, traditaque est: sive ab eodem emimus, sive ab alio, atque alio, is ex nobis tuendus est, qui prior jus ejus apprehendit, hoc est cui primum tradita est. Si alter ex nobis a domino emisset, is omnimodo tuendus est. l. 31. §. 2. ff. de act. empt. & vend. Quoties duobus in solidum prædium jure distrahitur, manifesti juris est, eum cui priori traditum est, in detinendo dominio esse potior rem. l. 15. C. de rei vind.

„ (b) Quoniam contractus fidem fregit, ex empto actione conventus, quanti tua interest præstare cogetur. l. 6. C. de bar. vel. act. vend. (1).

14. La

(1) Questa regola sembra contraria a quella dell' art. 2.

14. La consegnazione dee farsi nel tempo prefisso nel contratto; e quando niente esso esprima, debbe il venditore consegnar senza indugio, purchè la consegnazione non ricerchi il trasporto in altro luogo per cui fosse necessaria una giusta dilazione (a).

„ (a) Quoties in obligationibus dies non ponitur, præfenti die pecunia debetur. Nisi si locus adiectus spatium temporis inducat, quo illo possit perveniri. l. 41. §. 1. ff. de verb. obl. §. 2. inst. cod.

„ V. l'articolo 5. della Sezione 3. delle convenzioni.

15. La consegnazione dee farsi nel luogo in cui si è convenuta; e se il contratto non lo esprima, il venditore dee consegnare nel luogo dove la cosa venduta si trova, quando l'intenzione de' contraenti non sembri richiedere che la consegnazione si faccia altrove (1).

16. Se

della Sez. 3. e a quella dell'art. 2. della Sez. 7., poichè per queste due regole la vendita è a tal segno perfezionata per lo semplice effetto del consenso, che se la cosa venduta perisce prima della consegnazione, la perdita è del compratore; donde sembra seguire ch'egli già n'era padrone; e che in tal caso il venditore colla seconda vendita abbia venduta la roba altrui, la quale può dal primo compratore rivendicarsi. Ma siccome abbiamo osservato sull'articolo 10. di questa Sezione, la vendita riceve la sua intera perfezione dalla consegnazione che rende il compratore padrone della cosa venduta. Così chi è l'ultimo a comprare, ma dal venditore che ancora possiega, col mettersi in possesso, è preferito al primo compratore, al quale può imputarsi il non essersi posto in possesso per farsi padrone della cosa. Ed è anche dell'interesse pubblico, che non possano esser turbati i possessori per mezzo di vendite secrete e di anteriore data. Secondo questi principj alcuni statuti hanno espressamente determinato, che un secondo compratore di un podere, il quale sia stato il primo a mettersi in possesso, è preferito a chi sia stato il primo a comprare.

(1) V. l'art. 5. della Sezione 3. delle convenzioni, v. l. ult. ff. de contr. empt. l. 22. in fine ff. de reb. cred.

16. Se il venditore sia *in mora* di consegnare quando e dove la consegna doveva esser fatta, sarà tenuto de' danni ed interessi al compratore (b), secondo le seguenti regole.

„ (b) Si res vendita non tradatur, in id quod interest agitur, hoc est, quod rem habere interest emptoris l. 1. ff. de act. empt. & vend. l. 11. §. 9. eod. l. 4. & 10. C, eod.

17. Il venditore il quale è *in mora* di consegnare, re debbe riparar i danni e gl'interessi che avrà cagionati il ritardo secondo lo stato delle cose e le circostanze. Così se il venditore di un podere è *in mora* di consegnare, dee rendere al compratore il valore de' frutti che gli ha impedito di godere. Così colui, il quale doveva consegnare in un dato tempo, o luogo, grano, vino, o altre derrate, il prezzo delle quali si trovi aumentato nel tempo e nel luogo in cui doveva farsi la consegna, debbe al compratore il prezzo che attualmente corre nel tal luogo, pel guadagno che questi avrebbe fatto col rivenderle, e pel discapito che soffre, se per uso suo è costretto a comprare da altri ad un prezzo maggiore della vendita (a).

„ (a) Non solum quod ipse per eum acquisivi, præstare debeo: sed & id quod emptor, jam tunc sibi tradito servo acquisiturus fuisset. l. 31. §. 1. ff. de act. empt. & vend. Cum per venditorem steterit, quominus rem tradat, omnis utilitas emptoris in æstimationem venit, quæ modo circa ipsam rem consistit. l. 21. §. 3. ff. de act. empt. & vend. Si merx aliqua quæ certo die dari debebat petita sit, veluti vinum, oleum, frumentum, tanti litem æstimandam Cassius ait, quanti fuisset eo die quo dari debuit. l. ult. ff. de condict. trit., idemque juris in loco esse, ut æstimatio sumatur ejus loci, quo dari debuit. d. l. Quoties in diem, vel sub conditione oleum quis stipulatur ejus æstimationem eo tempore spectati oportet, quo dies obligationis venit: tunc enim ab eo peti potest. l. 59. ff. de verb. obl.

18. Il guadagno o la perdita che si novera tra' danni e gl'interessi del compratore, debbono restringersi a quel che può essere imputato al ritardo, e che n'è conseguenza naturale ed ordinaria, da poter prevedersi, come sono i danni ed interessi spiegati nel caso dell'articolo precedente, e come sarebbe ancora nello stesso caso la spesa che avrebbe fatto il compratore per venire a ricevere, e per trasportare i grani comprati, e le altre conseguenze immediate che naturalmente debbono aspettarsi dal ritardo. Ma non si debbono estendere i danni e gl'interessi a conseguenze più lontane ed inaspettate, le quali sono un effetto straordinario di qualche circostanza e di qualche avvenimento dipendente dall'ordine divino, anzi che dal ritardo della consegnazione. Così per esempio, se non consegnando il venditore nel giorno e nel luogo prefisso i grani venduti, il compratore non abbia potuto per difetto della consegnazione far il trasporto e la vendita di detti grani in altro luogo, ove avrebbe potuto ricavarne un prezzo maggiore di quel che correva nel luogo stabilito alla consegnazione, o se per non avere avuti questi grani è stato nella necessità di licenziare i suoi artefici, e di fare cessare un'opera la cui interruzione gli cagioni un danno considerabile; il venditore non sarà tenuto nè a questo lucro cessante, nè al danno emergente, che si debbono più tosto imputare agli effetti dell'ordine divino e de' casi fortuiti de' quali niuno debb'essere tenuto, che al ritardo della consegnazione (a).

„ (a) Cum per venditorem steterit, quominus rem tra-
 „ dat, omnis utilitas emptoris in aestimationem venit:
 „ quæ modo circa ipsam rem consistit. Neque enim si

potui ex vino puta negotiari, & lucrum facere, id æstimandum est, non magis quam si triticum emerit, & ob eam rem quod non sit traditum, familia ejus fame laboraverit. Nam pretium tritici, non servorum fame necatorum, consequitur. L. 21. §. 3. ff. de act. empt. & vend. Ut non sit cogitatum a venditore de tanta summa. L. 43. in f. ff. eod.

V. il titolo degl' interessi, e de' danni ed interessi.

19. Oltre i danni ed interessi cagionati per mancanza della consegnazione, suole anche punirsi il venditore il quale non abbia adempito alla consegnazione, con risolversi la vendita, quando le circostanze lo permettono. Come per esempio, se colui che doveva consegnare qualche merce in un giorno d'imbarco o di una fiera, non adempie, sarà obbligato a ripigliar la sua mercanzia, quando il compratore così voglia, e a restituire il prezzo, se l'aveva ricevuto; e sarà di più tenuto a' danni ed interessi, per non aver fatta la consegnazione nel tal giorno e nel tal luogo. E sebbene talvolta sussista ancora la vendita, non lascia il venditore di esser tenuto a' danni ed interessi. Così il venditore, il quale differendo la consegnazione di un podere venduto venga a privare il compratore della percezione de' frutti, ne debbe il valore, quantunque questo ritardo non basti a risolvere la vendita.

20. Non dipende giammai dal venditore di eludere l'effetto della vendita per mancanza della consegnazione; e' vi può sempre esser costretto se sia possibile, purchè il compratore eseguisca dalla sua parte il suo impegno. Nè il compratore può risolvere il contratto mancando al pagamento nel termine stabilito, come a suo luogo diremo (1).

21. Se

(1) v. l. 2. §. 3. ff. de lego commis. quod ab initio sponte

21. Se la consegnazicne è impedita da un caso fortuito, come se la cosa venduta sia stata rubata, cioè tolta per forza, il venditore non sarà tenuto a danno o interesse alcuno (a), purchè il caso fortuito non accada dopo ch'egli è in mora, secondo la regola che si spiega nell'art. 37 della Sez. 7.

„ (a) Si ea res quam ex empto præstare debebam, vi mihi adempta fuerit, quamvis eam custodire debuerim, tamen proprius est, ut nihil amplius quam actiones persequendæ ejus, præstari a me emptori oporteat. Quia custodia adversus vim parum proficit. l. 31. ff. de act. empt. & vend. Quidquid sine dolo & culpa venditoris, accidit, in eo venditor securus est. §. 3. inst. de empt. (1).

22. Se il venditore si trova in pericolo manifesto di perdere il prezzo, come sarebbe per l'impotenza di pagare del compratore, o per altre cagioni, potrà allora ritenere la cosa venduta, in qualità di pegno, sino che non venga assicurato del suo pagamento (2).

23. Se il compratore e il venditore sieno egualmente in mora, l'uno di ricevere e altro di consegnare, il compratore, dal quale sarà provenuto il non aver ricevuta la cosa venduta, non potrà querelarsi della tardanza del venditore (a).

„ (a) Si & per emptorem & venditorem mora fuisset, „ Quo-

te scriptum, aut in pollicitationem deductum est, hoc ab invitis postea compleatur. l. ult. C. ad Vell. l. 3. C. de obl. & act. v. l' art. 29. della Sez. 4. delle convenzioni, e l' art. 9. della Sez. seguente.

Se il venditore inganna, la sua frode non può nè giovarli nè autorizzarlo. l. 37. ff. de act. empt. & vend. Se ne vede un esempio nella l. 39. eod.

(1) §. La cosa che perisce per un caso fortuito, va a danno del compratore, il quale n'è il padrone, res perit domino §. 3. inst. de empt.

(2) Nel modo stesso che il compratore non è obbligato a pagare il prezzo, s'egli è in pericolo di evizione.

quominus vinum præberetur, & traderetur perinde est, se ait, quasi si per emptorem solum stetisset. Non enim potest videri, mora per venditorem emptori facta esse, ipso moram faciente emptore. l. 51. ff. de act. empt. & vend. l. 17. ff. de cont. empt.

24. Se la cosa venduta resta in potere del venditore, è questi obbligato di prenderne cura sino all'atto della consegnazione, non solamente con quella diligenza che usa per le cose proprie, ma con quella ancora che dee praticare chi ha preso in prestito qualche cosa per uso suo (a). E dee dar conto non solo della mala fede, ma d'ogni negligenza e di ogni mancanza, nella quale non cadrebbe un attento e vigilante padre di famiglia (b).

„ (a) Custodiam venditor talem præstare debet, quam præstant hi quibus res commodata est. Ut diligentiam præstet exactiorem quam in suis rebus adhiberet. l. 3. ff. de per. & commod. rei vend. v. l' art. 2. della Sez. 2. del prestito ad uso.

„ (b) Si venditor eam diligentiam adhibuisset in insula custodienda, quam debent homines frugi, & diligentes præstare; si quid accidisset, nihil ad eum pertinebit. l. 11. eod. Dolum, & culpam recipiunt mandatum, commodatum, venditum. l. 23. ff. de reg. iur. In his quidem & diligentiam. d. l. 23. Talis custodia desideranda est a venditore, qualem bonus pater familias suis rebus adhibet. l. 35. §. 4. ff. de cont. empt.

Perchè il contratto di vendita interessa egualmente il venditore che il compratore (c).

„ (c) Ubi utriusque utilitas vertitur, ut in empto . . . & dolus & culpa præstatur. l. 3. §. 2. ff. commod.

25. Se

Ante pretium solutum, domini questione mota, pretium emptor solvere non cogetur: nisi fideiussores idonei a venditore ejus evictionis offerantur. l. 18. §. 1. ff. de per. & com. v. v. Venditor pignoris loco quod vendidit retinet, quoad emptor satisfaciatur. l. 31. §. 8. ff. de ad. III. v. l. 22. ff. de har. vel act. vend. v. l' art. 11. della Sez. 3.

26. Se si è convenuto di esentare il venditore dalla cura della custodia, o sia stabilita la maniera in cui si vuol che sia tenuto, non sarà egli obbligato se non a quanto sia espresso ne' termini della convenzione (a), e a ciò che potrebbe accadere per la sua mala fede (b), o per una colpa sì grossolana, che debba riputarsi eguale al dolo (c).

„ (a) Sed hæc ita, nisi quid nominatim convenit, vel plus, vel minus in singulis contractibus. Nam hoc fer-
„ vabitur, quod initio convenit. Legem enim contractus
„ dedit. l. 23. ff. de reg. jur. l. 35. §. 4. ff. de contr. empt.

„ (b) Non valere si convenerit ne dolus præstetur, d. l.
„ 23. ff. de reg. jur.

„ (c) Dissoluta negligentia prope dolum est. l. 29. ff.
„ mand.

26. Se il compratore è *in mora* di prender la cosa venduta, o dopo il termine in cui la consegna doveva farsi, o dopo una citazione, se il termine non sia fissato, il venditore resterà liberato dalla cura di custodire, nè sarà tenuto ad altro fuorchè a ciò che accaderà per la sua mala fede (d).

„ (d) Illud sciendum est, cum moram emptor adhibere
„ coepit, jam non culpam sed dolum malum tantum præ-
„ standum a venditore. l. 17. ff. de per. & com. Vno per
„ averfionem vendito finis custodiæ est avehendi tempus,
„ quod ita erit accipiendum, si adjectum tempus, est.
„ Cæterum si non sit adjectum, videndum ne infinitam
„ custodiam non debeat venditor. Et est verius, secundum
„ ea quæ supra ostendimus, aut interesse quid de tempo-
„ re actum sit, aut denunciare ei, ut tollat vinum. l. 4.
„ §. ult. cod.

Della garanzia.

Essendo la garanzia una conseguenza dell'evizione, se ne spiegheranno le regole nella Sez. 10. che tratta di questa materia.

*Della dichiarazione de' difetti della
cosa venduta.*

L' obbligo che ha il venditore di manifestare i difetti della cosa venduta, fa parte della materia della redibizione, le cui regole si spiegheranno nella Sez. XI.

Non si è noverato fra gli obblighi del venditore il dovere naturale di non vendere la cosa più di che vale (1); giacchè troppi sarebbero gl' inconvenienti, se si volessero risolvere le vendite per l' eccesso del prezzo. Quindi il governo dissimula un' ingiustizia che per lo più soffrono volontariamente i compratori, e la reprime nelle sole vendite delle cose che hanno un determinato prezzo.

S E Z I O N E III.

Degl' impegni del compratore verso il venditore.

L' principal dovere del compratore verso del venditore è quello dell' umanità e della legge naturale, il quale obbliga a non profittare della necessità del venditore per comprare a prezzo vile (2). Ma a motivo delle difficoltà di fissare il giusto

(1) Quando vendes quippiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum. *Levit.* 25. 14.

Ne quis supergrediatur neque circumveniat in negotio fratrem suum. *Thess.* 4. 6.

(2) Quando vendes quidpiam civi tuo, vel emes ab eo, ne contristes fratrem tuum. *Levit.* 25. 14.

sto prezzo delle cose, e degl'inconvenienti che troppo frequenti sarebbero, se si volessero annullare tutte le vendite, in cui le cose non fossero vendute al loro giusto prezzo, le leggi civili dissimulano l'ingiustizia de' compratori intorno al prezzo delle vendite, eccettuandone soltanto quelle degli stabili qualora il prezzo fosse minore della metà del lor giusto valore (1), secondo le regole che si spiegheranno nella Sez. 9. e farem qui menzione de' soli impegni del compratore verso il venditore.

S O M M A R J.

1. Obbligo del compratore, il pagamento del prezzo.
2. Tempo e luogo del pagamento.
3. Il venditore può ritenere la cosa per mancanza di pagamento.
4. Ritardo cagionato da un caso fortuito.
5. L'interesse del denaro fa veci della rifazion di tutti i danni cagionati dal ritardo nel pagare il prezzo.
6. Tre casi, in cui il compratore dee l'interesse del prezzo.
7. Se il venditore ritira la sua mercanzia per difetto del pagamento.
8. Risoluzione della vendita per mancanza del pagamento.
9. Non dipende dal compratore di eluder la vendita con non pagare il prezzo.
10. Altro obbligo del compratore, per la spesa che gli spetta di fare, o pel danno al quale è tenuto.
11. Il compratore non è tenuto di pagare il prezzo, se sia in pericolo d'evizio.

(2) V. il preambolo del titolo de' vizj delle convenzioni e l'art. della Sez. 3. di questo medesimo tit.

zione. 12. Altro impegno del compratore. 13. Del rilascio di qualche parte del prezzo, a condizione di pagarsi il rimanente in un dato tempo.

Il primo obbligo del compratore è di pagare il prezzo, e di pagarlo e nel giorno e nel luogo stabilito nella vendita, o nell'atto della consegna della cosa venduta, o prima o dopo, come sarà convenuto; poichè il compratore non diviene padrone della cosa venduta senza il pagamento, o altra sicurtà che ne faccia le veci (a).

„ (a) Pretium in numerata pecunia consistere debet. §. 2. *inst. de empt. & vend.* Quod vendidimus non aliter sit accipientis quam si aut pretium nobis solutum sit, aut satis eo nomine factum. l. 19. l. 53. ff. de contr. empt. §. 41. *inst. de rer. div.*

2. Se nella vendita niente sia determinato del tempo e del luogo del pagamento, il compratore dee pagare nel tempo e nel luogo della consegna (b).

„ (b) In omnibus obligationibus in quibus dies non ponitur, praesenti die debetur. l. 14. ff. de reg. jur. l. 41. §. 1. ff. de verb. obl. V. gli art. 5. e 6. della Sez. 3. delle Convenzioni.

3. Se il compratore non paga nel tempo stabilito, o il venditore non abbia ancora fatta la consegna, questi può ritenere la cosa venduta a titolo di pegno sino al pagamento (c).

„ (c) Venditor pignoris loco quod vendidit retinet, quoad emptor satisfaciat. l. 31. §. ff. de ed. ed. l. 13. §. 8. ff. de act. empt. & vend.

4. Il compratore non è in mora di pagare, se differisce per ostacolo frapposto da qualche caso fortuito; come se un allagamento gl'impedisce di andar nel luogo dove il pagamento doveva farsi (1).

5. 11

(1) V. l' art. 21. della Sez. precedente.

5. Il compratore non debbe altra rifazione di danni per la tardanza nel pagare il prezzo fuorchè l'interesse del denaro (a). E qualunque perdita possa cagionare il difetto del pagamento, o qualunque lucro faccia cessare, l'indennità si riduce a quell'interesse che dalla legge è determinato in vece di tutti i danni di simil natura, come si spiegherà nel titolo de' danni ed interessi.

„ (a) Venditori, si emptor in pretio solvendo moram fecerit, usuras duntaxat præstabit, non omne omnino quod venditor mora non facia consequi potuit. Veluti si negotiator fuit, & pretio soluto ex mercibus, plusquam ex usuris quærere potuit. l. ult. ff. de per. & comm. rei vend.

6. Il compratore dee l'interesse del prezzo in tre casi: per convenzione, se è stipulato; per la domanda in giudizio, se dopo il termine non paga; e per la natura della cosa venduta, se ella produce frutti o altre rendite, come un campo, o una casa; nel qual caso l'interesse è dovuto senza convenzione o domanda in giudizio (b).

„ (b) Initio venditionis si pactus es, ut is cui vendidisti possessionem, præter tardus exsolvi, tibi usuras pensaret; non immerito existimas etiam eas, tibi adito præstare provincie, ab emptore præstari debere. Nam si initio contractus non es pactus, si coeperis experiri, deberi ex mora duntaxat usuras. l. 15. C. de pact. inter. empt. & vend. comp. Curabit Præses Provincie compellere emptorem qui nactus possessionem, fructus percipit, partem pretii quam penes se habet, cum usuris restituere. l. 5. C. de act. empt. & vend. l. 2. C. de usur. l. 13. §. 20. ff. de act. empt. l. 16. §. 1. ff. de usur.

7. Se per mancanza del pagamento del prezzo il venditore si trovi obbligato a ritenere o a ritirare la cosa venduta, e'l suo valore ne sia diminuito.

Mora videtur esse, si nulla difficultas venditorem impediat. l. 3. §. ult. ff. de act. empt.

minuito, il compratore sarà tenuto a fare indenne il venditore di tal diminuzione sino alla quantità del prezzo convenuto (1).

8. Se il compratore non paga nel termine dopo la consegna, il venditore potrà domandare la risoluzione della vendita per difetto del pagamento, e potrà ottenerla o incontenente, se vi sia pericolo che il venditore perda la roba e 'l prezzo, o fuor di tal rischio, dopo qualche dilazione a tenore delle circostanze. Nè una tal dilazione si nega, quantunque nel contratto fosse dichiarato, che la vendita restasse risolta per difetto del pagamento (a).

„ (a) *Spatium datum videri: hoc idem dicendum & cum quid ea lege venierit, ut nisi ad diem pretium solutum fuerit, inempta res fiat. l. 23. in f. ff. de obl. & act. (2).*

9. Non dipende mai dal compratore di eludere l'effetto della vendita mancando al pagamento del prezzo, e il venditore ha sempre il diritto di costringervelo, se dal suo canto egli eseguisce i suoi impegni (b).

„ (b) *Ita accipitur inemptus esse fundus, si venditor inemptum eum esse velit, quia id venditoris causa cavetur. l. 2. ff. de leg. commiss. l. 3. cod.*

10. Se

(1) Questa regola è una conseguenza della natura del contratto di vendita. Poichè essendo la vendita perfezionata, il prezzo n'è dovuto intero, qualunque cambiamento accada alla cosa venduta, come si dirà fra poco nella Sez. 7. art. 2.

Si vinum venditum acuerit, vel quid aliud vitj fustinerit: emptoris erit damnum. l. 1. ff. de per. & com. n. v. Post perfectam venditionem, omne commodum, & incommodum quod rei venditæ contingit, ad emptorem pertinet. l. 1. C. de per & com. n. v.

(2) V. qui sotto la Sez. 12. art. 11. c. 12. v. l. 38. ff. de min. in his verbis, lex commissoria displicebat ei.

10. Se tra la vendita e la consegnazione, il venditore è nell'uopo di far qualche spesa per conservare la cosa venduta, o se soffre qualche danno per mancanza del compratore in non prenderla, come se i materiali venduti occupino un luogo, onde bisogni pagare l'affitto, o che cessi di produrre la sua rendita, il compratore sarà tenuto alla rifazione di questa spesa e di questo danno (a).

„ (a) *Præterea ex vendito agendo consequetur etiam sumptus, qui facti sunt in re distracta, puta si quid in ædificia distracta erogatum est. l. 1. §. 22. ff. de act. empt. & vend.* Si is qui lapides ex fundo emerit, tollet re eos nolit ex vendito, agi cum eo poterit, ut eos tollat. *l. 9. ff. eod.*

11. Se il compratore scopre prima del pagamento il rischio dell'evizione, e lo dimostra, non potrà essere obbligato a pagare il prezzo, quando prima non si provvegga alla sua sicurezza (b).

„ (b) *Ante pretium solutum dominj quæstione mota, pretium emporum solvere non cogetur; nisi fidei jussores idonei a venditore eius evictionis offerantur. l. 18. §. 1. ff. de per. & comm. n. vend.* V. l'art. 22. della Sez. 2.

12. E' anche un obbligo del compratore verso il venditore, il prender cura della cosa comprata, in tutti i casi, ne' quali può accadere la risoluzione della vendita, o per fatto suo, come per difetto del pagamento del prezzo, o per l'effetto di qualche clausola del contratto, come se vi fosse intervenuto il patto della ricompera; giacchè in questi ed altri simili casi il compratore è tenuto del cattivo stato in cui il fondo potrà ritrovarsi per sua colpa o negligenza (1).

13. Se

(1) Nella maniera stessa e per gli stessi motivi che obbligano il venditore alla custodia della cosa venduta prima di consegnarla. V. l'art. 24. della Sez. precedente.

13. Se il venditore, o pel contratto di vendita o per altro atto posteriore, rilascia al compratore una porzione del prezzo della vendita, a condizione che il dippiù debba pagarsi fra un tempo fisso e limitato, non può il compratore profittare di un tal rilascio, se non pagando il resto nel termine convenuto: imperocchè essendo il rilascio un favore, e non essendo accordato se non con certa condizione, il compratore non può giovarsene, qualora non abbia adempita la condizione, tanto maggiormente che un venditore, il quale faccia un simile rilascio, non si presume farlo ad altro fine, che per obbligare il compratore a pagar più prontamente il resto del prezzo della cosa acquistata (a).

„ (a) Emptor prædj viginti caverat se soluturum, &
 „ stipulanti sponderat: postea venditor cavit, sibi con-
 „ venisse ut contentus esset tredecim: & ut ea intra præ-
 „ finita tempora acciperet, debitor ad eorum solutionem
 „ conventus, pactus est, si ea soluta intra præfinitum tem-
 „ pus non essent, ut ex prima cautione ab eo petitio es-
 „ set. Quæsitum est an cum posteriore pacto satisfactum
 „ non sit, omne debitum ex prima cautione peti possit?
 „ Respondi secundum ea quæ proponerentur, posse, l.
 „ empt. 47. in principio, ff. de pact.

S E Z I O N E IV.

Delle merce, o sia cosa venduta.

S O M M A R J.

1. Quali cose possano vendersi.
2. Le cose incorporeali, come i diritti, possono vendersi.
3. Vendita delle cose future.
4. Vendita di una speranza incerta.
5. Vendita in grosso e in massa.
6. Ven-

6. Vendita o numero, a peso ed a misura. 7. Come si perfezionino le vendite in grosso, e a minuto. 8. Vendita di una cosa che si dà a prova. 9. Gli accessory della cosa venduta son compresi nella vendita. 10. Cose staccate da un edificio, le quali entrano nella vendita. 11. Accessory delle cose mobili. 12. Nella vendita di una cosa, o di un'altra, spetta al venditore lo scegliere. 13. Vendita della roba altrui. 14. La cessione di un credito dà al cessionario l'azione contro tutte le persone comprese nel debito. 15. Il diritto di servitù reale, che apparteneva al venditore, passa al compratore. 16. La vendita del diritto di attigner acqua in qualche luogo, obbliga il venditore a somministrarvi il passaggio. 17. Il compratore non può chiedere se non la cosa venduta.

I. **T**utte le cose di qualunque specie sieno, possono esser vendute, a riserva di quelle il cui commercio è impossibile, o proibito dalla natura, o da qualche legge (a), secondo le regole che saranno spiegate nella Sezione 8.

„ (a) *Omnium rerum quas quis habere, vel possidere, vel persequi potest, venditio recte fit. Quas vero natura, vel gentium jus, vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est.* l. 34. §. 1. ff. de contr. empt.

2. Possono vendersi, non solo le cose corporali, come mobili ed immobili, animali, frutta, ma ben anche le cose incorporali, quali sono un debito, un'eredità, una servitù, e tutti gli altri diritti (r).

3. Si

(i) *Toto titulo ff. & c. de hæreditate vel actione vendita.*

3. Si vendono talora le cose future; come le frutta da raccogliersi in un podere, gli animali da nascere e altre simili cose, sebbene non ancora esistono effettivamente (b).

„ (b) *Fructus & partus futuri recte emuntur. l. 8. ff. de contr.*

4. Accade parimenti qualche volta, che si venda una speranza incerta, come il pescatore vende un getto di rete prima di gittarla; e quantunque non prenda di cosa alcuna, nondimeno la vendita sussiste giacchè erasi venduta la speranza e'l diritto di avere ciò che si sarebbe preso (a).

„ (a) *Aliquando tamen & sine re venditio intelligitur, veluti tum quasi alea emitur, Quod fit cum captus piscium, vel avium, vel missilium emitur. Emptio enim contrahitur, etiamsi nihil inciderit; quia spei emptio est. l. 8. §. 1. ff. de contr. empt.*

5. Si possono vendere molte cose nel tempo medesimo con una sola vendita, e per un solo prezzo, in grosso e in massa, come se vendonsi tutte le merci esistenti in una bottega o in un vascello, tutti i grani che sono in un granajo, o tutto il vino ch'è in una cantina (b).

„ (b) *Universum quod in horreis erat positum. l. 2. C. de peric. & com. rei vend. Si omne vinum, vel oleum, vel frumentum, vel argentum quantumcumque esset uno pretio venierit. l. 33. §. 5. ff. de contr. empt.*

6. Le derrate o altre cose che si numerano, si pesano, o si misurano, possono venderli in grosso, e in massa per un sol pezzo, o tanto a peso, a libbra, a stajo, o altra misura (c).

„ (c) *Quod si vinum ita venierit, ut in singulas amphoras, item oleum ut in singulas metretas, item frumentum ut in singulos modios, item argentum ut in singulas libras certum pretium diceretur. l. 35. §. 5. ff. de contr. empt. Grex in singula corpora. d. t. §. 6.*

7. Allorchè le derrate o altre merci si vendono in grosso, la vendita è conchiusa subito che

sia.

siasi convenuto della merce e del prezzo, come nella vendita di ogni altra cosa, purchè si sappia precisamente quel che si è venduto. Ma se il prezzo è regolato e tanto a prezzo, a libbra, a misura, si ha per conchiusa la sola vendita di quel che sia contato, pesato, o misurato (a): poichè l'intervallo necessario a contare, e pesare ed a misurare, è come una condizione che sospende la vendita, sino a che si sappia così ciò che siasi venduto.

„ (a) Si omne vinum, vel oleum, vel frumentum. vel
 „ argentum quantumcumque esset, uno pretio venierit,
 „ idem juris est, quod in cæteris rebus. Quod si vinum
 „ ita venierit, ut in singulas amphoras: item oleum, ut
 „ in singulas metretas: item frumentum, ut in singulos
 „ modios: item argentum, ut in singulas libras, certum
 „ pretium diceretur: quæritur, quando videatur emptio
 „ perfici; quod similiter scilicet quæritur & de his quæ
 „ numero constant: si pro numero corporum, pretium
 „ fuerit statutum. Sabinus & Cassius tunc perfici emptio-
 „ nem existimant, cum adnumerata, admenia, adpensa-
 „ ve sint. l. 35. §. 5. ff. de contr. empt.

8. Le cose onde il compratore si riserba la vista e la prova, quantunque il prezzo sia stabilito, allora sono vendute, quando il compratore è contento della pruova, la quale è una spezie di condizione, onde dipende la vendita (b). Ma se la vendita è già perfezionata con la riserba, che se il compratore non sia contento della merce in un certo tempo, la vendita sarà risolta; sarà questa una condizione, il cui evento può risolvere la vendita, che frattanto è tenuta per fatta (c).

„ (b) Alia causa est degustandi, alia metiendi, gustus
 „ enim ad hoc proficit ut improbare liceat. l. 34. §. 5.
 „ ff. de contr. empt.

„ (c) Si res ita distracta sit, ut si displicuisset, inem-
 „ pta esset, constat non esse sub conditione distractam,
 „ sed resolvi emptionem sub conditione. l. 3. ff. de contr.
 „ empt. Si quid ita venierit, ut nisi placuerit, intra præ-

„ finitum tempus redhibeatur, ea conventio rata habetur.
 „ l. 31. §. 22. ff. ed. ed. v. art. 18. della Sezione. II.

9. Tutto ciò che fa parte della cosa venduta, o che n'è accessorio, è compreso nella vendita, quando non sia riserbato. Così gli alberi i quali sono in un podere, le frutta pendenti, i pali da sostenere le viti, le chiavi di una casa, i canali di una fontana, le servitù, e tutto ciò che vi appartenga e sia destinato a starvi perpetuamente, come anche altri simili accessori, fan parte di ciò ch'è venduto, e sono del compratore (a).

„ (a) Fructus pendentes pars fundi videntur. l. 44. ff.
 „ de rei vind. Fructus emptori cedere. l. 13. §. 10. ff. de
 „ ad. empt. & vend. Aedibus distractis, ea esse ædium so-
 „ lemus dicere, quæ quasi pars ædium, vel propter ædes
 „ habentur. d. l. 13. §. ult. Pali qui vineæ causa pa-
 „ rati sunt, antequam collocentur, fundi non sunt. Sed
 „ qui exempti sunt, hac mente, ut collocentur, fundi
 „ sunt. l. 17. in fine ff. de ad. empt. & vend. Labeo genera-
 „ liter scribit, ea quæ perpetui usus causa in ædificiis
 „ sunt, ædificii esse. d. l. 17. §. 7.

10. Le cose staccate da un edificio, ma il cui uso sia accessorio, come la fune e le secchie di un pozzo, le chiavi e la vasca di una fontana, e cose simili, e quelle le quali sieno state distaccate per rimettersi nell'occorrenza, sono accessorie, ed entrano nella vendita; ma non già quelle che destinate a qualche uso, non ancora si sieno adoperate. E per giudicare de' casi in cui tutte queste sorti d'accessorj entrano o no nella vendita, bisogna considerare le circostanze dell'uso di queste cose, del loro destino a dett'uso, del luogo ove sono nel tempo della vendita, dello stato de' luoghi venduti, e soprattutto dell'intenzione de' contraenti, per ravvisare quel che

che si è voluto comprendere o no nella vendita (a).

„ (a) Castella plumbea, putei, opercula puteorum, epistonia fistulis applumbata, aut quæ terra continentur, quamvis non sint affixa, ædium esse constat. l. 17. §. 8. ff. de act. empr. & vend.

„ Ea quæ ex ædificio detracta sunt, ut reponantur, ædificii sunt: si non imponantur, non sunt ædificii. d. l. §. 10. Semper in stipulationibus, & in cæteris contrahibus id sequimur, quod actum est. l. 34. ff. de reg. jur. Quod factum est cum in obscuro sit, ex affectione cuiusque capis interpretationem. l. 168. §. 1. cod. r. l. art. 8. della Sez. 2. delle convenzioni.

11. Gli accessori delle cose mobili, che possono esser separati, sono esclusi nella vendita secondo le circostanze. Così, se un cavallo sia esposto in vendita senza il suo fornimento, il compratore avrà nudo il cavallo; ma se sia messo in vendita col fornimento, avrà l'uno e l'altro, purchè in ambidue questi casi non sia convenuto altrimenti (b).

„ (b) Uti quæ optime ornata vendendi causa fuerint (jumenta) ita emptoribus tradentur. l. 38. ff. de ad. ed. „ Vendendi autem causa ornatum jumentum videri Cælius ait, non si sub tempus venditionis, hoc est biduo ante venditionem ornatum sit: sed si in ipsa venditione ornatum sit. Aut ideo, inquit, venale cum esset, sic ornatum inspiceretur. d. l. 38. §. 11.

12. Se si vende una o l'altra di due cose, come di due cavalli, senza specificarsi se debba farne la scelta il venditore, o il compratore, il venditore può dare quel che vorrà (c); imperciocchè riputandosi debitore, può per questa ragione dare la minore di esse (1).

„ (c) Si emptio ita facta fuerit, est mihi emptus Stichus, „ aut

(1) r. l. art. 15. della Sez. 2. del titolo delle convenzioni, e qui sotto l'art. 7. della Sez. 7.

aut *Pamphilus*, in potestate est venditoris, quem velit dare, sicut in stipulationibus. l. 34. §. 6. ff. de contr. empt.

13. Come accade sovente che i possessori non sono padroni di ciò che posseggono, e che i compratori non sanno se i venditori sieno o no padroni delle cose che vendono; e facile che uno venda ciò di che non sia padrone. In questo caso la vendita sussiste, sino a che il padrone non faccia conoscere il suo dritto e resolver la vendita (a).

„ (a) *Rem alienam diltrahere quem posse nulla dubitatio est: nam emptio est & venditio, sed res emptori auferri potest. l. 28. ff. de contr. empt.*

14. Il cessionario di un credito ha diritto di agire contro il principal debitore e contro i mallevadori di lui; basta che il credito gli sia stato ceduto, perchè abbia il diritto di farsi pagare dai mallevadori del principal debitore, quando anche di questi non si fosse fatta menzione nell'atto di cessione, essendo il cessionario in diritto di far valere tutte le ragioni del suo cedente. Se il cedente non vuole che il suo cessionario agisca contro i mallevadori, dee stipularlo nell'atto di cessione (b).

„ (b) *Venditor actionis quam adversus principalem reum habet, omne jus, quod ex ea causa ei competit, tam adversus ipsum reum, quam adversus intercessores huiusmodi debiti, cedere debet, nisi aliud actum est. l. venditor 23., in principio, ff. de hered. vel act. vend.*

15. Nel caso di vendere una casa, o qualche altro stabile, si presume, che il venditore abbia compresi nella vendita tutti i diritti annessi alla casa o allo stabile, quantunque non siano espressi nel contratto di vendita. Quindi se alla casa appartiene qualche diritto di servitù, il compratore ne avrà il godimento, non ostante il difetto

di stipulazione. Se la servitù consistesse in un diritto di acquidotto, per natural conseguenza i canali apparterranno al compratore (a); e quando ancora il diritto di servitù più non sussistesse, pure resterebbe sempre in diritto il compratore di pretendere, che gli appartengono i canali come que' che fanno parte della cosa venduta-gli (b).

„ (a) Cum fundus fundo servit, vendito quoque fundo
servitutes sequuntur. Ædificia quoque fundis & fundi
ædificiis eadem conditione serviunt. l. cum fundus 12.,
ff. communia præd.

„ Si aquæductus debeatur prædio, & jus aquæ transit
ad emptorem, etiamsi nihil dictum sit: sicut & ipsæ
fistulæ per quas aqua ducitur. l. si aquæ 47., ff. de contr.
empt.

„ Licet extra ædes sint. l. licet. 48., ff. eodem.

„ (b) Et quamquam jus aquæ non sequatur quod amif-
lum est, attamen fistulæ & canales, dum sibi sequuntur,
quasi pars ædium ad emptorem perveniunt. l. 49. ff.
eodem.

16. Se in un contratto di vendita si dia al compratore il jus di attinger l'acqua in qualche luogo, il venditore con ciò si obbliga a permettergli anche il passaggio, affinché il compratore possa godere del diritto che gli è stato venduto (c).

„ (c) In lege fundi aquam accessuram dixit: quære-
batur, an etiam iter aquæ accessisset? Respondit sibi vi-
deri id actum esse, & ideo iter quoque venditorem tra-
dere oportere. l. qui fundam, 40., §. in lege 18. ff. de
contr. empt.

17. Non può il compratore pretendere altro in virtù del contratto, che ciò che gli è stato venduto; e non potrebbe obbligare il venditore a cederli altre merci che fossero in di lui potere, ancorchè fossero del medesimo genere delle già vendute, ancor che tali merci fossero di condizione inferiore alle già comperate, ed egli ne offerisse il medesimo prezzo: non essendo cosa na-

turale che possa il compratore obbligare il venditore a vendergli queste nuove merci siccome il venditore non può obbligare il compratore a riceverle; la legge debb' esser reciproca (a).

„ (a) Si vina emerim , exceptis acidis , & mucidis , &
 „ mihi expediat acida quoque accipere , Proculus , ait ,
 „ quamvis id emptoris causa exceptum sit , tamen acida
 „ & mucida non venisse ; nam quæ invitus emptor acci-
 „ pere non cogeretur , iniquum esse non permitti vendi-
 „ tori vel alii ea vendere . l. Si vina 6. ff. de peric. &
 „ com. rei vend.

SEZIONE V.

Del prezzo.

S O M M A R I.

1. Il prezzo della vendita non può essere altro che il denaro. 2. Se in vece del prezzo convenuto, il venditore riceve altra cosa per pagamento. 3. Uno o più prezzi di una sola vendita. 4. Prezzo incerto e ignoto. 5. Il prezzo delle vendite è arbitrario. 6. Un venditore è padrone di vendere al prezzo ed alla misura che vuole, purchè non contravvenga nè alla legge, nè agli usi. 7. Quando il prezzo da una vendita è fissato a ragione del numero delle moggiate, le rive e le strade pubbliche non sono comprese nella misura del terreno. 8. Se risultando dalla misura del terreno più moggiate di quelle che il venditore avea dichiarato, debba il compratore pagare il prezzo del più?

I. Il prezzo della vendita non può esser altro che denaro in moneta pubblica, ch'è quel che fa la stima della cosa venduta; e se per prezzo diasi qualche altra cosa o si faccia qualche opera o fatica, sarà una permuta o altro contratto, non già una vendita (a).

„ (a) Emptionem rebus fieri non posse pridem placuit.
„ *l. pen. C. de rer. perm.*

„ Pretium in numerata pecunia consistere debet. §. 2.
„ *inst. de empt. & vend.*

2. Quantunque la vendita non possa farsi che a prezzo di danaro contante, si possono nondimeno per lo stesso contratto dare in pagamento del prezzo della vendita, o mobili, o debiti, o altri effetti. Ed in tal caso sono quasi due vendite che bisogna distinguere. La prima, in cui il prezzo non è pagato in danaro contante, e la seconda in cui chi debbe il prezzo fa le veci di venditore di ciò che dà per soddisfarlo. Ma sebbene sieno due vendite le quali passano tra le stesse persone, per evitare la molteplicità degli atti, si considerano comprese in un solo in cui si confondono, celandosi la seconda vendita sotto la prima. Così riducendo le idee che distinguono queste vendite, si prendon per una sola (b), perchè la medesima somma si trova esser il prezzo dell'una e dell'altra, e ciascun compratore soddisfa il prezzo di ciò che gli è stato venduto, senza dar denaro, per mezzo della cosa stessa che vende dal canto suo.

„ (b) Nam celeritate conjungendarum inter se actionum,

2. unam actionem occultari. l. 5. §. 12. ff. de don. inter vir. & un. (1).

3. E' un sol prezzo della vendita, quando si comperi una sola cosa o molte in grosso. Ma se si compera a numero, a peso o misura, ogni pezzo, ogni stajo, ogni libbra ha il suo prezzo secondo è concluso (1).

4. Il prezzo della vendita è quasi sempre certo e noto; ma può avvenire che sia incerto e ignoto, come se si rimetta ad un terzo di fissare il prezzo, o se il compratore assegni per prezzo quel denaro che gli perverrà da un tale affare. In questi e simili altri casi, il prezzo non sarà certo e noto, se non per la stima o altro avvenimento che lo fisserà (a).

(a) Certum esse pretium debet. Alioquin, si inter aliquos ita convenerit, ut quanti Titius rem aestimaverit, tanti sit empti... si quidem ille qui nominatus est, pretium definierit, tunc omni modo secundum ejus aestimationem & pretium persolvatur, & res tradatur. §. 1. inst. de empt. & vend. l. ult. C. de contr. empt.

Hujusmodi emptio, quanti tu eum emisti, quantum pretii in arca habeo, valet. Nec enim incertum est pretium tam evidenti venditione. Magis enim ignoratur, quanti emptus sit, quam in rei veritate incertum est. l. 7. §. 1. ff. de contr. empt. v. l. 7. §. 1. & §. ult. ff. de contr. empt. V. l' art. 11. della Sez. 3. delle convenzioni.

5. Vi sono alcune merci delle quali può esser regolato il prezzo pel ben pubblico, come avviene
ne

(1) Accadono spesso simili occasioni di confondere due atti in uno, anche tra diversi contraenti. Così per esempio se una persona volendo donare una somma ad un altro, le fa portare il denaro da un certo suo debitore; lo stesso atto della consegna di questo danaro che fa il debitore al donatario, consumerà la donazione ed il suo pagamento. V. il d. §. 12.

(2) V. l' art. 6. della Sez. 4., e la legge che vi è citata.

ne per esempio, del pane e di altre cose presso certi governi. Ma fuori di questi regolamenti, il prezzo delle cose è indefinito. E come debb' essere diversamente fissato secondo le differenti qualità delle cose, secondo l'abbondanza o la carestia del denaro e delle merci, secondo le facilità o difficoltà del trasporto, e altre cagioni che l'aumentano o diminuiscono, questa incertezza del prezzo si estende più e meno, ed esige che il venditore e il compratore regolino eglino stessi di consenso il prezzo della vendita; e non si reprimono le ingiustizie nel prezzo, se non come abbiamo osservato nel principio della Sezione III. (a).

(a) Cura carnis omnis, ut iusto pretio præbeatur, ad curam præfecturæ pertinet. l. 1. §. 11. ff. de ff. præf. urb.
Hoc solum quod paulo minore pretio, fundum venditum significas, ad rescindendam venditionem invalidum est. l. 2. C. de resc. vend.

6. Il venditore ha la libertà di vendere a quel prezzo, ed a quella misura che vuole, purchè non contravvenga nè alla legge, nè agli usi (b).

„ (b) Imperatores Antoninus & Verus Augusto Sextio
„ Vero in hæc verba rescripserunt. Quibus mensuris aut
„ pretiis negotiatores vina compararent, in contrahen-
„ tium potestate esse, neque enim quisquam cogitur ven-
„ dere, si aut pretium, aut mensura displiceat, præsertim
„ si nihil contra consuetudinem regionis fiat. l. Impera-
„ tores 17. ff. de contr. empt.

7. La vendita di un podere può farsi per un certo prezzo, senza esprimere la misura, o con esprimerla; anzi sovente accade, che nel contratto si esprima la misura sol per fissare il prezzo; così se io vendo un podere a ragione di 50. ducati la moggiata, e dichiaro, che il podere contiene trenta moggiate, esprimo la misura per designare il prezzo. In questo caso, non bisogna
com:

comprendere nella misura nè le rive, nè le strade pubbliche; giacchè dovendo farsi la misura di quello ch'è stato venduto, le rive e le vie pubbliche non possono esser comprese nella vendita (c):

„ (c) Littora quæ fundo vendito conjuncta sunt in mo-
 „ dum non computantur, quia nullius sunt, sed jure gen-
 „ tium omnibus vacant, nec viæ publicæ. l. Littora 51.
 „ ff. de contr. empt.

8. Quando è stabilito il prezzo della vendita col numero delle moggiate, ed il venditore ha dichiarato nel contratto che il podere venduto conteneva un dato numero di moggiate, se dalla misura risulta un maggior numero, dee il compratore pagare il più (a). Da questo principio ne viene che se il venditore, senza aver fatto procedere ad una misura, avesse ricevuto il prezzo relativamente al numero delle moggiate espresse nel contratto di vendita, avrebbe ancora il diritto di domandar la misura, per dinotar precisamente il numero delle moggiate onde sarebbe composto il podere.

„ (a) Qui agrum vendebat dixit fundi jugera decem &
 „ octo esse, & quod ejus admensum erit, ad singula ju-
 „ gera certum pretium stipulatus erat viginti, inventa
 „ sunt pro viginti deberi pecuniam respondi. l. qui fun-
 „ dum 40. §. qui agrum 21. ff. de contr. empt.

SEZIONE VI.

Delle condizioni ed altri patti del contratto di vendita.

S O M M A R I.

1. Si può aggiungere al contratto di vendita i patti che si vogliono.
2. Effetto della condizione dal-

dalla quale dipende la vendita. 3. Effetto della condizionale che risolve la vendita. 4. Stipulazione in vantaggio del venditore, o del compratore. 5. Una vendita fatta sotto condizione, è nulla, quando non ha luogo la condizione. 6. Si può convenire, che il venditore terrà in affitto il podere venduto? 7. Si può convenire, che il compratore non possa vendere ad altri che al venditore? 8. Clausola, che il venditore sarà tenuto di liberare da' debiti il podere in un dato tempo. 9. Una condizione incerta nel principio dell'atto, può esser cangiata nel corpo dell'atto stesso. 10. Clausola, che il venditore sarà tenuto di pagare il prezzo in un dato tempo. 11. Clausola, che il compratore potrà restituire al venditore la cosa venduta. 12. Le caparre hanno il loro effetto, come per esse è convenuto. 13. Effetti delle caparre, quando niente sia espresso. 14. Quando amendue le parti consentono che la vendita non abbia esecuzione, le caparre debbono restituirsi. 15. Se il contratto ha avuta la sua esecuzione, le caparre son perdute pel compratore?

1. **A**l contratto di vendita, come a tutti gli altri, si può aggiugnere ogni sorta di convenzioni e di patti leciti, come condizioni, clausole risolutorie, patti di ricompera, e simili (1).

Del-

(1) V. l'art. 2. della Sez. 2. e l'art. 1. della Sez. 4. del titolo delle convenzioni.

Delle condizioni.

Le regole delle condizioni nelle vendite, sono le stesse che sono state spiegate nella Sezione IV. del titolo delle convenzioni (2). Bisogna aggiugnere soltanto le seguenti regole,

2. Nelle vendite la cui perfezione dipende dall'evento di una condizione, tutte le cose restano nel medesimo stato nel quale sarebbero senza la vendita, sino a che avvenga la condizione. Così il venditore rimane padrone della cosa, ed i frutti son suoi; ma verificandosi la condizione, la vendita si perfeziona, ed ha gli effetti che debbon seguire (a).

„ (a) *Conditionales venditiones tunc perficiuntur, cum impleta fuerit conditio. l. 7. ff. de contr. empr.*

„ *Fructus medii temporis venditoris sunt. l. 8. ff. de per. & com.*

3. Nelle vendite perfezionate, e che possono essere risolte per l'evento di una condizione, il compratore rimane padrone della roba sino a questo evento. E frattanto possiede, gode e fa suoi i frutti ancora: prescrive, ma senza che nuoccia la prescrizione al diritto di colui il quale per l'evento della condizione deve divenir padrone (a).

„ (a) *Si hoc actum est ut meliore allata conditione discedatur, erit pura emptio quæ sub conditione resolvitur. l. 2. ff. de in diem add. Ubi igitur secundum quod distinximus pura venditio est. Julianus scribit, hunc, cui res in diem addicta est, & usucapere posse, & fructus & accessiones lucrari. d. l. §. 1.*

4. Seb-

(1) V. l' art. 6. ed i seguenti della Sez. 4. del titolo delle convenzioni.

4. Sebbene alcune leggi determinano quali sieno gli obblighi de' compratori verso i venditori, e così *vice versa*; nondimeno è permesso derogare a queste leggi nel contratto di vendita con qualche convenzione fatta a pro del venditore, o del compratore (b).

„ (b) In *emtionibus* scimus quid præstare venditor debeat, quidque ex contrario emptor: quod si in contrahendo aliquid exceptum fuerit, id servari debebit. *l. in emtionibus* 43. ff. de pactis.

5. Quando si è fatta una vendita condizionata, è nulla, se non ha luogo la condizione (c).

„ (c) Multum interest sub conditione aliqua obligatio veneat, an cum ipsa obligatio sub conditione sit, pure veneat. Priore casu, deficiente conditione nullam esse venditionem, posteriore statim venditionem consistere. *l. multum* 19. ff. de hered. vel act. vend.

6. Un venditore con un contratto di vendita può pattuire, ch'egli come affittajuolo, o pigionante debba godere delle case, o di altri poderi, che sono l'oggetto della vendita; tal clausola non essendo contraria ai buoni costumi, ed in qualche maniera facendo parte del prezzo, debb'essere osservata (d).

„ (d) Qui fundum vendidit ut cum certa mercede conductum ipse habeat, vel si vendat, non alii, sed sibi distrahat, vel simile aliquid paciscatur ad complendum id quod pepigerunt ex vendito agere poterit. *l. qui fundum* 75. ff. de contr. empt.

„ Fundi partem dimidiam ea lege vendidisti ut emptor alteram partem quam retinebas annis decem certa pecunia in annos singulos conductam habeat, Labeo & Trebatius negant posse ex vendito agi ut id quod conveniret fiat; ego contra puto si modo ideo vilius fundum vendidisti, ut hæc tibi conductio præstaretur, nam hoc ipsum pretium fundi videretur, quod eo pacto venditus fuerat, eoque jure utimur. *l. fundi* 79. ff. de contr. empt.

7. Si

7. Si può eziandio convenire, che il compratore non potrà vendere ad altri che al venditore (1). Si fatta clausola si mette talvolta ne' contratti di vendita, allorchè il venditore possedendo poderi vicini a quello che vende, teme di non avere un vicino che potrebbe dargli dispiacere; ma o che la clausola sia stata per tal motivo apposta, o che il venditore abbia avuto altre ragioni, il compratore debb' eseguire la legge alla quale si è sottoposto col contratto di vendita. Si vuol tuttavia osservare, che quando un venditore pattuisce che il compratore non potrà vendere ad altri se non al venditore stesso, questa clausola non toglie assolutamente al compratore la facoltà di vendere ad un terzo; dee solamente intendersi d'una preferenza che il venditore avrà sopra di ogni altro, e questo non può allegare la clausola, se non nel caso, in cui offerisse al compratore una somma maggiore o almeno eguale a quella che fosse offerta a questo compratore, se il venditore non volesse ripigliarsi il podere, o ne offerisse una somma minore di quella che da altri è offerta, non potrebbe impedire al compratore di vendere il podere. Nè pure il venditore potrebbe allegare la clausola, se offerendo di pagare una somma eguale a quella che da altri è offerta ricusasse di pagare la somma all'istante;

an-

(1) *v. la legge Qui fundum 75. ff. de contr. empt. citata nell' articolo precedente.*

Sed et si ita fundum tibi vendidero ut nulli alii eum quam mihi venderes, actio eo nomine ex vendito est si alii vendideris. l. si sterilis 21. §. sed & si 5. ff. de act. empt. & vend.

ancorchè il nuovo compratore volesse fare diversi pagamenti, il primo compratore può non accordare al venditore quelle dilazioni che ad un altro accorda, perchè trova questo terzo più atto al pagamento, o pure per qualche altro motivo.

Bisogna parimente osservare, che la clausola colla quale il venditore ha pattuito che il compratore non potrebbe vendere ad un terzo, non vieta al compratore di donare, o di affittare; son d'avviso ancora, che non impedisca al compratore di dare a censo, sebbene tal contratto sia una spezie di vendita.

8. Un compratore può stipulare in un contratto di vendita, che il venditore sarà tenuto in un determinato tempo di togliere i crediti a' quali il podere venduto potrebbe essere ipotecato, e che mancando il venditore di togliere tali crediti nel tempo stabilito la vendita sarà annullata (1).

9. Le condizioni apposte nel principio d'un contratto di vendita possono essere cambiate con una clausola posteriore del contratto stesso (a).

„ (a) *Conditio quæ initio contractus dicta est, postea alia pactione immutari potest. l. sed. 6. §. conditio 2. ff. de contr. empt.*

10. Si

(1) Cum ab eo qui fundum alii obligatum habebat, quidam sic emptum rogasset ut esset is sibi emptus, si eum liberasset, dummodo ante kalendas julias liberaret: quaesitum est an utiliter agere possit ex empto in hoc ut venditor eum liberaret: respondit, videamus quid inter ementem & vendentem actum sit; nam si id actum est ut omni modo intra kalendas julias venditor fundum liberaret, ex empto erit pactio ut liberet, nec sub conditione emptio facta intelligetur; veluti si hoc modo emptor interrogaverit, erit mihi fundus emptus, ita ut eum intra kalendas julias liberet, vel ita ut eum intra kalendas julias a Titio redimas; si vero sub conditione facta emptio est, non poterit agi ut conditio impletur. *l. cum ab eo 41. in principio ff. de contr. empt.*

10. Si può convenire, che il compratore sarà tenuto pagare in un prefisso tempo il prezzo della cosa da lui acquistata, e che mancando a tal patto, la vendita sarà nulla (a); nondimeno se il compratore avesse promesso di pagare il prezzo in un tempo stabilito, a condizione, che il venditore darebbe una cauzione di restituire il prezzo in caso d'evizione, o se il venditore si fosse obbligato di fare qualche cosa prima che il compratore fosse tenuto di pagare il prezzo, per esempio, se si fosse obbligato di produrre i titoli, allora il contratto di vendita non potrebbe chiamarsi nullo, se non nel caso, che il venditore avesse soddisfatto per parte sua all'obbligo che col contratto di vendita si avesse imposto (b);

se

„ (a) Sejus a Lucio Titio emit fundum lege dicta, ut
 „ si ad diem pecuniam non solvisset, res inempta fieret,
 „ Sejus parte pretii praesenti die soluta, defuncto vendi-
 „ tore, filiis ejus pupillaris aetatis & ipse tutor cum aliis
 „ datus, neque contutoribus pretium secundum legem nu-
 „ meravit, nec rationibus tutelae retulit, quaesitum est an
 „ irrita emptio facta esset; respondit secundum ea quae
 „ proponerentur inemptum videri. l. Sejus 10., in princi-
 „ cipio, ff. de rescind. vend.

„ (b) Emptor praediorum cum suspicaretur Numeriam
 „ & Semproniam controversiam moturas, pactus est cum
 „ venditore, ut ex pretio aliqua summa apud se mane-
 „ ret donec emptori fidejussor daretur a venditore; po-
 „ stea venditor eam legem inseruit, ut si ex die pecunia
 „ omnis soluta non esset, & venditor ea praedia vendidisse
 „ se noller invendita essent; interea de adversariis alte-
 „ ram venditor superavit, cum altera transigit, ita ut
 „ sine ulla quaestione emptor praedia possideret: quaesi-
 „ tum est cum neque fidejussor datus est, nec omnis pe-
 „ cunia secundum legem suis diebus soluta sit, an praedia
 „ invendita sint. Respondit si convenisset ut non
 „ prius pecunia solveretur quam fidejussor vendidi cauta
 „ daretur, nec id factum esset, cum per emptorem non
 „ sta-

„*fiaret quominus fieret*, non posse posteriorem legis par-
 „*tem exerceri. l. Seius 10. §. emptor. 1. ff. de res. vend.*
 se il venditore non avendo adempito a quest' ob-
 bligo nel tempo prefisso, vi avesse adempito poi,
 non potrebbe far dichiarare nullo il contratto di
 vendita, qualora il compratore avesse mancato di
 pagare il prezzo nel tempo stabilito nel contrat-
 to, perchè il compratore potrebbe pretendere,
 ch' egli è *in mora* solamente perchè il venditore
 non ha per parte sua adempito al suo obbligo nel
 tempo stabilito: ma in questo caso il venditore
 avrebbe dritto di domandare, che il compratore
 fosse tenuto di pagare il prezzo della roba a-
 cquistata in un nuovo termine da stabilirsi dal
 giudice, e che mancandosi dal compratore di pa-
 gare in questo nuovo termine, il contratto di
 vendita si dichiarasse nullo.

11. Il compratore può eziandio pattuire che
 resterà in suo arbitrio di annullare la vendita
 restituendo la roba venduta; ma perchè sia vali-
 da questa clausola, bisogna che si stabilisca un
 tempo nel quale possa il compratore servirsi di
 questa facoltà (a).

„ (a) Si *convenit ut res quæ venit, si intra certum*
 „ *tempus displicuisset, redderetur, ex empto actio est,*
 „ *ut Sabinus putat, aut proxima empti in factum datur.*
 „ *l. si convenit. 6. ff. de res. vend.*

12. Le caparre sono come un pegno che il
 compratore dà al venditore in denaro o in altra
 cosa, o per dinotare con maggior sicurezza che
 la vendita sia fatta (b); o per esser tenute a con-

„ (b) *Quod sæpe arrhæ nomine pro emptione datur non*
 „ *eo pertinet, quasi sine arrha conventio nihil proficiat;*
 „ *sed ut evidentius probari possit convenisse de pretio. l.*
 „ *35. ff. de contr. empti. Quod arrhæ nomine datur argu-*
 „ *mento est emptionis & venditionis contractæ. Inst. de*
 „ *empt. & vend. v. l. art. seg.*

to del pagamento; o per regolare i danni e gl' interessi contro di colui che mancherà di eseguire la vendita. Hanno perciò le caparre il loro effetto giusta il convenuto.

13. Se non si sarà con espressa convenzione regolato l'effetto delle caparre contro colui il quale mancherà d'eseguire il contratto di vendita; mancando il compratore, perderà la caparra; mancando il venditore, restituirà la caparra e altrettanto di più (a).

„ (a) Is qui recusat adimplere contractum, si quidem
 „ est emptor, perdit quod dedit; si vero venditor, du-
 „ plum restituere compellitur: licet super arrhis nihil
 „ expressum est. *Inst. de empt. & vend.* In posterum si quæ
 „ arrhæ super faciendâ emptione cujuscumque rei datæ
 „ sunt, sive in scriptis, sive sine scriptis, licet non sit
 „ specialiter adjectum, quid super iisdem arrhis non pro-
 „ cedente contractu fieri oporteat: tamen & qui vendere
 „ pollicitus est, venditionem recusans, in duplum eas
 „ reddere cogatur; & qui emere pactus est, ab emptione
 „ recedens, datis a se arrhis cadat, repetitione earum
 „ deneganda. *l. 17. in f. C. de fide instr.*

14. Se dopo che il compratore ha data la caparra, la vendita si risolve di comune consenso di amendue le parti e caparre debbono restituirsi (b).

„ (b) Is qui vinâ emit, arrhæ nomine certam summam
 „ dedit postea convenerat ut emptio irrita fieret, Julia-
 „ nus ex empto agi posse ait ut arrhæ restituantur. *l. ex
 „ empto 11. §. is qui 6. ff. de act. empt. & vend.*

15. Se il contratto di vendita ha la sua esecuzione, ciò ch'è stato dato per caparra dev'essere dedotto dal prezzo della vendita; e se il compratore avesse pagato tutto il prezzo, senza fare la deduzione, ha dritto di ripetere dal venditore quel che ha dato per caparra (c).

„ (c) Ego illud quæro, si annulus datus sit arrhæ no-
 „ mine, & secuta emptione pretioque numerato, & tra-
 „ dita re annulus non reddatur, qua actione agendum
 „ est,

est, utrum condicatur, quasi ob causam datus sit, & causa finita sit, an vero ex empto agendum sit, & Julianus diceret ex empto agi posse: certe etiam condici poterit, quia jam sine causa apud venditorem est annulus. l. ex empto II. §. si quis 6. ff. de act. empt. & vend.

Della clausola risolutoria per difetto di pagamento.

Suole ordinariamente intervenire ne' contratti di vendita la convenzione, che se il compratore non paghi il prezzo tra'l termine prefisso, la vendita sarà risolta. E perchè questa convenzione è compresa nel trattato della risoluzione delle vendite, sarà spiegata nella Sezione XII.

Della facoltà della ricompera.

La facoltà di ricomperare è un patto che dà al venditore la libertà di ripigliarsi la cosa rimborsandone il prezzo, la qual maniera di risolvere le vendite sarà anche spiegata nel medesimo luogo.

S E Z I O N E VII.

De' cambiamenti della cosa venduta, e quando la perdita o il guadagno appartengano al venditore o al compratore.

I. **A**ccade spesso che prima di essere interamente perfezionata la vendita accidenti diversi cambino lo stato della cosa venduta, la rendano migliore o peggiore, l'accrescano o la diminuiscano, e che venga quella a perire o di sua natura,

ra, o per qualche caso fortuito. E siccome questi cambiamenti cagionano guadagni o perdite che diversamente appartengono al venditore o al compratore, a ciò si è provveduto colle seguenti regole.

S O M M A R I.

1. I cambiamenti seguiti prima della conclusione della vendita appartengono al venditore.
2. I cambiamenti dopo la vendita appartengono al compratore.
3. I cambiamenti che accadono dopo il ritardo del venditore nel consegnare la roba, ridondano a suo danno.
4. Se amendue sieno in mora.
5. Di ciò che vendesi a numero, a peso e a misura.
6. Vendita colla prova.
7. Se nella vendita di una delle due cose, una ne venga a perire.
8. Se la cosa perisca prima dell'evento della condizione che deve perfezionar la vendita.
9. Se nel caso suddetto la cosa si diminuisca o diventa migliore.
10. Non si appartiene a colui il quale deve adempire una condizione di trar profitto dall'inesecuzione.
11. Perdita accaduta per colpa di uno de' contraenti.
12. I frutti sono sempre di colui ch'è padrone della roba quando si raccolgono.
13. Se con qualche convenzione siasi stabilito chi debba soggiacere alla perdita, bisogna a tal convenzione attenersi.
14. Cosa consideriar bisogni per giudicare chi debba soffrir la perdita, o avere il guadagno.
15. Se la roba venduta e consegnata essendo rubata, la perdita cada nel compratore.
16. Se si vende un dato numero di bottiglie di vino da pretendersi

in una botte, ed intanto si perde il vino di questa botte, su di chi caderà la perdita?

Tutti i cambiamenti che accadono prima che la vendita sia conchiusa, si appartengono al venditore, perchè la cosa è ancor sua, e'l compratore non vi ha alcun diritto. E perchè il venditore ha la libertà di non compire e perfezionar la vendita, se la cosa si ritrovi esser divenuta migliore, il compratore ha la stessa libertà, se accada un cambiamento che la diminuisca (a).

„ (a) Donec enim aliquid deest ex his, & poenitentia
 „ locus est, & potest emptor, vel venditor, sine poena,
 „ recedere ab emptione, & venditione. *Id. de empt. vend.*

2. Tutti i cambiamenti che accadono dopo d'essersi perfezionata la vendita, appartengono al compratore. E se la cosa perisca anche prima della consegna, egli ne soffre la perdita e non lascia di essere obbligato a pagarne il prezzo. Nello stesso modo profitta di tutti i cambiamenti che rendono la roba migliore (b); poichè dopo la vendita vien quella riguardata come sua propria, e'l venditore ne resta in possesso solo per di lui consenso, o per consegnargliela.

„ (b) Periculum rei venditæ statim ad emptorem per-
 „ tinet tametsi adhuc ea res emptori tradita non sit. *S.*
 „ 3. *inst. de empt. & vend.* Cui necesse est, licet rem non
 „ fuerit nactus, pretium solvere. *d. S. 3.* Post perfectam
 „ venditionem, omne commodum & incommodum, quod
 „ rei venditæ contingit, ad emptorem pertinet. *l. 1. C.*
 „ *de per. & com.* Id quod post emptionem fundo accessit
 „ per alluvionem, vel perit, ad emptoris commodum,
 „ incommodumque pertinet. *l. 7. ff. eod. v. l'art. (eque-
 „ te (1).*

3. Se

(*) Sebbene il compratore non divenga pienamente padro-

3. Se i cambiamenti i quali diminuiscono la cosa venduta o la distruggono tra il tempo della vendita e della consegna, accadono dopo la mora del venditore nel consegnarla, su di lui cade la perdita, sebbene avvenissero senza di lui colpa, e anche per casi fortuiti (a), ed egli perde egualmente la cosa e 'l prezzo che deve restituire se l'abbia ricevuto. Imperciocchè se fosse stata fatta la consegna, il compratore avrebbe potuto o vendere la cosa, o in altro modo prevenir la perdita, e finalmente il venditore deve a se medesimo imputare la mora.

„ (a) *Lectos emptos Aedilis, cum in via publica pos-*
 „ *ti essent, concidit . . . si neque traditi essent, neque*
 „ *emptor in mora fuisset, quominus traderentur, vendi-*
 „ *toris periculum erit. l. 12. & 14. ff. de per. & com. v.*
 „ *l. ult. C. eod.*

„ Si servus petitus, vel animal aliud demortuum sit
 „ sine dolo malo & culpa possessoris pretium non esse præ-
 „ standum plerique ajunt. Sed est verius si forte distra-
 „ ctus erat petitor, si accepisset, moram passio debere præ-
 „ stari: nam si ei restituisset, distraxisset, & pretium es-
 „ set lucratus. l. 15. §. ult. ff. de rei vindic. (1).

4. Se la consegna siasi ritardata per colpa del venditore e del compratore, e non accada un cambiamento il quale diminuisca o distrugga la cosa venduta; il compratore non potrà imputare al ven-
 di.

drone prima della consegna, non cessa però di soffrir quelle perdite che accadono tra la vendita e la consegna. Poichè essendo il contratto perfezionato, può il venditore in forza di esso essere astretto alla consegna, seguitando egli a possedere la cosa venduta col peso di doverla necessariamente consegnare al compratore. V. l'art. 2. dalla Sez. 1. e l'art. 10. della Sez. 2.

„ (1) V. l'art. 10. della Sez. 3. del deposito, e l'articolo 2. della Sez. 4. del Titolo de' danni cagionati per qualche colpa.

ditore il suo ritardo, poichè essendo anch'egli in mora, o per la sua assenza o per qualche impedimento, o anche per sua trascuraggine, dir non potrebbe che il venditore doveva avergliela consegnata. Se poi il venditore dopo la mora, offerisca la consegna, essendo le cose nel loro intero stato, e il compratore dopo la sua mora, adempir voglia dal suo canto usando le sue diligenze, e'l venditore non consegna, i cambiamenti accaduti dopo la detta ultima mora cadranno sopra colui il quale sarà stato l'ultimo a persistere nella mora (a).

„ (a) Si & per emptorem & venditorem mora fuisset, quominus vinum præberetur & traderetur, perinde esse ait, quasi si per emptorem solum stetisset: non enim potest videri mora per venditorem emptori facta esse, ipso moram faciente emptore. L. 51. ff. de act. empt. & vend. Posteriores moram venditori nocere. Quod si per venditorem & emptorem mora fuerit; Labeo quidem scribit emptori potius nocere, quam venditori moram adhibitam. Sed videndum est, ne posterior mora damna ei sit. Quid enim si interpellavero venditorem, & non dederit; id quod emeram, deinde posteriore offerente illo, ego non acceperim? Sane hoc casu nocere mihi deberet. Sed si per emptorem mora fuisset, deinde cum omnia in integro essent, venditor moram adhibuerit, cum posset se exolvere, æquum est, posteriores moram venditori nocere. l. 17. ff. de per. & comm. r. v.

5. Nelle vendite delle cose le quali vendonsi a numero, a peso o a misura, tutte le diminuzioni e tutte le perdite le quali accadono prima della numerazione, peso o misura, risguardano il venditore, perchè sino a quel punto non vi era ancora vendita alcuna. I cambiamenti posteriori appartengono al compratore (b).

„ (b) Priusquam admetiatur vinum, prope quasi nondum venit. Post mensuram factam, venditoris desinit esse periculum. l. 1. §. 3. ff. de per. & comm.
„ V. l' art. 7. della Sez. 4.

6. Se una cosa sia venduta col patto della prova durante un certo tempo, sotto condizione che allora s'intenda per venduta, quando sarà piaciuta; tutti i cambiamenti, i guadagni o perdite che accaderanno prima o durante la prova, non essendo ancora la vendita perfezionata, debbono appartenere al venditore che continua ad essere padrone della cosa (a).

„ (a) Si mulas tibi dederò ut experiaris; & si placuisse sent emeris, si displicuisse, ut in dies singulos aliquid quid præstares; deinde mulæ a grassatoribus fuerint ablatæ; intra dies experimenti, quid esset præstandum? Utrum pretium & merces, an merces tantum? Et ait Mela, interesse utrum emptio jam erat contracta, an futura, ut si facta pretium petatur, si futura merces petatur. l. 20. §. 1. ff. de præsc. verb. d. l. in princ. Si quem quæstum fecit is qui experiendum quid accepit, veluti si jumenta fuerint; eaque locata sunt, idipsum præstabit ei qui experiendum dedit. Neque enim ante eam rem quæstui cuique esse oportet, priusquam periculo ejus sit. l. 13. §. 1. ff. comm.

7. Se siasi venduta, una di due cose, da scegliersi o dal venditore, o dal compratore, e dopo la vendita una di esse perisca fra lo spazio determinato per farsi la scelta; il venditore deve l'altra quando ancora fosse la migliore, perchè deve certamente darne una. E se ambedue periscano, al compratore non cessa di dovere il prezzo; perchè se questo contratto non vi fosse stato, il venditore avrebbe potuto disfarsi dell'una e dell'altra cosa; e quella che il compratore doveva avere, è per lui perduta (b).

„ (b) Si emptio ita facta fuerit, est mihi emptus Stychnus aut Pamphilus; in potestate est venditoris quem velit, dare, sicut in stipulationibus; sed uno mortuo, qui superest, dandus est. Et ideo prioris periculum, ad venditorem, posterioris ad emptorem respicit. Sed & si pariter decesserunt, pretium debetur; unus enim utique periculo emptoris vixit. Idem dicendum est etiam

„ empto-

emptoris fuit arbitrium, quem vellet habere. l. 34. §. 6.
ff. de contr. empt.

8. Nelle vendite la cui perfezione dipende da una condizione, se la cosa venduta perisca prima dell'evento della condizione, la perdita andrà a conto del venditore, quantunque la condizione in appresso si adempia; poichè egli n'era ancora padrone, e perita la cosa, non vi può esser più vendita. E finalmente era sottinteso che la vendita doveva farsi di ciò che esisterebbe nel tempo dell'adempimento della condizione (a).

„ (a) Si ante nuptias mancipia æstimata deperierint: an mulieri damnum sit? Et hoc consequens est dicere. Nam cum sit conditionalis venditio est, pendente autem conditione mors contingens extinguat venditionem, consequens est dicere mulieri periisse, quia nondum erat impleta venditio. l. 10. §. 5. ff. de jur. dot.

9. Se nel caso medesimo la cosa non perisca, ma solo si diminuisca, e la condizione la quale perfeziona la vendita si adempia, la perdita deve soffrirla il compratore (b); poichè il venditore era nell'obbligo di custodirgli la roba sino all'evento della condizione: e siccome questo evento ne costituisce padrone il compratore, dee tollerarne la diminuzione, nel modo stesso che avrebbe profittato de' cambiamenti per li quali la cosa doveva divenirne migliore (c).

„ (b) Si extet res (vendita sub conditione) licet deterior effecta potest dici esse damnum emptoris. l. 8. ff. de pers. et com. r. f.

„ (c) Secundum naturam est commoda cujusque rei, eum sequi quem sequantur incommoda. l. 10. ff. de reg. jur.

10. Allorchè una condizione sia stata posta in favore di uno de' contraenti, può ridondare in suo vantaggio, se tale condizione dipenda dal fatto dell'altro o in tutto o in parte, non è nella
li-

libertà di colui che deve adempirla di mancare a quest'obbligo, per profittarne in pregiudizio di chi ha interesse a fare adempire la condizione. Così per esempio, se in una vendita fatta a condizione di doversene fare la consegna in un tal giorno ed in un tal luogo, accadesse frattanto che la roba aumenti di prezzo, non può il venditore annullar la vendita, e ritenersi quello che venduto aveva mancando di consegnarlo al tempo ed al luogo stabiliti, per profittare di questo cambiamento; poichè il compratore aveva interesse per l'esecuzione di tal condizione. E se per l'opposto la roba venduta fosse diminuita di prezzo, non dipenderebbe dal compratore d'impedire l'effetto della vendita, col non ritrovarsi nel giorno e nel luogo stabiliti per la consegna; poichè era interesse del venditore che quella seguisse. Così in una vendita fatta sotto la condizione che non pagando il compratore al termine prefisso, la vendita sarà risolta; se fra questo mentre la roba diminuisce di prezzo, non è in libertà del compratore di annullare la vendita col mancare al pagamento; per evitare di pigliarsi la cosa e soffrir la perdita, poichè la condizione era in favore del venditore, e non del compratore (a).

„ (a) Quod favore quorum constitutum est, quibusdam
 „ casibus ad læsionem eorum nolumus inventum videri. l.
 „ 6. C. de legib.

Nam legem commissoriam, quæ in venditionibus adjicitur, si volet venditor exercebit, non etiam invitus.
 „ l. 3. ff. de legib. comm. v. l' art. 19. della Sezione 4. delle
 „ convenzioni.

II. In qualunque caso in cui la roba venduta perisca o si diminuisca per colpa del venditore, o del compratore, quegli per colpa del quale

le la perdita è avvenuta deve soffrirla ed a se imputarla (a).

„ (a) Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. l. 203. ff. de reg. jur.

12. Non si vogliono mettere nel numero de' cambiamenti i quali avvengono nelle cose vendute sotto qualche condizione, i frutti e le rendite che possono produrre; poichè questi appartengono sempre a colui il quale si trova in possesso della cosa nel tempo in cui si raccolgono, quantunque si ritrovi che per l'evento della condizione non ne sia più il padrone. Così, nelle vendite la cui perfezione dipenda da qualche condizione, i frutti si acquistano frattanto dal venitore; sebbene, effettuandosi la condizione dalla quale la vendita resta perfezionata, la perdita e'l guadagno che accader possono fca questo mentre per gli cambiamenti della cosa venduta, appartengono al compratore. E nelle vendite perfette e che possono esser risolte per l'evento di qualche condizione, i frutti sono fra questo mentre dovuti al compratore, quantunque accadendo la condizione per la quale la vendita si risolva, la perdita e'l guadagno che seguir possono da' cambiamenti della cosa venduta, riguardino il venditore (b). Poichè in tutti questi casi i cambiamenti della roba riguardano colui il quale deve esserne il padrone, e che deve aver la cosa nello stato in cui si ritrova; ma i frutti e le altre rendite scadute prima dell'evento della condizione, essendo state separate dalla cosa venduta, si acquistano da colui che allora n'era il padrone.

„ (b) Si quidem hoc actum est ut meliore allata conditione, discedatur? erit pura emptio, quæ sub conditione resolvitur. Sin autem hoc actum est, ut perficiatur

„ tur

21 tur emptio, nisi melior conditio offeratur, erit emptio
 22 conditionalis. Ubi igitur secundum quod distinximus
 23 pura venditio est, Julianus scribit, hunc cui res in
 24 diem addicta est, & usucapere posse; & fructus & ac-
 25 cessiones lucrari l. 2. ff. de in diem. add. Ubi autem con-
 26 ditionalis venditio est, negat Pomponius usucapere eum
 27 posse, nec fructus ad eum pertinere. l. 4. cod. v. il testo
 28 della l. 20. §. 1. ff. de præser. verb. rapportata di sopra
 29 sull' art. 6. di questa sezione.

13. Se nel contratto di vendita vi è qualche
 patto il quale deroghi alle regole precedenti, e
 che obblighi o il venditore, o il compratore a
 soffrir la perdita che naturalmente non gli appar-
 teneva, bisogna stare al patto (a). potendo ciascu-
 no rinunciare al proprio vantaggio (b).

„ (a) Si venditor se in periculo subjecit, in id tempus
 21 periculum sustinebit, quod se subjecit. l. 1. ff. de per.
 22 & com. Si in venditione conditionali, hoc ipsum con-
 23 venisset, ut res periculo emptoris servaretur, puto pa-
 24 ctum valere. l. 10. cod.

„ (b) Omnes licentiam habent, his quæ pro se intro-
 21 ducta sunt, renunciare. l. 29. C. de pact. l. 41. ff. de
 22 min. v. l' art. 4. della Sez. 4. delle convenzioni.

14. Risulta da tutte queste regole, che riguar-
 dano i cambiamenti della cosa venduta, che per
 giudicare chi debba soffrire la perdita o goder del
 guadagno, bisogna considerare qual sia la cosa
 venduta e quello che venga compreso nella ven-
 dita: se la vendita sia perfezionata, o no: se sia
 pura e semplice, o condizionale: se essendo per-
 fezionata, in appresso sia risolta: se vi è mo-
 ra nella consegna: se il cambiamento sia deriva-
 to da qualche colpa, e altre tali circostanze, per
 rilevare dello stato delle cose, chi era il padro-
 ne nel tempo del cambiamento, o chi senza es-
 sere il padrone debba soffrire la perdita, o ave-
 re il guadagno (c).

„ (c) Necessario sciendum est, quando perfecta sit emptio:
 21 tunc enim sciemus cujus periculum sit. Nam perfecta

22 em-

„ emptione periculum ad emptorem respiciet: & si id
 „ quod venierit appareat quid, quale, quantum sit, sic,
 „ & pretium, & pure venit, &c. l. 8. ff. de per. & com.
 „ V. l' art. 11. della Sez. 1. dell' *imprestito*.

15. La perdita della roba venduta a censegnata è a carico del compratore (a).

„ (a) Materia empta si furto periisset postquam tradi-
 „ ta esset, emptoris esse periculo respondit, si minus ven-
 „ ditoris. l. quod si 14. §. materia 2. ff. de peric. & com.
 „ rei vend.

16. Quando un mercante di vino o altri vende un dato numero di bottiglie di vino da prendersi in una botte, e per qualche accidente, prima che sieno state piene tutte le bottiglie, — perdesi tutto o parte del vino, la perdita cade sul venditore (b).

„ (b) Si ex doleario pars vini venierit, veluti meretræ
 „ centum, verissimum est quod & constare videtur ante-
 „ quam admetriatur, omne periculum ad venditorem per-
 „ tinere. l. quod sæpe 35. §. sed. & si 7. ff. de contr. empr.

SEZIONE VIII.

Delle vendite nulle.

Nulle si dicono quelle vendite, che non hanno avuta sussistenza, o per causa dell'incapacità di uno de' contraenti, o perchè la roba venduta non sia in commercio, o per qualche vizio della vendita, come se sia contraria alle leggi ed a' buoni costumi; o per qualche difetto, come se la vendita non dovesse aver luogo che dall'evento di una condizione, la quale non succeda.

Tutte le cagioni le quali generalmente annullano le convenzioni, rendono ancora le vendite nulle secondo le regole spiegate nella sezione V.
 del

del titolo delle convenzioni. Qui basterà osservare le regole proprie delle nullità delle vendite;

Delle persone le quali non possono vendere o comprare.

Per dritto romano era proibito a coloro i quali occupavano qualche magistratura, di comprare ne' luoghi dove l'esercitavano, fondi ed anche mobili, durante il tempo del lor ministero, se non ne avevano un'espressa permissione, eccetto solo quello che si consuma per nutrimento e per vestire. Queste stesse proibizioni si estendevano a' loro domestici (1). Ma perchè tra di noi le cariche sono perpetue, i Magistrati possono comprare di comune accordo, e queste proibizioni rispetto ad essi sono ristrette agli acquisti de' beni, o a'dritti litigiosi ne' loro tribunali, ed agli altri commercj, ove potrebbe aver luogo qualche concussione o abuso (2).

S O M M A R I.

1. I tutori ed i curatori non possono comprar beni di coloro, i quali sono sotto lor direzione.
2. Procuratori costituiti.
3. Erede gravato di una sostituzione.
4. Minori ed altri.
5. Cose pubbliche.
6. Stabili.
6. delle chiese e de' comuni; cose sa-

(1) L. un. C. de contrat. Jud. d. l. §. 2. & 3. l. 46. l. 62. ff. de contr. empt. l. 46. §. 2. ff. de jure fisc.

(2) V. l'art. 14. della Sez. 2. de' vizj delle convenzioni.

sacre. 7. Beni soggetti a sostituzione. 8. Fondo dotale. 9. Cose dalle quali è vietato il commercio. 10. Vendite nulle per difetto di qualche condizionale. 11. Errore. 12. Errore nelle qualità della cosa venduta. 13. Dolo e violenza. 14. Se un cieco possa comprare. 15. Se l'errore nel nome della cosa venduta renda nulla la vendita. 16. Se la vendita di una casa o di un bosco sia valida per lo suolo, quando la casa o gli alberi fossero stati di già incendiati nel tempo del contratto di vendita. 17. Se sia valida la vendita condizionale d'un podere, ch'era stato venduto senza condizionale.

I tutori, curatori ed altri amministratori non possono nulla comprare de' beni de' minori e di altre persone, le quali sono sotto la loro direzione, nè da se stessi, nè per mezzo d'interposte persone. (a).

„ (a) Tutor rem pupilli emere non potest. Idemque porrigendum est ad similia, id est, ad curatores, &c. l. 34. §. ult. ff. de contr. empt. Si (tutor) per interpositam personam, rem pupilli emerit, in ea causa est, ut emptio nullius momenti sit quia non bona fide videtur rem gessisse. l. 5. §. 35. de auth. & cons. tut. Si filius tutoris vel quæ alia persona juri ejus subjecta, emerit, idem erit atque si ipse emisset. d. l. §. ult.

2. I procuratori costituiti, e coloro i quali amministrano gli altrui affari, non possono acquistare i beni di quelle persone di cui amministrano i negozj (b), se non comprandoli da quelle stesse persone.

„ (b) Idemque porrigendum est ad similia, id est, ad curatores, procuratores, & qui negotia aliena gerunt. d. l. 34. §. ult. ff. de contr. empt.

3. L'

3. L'erede gravato di una sostituzione, non può vendere que' beni che possiede col peso di restituirli (a).

„ (a) Sancimus siue lex alienationem inibuerit, siue testator hoc fecerit, siue pactio contrahentium hoc admiserit, non solum dominii alienationem, vel mancipiorum manumissione esse prohibendam: sed, &c. l. 7. C. de reb. al. non. al.

4. I minori, gl' insensati, coloro che sono interdetti, e altre persone le quali non hanno la libera amministrazione de' loro beni non possono venderli, e le loro vendite sono nulle (c), se non sieno state fatte colle debite solennità.

„ (c) Si sciens emam ab eo cui bonis interdictam sit... dominus non ero. l. 26. ff. de contr. empt. Furiolus nullum negotium gerere potest. §. 8. inst. de inutil. stip. Tit. ff. de reb. eod. qui sub tut. vel cura.

5. Tutto quello che la natura e le leggi rendono comune, o a tutti gli uomini, o ad un popolo, o a qualche Città, non può vendersi. Così i porti, le strade e le piazze pubbliche, le mura ed i fossi delle città, e tutte le altre cose che per loro uso comune sono poste fuori del commercio, non possono esser vendute (d).

„ (d) (Emi non possunt) quorum commercium non fit: Ut publica, quæ non in pecunia populi, sed in publico usu habentur. Ut est Campus Martius. l. 6. ff. de contr. empt.

„ Æde sacra diruta locus non fit prophanus. L. 73. de contr. empt.

6. Le cose sacre, gli stabili delle chiese, quelli delle comunità, de' minori, degl' insensati, de' prodighi, degl' interdetti e di altre persone, le quali dispor non possono de' loro beni, non possono vendersi nè altamente alienarsi, quando ciò non facciasi per cagioni necessarie, ed osservando le regole prescritte per queste sorti di vendite (a).

„ (a) Jubemus nulli posthac Archiepiscopo, &c. l. 14. C. de sacros. Eccl. Nov. 7. Nov. 120. Emi non possunt sa-

„ cra.

„ *fra. l. 6. ff. de contr. empt. Tit. ff. de reb. cor. qui sub iur.*
 „ *C. de præd. & al. min. v. l. 21. C. de sacr. Eccles. (1).*

7. I beni soggetti a sostituzione, non possono vendersi mentre quella sussiste (2).

8. Il fonde dotale della donna costituita sotto la potestà del marito non può esser venduto ne' luoghi dove l'alienazione n'è proibita, fuorchè ne' casi eccettuati ed osservando le debite formalità (3).

9. Le cose il cui commercio è proibito da qualche legge, non possono esser vendute; come sarebbero le armi agli stranieri, e altre simili cose (4).

10. Le vendite la cui perfezione dipende da qualche condizione, rimangono nulle se questa non succeda, ed anche allora quando la roba venduta perisca prima dell'evento della condizione (a).

„ (a) Si sub conditione res venierit, si quidem defecerit, rit conditio, nulla est emptio. *l. 8. ff. de per. & com.*

11. Se il venditore ed il compratore abbiano errato in maniera che apparisca aver il venditore una casa, ed il compratore aver creduto di comprarne un'altra, la vendita sarà nulla (b). E

„ (b) Si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat puta qui emit, aut qui conducit: aliud qui cum his contrahit: nihil valet quod acti sit. *l. 57. ff. de obl. & act. l. 9. ff.*

(1) Gli stabili de' minori possono essere anche venduti coll'autorità del tutore o del curatore e coll'approvazione de' parenti, ma in questo caso i minori possono domandare la restituzione *in integrum*, qualora fossero lesi. *Tit. si tut. vel cur. inter.*

(2) V. qui sopra l'art. 3.

(3) *Titul. ff. de fundo dotali. l. un. in f. C. de rei uxor. act. v. l'art. 13. della Sez. I. delle doti. Inst. quibus alien. non lic.*

(4) *Tit. C. quæ res ven. non possunt & tit. quæ res export. non deb.*

„ 9. ff. de contr. empt. v. l' art. 10. della Sez. 5. delle convenzioni.

tanto più sarà nulla se il venditore con mala fede vende una mercanzia in vece di un' altra (a).

„ (a) Si æs pro auro veneat, non valet (venditio) l. 14. in f. ff. de contr. empt.

12. Se l' errore non cade nella sostanza della cosa venduta, ma nelle qualità, bisognerà giudicare delle circostanze se la vendita debba o no sussistere (1). Il che dipende dalle regole che si spiegheranno nella Sezione XI.

13. Se la vendita sia stata fatta per dolo o per forza, sarà nulla, secondo le regole le quali saranno spiegate nel titolo de' vizj delle convenzioni (b).

„ (b) Si voluntate tua fundum tuum filius venumdedit, dolus ex calliditate atque insidiis emptoris argui debet: vel metus mortis, vel cruciatus corporis imminens detegi, ne habeatur rata venditio. l. 8. C. de resc. vend.

14. La quistione se un cieco possa comprare, ha qualche difficoltà: vi sono leggi che decidono che non possa comprare (c); la ragione su di cui son fondate queste leggi, è che un cieco non può dare il suo consenso, non potendo vedere ciò che gli si vende: ma sembra che queste leggi siano troppo generali, e che la questione debba decidersi secondo le diverse circostanze.

„ (c) Alioquin quid dicemus, si cæcus emptor fuit, vel si materia erratur; vel in minus perito discernendarum materialium? In corpus eos consensisse dicemus? Et quemadmodum consenserit qui non vidit. L. alioquin 11., in principio, ff. de contr. empt.

15. L' errore nel nome della cosa venduta non annulla la vendita, quando è certo che amendue le

(1) v. *rosam* l. 9. & seq. ff. de contr. empt.

le parti hanno avuto per oggetto la stessa cosa (a).

„ (a) Si in nomine dissentiamus, verum de corpore constet, nulla dubitatio est quin valeat emptio & venditio. Nihil enim facit error nominis cum de corpore constat. L. in venditionibus. 9. §. si in 1. ff. de cont. empt.

16. Se col contratto di vendita si è venduta una cosa che di già era incendiata nel tempo della vendita, o se si è venduto un bosco, i cui alberi erano stati bruciati, o dal vento atterrati prima del contratto di vendita, sarà valida la vendita? Fa uopo distinguere se prima della vendita siasi bruciata tutta la casa, od una parte di essa. Se erasi incendiata tutta la casa, la vendita è nulla, quantunque sussista il terreno sul quale la casa era edificata: se poi si fosse incendiata una parte dell' edificio, bisogna eziandio distinguere, se siasi incendiata la maggiore o la minor parte. Se siasi bruciata la maggior parte, la vendita sarà nulla; se la parte minore, sussisterà la vendita, e il compratore sarà tenuto pagare il prezzo, dal quale però si dedurrà ciò che potrebbe essergli dovuto per sua idennità, relativamente alla porzione che si sarà incendiata (b).

(b) Domum emi cum eam & ego & venditor combustum ignoraremus, Nerva, Sabinus, Cassius, nihil venisse quamvis area maneat, pecuniamque solutam condici posse ajunt. Sed si pars domus maneret, Neratius ait hanc quæstionem multum interesse, quanta pars domus incendio consumpta remaneat, ut si quidem amplior domus pars exusta est, non compellatur emptor perficere emptionem, sed etiam quod forte solutum ab eo est reperet. Si vero vel dimidia pars vel minor quam dimidia exusta fuerit, tunc coactandus est emptor venditionem adimplere æstimatione viri boni arbitrato habita, ut quod ex pretio propter incendium decrescere fuerit inventum ab hujus præstatione liberetur. L. domum 51. in principio, ff. de contrahenda empt.

Lo stesso dee dirsi della vendita del bosco (a).

„ (a) Arboribus quoque vento dejectis vel absumptis igne,
 „ dictum est emptionem fundi non videri esse contractam,
 „ si contemplatione illarum arborum veluti oliveti fundus
 „ comparabatur. *L. arboribus 58. ff. de contr. empt.*

17. Quando il proprietario mi ha venduto un potere con un contratto puro e semplice senza condizione, la vendita che mai potesse farmene in appresso sotto condizione, è una vendita nulla (b).

„ (b) Si id quod pure emi, sub conditione rursus emam,
 „ nihil agitur posteriore emptione. *L. si id 7. in principio,*
 „ *ff. de resc. vend.*

SEZIONE IX.

Della rescissione delle vendite per viltà di prezzo.

S O M M A R I.

1. Lesione che oltrepassi la metà del prezzo.
2. Tempo della stima.
3. Come si valuti il giusto prezzo.
4. Elezione del compratore di restituire la cosa, o di supplire il prezzo.
5. Questa rescissione è indipendente dal dolo.
6. Restituzione de' frutti contro il possessore di mala fede.

1. **N**elle vendite degli stabili, se il prezzo è minore della metà del giusto valore, il venditore può far risolvere la vendita (c).

„ (c) Rem majoris pretii si tu vel pater tuus minoris
 „ distraxerit, humanum est, ut vel pretium te restitu-
 „ ente emptoribus fundum venundatum recipias, autori-
 „ tate Judicis intercedente: vel si emptor elegerit, quod
 „ deest iusto pretio recipias. Minus autem esse pretium

„ videtur, si nec dimidia pars veri pretii soluta sit. L. 2. C. de resc. vend. l. 8. eod. v. l' art. 4. (1).

2. Il giusto prezzo sul quale la lesione deve essere regolata è il valore della cosa nel tempo della vendita (a).

„ (a) Pretii quod fuerat tempore venditionis, l. 8. C. de resc. vend.

3. Sic-

(1) E' stata ristretta questa rescissione alle vendite il cui prezzo non giunga alla metà del valore del fondo: e le leggi civili fanno sussistere le vendite in cui la lesione sia minore; perchè non è interesse del pubblico di turbare il commercio delle vendite colle troppo frequenti lesioni.

La viltà del prezzo non sempre risolve la vendita. L. 54. ff. de contr. empt. Nam in pretio emptionis & venditionis naturaliter licet contrahentibus se circumvenire. L. 16. §. 4. ff. de min. nam, ut ait Seneca, sublata spe quæstus languet mercatus.

Il beneficio della l. rem majoris ha soltanto luogo in favore del venditore e non del compratore, quia penes emptorem invidia & penes venditorem inopia. Cuj. in parat. C. de rescind. vend.

Il venditore nel contratto di vendita può rinunciare a questo beneficio. Cuj. ad l. rem majoris.

Il beneficio di questa legge non ha luogo nel caso della vendita di un'eredità, o diritti di successione o azioni, perchè queste cose sono incerte, e 'l guadagno e la perdita possono egualmente cadere sul venditore e sul compratore. L. 2. §. 9. ff. de hered. vel act. vend. & l. 4. ff. eod. Non vale lo stesso, se la vendita sia stata fatta per dolo del compratore. l. 4. de hered. vel act. vend.

Egli è obbligato solamente alla garanzia naturale, id est debitum fuisse, non vero debitorem locupletem esse. l. 4. ff. eod.

Non ha luogo il detto beneficio nè pure nelle vendite e nelle alienazioni fatte per via di transazione. l. 65. §. 1. de cond. in deb. Quando anche la lesione fosse del quadruplo. l. 78., §. 16. ff. ad S. C. Trebel.

Nelle divisioni tra i coeredi non è necessario che la lesione oltrepassi la metà, e basta che vi sia disuguaglianza. l. majoribus 3. C. communia utriusque judic.

Il beneficio della l. rem majoris ha luogo nella permuta egualmente che nella vendita.

3. Siccome vi è sempre il più o il meno nel prezzo delle cose, la stima del giusto valore per regolar la lesione deve esser fatta al più alto prezzo che poteva valer la cosa nel tempo della vendita; poichè un tal prezzo è giusto, e bisogna favorire il venditore leso.

4. Se la cosa si trovi venduta meno della metà del suo giusto prezzo, il compratore potrà sciogliere, o di restituir la cosa e ripigliarsi il prezzo già pagato; o di compire il giusto prezzo e ritenerla (a).

„ (a) Vel pretium te restituyente emptoribus, fundum venundatum recipias... vel si emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipias. l. 2. C. de resc. vend.

5. La rescissione per motivo della viltà del prezzo, è indipendente dalla buona, o mala fede del compratore. E tanto se abbia saputo, quanto se abbia ignorato il valore della cosa venduta, basta per risolvere la vendita, che'l prezzo sia minore della metà del detto valore (b).

„ (b) D. l. 8. C. de resc. vend. Et si nullus dolus intercessit stipulantis, sed ipsa res in se dolum habet. l. 36. ff. de verb. obl. Si chiama ciò dolus re ipsa.

6. Se nella vendita non vi sia altro vizio fuorchè la lesione di più della metà del giusto prezzo, il compratore sarà tenuto a restituire i frutti percepiti dopo la domanda, o l'interesse del di più per supplire il prezzo dopo lo stesso tempo, quando ritenga la cosa. Ma se vi sieno altri vizj nella vendita, come sarebbe qualche usura, qualche dolo o violenza, dovrà i frutti fin dal tempo che abbia incominciato a percepirli, deducendone l'interesse del prezzo pagato (c).

„ (c) Si fundum vestrum vobis per denuntiationem admonentibus, volentem ad emptionem accedere, quod distrahentis non fuerit, non recte is contra quem preces funditis, comparavit, vel alio modo mala fide contra-

„ xit :

„ xit: tam fundum vestrum constitutum probantibus, quam
 „ fructus, quos cum mala fide percepisse fuerit probatum,
 „ aditus Præses Provinciæ restitui jubebit. l. 17. C. de
 „ resc. vend.

S E Z I O N E X.

Dell' evizione e di altri litigj.

S O M M A R J.

1. Definizione dell' evizione . 2. Degli altri turbamenti . 3. Garanzia . 4. Non v' ha garanzia ne' casi fortuiti e nel fatto del principe . 5. Due sorti di garanzie, la naturale o di diritto; e la convenzionale . 6. Garanzia di diritto . 7. Garanzia convenzionale . 8. Il venditore non può esentarsi dalla garanzia de' proprj fatti . 9. Garanzie stabilite da alcune consuetudini . 10. Danni ed interessi per l' evizione e per altri turbamenti . 11. Diversi effetti de' turbamenti che soffre il venditore . 12. Restituzione del prezzo co' danni ed interessi . 13. Se la cosa non ha sofferto cambiamento nel tempo dell' evizione . 14. Se la cosa si è deteriorata nel tempo dell' evizione . 15. Se la cosa è cresciuta di prezzo . 16. Se il compratore ha fatto miglioramenti . 17. Riguardo che dee averarsi a' frutti percepiti, per apprezzare i miglioramenti . 18. Le circostanze fanno diversamente regolare le difficoltà per gli miglioramenti . 19. Se il venditore ha venduto di mala fede la cosa altrui . 20. Colui che deve garantire non può evincere . 21. Se il compratore turbato nel possesso non dinunzia, o fa qualche altro pregiudizio alla condizione del suo garan-

te. 22. Il compratore è tenuto soltanto a dinunziare il turbamento. 23. Garanzia prima del turbamento. 24. Garanzia di diritto nella vendita de' diritti medesimi. 25. Garanzia nella vendita d'una eredità. 26. Garanzia nella vendita d'un debito. 27. Quali sono le cose per le quali il venditore è obbligato di garantire il compratore? 28. Contro di chi dee drizzarsi la domanda in garanzia? 29. Quello che rappresenta la persona del compratore ha diritto di esercitare l'azione in garanzia contro il venditore, siccome avrebbe potuto esercitarla il compratore stesso. 30. Se il compratore evitto fosse stato noto nel tempo della vendita, che il suo venditore non era proprietario, può domandare i danni ed interessi? 31. Può stipularsi, che in caso d'evizione il compratore non potrà domandare la restituzione, se non di una parte del prezzo. 32. Quegli che ha venduto non può evincere il compratore, ancorchè abbia venduto il podere d'un terzo di cui sarà erede. 33. Se dopo l'adizione dell'eredità questo venditore venda ad un terzo, il primo compratore non potrà essere evitto dal secondo. 34. Garanzia in caso di vendita d'un debito.

1. **L** Evizione è la perdita che soffre il compratore della cosa venduta, o di una parte, pel diritto di un terzo.

2. Gli altri turbamenti sono quelli, che senza toccare la proprietà della cosa venduta, scemano il diritto del compratore, come se qualcheduno pretendesse in un fondo venduto un diritto di usufrutto.

frutto, un censo, una servitù, o altri simili pesi (1).

3. Il compratore evitto o turbato nel possesso, o in pericolo di esserlo, può ricorrere contro il venditore che dee garantirlo, cioè far cessare l'evizioni e gli altri litigj, come dirassi negli articoli seguenti (a).

„ (a) Sive tota res evincatur, sive pars, habet regres-
„ sum emptor in venditorem. l. 1. ff. de evict.

„ V. l' art. 3. della Sez. 2.

4. Il venditore non è tenuto a veruna garanzia ne' casi inopinati e fortuiti, e nel fatto del principe (b).

„ (b) Lucius Titius prædia in Germania trans Rhenum
„ emit, & partem pretij intulit: cum in residuam quan-
„ titatem hæres emptoris conveniretur, quæstionem retu-
„ lit, dicens has possessiones ex præcepto principali par-
„ tim distractas, partim veteranis in præmia assignatas,
„ quæro an hujus rei periculum ad venditorem pertinere
„ possit. Paulus respondit, futuros casus evictionis post
„ contractam emptionem, ad venditorem non pertinere.
„ Et ideo secundum ea, quæ proponuntur, pretium præ-
„ diorum peti posse. l. 11. ff. de evict.

5. Essendo la garanzia una conseguenza del contratto di vendita, vi è una prima specie di garanzia naturale, che chiamasi garanzia di diritto, perchè per diritto è a quella il venditore obbligato, sebbene nella vendita non sia stata espressa. E siccome colle convenzioni si possono accrescere o diminuire gli obblighi naturali, così nasce una seconda specie di garanzia, ch'è la convenzionale, nel modo che tra il venditore col compratore è stata regolata (c).

„ (c) Imprimis sciendum est in hoc judicio, id demum
„ de-

(1) Questi pesi scemando il diritto del compratore, sono quelli da cui deve il venditore garantirlo.

„ deduci quod præstari convenit. Cum enim sit bonæ fi-
 „ dei iudicium, nihil magis bonæ fidei congruit, quam
 „ id præstari, quod inter contrahentes actum est. Quod
 „ si nihil convenit, tunc ea præstabuntur, quæ naturali-
 „ ter insunt huius iudicij potestate. l. 11. §. 1. ff. de act.
 „ empt. & vend.

6. La garanzia di diritto o naturale, è quella sicurezza in cui ogni venditore dee mantenere il compratore, affinchè questi non sia turbato nel libero possesso e godimento della cosa venduta, facendo cessare le evizioni e gli altri litigj dalla parte di chiunque pretendesse nella cosa venduta, o un diritto di proprietà, o qualunque altro, col quale fosse deteriorato il diritto che naturalmente acquistasi colla vendita. Il venditore è obbligato a tal garanzia, quantunque non si sia espressa nel contratto (a),

„ (a) Non dubitatur, etsi specialiter venditor evictio-
 „ nem non promiserit, re evicta ex empto competere ac-
 „ tionem. l. 6. C. de evict.

„ Imprimis ipsam rem præstare venditorem oportet.
 „ Id est, tradere quæ res si quidem dominus fuit ven-
 „ ditor, facit & emptorem dominum. Si non fuit tan-
 „ tum evictionis nomine, venditorem obligat. l. 11. §. 2.
 „ ff. de act. empt. & vend. Sive tota res evincatur, sive
 „ pars, habet regressum emptor in venditorem. l. 1. ff.
 „ de evict. v. l. 10. eod. Ex empto actionem esse, ut ha-
 „ bere licere emptori caveatur. l. 11. §. 8. ff. de act. empt.
 „ & vend. Ut emptori habere liceat, & non solum per
 „ se, sed per omnes. l. 11. §. 17. ff. de act. empt. &
 „ vend.

7. La garanzia convenzionale è quella sicurezza che promette il venditore, più o meno estesa di quella di diritto, secondo che siasi convenuto. Così puossi ampliare la garanzia di diritto, come per esempio se si convenisse, che il venditore garantirà nel fatto del principe: e si può restringerla, come se si convenisse, che il venditore garantirà solamente ne' fatti suoi, e non ne' drit-
 ti

ti altrui, o che restituirà soltanto il prezzo in caso d'evizione, senza i danni ed interessi (a). Tutte queste convenzioni son fondate sul prezzo più o meno caro, o sopra altri riguardi, e sopra ciò che di fatto si è venduto, e come il venditore vuole garantirlo.

„ (a) Nihil magis bonæ fidei congruit, quam id præstari quod inter contrahentes actum est. *l. 11. §. 1. ff. de act. empt. & vend.*

„ Qui autem habere licere vendidit, videamus quid debeat præstare, & multum interesse arbitror utrum hoc polliceatur per se venientesque a se personas non fieri, quominus habere liceat, an vero per omnes: nam si per se, non videtur id præstare ne alius evincat. *d. l. 11. §. 18.* Si aperte in venditione comprehendatur, nihil evictionis nomine præstatum iri, pretium quidem deberi, re evicta, utilitatem non deberi. *d. §. 18.* Nisi forte si quis omnes istas superscriptas conventiones recipiet. *d. §. 18.*

8. Il venditore non può discaricarsi della garanzia nel fatto proprio, nè pure con espressa convenzione; perchè sarebbe contro i buoni costumi il poter mancar di fede (b).

„ (b) Illud non probabis, dolum non esse præstandum si convenerit. Nam hæc conventio contra bonam fidem, contraque bonos mores est. Et ideo nec sequenda est. *l. 1. §. 7. ff. de pact.* Pacta quæ turpem causam continent, non sunt observanda. *l. 27. §. 4. ff. de pact.*

6. Se oltre la garanzia naturale e convenzionale ne' luoghi particolari fosse qualche uso o consuetudine che regola la garanzia, il venditore sarà tenuto ad osservarla (c).

„ (c) Quia assidua est duplex stipulatio, idcirco placuit, etiam ex empto agi posse, si duplam venditor mancipij non caveat. Ea enim quæ sunt moris, & consuetudinis, in bonæ fidei iudiciis debent venire. *l. 31. §. 10. ff. de ad. ed.* Si fundus venierit ex consuetudine ejus regionis, in qua negotium gestum est, pro evictione caveri oportet. *l. 6. ff. de evict.*

10. Se il compratore è evitto, o turbato nel pos-

possesso, la garanzia avrà il suo effetto (a), secondo le regole che si daranno negli articoli seguenti.

„ (a) Sive tota res evincatur, sive pars, habet regressum emptor in venditorem. l. 1. ff. de evict.

11. Vi sono alcuni turbamenti che di lor natura risolvono la vendita, come se il compratore è evitto dal proprietario (b). Altri turbamenti possono di lor natura risolvere, o non risolvere la vendita, secondo le circostanze. Così un'azione ipotecaria non resolve la vendita se il compratore o il venditore pagano il debito; ma se il potere è aggiudicato a' creditori, la vendita si resolve. Ed in tutti questi casi, o che la vendita sussista, o che sia risolta, è tenuto il venditore a' danni ed interessi, secondo l'effetto dei turbamenti (c).

„ (b) Sive tota res evincatur, sive pars. l. 1. ff. de evict.

„ (c) An id quod interest. l. 70. ff. de evict.

12. Se la vendita è risolta da una evizione, è tenuto il venditore a restituire il prezzo, e ad indennizzare il compratore de' danni ed interessi, che potrà soffrire (d), come diremo ne' seguenti articoli.

„ (d) Evicta re ex empto actio non ad pretium duntaxat recipiendum, sed ad id quod interest, competit. l. 70. ff. de evict. l. 60. eod.

13. Se la cosa venduta è nel tempo dell'evizione nel medesimo stato, e del medesimo valore, come nel tempo della vendita, il venditore non sarà tenuto ad altro che a restituire il prezzo ricevuto, le spese della stipulazione del contratto, quelle del possesso, e gli altri danni ed interessi, se mai ve ne siano, come se il compratore di un potere di cui è evitto, ne avesse

se pagato un diritto di laudemio e di vendita (a).

„ (a) Si in venditione dictum non sit quantum, venditorum pro evictione prestare oporteat; nihil venditor prestabit præter simplum evictionis nomine: & ex natura emptio actionis, hoc, quod interest. l. 60. ff. de evict.

14. Se per lo contrario la cosa venduta siasi deteriorata o diminuita per sua natura, come una casa vecchia; o per un caso fortuito, come se un' inondazione avesse portata via una parte di un podere; o pure, essendo la cosa nel suo primo stato, se ne fosse diminuito il valore per l'effetto del tempo; in tutti questi casi, ed altri simili, ne' quali la cosa venduta nel tempo dell'evizione vale meno del prezzo che il compratore l'aveva pagata, questi non potrà esigere dal venditore più del valore della cosa in tempo dell'evizione (b); poichè la perdita ch'egli soffre consiste nel valore presente: e siccome la diminuzione si apparteneva al compratore, così non dee profittare dell'evizione.

„ (b) Si minor esse coepit, damnum emptoris erit. l. 70. ff. de evict. Ut quanti sua interest, actor consequatur, scilicet ut melioris, aut deterioris agri facti causa, finem pretij, quo fuerat tempore divisionis æstimatus, diminuat vel excedat. l. 66. in f. ff. eod.

„ Ex mille jugeribus traditis ducenta flumen abstulit. Si postea pro indiviso ducenta evincantur, dupla stipulatio pro parte quinta, non quarta prestabitur. Nam quod perit, damnum emptori non venditori attulit. l. 64. eod. Minuitur præstatio, si servus deterior apud emptorem effectus sit, cum evincitur. l. 45. ff. de act. empt. & vend.

15. Ma se la cosa nel tempo dell'evizione trovasi valere più che non valeva nel tempo della vendita essendo cresciuto il prezzo per l'effetto del tempo, il venditore sarà tenuto al compratore per quello che la cosa varrà nel tempo dell'

evi-

evizione (a); perchè il compratore perde in effetto questo valore essendo evitto, e la sua condizione non deve essere deteriorata con questo accidente, da cui il venditore è tenuto garantirlo.

„ (a) Quanti sua interest actor consequatur, &c. l. 66. in f. ff. de evict. v. l' art. precedente ove questa legge è stata citata.

„ Si quid ex his finibus evinceretur, pro bonitate ejus emptori præstandum. l. 45. eod. l. 1. eod.

16. Se la cosa venduta trovasi migliorata nel tempo dell' evizione col fatto del compratore, come se avesse fatto in un podere una piantagione o un edificio, sarà indennizzato dal venditore di quel che varrebbe il podere nel tempo dell' evizione, se non fosse stato migliorato: e ricupererà ancora le spese fatte per migliorarlo, non potendo essere spogliato del possesso, se prima non è soddisfatto o da chi lo evince, perchè questi non dee profittare di tali migliorazioni, o dal venditore che dee garantirlo dall' evizione, ed avrà egli la sua azione contro l' uno e contro l' altra (b).

„ (b) Consequeris (a venditore) quanti tua interest. In quo continetur etiam eorum persecutio, quæ in rem emptam a te ut melior fieret erogata sunt. l. 9. C. de evict. l. 16. eod.

„ Si mihi alienam aream vendideris, & in ea ego ædificaverò, atque ita eam dominus evincit: nam quia possim petentem dominum, nisi impensam ædificiorum solvat, doli mali exceptione summovere, magis est, ut ea res ad periculum venditoris non pertineat. l. 45. §. de act. empt. vend. l. 16. C. de evict. v. gli articoli seguenti. (1).

17. Nel-

(1) Dicesi in questa l. 9., C. de evict. che il venditore deve pagare le migliorazioni al compratore evitto; ed in questa legge. 45. §. 1. ff. de act. empt. & vend., che tal pagamento riguarda quello che evince, e non dee cadere sul venditore. Il che bisogna intendere nel senso spiegato.

17. Nella stima delle spese fatte dal compratore d'un podere per migliorarlo, come se vi avesse fatta una piantagione, fa di mestieri compensare con queste spese i frutti provenienti dalla miglioramento, e che avranno accresciuta la rendita di questo podere. Di maniera che se i frutti percepiti corrispondono alla somma principale, ed agl'interessi sofferti per li miglioramenti, non potrà ripetere le spese fatte, perchè basta al compratore che non perda niente. Se i frutti percepiti sono minori, riceverà il di più che avanza nella somma principale, e negl'interessi (a), perchè non deve soggiacere a veruna perdita. Ma se i frutti eccedono ciò che potrebbe essergli dovuto per le spese, egli ne profitterà.

„ (a) Super empti agri quæstione disceptabit Præses
 „ Provinciæ; & si portionem diversæ partis esse cognov-
 „ erit impensas, quas ad meliorandam rem vos erogasse
 „ constituerit, habita fructuum ratione, restitui vobis
 „ jubebit. l. 16. C. de evict. Sumptus in prædium, quod
 „ alienum esse apparuit, a bonæ fidei possessione facti,
 „ neque ab eo qui prædium donavit, neque a domino
 „ peti possunt; verum exceptione doli apposita, per officium
 „ judicis, æquitatis ratione servantur; scilicet si
 „ fructuum ante litem contestatam perceptorum summam
 „ excedant; etenim admitta compensatione, superfluum
 „ sumptum, meliore prædio facto, dominus restituere
 „ cogitur. l. 48. ff. de rei vind. Emptor prædium, quod
 „ a non domino emit, exceptione doli posita non aliter
 „ restituere domino cogetur, quam si pecuniam creditori
 „ ejus solutam, qui pignori datum prædium habuit,
 „ usurarumque medj temporis superfluum, recuperaverit;
 „ scilicet si minus in fructibus ante litem perceptis
 „ fuit.

gato nell' articolo, di maniera che se, per esempio, quegli che vuol ricuperare il fondo pretendesse di non esser tenuto alle migliorazioni; o movesse qualche altro litigio, il compratore avrebbe allora la sua azione di garanzia contra il venditore.

„ fuit. Nam eos usuris nobis duntaxat compensari, sum-
 „ ptuum in prædij factorum exemplo, æquum est. l. 65.
 „ ff. de rei vind. (1).

18. Se la spesa fatta per le migliorazioni è minore del valore di esse, il compratore evitto riceverà soltanto quanto ha speso. Se al contrario ecceda il lor valore, egli non avrà che quanto corrisponde al profitto. Ma secondo le circostanze, dipenderà dalla prudenza del giudice di non privare questo compratore delle spese ragionevoli e che il padrone del fondo avrebbe potuto o dovuto fare, ed altresì di non caricare troppo il venditore, o colui che evince; e bisogna regolarle secondo che richiede la qualità delle spese e delle persone, la necessità o l'utile delle migliorazioni, e tutto ciò che può esser considerato nello stato delle cose (a).

„ (a) In fundo alieno, quem imprudens emerat ædifi-
 „ casti, aut consueruisti, deinde evincitur: bonus Judex
 „ varie ex personis, causisque constituet. Finge & do-
 „ minum eadem facturum fuisse, reddat impensam, ut
 „ fundum recipiat; usque eo duntaxat quo pretiosior fa-
 „ ctus est. Et si plus pretio fundi accessit, solum quod
 „ impensum est. Finge pauperem, qui, si reddere id co-
 „ gatur laribus sepulchris avitis carendum habeat? Suffi-
 „ cit tibi permitti tollere ex his rebus, que possis: dum
 „ ita ne deterior sit fundus, quam si initio non foret ædi-
 „ ficatum. l. 38. §. de rei vind.

„ Medie igitur hæc a Judice dispicienda, ut neque de-
 „ licatus debitor, neque onerosus creditor audiatur. l. 25.
 „ in f. ff. de pign. act. v. l' art. 19. della Sez. 3. delle ipo-
 „ teche.

19. Se

(1) Quel che si è detto in questo articolo, che il compratore profitterà de' frutti che eccederanno la somma di cui dee essere rimborsato, dee intendersi de' frutti percepiti di buona fede, e prima di essersi intentato il giudizio. v. la Sez. 3. del tit. degli interessi, danni ed interessi, e restituzione de' frutti.

19. Se ne' casi dell' articolo precedente il venditore avesse venduto di mala fede la cosa altrui, sarebbe tenuto indistintamente a tutte le spese fatte dal compratore (a).

„ (a) In omnibus tamen his casibus, si sciens quis alienum vendiderit, omino teneri debet. l. 45, §. 1. in f. ff. de act. empt. & vend.

20. Quelli che si trovano obbligati alla garanzia verso il compratore, non possono turbarlo, qualunque diritto abbiano nella cosa venduta. Così l'erede di colui che ha venduto, trovandosi proprietario della cosa venduta, non può evincere il compratore, di cui tal qualità di erede lo rende garante (b).

„ (b) Si alienum fundum vendideris, & tuum postea factum petas, hac exceptione recte repellendum. l. 1. ff. de except. rei vend. Sed & si dominus fundi hæres venditori existat, idem erit dicendum. d. l. §. 1. l. 14. C. de rei vind.

21. Se il compratore turbato nel possesso si lascia condannare per suo difetto, come se mal si difenda, se non denunzia al venditore la domanda che gli è stata fatta, se si comprometta o si transiga senza saputa del venditore, o se faccia qualche altro pregiudizio alla condizione del suo garante, non potrà pretendere la garanzia d'una evizione che deve imputarglisi (c).

„ (c) Si ideo contra emptorem judicatum est, quod defuit, non committitur stipulatio. Magis enim propter absentiam victus videtur, quam quod malam causam habuit. l. 55. ff. de evict. Si cum posset emptor auctori denunciare, non denunciaffet, idemque victus fuisset, quoniam parum instructus esset, hoc ipso videtur dolo fecisse. Et ex stipulatu agere non potest. l. 53. §. 3. eod. Si compromiserò, & contra me data fuerit sententia, nulla mihi actio de evizione danda est adversus venditorem. Nulla enim necessitate cogente id feci. l. 56. §. 1. eod. v. l. 63. eod.

22. Dopo che il compratore avrà denunziato il

turbamento al venditore, non sarà tenuto nè a difendersi, nè ad appellare se mai sia condannato. E si difenda o no, il venditore resterà garante dell' evento (a).

„ (a) Gaja Seja fundum a Lucio Titio emerat, & quaestione mota fisci nomine, auctorem laudaverat, & evizione secuta fundus ablati & fisco adjudicatus est venditore praesente. Quaeritur, cum emptrix non provocaverat, an venditorem poterit convenire. Herennius Modestinus respondit, sive quod alienus fuit, cum veniret, sive quod tunc obligatus evictus est, nihil proponi, cur emptrici adversus venditorem actio non competat. l. 63. §. 1. ff. de evict.

23. Se il compratore discopra che gli sia stata venduta di mala fede la cosa altrui, potrà agire contro il venditore, quantunque non sia ancora turbato, per obbligarlo a far cessare il pericolo dell' evizione, e per recuperare i danni ed interessi che potrà soffrire di una vendita (b).

„ (b) Si sciens alienam rem ignorantibus mihi vendideris, etiam priusquam evincatur, utiliter me ex emptio acturum putavit, in id quanti mea interest, meam esse factum. Quamvis enim alioquin verum sit, venditorem hactenus teneri, ut rem emptori haberi liceat, non etiam ut ejus faciat; quia tamen dolum malum abesse praestare debeat, teneri eum qui sciens alienam, non suam ignorantibus vendidit. Idem est maxime, si manu-mifero, vel pignori datus vendiderit. l. 30. §. 1. ff. de act. empt. & vend.

24. Siccome nelle vendite de' mobili e degli stabili la garanzia naturale obbliga a difendere e garantire una cosa reale ed esistente; così nelle vendite o cessioni di diritti, come di un debito, di un' azione, di un' eredità, la garanzia naturale stessa obbliga a trasferire nel compratore un diritto che sussista, un debito che sia dovuto, un' eredità ricaduta, un' azione che possa esercitarsi. E se il cedente non avesse il diritto che vende e trasferisce, la vendita sarà nulla, e sa-

rà

rà tenuto alla restituzione del prezzo, e de' danni ed interessi del compratore o cessionario (a).

„ (a) Cum hæreditatem aliquis vendidit, esse debet hæreditas, ut sit emptio. Nec enim alea emitur, ut in venatione & similibus, sed res: quæ si non est, non contrahitur emptio; & ideo pretium condicetur. l. 7. ff. de her. vel act. vend. Si quid in eam rem impensum est, emptor a venditore consequatur: & si quid emptoris interest. l. 8. in f. & l. 9. eod. Si nomen sit distractum, Celsus libro nono Digestorum scribit, locupletem esse debitorem, non debere præstare; debitorem autem esse præstare, nisi aliud convenit. l. 4. eod. v. l' art. 26.

25. L'erede che vende e trasferisce l'eredità senza specificarne i beni, il diritti ed i pesi, non è tenuto a garantire se non che la sua qualità, ed il suo diritto d'erede; perchè questo è quello che vende. E non è garante ne di alcun peso, nè di alcun diritto dell'eredità, se colla convenzione non vi sia espressamente obbligato (b). Ma se egli avesse di già profittato di qualche fondo di questa eredità dee restituirlo a chi lo vende come compresa nella vendita purchè non se l'abbia riservato (c).

„ (b) Venditor hæreditatis satis dare de evizione non debet, cum id inter e mentem & vendentem agatur, ut neque amplius, neque minus juris emptor habeat, quam apud hæredem futurum esset. l. 1. ff. de her. vel act. vend.

„ Emptor hæreditatis rem a possessoribus sumptu ac periculo suo persequi debet. Evictio quoque non præstat in singulis rebus, cum hæreditatem jure venisse constat, nisi aliud nominatim inter contrahentes convenit. l. 1. C. de evict. l. 14. in f. & l. 15. de her. vel act. vend. Sicuti lucrum omne ad emptorem hæreditatis respicit, ita damnum quoque debet ad eundem respicere. l. 2. §. 9. eod.

„ (c) Hoc agi videtur, ut quod ex hæreditate pervenit, in id tempus quo venditio fit id videatur venisse. l. §. 1. eod.

26. Quello che vende e trasferisce un debito,

dee solamente garantire, che quel debito che ce-
de sia effettivamente a lui dovuto. E se il de-
bitore non potesse pagare, non è garante, pur-
chè non vi si sia obbligato colla cessione (a). La
ragione è, ch'egli non vende un diritto.

„ (a) Si nomen sit distractum, Celsus libro nono Dige-
„ storum scribit locupletem esse debitorem, non debere
„ præstare: debitorem autem esse præstare, nisi aliud
„ convenit. l. 4. ff. de her. vel act. vend. Qui nomen,
„ quale fuit, vendidit: duntaxat ut sit, non ut exigi
„ etiam aliquid possit, & dolum præstare cogitur. l. 74.
„ in f. ff. de evict.

27. Distinguonsi due specie di garanzie: la ga-
rantia di diritto, e la garanzia convenzionale.
La garanzia di diritto è quella che ha luogo sen-
za convenzione. La garanzia convenzionale è quel-
la che non può aver luogo, se non vi sia un
patto espresso nel contratto di vendita. Vi sono
in effetto alcuni casi in cui un venditore è ob-
bligato a garantire il suo compratore, quantunque
non vi sia espressamente obbligato col contratto.
Vi sono altri casi in cui il venditore non può
essere obbligato alla garanzia, se non in virtù d'
una clausola espressa. Così ogni venditore d'un
fondo si obbliga colla sola qualità di venditore a
garantire il compratore contra ogni persona, che
pretendesse la proprietà o l'usufrutto del fondo
venduto (b); ma un venditore non è tenuto di
far godere al compratore un diritto di servitù,
purchè non si sia a ciò espressamente obbligato

„ (b) In vendendo fundo quædam etiam si non condi-
„ cantur, præstanda sunt veluti ne fundus evincatur,
„ aut usufructus ejus l. in vendendo 66. in principio, ff. de
„ contr. empt.

„ Si ab emptore usufructus petatur, proinde is ven-
„ ditori denuntiare debet atque is a quo pars petitur. l.
„ si ab emptore 49. ff. de evinc.

col contratto di vendita (a). Se poi il venditore si è obbligato di far godere al compratore un diritto di servitù, questi avrà diritto di domandare che, a tenore di tal clausola, il venditore sia costretto di farglielo godere (b).

„ (a) Quædam ira demum si dicta sunt veluti viam,
 „ inter actum & aquæductum, præstatum iri idem & in
 „ servitutibus urbanorum prædiorum. *l. in vendendo 66.*
 „ *in principio, ff. de contr. empt.*

„ (b) Si per alienum fundum mihi viam constitueris,
 „ evictionis nomine te obligari ait, etenim quo casu si
 „ per proprium constituentis fundum concessa esset, via
 „ recte constitueretur: eo casu si per alienum concedere-
 „ tur evictionis obligationem contrahit. *l. fundum 46. §.*
 „ *si per alienum, ff. de evictionibus.*

28. Naturalmente la domanda di garanzia in caso d'evizione, non deve indirizzarsi, se non contro colui che ha venduto (c): dee riguardarsi come venditore non solo colui, che nel contratto ha dichiarato di vendere, ma il proprietario altresì, il quale ha ratificata la vendita fatta da un terzo, o ha acconsentito a tal vendita nel contratto istesso, senza dichiararsi proprietario (d).

„ (c) Sive tota res evincatur, sive pars, habet regres-
 „ sum emptor in venditorem. *l. sive 1. ff. de evict.*

„ (d) Quidam ex parte dimidia hæres institutus univer-
 „ sa prædia vendit, & cohæredes pretium acceperunt,
 „ quæro an cohæredes præsentés adfuerunt, nec dissen-
 „ serunt, videri unumquemque partem suam vendidisse.
 „ *l. quidam 12. ff. de evict.*

29. La domanda di garanzia può farsi tanto dal compratore, quanto da coloro che rappresentano la sua persona o per titolo universale, o per titolo particolare; così l'erede del compratore, o il suo donatario avrà il medesimo di lui diritto; un secondo compratore avrà il medesimo diritto, come quegli che esercita i diritti del primo come

pratore (a). Questa domanda deve altresì aver luogo tanto contro il venditore, quanto contro i di lui eredi, o legatarij universali (b).

„ (a) Exceptio rei venditæ & traditæ non tantum ei
 „ cui res tradita est, sed & successoribus etiam ejus, &
 „ emptori secundo; & si res ei non fuerit tradita, pro-
 „ derit; interest enim emptoris primi secundo rem non
 „ evinci. *l. exceptio 3. in principio, ff. de except. rei*
 „ *vend. (1)*.

„ (b) Pari ratione venditoris etiam successoribus no-
 „ cebit, sive in universum jus, sive in eam duntaxat
 „ rem successerint. *l. exceptio. 3. §. pari 1. ff. de except.*
 „ *rei vend.*

30. Colui ch'è evitto può altresì domandare, oltre la restituzione del prezzo, i danni ed interessi, la cui stima dee farsi relativamente alla perdita reale che soffre il compratore coll'evizione. Tuttavolta se il compratore fosse di mala fede; se sapesse che la vendita a lui fatta era di un fondo, che apparteneva ad un terzo, non potrebbe domandare che la sola restituzione del prezzo, senza danni ed interessi (c).

„ (c) Emptor autem sciens rei gravamenta adversus ven-
 „ ditorem, actionem habeat tantum ad restitutionem præ-
 „ tii, neque duplæ stipulationis, neque melioratione lo-
 „ cum habente. *l. si duobus 3. §. emptor 4. eod. communica*
 „ *de legatis.*

31. Si può pattuire, che in caso d'evizione il compratore potrà ripetere solamente una parte del prezzo; giacchè con questa clausola niente si oppone a' buoni costumi (d). Nondimeno se si ve-

„ (d) Si plus vel minus quam pretij nomine datum est,
 „ eviçione secuta dari convenit placitum custodiendum
 „ est.

des-

(1) Questa legge non parla se non dell'eccezione che il venditore ha nel caso in cui il podere fosse stato venduto da una persona che non era proprietaria, ma che tale è divenuta colla qualità di erede di colui che ha venduto; ma si deve applicare ancora alla domanda di garanzia che appartiene al compratore evitto.

desse che questa clausola fosse stata apposta per dolo del venditore, il quale sapeva che il compratore sarebbe evitto, la clausola sarebbe dichiarata nulla.

32. Abbiamo adottata questa massima legale *quem de evictione tenet actio, eundem agentem repellit exceptio*, donde segue, che tutti coloro i quali sono tenuti a garantire il compratore, non possono evincerlo, quando anche la domanda di evizione fosse fatta con una qualità diversa da quella, in virtù della quale la garanzia sarebbe dovuta; così, se io sono erede d'una persona che ha venduto un podere che mi appartiene, la mia qualità di proprietario sembra darmi il diritto di evincere il compratore, ma la qualità di erede del venditore mette un ostacolo alla mia domanda, perchè mi obbliga alla garanzia (a).

„ (a) *Seja fundos Mævianum & Sejanum & cæteros
„ doti dedit: Eos fundos vir Titius viva Seja sine con-
„ troversia possedit. Post mortem deinde Sejë, Sempro-
„ nia heres Sejë, quæstionem pro prædj proprietate fa-
„ cere instituit: Quæro cum Sempronia ipsa sit heres
„ Sejë, an jure controversiam facere possit. Paulus res-
„ pondit jure quidem proprio, non hereditario, Sempro-
„ niam quæ Sejë de qua quæritur, hæres extitit contro-
„ versiam fundorum facere posse, sed evictis prædiis
„ eandem Semproniam hæredem Sejë conveniri posse, ex-
„ ceptione doli mali summoventi posse. l. Seja 73. ff. de
„ evictionibus.*

Della stessa maniera se io ho venduto un fondo che apparteneva ad un terzo, e posteriormente alla vendita io divengo erede di questo terzo; la mia qualità di erede mi darà il diritto di evincere il compratore; ma la qualità di venditore obbligandomi allg garanzia renderà inutile la mia domanda (b).

„ (b) *Si a Titio fundum emeris Sempronii, & tibi tra-*

„ ditus sit prætio soluto, deinde Titius Sempronio hæ-
 „ res extiterit, & eundem alj vendiderit, & tradiderit,
 „ æquius est ut tu potior sis. Nam si & ipse venditor
 „ eam rem a te peteret, exceptione eum summoveres;
 „ sed & si ipse possideret, & tu peteres adversus exce-
 „ ptionem dominj replicatione utereris. *l. si a Titio 72.*
 „ *ff. de rei vendic.*

„ Vindicantem venditorem rem quam ipse vendidit,
 „ exceptione doli mali posse summoveri, nemini dubium
 „ est, quamvis alio jure dominum quæsierit. Improbe
 „ enim rem a se distractam evincere conatur. Eligere
 „ autem emptor utrum rem velit retinere intentione per
 „ exceptionem elisa, an potius re ablata ex causa stipu-
 „ lationis duplum consequi. Sed & si exceptio omissa
 „ sit, aut opposita, ea nihilominus evictus sit ex duplæ
 „ quoque stipulatione, vel ex empto potest conveniri. *l.*
 „ *vindicantem, & l. sed & si 17. & 18. ff. de evict.*

„ Si quis alienam rem vendiderit, & medio tempore
 „ hæres domino rei extiterit, cogitur implere venditio-
 „ nem. *l. si quis 46. ff. de act. empt. & vend. (1).*

33. Non potendo il venditore evincere il com-
 pratore, non può neppure vendere ad un terzo;
 s'egli ciò faccia, il primo compratore non potrà
 essere evitto dal secondo, il quale non può ave-
 re diritto maggiore di quello che avrebbe avuto
 il suo venditore (1).

34. Colui che cede un credito, se ha espresso
 nel contratto di cessione che gli era dovuta la
 data somma che cede, in questa solamente è te-
 nuto a garantire; così se trovasi il credito ridot-
 to ad una minor somma mediante il pagamento
 fatto dal debitore o per altre cagioni, se il cre-
 dito è stato sempre di una somma inferiore a
 quella espressa nel contratto di cessione, in que-
 sto

(1) Vedi legge *si a Titio 2. ff. de except. rei vend. & trad.*
 & *l. apud Celsum 4. §. si a Titio 31. ff. de doli mali.*

(2) V. la legge *si a Titio 72. ff. de rei vindicatione*, e la
 legge *si a Titio 2. ff. de except. rei vend.* citata sull' artico-
 lo precedente.

sto caso sarà il cedente tenuto a garantire il cessionario per il di più: tal garanzia consisterà nella restituzione del prezzo a proporzione della somma che sarà stata ceduta. Se il cedente non ha ceduto che una somma incerta, allora non è obbligato ad alcuna garanzia, nè a restituzione del prezzo (a).

„ (a) Si certæ summæ debitor dictus sit, in eam summam tenetur venditor. Si incertæ nihil debeat, quanti inter sit emptoris. l. & quidem 5. ff. de hered. vel act. vend.

„ Nominis venditor quidquid vel compensatione vel ex actione fuerit consecutus, integrum emptori restituere compellatur. l. venditor 23. §. nominis 1. ff. de hered. vel act. vend.

S E Z I O N E XI:

Della redibizione e diminuzione del prezzo.

S O M M A R I :

1. Definizione. 2. Il venditore dee dichiarare i difetti della cosa venduta. 3. Distinzione de' difetti delle cose vendute. 4. Redibizione degli stabili. 5. Quantunque il venditore ignora i difetti, tuttavia il compratore ha la sua azione. 6. Danni ed interessi se il venditore ignora i difetti. 7. Danni ed interessi se al venditore son noti i difetti. 8. Tutte le cose ridotte al pristino stato per mezzo della redibizione. 9. Cambiamenti della cosa prima della redibizione. 10. Se i difetti sono evidenti, ovvero dichiarati dal venditore. 11. Se i difetti possono essere conosciuti o supposti. 12. Se il venditore ha dichiarato qualche qualità che renda la cosa migliore.

13. Podere venduto come si trova. 14. Difetto d'espressione del venditore. 15. Inganno nella cosa 16. Redibizione per difetto d'una di molte cose, che si uniscono insieme. 17. La redibizione non ha luogo nelle vendite che si fanno coll' autorità del giudice. 18. Tempo per esercitare la redibizione. 19. Si può stipulare che il venditore non sarà garante dei difetti della cosa venduta? 20. La redibizione ha luogo nel caso di vendita de' beni de' minori.

1. **C**hiamasi redibizione la risoluzione della vendita a cagione di qualche difetto della cosa venduta, qual difetto bisogna che sia di tal natura, che basti per obbligare il venditore a ripigliarsi la cosa, e annullare la vendita (a).

„ (a) Redhibere est facere ut rursus habeat venditor,
 „ quod habuerit. Et quia reddendo id fiebat, idcirco red-
 „ hibitio est appellata l. 21. ff. de edil. ed. Judicium dabi-
 „ mus ut redhibeatur. l. 1. §. 1. in fine cod.

2. Il venditore è tenuto dichiarare al compratore i difetti a lui noti della cosa venduta (b). E se non lo fa, o la vendita sarà risolta, o il prezzo diminuito, secondo la qualità de' difetti; e'l venditore sarà tenuto a' danni ed interessi del compratore, secondo le regole seguenti.

„ (b) Certiores faciant emptores quid morbi vitiive cui-
 „ que sit. l. 1. §. 1. ff. de edil. ed. Eademque omnia cum
 „ mancipia veniunt palam recte pronunciant. d. §. 1.

3. Non essendo possibile reprimere tutti gl'inganni de' venditori, ed essendo troppo grandi gl'inconvenienti di risolvere le vendite per ogni sorta di difetti delle cose vendute; si considerano soltanto que' difetti che rendono le cose assolutamente inutili all'uso pel quale sono in com-

mer-

mercio, o pure diminuiscono talmente quest'uso, o lo rendono così incomodo, che se fossero stati noti al compratore, non avrebbe affatto comprato, o avrebbe comprato a minor prezzo. Così, per esempio, una trave marcita è inutile al suo uso; un cavallo bolso rende meno servigj ed è di un uso troppo incomodo. Tali difetti bastano per risolvere una vendita. Ma se un cavallo è solamente duro allo sprone, questo difetto non produrrà alcun cambiamento. In generale dipende o dalle consuetudini, se ve ne sono, o dalla prudenza del giudice, il discernere dalla qualità de' difetti, se la vendita debb' essere risolta, o il prezzo diminuito, o se non bisogna aver riguardo al difetto (a).

„ (a) Res bona fide vendita, propter minimam causam
 „ inempta fieri non debet. l. 54. ff. de contr. empt. Si quid
 „ tale fuerit vitii, sive morbi, quod usum, ministerium-
 „ que hominis impediatur: id dabit redhibitioni locum:
 „ dummodo meminerimus, non utique quod libet quam
 „ levissimum efficere, ut morbosus, vitiosusve habeantur
 „ l. 1. §. 8. ff. de edil. ed. Quid fortasse, si hoc cogno-
 „ visset, vel empturus non esset, vel minoris empturus
 „ esset. l. 39. ff. de act. empt. & vend. l. 35. in f. ff. de
 „ contr. empt.

4. Nelle vendite degli stabili, può aver luogo la redibizione, o la diminuzione del prezzo, se vi si trovano difetti che l'ammettano. Così il compratore d'un fondo può far risolvere la vendita, se da questo fondo esalano vapori maligni, che ne rendono l'uso pericoloso. Inoltre, per una servitù che non appariva, e che il venditore non ha dichiarata, può il compratore far diminuire il prezzo (b), e risolvere altresì la vendita, se la servitù sia di tal peso che ne dia motivo.

„ (b) Etiam in fundo vendito redhibitionem procedere
 „ ne-

„ nequaquam incertum est. Veluti si pestilens fundus dis-
 „ tractus sit. Nam redhibendus erit. *l. 49. ff. de edil. ed.*
 „ *l. 4. C. de edil. act. l. 2. §. 29. ff. ne quid in loc. publ.*
 „ Si quis in vendendo prædio confinem celaverit, quem
 „ emptor si audisset, empturus non esset, teneri vendi-
 „ torem. *l. 35. in f. ff. de contr. empt.* Quoties de servitu-
 „ te agitur, victus tantum debet præstare quanti mino-
 „ ris emisset emptor si scisset hanc servitutem impositam.
 „ *l. 61. ff. de edil. ed.*

5. Quantunque i difetti della cosa venduta fos-
 sero ignoti al venditore, può nondimeno il com-
 pratore far risolvere la vendita, o diminuire
 il prezzo, se questi difetti siano considerabili (a).

„ (a) Sciamus venditorem etiam si ignoravit ea quæ ædi-
 „ les præstari jubent, tamen teneri debere, nec est hoc
 „ iniquum. *l. 1. §. 2. ff. de edil. ed. l. 21. §. 1. ff. de act.*
 „ *empt. & vend.*

„ Si quidem ignorabat venditor, ipsius rei nomine te-
 „ neri *l. 45. ff. de contr. empt.*

„ Si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto actio-
 „ ne præstaturum quanto minoris essem empturus, si id
 „ ita esse scissem. *l. 13. ff. de act. empt. & vend.*

E siccome non si compra una cosa, se non per
 proprio uso, così se qualche difetto impedisca que-
 st'uso o lo diminuisca, non deve il venditore
 profittare d'un valore che la cosa venduta sem-
 brava di avere, e che non aveva in effetto.

6. In questo medesimo caso in cui i difetti del-
 la cosa venduta sono stati ignoti al venditore,
 sarà egli tenuto non solamente a ripigliarsi la
 cosa, o a diminuirne il prezzo, ma eziandio a
 compensare il compratore delle spese, alle quali
 la vendita ha potuto obbligarlo, come per esem-
 pio, le spese per le vetture, i diritti doganali,
 o altri simili (b).

„ (b) Si quas accessiones (emptor) præstiterit, ut re-
 „ cipiat. *l. 1. §. 1. ff. de edil. ed. l. 23. §. 1. & 7. eod.*

„ Debet (emptor) recipere pecuniam quam dedit. *l.*
 „ *27. eod.*

„ Sed & si quod emptionis causa erogatum est. *d. l. 27.*

„ Quid

„ Quid ergo si & forte vestigalis nomine datum est
 „ quod emptorem forte sequeretur? dicemus hoc quoque
 „ restituendum. Indemnitas enim emptor debet discedere.
 „ d. l. 27. in fine. V. l' articolo seguente.

7. Se al venditore fossero noti i difetti della cosa venduta, non solo sarà tenuto a' danni ed interessi secondo la regola precedente, ma sarà di più responsabile delle conseguenze, le quali avrà potuto cagionare il difetto della cosa. Così colui che avesse venduto un gregge di montoni, e sapendo essere infetto da un mal contagioso, non l'avesse dichiarato, sarà tenuto alla perdita dell'altro bestiame del compratore, che da questo male contagioso fosse rimasto infettato. Lo stesso accaderebbe se il venditore fosse obbligato di conoscere i difetti della cosa venduta, qualunque pretendesse avergli ignorati; come se un architetto che somministra i materiali per un edificio, ve ne avesse posti alcuni di mala condizione, egli sarebbe tenuto al danno che ne potesse sopravvenire (a).

„ (a) Si sciens reticuit: & emptorem decepit; omnia
 „ detrimenta quæ ex ea emptione emptor traxerit, præ-
 „ staturum ei. Sive igitur ædes vitio ligni corruerunt,
 „ ædium æstimationem, sive pecora contagione morboſi
 „ pecoris perierunt, quod interfuit idonee venisse, erit
 „ præstandum. l. 13. ff. de act. empt. & vend. l. 1. C. de
 „ edil. act.

„ Si quidam ignorabat venditor, ipsius rei nomine te-
 „ neri, si sciebat, etiam damni quod ex eo contigit. l.
 „ 45. ff. de contr. empr.

„ Celsus etiam imperitiam culpæ adnumerandam libro
 „ octavo Digestorum scripsit. l. 9. §. 5. ff. loc. Quod im-
 „ peritia peccavit, culpam esse, quippe ut artifex condu-
 „ xit. d. §. 5. V. l' art. 2. della Sez. 8. della locazione.

8. Se il difetto della cosa venduta da luogo alla redibizione è risoluzione della vendita, tanto il venditore, quanto il compratore saranno ri-
 messi nel pristino stato, come se non vi fosse

sta.

stata mai vendita, il venditore restituirà il prezzo e gl'interessi, e rimborserà il compratore di tutto ciò che avrà speso per conservare la cosa venduta, e per l'altre conseguenze che porta la vendita, secondo le regole precedenti; e il compratore restituirà la cosa al venditore, con tutto quel profitto che avrà potuto ricavarne; e finalmente tutte le cose ritorneranno nel pristino stato dall'una e dall'altra parte rispettivamente (b).

„ (b) Si quid aliud in venditione accesserit; sive quid
 „ ex ea re fructus pervenerit ad emptorem; ut ea omnia
 „ restituat. l. 1. §. 1. ff. de adil. ed. Judent ædiles resti-
 „ tui & quod venditioni accessit; & si quas accessiones
 „ ipse præstiterit, ut uterque resoluta emptione, nihil
 „ amplius consequantur, quam non haberet, si venditio
 „ facta non esset l. 23. §. 1. eod. Facta redhibitione, om-
 „ nia in integrum restituuntur, perinde ac si neque emptio
 „ neque venditio intercessit l. 60. eod. d. l. 23. §. 7. v. l'
 „ articolo seguente.

9. Tutti i cambiamenti che accadono alla cosa venduta dopo la vendita, prima della redibizione, o che la cosa perisca, o si diminuisca, senza colpa del compratore e delle persone che deggiono rispondere, riguardano il venditore che dee ripigliarsi la cosa, e che profitta de' cambiamenti che la rendono migliore (a).

„ (a) Si mortuum fuerit jumentum, pari modo redhibe-
 „ ri poterit, quemadmodum mancipium potest. l. 38. §. 3.
 „ ff. de adil. ed. l. 31. §. 6. eod.

„ Si mancipium, quod redhiberi oportet, mortuum erit,
 „ hoc quæretur, numquid culpa emptoris, vel familiæ
 „ ejus, vel procuratoris, homo demortuus sit. d. l. 31. §.
 „ 11. l. 10. ff. de reg. jur.

10. Se i difetti della cosa venduta siano evidenti, come se un cavallo fosse cieco, il compratore non potrà lagnarsi di tal difetto che non ha potuto ignorare (b); nè tampoco potrà lagnarsi

„ (b) Si quis hominem luminibus effossis emat, & de sani-

di que' difetti che dal venditore gli saranno stati dichiarati (c).

„ tate stipularetur de cætera parte corporis potius stipula-
 „ tus videtur, quam de eo, in quo se ipse decipiebat. l.

„ 43. §. 1. ff. de contr. empt.

„ Si intelligatur vitium, morbusve Mancipii, ut plerum-
 „ que signis quibusdam solent demonstrare vitia: potest di-
 „ ci edictum cessare. Hoc enim tantum intuendum est, ne
 „ emptor decipiat. l. 1. §. 6. ff. de ed. ed. l. 14. §. ult.
 „ eod.

„ (c) Si venditor nominatim experit de aliquo morbo, &
 „ de cætero sanum esse dixerit, aut promiserit, standum
 „ est eo quod convenit. d. l. 14. §. 9.

11. Se i difetti della cosa venduta sieno tali che il compratore gli abbia potuti conoscere, e rendersene certo, come se un campo fosse soggetto alle inondazioni, se una casa fosse vecchia, se le tavole fossero marcite, e tutta la casa stessa fosse mal fabbricata; in questo caso non potrà il compratore lagnarsi di tali difetti, nè di altri simili, poichè la cosa gli è venduta tale quale la vede (d).

„ (d) Si intelligatur vitium morbusve Mancipii, ut ple-
 „ rumque signis quibusdam solent demonstrare vitia, po-
 „ test dici edictum cessare. Hoc enim tantum intuendum
 „ est, ne emptor decipiat. l. 1. §. 6. ff. de ed. ed.

„ Ad ea vitia pertinere edictum ædilium probandum est,
 „ quæ quis ignoravit, vel ignorare potuit. l. 14. §. ult.
 „ eod.

12. Se il venditore ha dichiarato qualche qualità della cosa venduta, oltre quella che dee naturalmente garantire, e questa qualità trovasi mancare o la cosa stessa venduta trovasi avere difetti contrarij; converrà giudicare dell'effetto che dee produrre la dichiarazione del venditore, dalle circostanze dell'effetto delle qualità che avrà espresse, dalla notizia che poteva o doveva avere, dalla verità contraria a ciò che ha detto, dalla maniera colla quale avrà obbligato il

com-

compratore, e sopra di ogni altro bisognerà considerare se queste qualità abbiano formata una condizione senza la quale la vendita non sarebbe fatta; e secondo le circostanze, o la vendita sarà risolta, o il prezzo diminuito; ed il venditore sarà tenuto a' danni ed interessi, se vi saranno. Così, per esempio, se il venditore di un podere, lo ha dichiarato allodiale, e come tale l'ha venduto, trovasi poi questo podere soggetto ad un censo, e 'l compratore obbligato di pagare il diritto di laudemio; sarà il venditore tenuto ad indennizzare il compratore, ed alle altre conseguenze secondo le circostanze, quando anche avesse ignorato, che il podere era soggetto a questo censo. Ma se il venditore ha solamente usato le espressioni ordinarie de' venditori, i quali sogliono vagamente lodare ciò che vogliono vendere, allora il compratore non avendo dovuto regolarsi da espressioni di tal natura, non potrà far risolvere la vendita un tal protesto (a).

„ (a) Si quid venditor de mancipio affirmaverit, idque
 „ non ita esse emptor quærat, aut redhibitorio aut æli-
 „ matorio, id est, quanto minoris, iudicio agere potest l.
 „ 18. ff. de ad ed. Si prædii venditor non dicat de tri-
 „ buno sciens, tenetur ex empto... Venditor teneri de-
 „ bet, quanti interest non esse deceptum, etsi venditor
 „ quoque nesciet; veluti, si mensas quasi citreas emat,
 „ quæ non sunt. l. 21. §. 1. & 2. ff. de dict. empt. & vend.
 „ Sciendum tamen est quædam, etsi dixerit præstare eam
 „ debere. Scilicet ea quæ ad nudam laudem servi perti-
 „ nent. l. 19 eod. Ut enim Pedius scribit multum interest
 „ commendandi servi causa, quid dixerit, an vero præ-
 „ staturum se promiserit, quod dixit. D. l. 19. eod. d. l.
 „ §. 3. l. 43. eod. v. l. 16. ff. de her. vel adt. vend. Quid
 „ tamen si ignoravit quid furem esse, asseveravit autem
 „ bonæ frugi & fidum, & caro vendidit? Videamus an ex
 „ empto teneatur. Et putem teneri. Atqui ignoravit. Sed
 „ non debuit facile quæ ignorabat, asseverare. Inter hunc
 „ igit-

„ igitur , & qui scit , interest . Qui scit præmonere debuit
 „ furem esse , hic debuit facilis esse ad temerariam indica-
 „ tionem . l. 13. §. 3. de act. empt. (1) .

13. Se un podere sia venduto in quello stato in cui si trova , o tale quale il venditore lo ha posseduto , o coi suoi diritti e condizioni ; queste espressioni ed altre simili non impediscono che il venditore non resti garante delle servitù occulte e de' pesi ignoti ; come sarebbe un censo , al quale il podere fosse soggetto (a) .

„ (a) Lucius Titius promisit de fundo suo centum milia
 „ modiorum frumenti annua præstare prædiis Caii Seji . Po-
 „ stea Lucius vendidit fundum additis verbis his , quo iure ,
 „ quaque conditione ea prædia Lucii Titii hodie sunt , ita ve-
 „ neunt itaque habebuntur . Quæro an emptor Gajo Sejo ,
 „ ad præstationem frumenti sit obnoxius ? Respondit em-
 „ ptorem Gajo Sejo , secundum ea quæ proponerentur ,
 „ obligatum non esse . l. ult. §. 1. ff. de cont. empt. v. l.
 „ 69. §. 5. de evict. l. 61. ff. de aedil. ed. V. l' articolo se-
 „ guente .

14. Il venditore è obbligato di spiegare chia- ramente e nettamente quale sia la cosa venduta , in che consista , le sue qualità , i suoi difetti e tutto ciò che può dar motivo a qualche errore o equivoco : e se nelle sue espressioni vi sia ambi- guità , oscurità , o qualche altro vizio , l'inter- preta zione sarà contro di lui (b) .

„ (b) Veteribus placet , pactionem obscuram , vel ambi-
 „ guam , venditori & qui locavit nocere , in quorum fuit
 „ potestate , legem apertius conscribere . l. 39. ff. de pact.
 „ l' 21. l. 33. ff. de contr. empt. V. l' art. 13. della Sez. 2.
 „ delle convenzioni , e l' art. 10. della Sez. 3. della locazione .

14. Colui che ha venduto una cosa per un' al- tra , come una cosa vecchia per una nuova , una quantità minore dell' espressa ; o che abbia igno-
 ra-

(1) V. gli articoli 12. e 14. della Sez. 3. delle conven- zioni , e l' art. 2. della Sez. 3. de' vizj delle convenzioni .

rato il difetto, o che l'abbia conosciuto, sarà sempre tenuto a ripigliarsi la cosa, o a scemarne il prezzo, con essere ancora tenuto a' danni ed interessi che il compratore avrà potuto soffrire (a).

„ (a) Si vestimenta interpola quis pro novis emerit
 „ Trebatio placere ita emptori præsentandum quod inte-
 „ rest, si ignorans interpola emerit. *L. 45. de contr. empt.*
 „ Venditor teneri debet, quanti interest non esse de-
 „ ceptum, etsi venditor quoque nesciat; veluti si men-
 „ sas quasi citreas emat, quæ non sunt. *L. 21. §. 2. ff.*
 „ *de act. empt. & vend.* In fundo vendito, cum modus pro-
 „ nunciatus deest, sumitur portio ex pretio. *L. 69. §. ult.*
 „ *ff. de evict.*

16. Se di molte cose che si uniscono insieme, come i prezzi d'una tapezzeria, una muta di cavalli ed altre simili, una si trovi aver difetti bastanti per risolvere la vendita; sarà risolta per tutte. Imperciocchè è egualmente dell'interesse del venditore, e del compratore di non dispare cose di tal genere (b).

„ (b) Cum jumenta paria veneunt. Edicto expressum
 „ est, ut cum alterum in ea causa sit, ut redhiberi de-
 „ beat, utrumque redhibeatur in qua re tam emptori,
 „ quam venditori consulitur, dum jumenta non separantur,
 „ Simili modo, & si triga venierit, redhibenda erit tota.
 „ & si quadriga, redhibeatur. *l. 38. §. ult. ff. de aedil.*
 „ *ed. l. 34. l. 35. eod.*

17. La redibizione e la diminuzione del prezzo per causa di difetti della cosa venduta, non ha luogo nelle vendite pubbliche che si fanno coll'autorità del giudice. Poichè queste vendite non si fanno dal proprietario, ma dall'autorità del giudice, che fa le veci del venditore, ed aggiudica la cosa tale quale è (c).

„ (c) Illud sciendum est, edictum hoc non pertinere
 „ ad venditiones fiscales. *l. 1. §. 3. ff. de aedil. ed. (1).*

18. Il

(1) Quantunque questa legge non abbia un rapporto preciso a questo articolo, può nondimeno esservi applicata.

18. Il tempo per esercitare la redibizione comincia a correre dopo che il compratore ha potuto riconoscere i difetti della cosa venduta, purchè questo tempo non fosse stabilito da qualche consuetudine, o si fosse convenuto che il compratore non potesse dolersi, se non fino ad un certo tempo. Ma nel caso ancora di una dilazione prefissa, il compratore potrà essere ammesso dopo questa dilazione, e resterà al giudice decidere secondo le circostanze (a).

„ (a) Si quid ita venierit, ut nisi placuerit intra præfinitum tempus redhibeatur, ea conventio rata habetur. Si autem de tempore nihil convenerit, in factum actio intra sexaginta dies utiles, accommodatur emptori ad redhibendum, ultra non. Si vero convenerit ut in perpetuum redhibitio fiat, puto hanc conventionem nem valere. Item si tempus sexaginta dierum præfinitum redhibitioni præterierit, causa cognita iudicium dabitur. l. 31. §. 22. ff. de oedit. ed. v. l'art. 8. della Sez. 4. e l'art. 9. della Sez. 12.

19. Si può in un contratto di vendita stipulare, che il venditore non sarà garante de' difetti della cosa venduta (b).

„ (b) Pacisci contra Edictum omni modo licet, sive in ipso negotio venditionis gerendo convenisset sive potest. l. pacisci 31. ff. de pactis.

20. Il favore de' minori non impedisce che la vendita sia risolta per li difetti della cosa venduta (c).

„ (c) In pupillaribus quoque venditionibus erit edicto locus. l. Labeo, §. in pupillaribus, ff. de oed. edic.

S E Z I O N E XI.

Delle altre cause che risolvono le vendite.

Le vendite possono essere risolte per molte cagioni. Per mancanza della consegna per parte del venditore.

Per mancanza del pagamento del prezzo per parte del compratore.

Per vizj della cosa venduta.

Per la viltà del prezzo.

Per le evizioni.

Per l'adempimento d'una condizione.

Per la rivocazione che fanno i creditori del venditore, delle vendite fatte in frode de' loro crediti.

Per la ricupera *jure sanguinis* che risolve la vendita per riguardo al compratore, e la fa passare al ritraente che gli sostituisce.

Per le ricupere feudali ed altri.

Per un diritto di ricompera.

Per un patto rescissorio.

Per l'inosservanza di qualche convenzione della vendita.

Per lo scambievole consenso del venditore e del compratore.

Per il dolo, per la forza, per l'errore, ed altri mezzi di restituzione, di rescissione, o di nullità.

Di tutte queste cause, le sei prime e l'ultima che è la nullità, sono state spiegate in questo titolo. La rivocazione delle vendite fatte in frode

de de' creditori, vien compresa sotto al titolo di ciò che si fa in frode de' creditori. La ricupera *jure sanguinis* e gli altri generi di ricupere, non dell'oggetto presente, ma sono proprj de' nostri statuti (*), e la ricupera *jure sanguinis* è stata abolita dal Diritto Romano. Le rescissioni e restituzioni avranno i loro titoli ne' proprj loro luoghi. Non rimane altro da spiegarsi in questo luogo, se non se il diritto di ricomprare, il patto rescissorio, l'inosservanza, e'l consenso del venditore e del compratore. Ma prima fa duopo spiegare alcune regole comuni a tutte le maniere di risolvere le vendite.

Regole comuni della risoluzione delle vendite.

S O M M A R I :

1. Differenza tra la nullità, e la risoluzione d'una vendita.
2. Il possessore non può esser cacciato dal possesso, se non per autorità del giudice.
3. Danni ed interessi se debbano aver luogo.
4. La risoluzione della vendita fa ritornare le cose al pristino loro stato.
5. Il venditore riacquista i suoi diritti.
6. Facoltà di ricompra.
7. Vendita colla facoltà di ricompra.
8. Facoltà di ricompra ex intervallo.
9. Durata della facoltà di ricompra.
10. Frutti dopo l'offerta.
11. Patto rescissorio.
12. Effetti delle clausole rescissorie.
13. Rescissione senza clausola rescissoria.
14. Re-

(*) L. 14. C. de contr. empt. v. l. 16. ff. de reb. auct. jud. poss.

Rescissione di consenso prima dell'esecuzione. 15.

Rescissione di consenso dopo l'esecuzione.

1. **T**ra la risoluzione e la nullità della vendita passa questa differenza, che la nullità fa sì che non vi sia stata mai vendita (1), e la risoluzione fa cessare la vendita, che era stata perfezionata; ma non fa che la medesima non vi sia mai stata, ancorchè fosse risolta per volontà del venditore e del compratore (a).

„ (a) Ab emptione, venditione, locatione, conductio-
ne, cæterisque similibus obligationibus, quin integris
„ omnibus, consensu eorum qui inter se obligati sunt,
„ recedi possit, dubium non est. l. 58. ff. de pact. l. 1. C.
„ quando lit. ab. empt. disc. l. 2. eod.

„ Infestam emptionem facere non possumus. l. 2. in
fin. ff. de resc. vend. v. su questo articolo, e i seguenti la
„ Sez. 6. delle convenzioni.

2. Per qualunque causa si risolva una vendita, se questa causa è dedotta in giudizio, ed il compratore o altri che rappresenta il suo diritto sia nel possesso, il venditore non potrà ripigliarsi la cosa venduta, se non per autorità del giudice (2).

3. Se la vendita sia risolta pel fatto dell'uno o dell'altro che avesse dato motivo a qualche danno, sarà tenuto a tal danno quegli che vi ha dato causa, secondo le regole che in questo titolo sono state spiegate.

4. Dopo risolta la vendita, il venditore e'l compratore rientrano ne' loro diritti; e tutte le cose ritornano nel pristino stato, come le circostanze possono permetterlo (b).

„ (b) Ut uterque, resoluta emptione, nihil amplius
„ con-

(1) v. l'art. 1. della Sez. 5. delle convenzioni.

(2) v. l'art. 16. della Sez. 5., e l'art. 34. della Sez. 6. delle convenzioni.

„consequatur, quam non haberet, si venditio facta non
 „esset. l. 23. §. 1. ff. ed. oedil de. d. l. §. 7. V. l' articolo
 „seguente.

5. Quando è risolta la vendita, il venditore si ripiglia ciò che avea venduto, senza alcuno de' pesi che il compratore avesse potuto mettervi, perchè il venditore rientra nel suo dritto, come se mai ne fosse stato privo (a).

„(a) Omnia in integrum restituuntur, perinde ac si
 „neque emptio, neque venditio intercesserit. l. 60. ff. de
 „oedil ed. (1).

6. La facoltà di ricompera è un patto col quale si è convenuto, che il venditore avrà la libertà di ripigliarsi la cosa venduta, restituendo al compratore il prezzo, o ciò che sarà stato pagato (b).

„(b) Si fundum parentes tui ea lege vendiderunt, ut
 „sive ipsi, sive hæredes eorum, emptori pretium quan-
 „do-

(1) Questa regola s' intende solamente per li pesi che fossero del fatto del compratore, come se avesse sottoposto il potere ad un censo o ad una servitù; se l' avesse ipotecato a' suoi creditori: e non riguarda il diritto de' laudemj e vendite che il padrone diretto avesse potuto acquistare con tale vendita. Poichè questo diritto è una conseguenza del contratto, ch' è tanto del fatto del venditore, quanto del compratore. Perciocchè il potere resta affetto a quel diritto, se il compratore non l' avesse pagato. Ma se la vendita fosse risolta da una causa che sia solamente del fatto del venditore, come, per esempio, se i suoi creditori facessero sequestrare la cosa venduta, è giusto in questo caso che il compratore sia indennizzato dal venditore del diritto di laudemio e di vendita che avesse pagato. Vi sono parimente alcune consuetudini, che danno al padrone diretto il diritto di laudemio sulla vendita del potere, che si fa per decreto del giudice, rendendo in sua libertà di prendersi tal diritto, col restituire al compratore il primo diritto di laudemio che ne aveva ricevuto. Vedi su questo articolo gli articoli 14. e 15. qui appresso. Vedi artic. 2. della Sez. 2., e l' art. 10. della Sez. 2., e le note che vi sono state fatte.

„ docunque , vel intra certa tempore obtulissent , resti-
 „ tueretur , teque parato satisfacere conditioni dictæ ,
 „ hæres emptoris non paret , ut contractus fides servetur ,
 „ actio præscriptis verbis , vel ex vendito , tibi dabitur .
 „ l. 2. C. de pact. int. empt. & vend. comp. l. 7. eod. l. 12.
 „ ff. de proes. verb. l. 1. C. Quando dec. non est. op. (1).

7. La vendita colla facoltà di ricompera contiene una condizione , che sarà risolta , se il venditore ricompera (a). E quando lo fa , rientra nel suo diritto in virtù di questa condizione . Così si ripiglia egli la cosa esente da' pesi che il compratore aveva potuto mettervi .

„ (a) (Si) soluta fuerit data quantitas , sit res inem-
 „ pta. l. 7. C. de pact. int. empt. & vend. comp. Te parato
 „ satisfac conditioni , &c. l. 2. eod. (2).

8. Se la facoltà di ricompera fosse accordata dopo conchiuso il contratto di vendita , non farà alcun pregiudizio a' pesi ed all' ipoteche , alle quali il compratore obbligato si fosse dopo il contratto e prima di accordare questa facoltà (3).

9. La

(1) Passa questo agli eredi . l. 2. C. de pact. int. empt. & vend. comp.

(2) I laudemj , e i diritti di vendite sono dovuti al padrone diretto solamente per la vendita , ma non quando il venditore riacquista la cosa venduta in virtù della clausola , perchè allora rientra nella cosa esente da peso , per la finzione di diritto , per cui la cosa stimasi non essere stata giammai venduta .

(3) Questa è una conseguenza necessaria della vendita pura e semplice , colla quale il compratore ha acquistato il diritto , secondo le regole della natura del contratto .

Questo può ammettere difficoltà , perchè sembra che tal clausola quantunque stipulata con un atto separato , faccia parte del contratto di vendita , e debba portar ipoteca dal giorno stesso della vendita . l. 72. ff. de contr. empt.

Quid , se la facoltà di ricompera fosse stata stipulata dopo conchiuso il contratto di vendita , con un atto separato e non annesso al contratto , in guisa che i creditori posteriori a questa clausola non possano averne notizia

9. La facoltà di ricompera può essere accordata, o indefinitamente senza stabilire il tempo sino al quale potrà il venditore ricomperare, o prescrivendo un dato tempo, passato il quale più non avrà questa facoltà (a).

„ (a) Si fundum parentes tui, ea lege vendiderunt, ut si five ipsi, five hæredes eorum, emptori pretium quancunque, vel intra certa tempora obtulissent, restitueretur, &c. l. 2. C. de pact. inter empt. & vend. compr.

Se sia indefinita, dura sino al tempo della prescrizione (b): se sia limitata sino ad un certo tempo, il venditore non è subito escluso quando spira il tempo, ma gli si accorda una dilazione, nella maniera stessa che si accorda al compratore, quando la vendita deve essere risolta per mancanza del pagamento nel termine (1).

„ (b) Hæ actiones annis triginta continuis extinguantur quæ perpetuæ videbantur. l. 3. C. de proes. 30. vel 40. ann.

10. Il venditore esercitando la facoltà di ricompera d'un podere, deve il compratore restituirgli i frutti dal giorno della domanda fatta coll'offerta nelle forme (c).

„ (c) Habita ratione eorum quæ post oblatam ex parte venditoris

tizia colla lettura del contratto: sembra che in questo caso i creditori posteriori dovrebbero avere ipoteca anteriore al venditore.

Nondimeno vi è luogo di dire il contrario, poichè il venditore in virtù dell'atto, che contiene la facoltà di ricompera ha egli stesso un'ipoteca anteriore a' creditori.

Da questo principio ne segue, che se la stipulazione della facoltà di ricompera si è fatta con una scrittura privata, i creditori che han contrattato prima che quest'atto sia stato verificato dal giudice, saranno preferiti al venditore.

(1) V. l'art. 18. della Sez. precedente, art. 8. della Sez. 3. e l'art. 13. qui appresso.

„ *cto quantitatem, ex eo fundo ad adversarium pervene-*
 „ *runt. d. l. 2. C. de pact. int. empl. & vend. com.*

11. Il patto, o la clausola rescissoria è quella convenzione ordinaria nelle vendite, che se il compratore non paga ad un prefisso termine, la vendita sarà risolta (a).

„ (a) *Cum venditor fundi in lege ita caverit, si ad*
 „ *diem pecunia soluta non sit, ut fundus inemptus sit*
 „ *L. 2. ff. de leg. commiss. (1).*

Questa medesima pena della risoluzione della vendita, può essere parimente apposta per l'inosservanza di qualche altra convenzione, che facesse parte del contratto di vendita; come se si fosse espresso, che qualora una casa venduta esente da una servitù, si trovasse a questa soggetta, il venditore sarà tenuto a ripigliarsela.

22. Mancandosi di pagare nel termine, o di eseguire qualche altra convenzione, le clausole rescissorie non hanno l'effetto di risolvere subito la vendita, ma accordasi una dilazione per eseguire ciò che si è promesso; purchè la cosa non potesse soffrire ritardo alcuno, come se il venditore mancasse di consegnare la mercanzia promessa pel giorno d'un imbarco (2).

13. Quantunque non vi sia clausola rescissoria, mancandosi di pagare in termine, o di eseguire qualche altra convenzione, la vendita tuttavia non lascerà di essere risolta, se la mancanza di pagamento e l'inosservanza della convenzione vi
 dia-

(1) O se siasi convenuto, che se un altro offrirà di vantaggio nello spazio d'un dato tempo, la prima vendita sarà risolta, questa clausola chiamasi nel diritto *in diem addictio*. L. 1. ff. de in diem addict.

(2) V. art. 8. della Sez. 3. e l'art. 19. della Sez. 2.

diano causa, dopo la dilazione, secondo le circostanze (1). Perchè i contraenti vogliono che sussista il contratto nel solo caso che ciascuno adempia al suo obbligo (2).

14. Se il venditore e' il compratore risolvono la vendita prima che la cosa venduta sia stata consegnata, e ne sia stato pagato il prezzo, non essendosi ancora perfezionata la vendita, ed il tutto essendo nel suo primiero stato, sono amendue disciolti da' loro obblighi, come se non vi fosse stata mai vendita (a).

(a) Potest, dum res integra est, conventionem nostram, infecta fieri emptio. l. 2. ff. de resc. vend. Si Titius & Sejus inter se consenserint, ut fundum Tusculanum emptum Sejus haberet centum aureis: deinde re nondum secuta, id est, neque pretio soluto, neque fundo tradito, placuerit inter eos, ut discederetur ab emptione & venditione, invicem liberantur §. ult. inst. quibus modis tollitur oblig. Ab emptione, venditione, locatione, conductione, cæterisque similibus obligationibus, quibus integris omnibus, consensu eorum qui inter se obligati sunt, recedi possit, dubium non est. l. 58. ff. de pact. In emptione cæterisque bonæ fidei judiciis, re nondum secuta, posse abiri ab emptione. l. 7. §. 6. eod. l. 1. & 2. C. quando licet ab empt. discedere (3).

15. Se dopo conclusa la vendita, pagato il prezzo, fatta la consegna, ed il compratore es-

sen-

(1) V. gli art. 2., e 4. della Sez. 3. delle convenzioni.
Non impleta promissi fide, dominii tui jus in suam causam reverti conveniat, l. 6. C. de pact. int. empt. & vend. compos.

(2) V. l' art. 5. della Sez. 1. delle convenzioni.

(3) V. l' art. seguente, e gli art. 2. della Sez. 1., e 10. della Sez. 2.

Si vuol notare su questo articolo, che se i contraenti risolvano la vendita d' un fondo, poco dopo il contratto, e prima che il compratore si sia posto in possesso, l' equità, e la consuetudine richieggono, che non sia dovuto il diritto di laudemio.

sendo in possesso, il venditore e'l compratore vogliono poi risolvere il contratto, senza altro motivo che la loro semplice volontà; allora non tanto è una rescissione di questa vendita, quanto una seconda vendita che fa il compratore a colui che gli aveva venduto. Così questo primo venditore non si ripiglia una cosa che fosse sua, poichè la vendita lo aveva spogliato della proprietà, ma compra egli in effetto la cosa da un altro, e l'acquista con que' pesi e con quelle ipoteche che avesse potuto contrarre il suo compratore, il quale gliela rivende (a).

„ (a) *Re quidem integra, ab emptione & venditione, utriusque partis consensu, recedi potest. Etenim quod consensu contractum est, contrariæ voluntatis adminiculo dissolvitur. At enim post traditionem interpositam, nuda voluntas non resolvit emptionem, si non actus quoque priori similis retroagens venditionem intercesserit. l. 1. C. quando lic. ab empt. disc. Post pretium solutum infectam emptionem facere non possunt.* l. 2. ff. de resc. vend.

„ *V. l' art. precedente, e gli art. 2. della Sez. 1. e 10. della Sez. 2.*

SEZIONE XIII.

Di alcune materie che hanno rapporto col contratto di vendita.

Delle vendite forzose.

Bene spesso accade che le cose che appartengono a' particolari, trovansi necessarie per qualche uso pubblico; e se in tal caso ricusino di venderle, sono costretti dall'autorità del giudice; perchè essendo tutte le cose fatte per l'uso della società.

cierà, prima che alcuna passasse all'uso de' particolari, le posseggono essi con tal condizione, che il loro interesse cederà all'interesse pubblico nelle necessità che lo richiederanno. Così è un particolare obbligato di vendere il suo podere, se trovasi necessario per qualche opera pubblica. Vi sono parimente altre cagioni per le quali il giudice obbliga a vendere, ed anche per interessi di particolari, come nel caso dell'articolo quarto di questa sezione. Posson osservarsi nel diritto romano, a proposito delle vendite forzose, alcuni casi singolari in cui i proprietarj eran forzati a vendere. Così, per una costituzione dell'imperadore Antonino, i padroni che senza misura maltrattavano i loro schiavi, erano obbligati a venderli (1). Inoltre, quando uno de' padroni d'uno schiavo comune a molti, voleva affrancarlo, gli altri erano forzati a vendergli le loro porzioni (2). Di più, quando una cosa era comune al fisco ed a' particolari, il fisco solo poteva venderla tutta, comechè piccola fosse la sua porzione, e gli altri erano obbligati di rilasciare le loro porzioni al compratore per quel prezzo che loro toccava (3).

S O M M A R I.

1. Vendite forzose. 2. Vendita forzosa pel bene pubblico. 3. Vendita di derrate. 4. Vendita forzosa per

(1) V. §. 2. Inst. de his qui sui vel al. jur. s.

(2) L. 1. §. 1. C. de comm. serv. man v. l. 16. ff. de sen. syll.

(3) L. un. C. de vend. rer. fisc. cum priv. comm. l. 2. C. de com. rer. alien.

per una neccessità particolare. 5. Se quegli che poteva esser costretto consenta alla vendita. 6. Se ricusa di vendere. 7. Effetto di tali vendite. 8. Poderi vicini alle strade principali. 9. Sequestri e decreti. 10. Vendita all' incanto. 11. Ventilazione.

1. **L**e vendite forzose sono quelle alle quali si è costretto dall' autorità del giudice, per un bene pubblico, o per altra giusta cagione (1).

2. Se una casa, o altro potere trovasi necessario per un uso pubblico, come per edificarvi una Chiesa parrocchiale, o per ingrandirla, per farne un cimitero, per fare una strada o per allargarla, o per qualche fortificazione, o altra opera che riguarda il pubblico comodo, il proprietario è dal giudice costretto a vendere un tal fondo ad un giusto prezzo (2).

3. Nel-

(1) V. gli art. seguenti.

(2) Questa è una conseguenza di ciò che si è notato nel principio di questa sez. V. l. II. ff. de evict. in verbo *Possessiones ex praecepto principali distractas*. *Possessiones quas pro Ecclesiis, aut domibus Ecclesiarum parochialium de novo fundandis, aut ampliandis, infra villas, non ad superfluitatem, sed convenientem necessitatem acquiri contingat, de cætero apud Ecclesias remaneant, absque coactione vendendi, vel extra manum ipsarum ponendi. Et possessores illarum possessionum ad eas dimittendas iusto pretio compellantur. Pro Ecclesijs parochialibus, cœmeteriis, & domibus parochialibus rectorum extra villam fundandis vel explicandis, illud idem concedimus.*

Vedete un esempio dell' uso d' un fondo d' un particolare pel pubblico comodo, e per li bisogni de' particolari nella legge 3. §. 1. ff. de comm. pred., ov' è detto che un particolare il quale abbia una cava di pietre nel suo fondo, non è obbligato di venderne le pietre, se da una

con-

3. Nelle pubbliche necessità, ed in una carestia di grani, si obbligano coloro che ne hanno le provviste a venderle ad un prezzo ragionevole (a). Il governo economico forza i macellai, ed i panettieri a vendere ad un giusto prezzo (b).

„ (a) *Lege Julia de annonæ, pœna statuitur adversus eum qui contra annonam fecerit. l. 2. ff. de leg. Jul. de ann.* Præterea debet custodiri, ne Dardanarj ul-
 „ lius mercis sint, ne aut ab his qui coemptas merces
 „ supprimunt, aut a locupletioribus, qui fructus suos
 „ æquis prætis vendere nollent, dum minus uberes pro-
 „ ventus expectant, ne annonæ oneretur. l. 6. ff. de ex-
 „ traor. crim.

„ (b) *Cura carnis omnis, ut iusto pretio præbeatur, ad curam præfecturæ pertinet. l. 1. §. 11. ff. de off. præf. urb.*

4. Se la situazione in due poderi trovasi tale, che non posso andarsi ad uno senza passare per l'altro, il padrone del luogo necessario pel passaggio, è obbligato a vendere questa servitù dove gli riuscirà di minore incomodo (c); perchè l'altro podere deve avere il suo uso.

„ (c) *Si quis sepulcrum habeat, viam autem ad sepulcrum non habeat, & a vicino ire prohibeatur, impetrator Antoninus cum patre rescripsit, iter ad sepulcrum peti precario, & concedi solere. l. 12. ff. de Relig.* Præses etiam compellere debet, iusto pretio iter re-
 „ præstari, ita tamen ut iudex etiam de opportunitate
 „ loci prospiciat, ne vicinus magnum patiatur detrimen-
 „ tum. d. l.

5. Se ne' casi ne' quali si può costringere un proprietario a vendere il suo podere, consenta egli volontariamente alla vendita; sarà allora una
 con-

consuetudine non sia astretto a darne per un determinato prezzo a coloro che ne vogliano. Ma se questo avvenisse in un luogo, ove l'uso di questa cava fosse d'una necessità pubblica, non farebb'egli giusto obbligare il proprietario a darne per un giusto prezzo, quantunque non si trovasse stabilito l'uso?

convenzione, le cui condizioni saranno regolate col contratto, e di comune consenso.

6. Se il proprietario ricusi di vendere, e si lasci costringere, la sentenza o il decreto, che sarà fatto contro di lui, farà veci della vendita, del titolo di alienazione che spoglierà questo proprietario del suo diritto, e farà passare il fondo a quell'uso che sarà stato destinato.

7. Ne' casi in cui il proprietario è spogliato del suo potere per qualche uso pubblico, non può essere obbligato ad alcuna garanzia; perchè oltre d'essere spogliato suo malgrado, essendo il potere messo fuor di commercio con questo cambiamento, non è soggetto nè ad ipoteca nè ad evizione. Ma a coloro che acquistano, come ad una Università o ad un corpo, resta il peso de' diritti di censo o feudali che si trovassero su di tal potere o altri che vi avessero diritto di censo, ec. delle conseguenze di questo cambiamento, secondo la qualità de' diritti, e secondo le consuetudini de' luoghi: ed i creditori di colui che è stato spogliato del suo fondo, hanno il loro diritto sul prezzo.

8. Se per qualche caso fortuito, come, per esempio, per una inondazione siasi del tutto distrutta o renduta inutile una strada pubblica, debbono i vicini dar il luogo per la strada; ma senza poter vendere ciò che perdono (a); poichè un caso fortuito è quello che fece la strada ne' loro poderi, o in una parte di essi, e questa situazione gli obbligava a soffrire tal accidente.

„ (a) *Cum via publica, vel fluminis impetu, vel ruina,*
 „ *amissa est, vicinus proximus viam præstare debet.* l.
 „ 14. in f. ff. *quem adv. serv. amit.* (1).

9. I

(1) Bisogna intendere questa regola per una strada an-

9. I creditori hanno diritto di far vendere i beni de' loro debitori, e tali vendite sono forzose, e si fanno con autorità del giudice (1).

10. Allorchè una cosa difficilmente può esser divisa, come una casa, o non potrebbe in modo alcuno esserlo, come un uffizio di giudicatura, se trovasi comune a molte persone, le quali non possono o non vogliono accomodarsi tra loro, la vendono per dividere il prezzo e l'aggiudicazione al più offerente: o che questi sia un di loro, o un estraneo che ammettono all'offerta, e questa maniera di vendere chiamasi vendita all'incanto (2).

11. Sovente accade ch'essendosi vendute molte cose tutte insieme per una data somma, senza distinzione del prezzo di ciascuna, sia necessario poi saper questo prezzo in particolare, e stabilire quanto debba valere ciascuna di queste cose sul piede di questo unico prezzo per tutte; questa maniera di dar la stima chiamasi ventilazione. Così, per esempio, se di molti poderi venduti per un sol prezzo, uno di essi trovasi

sog-

tica, ma se pel comodo pubblico si cangiasse una strada, come per renderla più breve, o se ne facesse una nuova, bisognerebbe risarcire il danno a' particolari di ciò che si pigliasse de' loro poderi per questa nuova strada.

(2) V. l'art. 9. della sez. 4. delle ipoteche.

Non entrasi qui nel dettaglio di questa materia de' decreti, che essendo dell'ordine giudiziario e differente ne' nostri usi da quello del diritto romano non appartiene a questa raccolta. *V. l. ult. de jure dom.*

(3) *V. l. 78. §. 4. de jure dot. in verbo adjudicatusque fundus socius fuerit, & in verbo licitatione. l. 13. §. 17. ff. de act. empt. & vend. l. 7. §. 13. ff. com. div.*

soggetto ad un diritto di laudemio o di vendita, con una ventilazione si regola questo diritto. Lo stesso sarebbe, se bisognasse far la stima particolare d'una porzione di una casa o di altro potere (1).

TITOLO III.

DELLA PERMUTA.

Quantunque l'uso della permuta abbia naturalmente preceduto quello della vendita (a), la quale ha avuto principio coll'invenzione della pubblica moneta, l'ordine tuttavia ha ricercato di spiegare le regole del contratto di vendita prima di parlare della permuta, per quelle ragioni che si sono addotte nel fine del piano delle materie.

„ (a) Origo emendi vendendique a permutationibus
„ coepit. l. 1. ff. de contr. empt.

La permuta è stata il primo commercio di cui gli uomini si son serviti per acquistare la proprietà delle cose, dando l'uno all'altro ciò che gli era o inutile, o meno necessario per avere una cosa di cui aveva bisogno (b).

„ (b) Unusquisque secundum necessitatem temporum
„ ac rerum, utilibus inutilia permutabat. l. 1. ff. de contr.
„ empt.

Sebbene l'uso della permuta sia tutto naturale, questo contratto nondimeno aveva nel diritto romano alcune regole che sembrano poco naturali ne' nostri usi. Perciocchè era la permuta con-

si-

(1) v. l. 1. ff. de evict. l. 72. eod.

siderata nel diritto romano come un contratto informale, che si annoverava tra quelli che hanno nome: l'effetto di tal contratto era questo, che quando vi era un semplice contratto di permuta senza conseguenza dall'una e dall'altra parte, non produceva alcun diritto di domandarne l'esecuzione (a), e quando era fatta la consegna da una parte, quegli che l'aveva fatta non aveva diritto di domandare ciò che gli si doveva dare in cambio, e non poteva far altro che ripigliarsi ciò che aveva dato (b).

„ (a) Ex placito permutationis, nulla re secuta, constat
 „ nemini actionem competere. l. 3. C. de rer. perm. Em-
 „ ptio ac venditio nuda consentientium voluntate con-
 „ trahitur, permutatio autem ex re tradita initium obli-
 „ gationi præbet. Alioquin si res nondum tradita sit, nu-
 „ do consensu constitui obligationem dicemus. Quod in his
 „ duntaxat receptum est, quæ nomen suum habent, ut in
 „ emptione, venditione, conductione, mandato. l. 1. §.
 „ 2. ff. de rei perm.

„ (b) Ex altera parte traditione facta, si alter rem no-
 „ lit tradere non in hoc agimus, ut interest nostra, il-
 „ lam rem accepisse, de qua convenit, sed ut res con-
 „ tra nobis reddatur, conditioni locus est, quasi re non
 „ secuta. l. 1. §. ult. ff. de rer. perm. l. 5. l. 7. C. eod.

Ma siccome è naturale e conforme a' nostri usi, che tutte le convenzioni siano eseguite (c), diamo perciò a questo contratto tutta la sua intera perfezione; e coloro che vi si sono obbligati, sono reciprocamente costretti ad eseguirlo, nella maniera stessa che avviene nella vendita, e come erano altresì costretti nel diritto romano, quando la permuta era convalidata da una stipulazione (d).

„ (c) Quid tam congruum fidei humanæ quam ea quæ
 „ inter eos placuerunt servare? l. 1. ff. de pact.

„ (d) Ex placito permutationis nulla re secuta, constat
 „ nemini actionem competere, nisi stipulatio subjecta ex

„ verborum obligatione quæsierit partibus actionem. l. 3.
 „ C. de rer. perm. l. 33. C. de trans.

Tutte le materie che entrano nella permuta essendo quasi le medesime che quelle del contratto di vendita, a cagione dell'affinità di questi due contratti (a), non sarà necessario qui ripetere tutto quello che si è detto nel contratto di vendita: basta avvertire che si possono applicare alla permuta tutte le regole delle vendite, a riserva di quelle che non vi hanno rapporto, come sono le regole che riguardano il prezzo, perchè nella permuta non vi è prezzo.

„ (a) Quoniam permutatio vicina esset emptioni. l.
 „ ult. ff. de rer. perm. Permutationem, utpote re ipsa
 „ bonæ fidei constitutam, sicut commemoras, vicem em-
 „ ptionis obtinere non est juris incogniti. l. 2. C. de rer.
 „ perm.

Così non si applicano alla permuta le regole che riguardano l'obbligo del compratore di pagare il prezzo, nè quelle della facoltà di ricompensa, ed altre simili. Ma le regole della consegna, quelle della garanzia, e degli altri obblighi del venditore, quelle de' cambiamenti della cosa venduta, delle nullità delle vendite, dell'evizione, della redibizione, e di altre simili, sono regole comuni alle vendite ed alle permuta. Quindi saranno sufficienti le regole seguenti, come proprie delle permuta.

S O M M A R I.

1. Definizione.
2. Nella permuta l'uno e l'altro fanno le veci di venditore e di compratore.
3. Evizione nella permuta.
4. Le regole della permuta sono le medesime della vendita.

1. La permuta è una convenzione, colla quale i contraenti si danno scambievolmente una cosa per un'altra (a), qualunque siasi, senza entrarvi denaro, perchè sarebbe in questo caso una vendita (b).

„ (a) Si ego togam dedi ut tunicam acciperem, Sabi-
 „ nus & Cassius esse emptionem & venditionem putant:
 „ Nerva & Proculus permutationem, non emptionem hoc
 „ esse... sed verior est Nerva & Proculi sententia. L.
 „ 2. §. 1. ff. de contr. empt.

„ (b) Si quidem pecuniam dem, ut rem accipiam, em-
 „ ptio & venditio est. Sin autem rem do, ut rem acci-
 „ piam, quia non placet, permutationem rerum emptio-
 „ nem esse, &c. L. 5. §. 1. ff. de præs. verb.

2. Nel contratto di permuta la condizione de' contraenti essendo eguale in questo, che amendue danno una cosa per un'altra; non può farvisi la distinzione del venditore e del compratore, come non può farsi distinzione del prezzo e della mercanzia (c).

„ (c) In permutatione discerni non potest, uter em-
 „ ptor, uter venditor sit. L. 1. §. 1. inf. ff. de contr. empt.
 „ L. 1. ff. de rer. perm.

„ Neque aliud merx, aliud pretium. l. 1. in princ. ff. de
 „ contr. empt.

Ma amendue nell'istesso tempo fanno le veci e di venditori nella cosa che danno, e di compratori della cosa che ricevono (d).

„ (d) Si quis permutaverit, dicendum est utrumque em-
 „ ptoris, & venditoris loco haberi. L. 19. §. 5. de edil.
 „ ed. Is qui rem permutatam accepit, emptoris similis
 „ est. l. ult. ff. quib. ex caus. in posses. eatur.

3. Se colui che ha permutata una cosa ne sia evitto, facendo le veci di compratore, può domandare la garanzia: e l'altro è tenuto d'evizione al modo medesimo come un venditore (b).

„ (b) Si ea res quam acceperim, vel dederim, postea

„ evincatur, in factum dandam actionem respondetur. *l. 1. ff. de rer. perm. Ad exemplum ex empto actionis. L. 1. C. eod.*

4. Tutte le regole del contratto di vendita hanno luogo nella permuta, a riserva di ciò che si trovasse non essere permuta, a riserva di ciò che si trovasse che riguarda il pagamento del prezzo (c).

„ (c) Permutationem utpote re ipsa bonæ fidei constitutam sicut commemoras, vicem emptionis obtineret, non est juris incogniti. *L. 2. C. de rer. perm. Quoniam permutatio vicina esset emptioni. L. 2. ff. eod.*

TITOLO IV.

DELLE LOCAZIONI, E DELLE DIVERSE SPECIE DI AFFITTI.

Trattasi in questo titolo del commercio che fanno gli uomini col comunicarsi, per un dato prezzo, l'uso delle loro cose, o quello della loro industria e della loro fatica. Tale contratto è de' più necessarj e de' più frequenti. Imperocchè non essendo possibile, che ciascuno possenga tutte le cose, oppure che possa eseguire da se medesimo tutto quello che dipende dalla industria e dal lavoro: ed all'incontro non essendo giusto, che l'uso delle cose, dell'industria e del lavoro altrui fosse sempre gratuito; si è dovuto per necessità formare di tutti questi oggetti un commercio. Così il proprietario di una casa, da esso non abitata, la loca ad un altro per una data pigione. Così si locano i cavalli, le carrozze, le tappezzerie ed altri mobili. Così si danno in affitto o a colonia i campi. Così finalmente si fa commercio

cio dell' industria e de' lavori, o a cottimo, o a giornata, o con altre condizioni.

Tutti i contratti qui enunciati hanno questo di comune, che in ciascuno di essi si gode della cosa, o si profitta della industria e della fatica altrui, per un determinato prezzo; e per questa ragione il diritto romano li comprende tutti sotto il nome di *locazione* e di *conduzione*. Locazione per parte di colui, che chiamasi il locatore; conduzione per parte di colui, che chiamasi il conduttore. Su di che è necessario osservare, che il locatore è colui, il quale dà in affitto una cosa, ed il conduttore è colui che la prende. Ma nella locazione dell' opera vi è questo di particolare, che il locatore è colui che dà a fare un lavoro; ed il conduttore è colui che lo prende a fare, con impiegarvi la sua industria o la sua fatica.

Nel dritto romano il nome di locazione è comune a tutte queste specie di contratti: e la locazione delle case e de' mobili, quella della industria e della fatica, gli affitti de' campi, e degli altri poderi rustici, ed altri contratti di tal natura, sono indistintamente compresi sotto un medesimo titolo. Nulladimeno da noi si è creduto opportuno il distinguere ciò che chiamasi semplicemente locazione, come di una casa, d'un cavallo o di altra cosa, gli affitti de' fondi fruttiferi o di colonia, e la locazione dell' opera. Dappoichè queste materie non solamente distinguonsi pei nomi, ma eziandio per alcune differenze nella lor natura e nelle loro regole; e perchè tutte hanno alcuni caratteri ed alcune regole comuni, nella prima sezione si spiegheranno sotto il nome

di locazione in generale questi caratteri comuni; ed in questa medesima sezione e nelle due seguenti si raccoglieranno parimente molte di queste regole comuni; nelle sezioni poi che verranno appresso si spiegherà ciò che hanno di particolare i contratti di affitto, colonia ed altri simili.

SEZIONE X.

Della natura della locazione.

S O M M A R I O.

1. Definizione della locazione in generale.
2. Chi sia il locatore, e chi il conduttore.
3. La locazione si perfeziona col consenso.
4. Quali cose si possono locare.
5. Profitto degli animali.
6. Locazione della cosa altrui.
7. Prezzo dell'affitto in denaro, o in porzione di frutti.
8. Viltà del prezzo non ha luogo negli affitti.
9. Libertà di subaffittare.
10. Gli affitti passano agli eredi.
11. Fatto dopo per la validità della locazione che si sia convenuto del prezzo.
12. Quid, se si è rimesso ad un terzo il regolare il prezzo?
13. La locazione può farsi sotto condizioni.
14. La locazione dà alle parti contraenti un'azione reciproca.

1. **L**a locazione in generale, comprendendo tutte le specie di affitti, è un contratto, col quale uno dà all'altro il frutto, o l'uso d'una cosa (a),

„ (a) *Toto tit. ff. locat. & cond. Si rem aliquam utendam*

„ five

„ five fruendam tibi aliquis dederit. §. 2. *inst. de locat. & cond.*

o della sua opera (a) sino ad un dato tempo, per un determinato prezzo (b).

„ (a) Quoties faciendum aliquid datur, locatio est. l. 22. §. 1. *ff. locat.*

„ (b) Locatio & conductio ita contrahi intelligitur, si merces constituta sit. *inst. eod.*, l. 2. *ff. eod.* (1).

2. Colui che dà una cosa a godere chiamasi il locatore (c), e si dà questo stesso nome a colui che dà a fare qualche opera, o qualche fatica (d): colui che prende a godere una cosa, chiamasi il conduttore (e), nella maniera stessa che quegli che intraprende una fatica, o un'opera (f); chiamasi parimente conduttore. Ma nelle locazioni o cottimi della fatica e dell'industria, gli operaj, o conduttori in un senso fanno parimente le veci di locatori, perchè locano la loro fatica (g).

„ (c) Si quis fundum locaverit. l. 9. §. 2. *ff. locat.* l. 19. §. 2. *eod.*

„ (d) Quoties faciendum aliquid datur, locatio est. l. 22. §. 1. *ff. locat.* l. 36. *eod.*

„ (e) Licet certis annuis quantitatibus fundum conduxeris. l. 8. *Cod. de locat.*

„ (f) Adversus eos, a quibus extruenda ædificia conduxisti, ex conductio actione contendes. l. 2. *Cod. de locato.*

„ (g) Locat artifex operam suam, id est faciendi necessitatem. l. 22. §. 2. *ff. locat.*

3. Questo contratto è annoverato tra quelli che si perfezionano col consenso del pari che la vendita; e questi due contratti hanno molta affinità e molte regole comuni (h).

„ (f) (Locatio) consensu contrahitur. l. 1. *ff. locat. & cond.* Locatio & conductio proxima est emptioni & venditioni.

(1) Non son compresi in questa definizione i contratti enfiteutici, perchè hanno la lor propria natura, che sarà spiegata nella Sez. 10.

„ ditioni, iisdemque juris regulis consistit. Nam ut emptio & venditio ita contrahitur si de pretio conveni-
 „ rit, sic & locatio & conductio contrahi intelligitur, si
 „ de mercede convenierit. *Inst. de loc. & cond. l. 2. ff.*
 „ *eod.* Adeo autem familiaritatem aliquam habere viden-
 „ tur emptio & venditio, item locatio & conductio, ut
 „ in quibusdam quæri soleat, utrum emptio & venditio
 „ sit, an locatio & conductio. *dict. l. 2. §. 1.. §. 3. inst.*
 „ *eod. (1).*

4. Si possono locare tutte le cose che il conduttore può restituire al locatore, dopo che ne ha goduto. D'onde segue, che non si possono locare, nè tampoco prestare le cose che si consumano coll'uso, come biada, vino, olio ed altre derrate (a).

„ (a) Non potest commodari id quod usu consumitur.
 „ *l. 3. §. ult. ff. commod.*

„ *V. l' art. 6. della Sez. 1., del Comodato.*

5. Gli animali che producono qualche frutto, come i montoni, le pecore, da cui si ritrae il pro-

(1) La locazione del pari che la vendita si perfeziona col semplice consenso, allorchè si è convenuto di ciò che si è dato a fare, o a godere, e del prezzo dell'affitto; ciò che fa somigliare questo contratto alla vendita, è che l'uno, e l'altra hanno un prezzo ed una mercanzia; donde avviene, che in alcuni contratti è in dubbio se siano locazioni, o vendite. Come quando si fa un contratto con un orefice, che farà qualche lavoro, e che somministrerà egli l'argento e la manifattura; lo che sembra una locazione, quantunque in effetto sia una vendita. Item quæritur, si cum aurifice Titius convenit, ut is ex auro suo certi ponderis, certæque formæ annulos ei faceret, & acciperet, verbi gratia decem aureos, utrum emptio an locatio & conductio contrahi videatur? Cassius ait materiæ quidem emptionem & venditionem contrahi, operæ autem locationem & conductionem. Sed placuit tantum emptionem & venditionem contrahi. *§. 4. inst. de loc. & cond.* Per quel che riguarda le regole comuni alla vendita, ed alla locazione è facile giudicarne dalla semplice lettura di questo titolo, e del precedente.

profitto della lana, degli agnelli e del concime per i campi, e gli altri animali simili, possono essere dati con una specie di locazione a colui che s'incarica di custodirli e di nutrirli, per una data porzione di ciò che proviene da questi animali (a), purchè la convenzione non sia usuraria per l'eccesso del profitto riservato al padrone.

„ (a) Si pascenda pecora partialia (id est, ut foetus eorum portionibus quibus placuit inter dominum & pastorem dividatur), Apollinarem suscepisse probabitur, fidem pacto praeſtare per Judicem compellatur. l. 8. Cod. de pact.

6. Si può locare del pari che vendere la cosa di un altro. Così colui che possiede di buona fede una cosa, e di cui si crede padrone, quantunque in realtà non lo sia, e colui che ha diritto di godere senza esserne padrone, come l'usufruttuario, possono locare ed affittare ciò che in questa maniera posseggono (b).

„ (b) Si tibi alienam insulam locavero. l. 7. ff. locat. Si fructuarius locaverit fundum. l. 9. §. 1. ff. eod. Vedi l'art. 12. della Sez. 4. del contratio di vendita.

7. Il prezzo di una locazione può essere stabilito o in danaro, come quello di una vendita, o in una data quantità di derrate, o in una porzione di frutti (c).

„ (c) Si olei certa ponderatione fructus anni locasti. l. 21. Cod. de locat. Colonus qui ad pecuniam numeratam conduxit, & colonus partiarius. l. 25. §. 6. ff. eod.

8. La viltà del prezzo non è considerata negli affitti, come nelle vendite, per risolverli, purchè non fosse accompagnata da altre circostanze, come di qualche frode, o di qualche errore. Perchè gli affitti non sono alienazioni come le vendite; e dall'altra parte l'incertezza del valore delle rendite nel tempo avvenire può rendere giusta la condizione del proprietario e quella dell'

affittuario, fissandosi un prezzo certo per quel valore incerto (a).

„ (a) *Prætextu minoris pensionis, locatione facta, si nullus dolus adversarij probari possit, rescindi locatio non potest. l. 23. ff. locat.*

„ Si dicem tibi locem fundum, tu autem existimes quinque te conducere, nihil agitur. *l. 52. ff. eod. Vedi l' art. 10. della Sez. 5. delle Convenzioni, e l' art. 11. della Sez. 8. del contratto di vendita.*

9. L'affittuale di una casa, e di un altro, podere, può locarlo ad altre persone, purchè non siasi diversamente convenuto (b).

„ (b) *Nemo prohibetur rem, quam conduxit, fruendam alio locare, si nihil aliud convenit. l. 6. Cod. de loc. l. 60. ff. eod.*

10. Gli obblighi che formano il contratto di locazione e di conduzione, passano agli eredi del locatore ed a quelli del conduttore (c).

„ (c) *Ex conducto actionem etiam ad hæredem transire palam est. l. 19. §. 8. ff. locat. l. 10. l. 29. l. 34. Cod. eod.*

11. Per la validità degli affitti è necessario che le parti convengano del prezzo (d).

„ (d) *Ut emptio & venditio ita contrahitur, si de pretio convenerit, sic & locatio & conductio ita contrahi intelligitur, si merces constituta sit. Inst. in principio, de locato & cond.*

12. Siccome nel contratto di vendita si può convenire che il prezzo sarà fissato da un terzo, così questa convenzione deve essere altresì eseguita, quando si trovasse in un contratto di locazione (e).

„ (e) *Et quæ supra diximus, si alieno arbitrio pretium promissum fuerit, eadem & de locatione, & de conductione dicta esse intelligimus, si alieno arbitrio merces promissa fuerit. Inst. in principio, de locat. & cond.*

13. Le affittanze possono farsi condizionatamente (f).

„ (f) *Sicut emptio ita & locatio sub conditione fieri potest. l. Sicut 20. in principio, ff. loc. & cond.*

14. Le

14. Le affittanze danno a ciascuno de' contraenti un'azione reciproca (a).

„ (a) *Competit locatori quidem locati actio, conducto-
ri vero conducti. Inst. in principio, de locat. & cond.*

SEZIONE II.

Degli obblighi del conduttore.

SOMMARI.

1. Obblighi del conduttore. 2. Qual uso deve farsi della cosa presa in affitto. 3. Di colui che ne fa mal uso. 4. A quale custodia è obbligato il conduttore. 5. Il conduttore è tenuto del fatto delle persone di cui deve essere responsabile. 6. Del danno cagionato da un nemico del conduttore. 7. Del conduttore che lascia la casa locata per qualche timore. 8. Se l'inquilino abbandona l'abitazione, o l'affittuale il fondo. 9. Riparazioni. 10. Se l'inquilino si allontana. 11. Finito l'affitto il conduttore restituisce la casa e paga il prezzo. 12. Mobili dell'inquilino ipotecati per l'affitto. 13. Il proprietario può espellere l'inquilino per abitare egli stesso nella casa. 14. Se il proprietario voglia fare riparazioni. 15. L'inquilino può essere espulso mancando di pagare. 16. L'inquilino può essere espulso abusandosi. 17. Interessi del prezzo dell'affitto. 18. Se qualche forza superiore impedisca al conduttore di godere della cosa affittatagli, non deve pagare il prezzo dell'affitto. 19. Qual sia l'effetto della clausola che il conduttore non sarà garante della forza superiore. 20. Se, essendosi convenuto che
il

il locatore non potrà niente domandare al conduttore, possa il conduttore domandare qualche indennità al locatore. 21. Se il conduttore che ha pagato anticipatamente il prezzo dell'affitto, abbia diritto di ripeterlo, in caso che sopraggiunga qualche accidente che gl'impedisca di godere. 22. L'inquilino può ripigliarsi le porte, ed altre che egli ha fatto fare.

1. **G**li obblighi del conduttore sono di servirsi della cosa soltanto per quell'uso, per cui gli è stata locata, di usarne bene, di prenderne cura, di restituirla nel tempo, prefisso, di pagare il prezzo dell'affitto; ed in generale deve osservare ciò che è prescritto dal contratto, dalle leggi e dalle consuetudini (1).

2. Il conduttore non può servirsi della cosa locata, se non per quell'uso per cui gli è stata data, e nella maniera come si è convenuto; e se egli ne usi diversamente, sarà tenuto al danno che ne avverrà. Così quegli che prende in affitto un cavallo da sella per viaggiare, non può farlo servire a portare la soma. Inoltre l'inquilino, cui nella convenzione è stato vietato di far fuoco, o di metter fieno in un dato luogo, non può contravvenire; e s'egli contravvenga, ed accada un incendio, quando anche avvenisse per un caso fortuito, sarà tenuto a danni, perchè questa

sua

(1) Questi obblighi saranno spiegati negli articoli seguenti. V. l'art. 1. della Sez. 3. delle Convenzioni.

sua mancanza ha dato occasione al caso fortuito (a).

„ (a) Si hoc in locatione convenit, ignem ne habeto,
 „ & habuit, tenebitur, etiamsi fortuitus casus admisit
 „ incendium, quia non debuit ignem habere. l. 11. §. 1.
 „ ff. loc. Inter conductorem & locatorem convenerat, ne
 „ in villa urbana fœnum componeretur: composuit, de-
 „ inde servus igne illato succendit. Ait Labeo, teneri
 „ conductorem ex locato; quia ipse causam præbuit, in-
 „ ferendo contra conductionem. d. l. 11. §. ult., l. 13.
 „ §. 2., l. 18. ff. comm. Vedi l' art. 10. della Sez. 2. del
 „ comodato

3. Il conduttore è obbligato a far uso della cosa locata da buon padre di famiglia, e di conservarla in maniera che non riceva verun pregiudizio il locatore. Così l'inquilino non dee permettere l'usurpazione d'una servitù che non sia dovuta. In oltre colui che ha preso in affitto bestie da soma, non deve oltre misura caricarle; e se ciò faccia, o in altra maniera abusi della cosa locata, sarà tenuto a' danni (b).

„ (b) Prospicere debet conductor, ne in aliquo vel jus
 „ rei, vel corpus deterius faciat, vel fieri patiatur. L.
 „ 11. §. 2. ff. loc. Qui mulas ad certum pondus oneris lo-
 „ caret, cum maiore onere conductor eas rupisset... vel
 „ ex lege Aquilia, vel ex locato recte eum agere. l. 30.
 „ §. 2. ff. eod.

4. Siccome il conduttore si serve della cosa locata per suo proprio uso, così deve procurare di custodirla e di conservarla; e non solamente è tenuto al danno che accadesse per il suo dolo o per una colpa grave prossima al dolo, ma è tenuto eziandio a quel danno che egli cagionar potesse per altri difetti, ne' quali non caderebbe un padre di famiglia attento e vigilante. Che se senza sua colpa la cosa perisse o fosse danneggiata da un caso fortuito, non sarà tenuto a nulla (c).

„ (c) In Iudicio tam locati, quam conducti dolum &
 „ custodiam, non etiam casum, cui resisti non potest,

„ venire constat. l. 28. C. de loc. l. 9. §. 4. ff. eod. Dolum
 „ & culpam recipit locatum. L. 23. ff. de reg. jur. Ubi
 „ utriusque utilitas vertitur, ut in empto, ut in locato,
 „ ut in dote, ut in pignore, ut in societate, & dolus &
 „ culpa prestatur. l. 5. §. 2. ff. commod. l. 1. §. 19. ff.
 „ depos. v. l. art. 14. della Sez. 2. del contratto di vendita.

5. Il conduttore non solamente è tenuto al fatto proprio, ma eziandio a quello delle persone di cui deve rispondere. Come, se un inquilino avesse subaffittata una casa, o se vi avesse tenuto i suoi domestici, per colpa de' quali fosse seguito l'incendio di questa casa (a).

„ (a) Videamus an & servorum culpam, & quoscumque induxerit prestare conductor debeat? Et quatenus
 „ prestat, utrum & servos noxæ det, an vero suo nomine teneatur: & adversus eos quos induxerit, utrum
 „ prestatbit tantum actiones, an quasi ob propriam culpam tenebitur? Mihi ita placet, ut culpam etiam eorum quos induxit, præstet suo nomine, etsi nihil convenit: si tamen culpam in inducendis admittit, quod
 „ tales habuerit vel suos, vel hospites: & ita Pomponius, libro sexagesimo tertio ad Edictum probat. l. 11. ff.
 „ loc. v. l. 27. §. 9. ff. ad leg. Aquil. Periculum prestat
 „ si qua ipsius, eorumque quorum opera uteretur, culpa
 „ acciderit. l. 21. §. 7. eod. l. 60. §. 7. eod. (1).

6. Se

(1) V. l' art. 5. della sez. 4. de' danni cagionati da colpe, e l' art. 5. della sez. 8. di questo titolo.

Sembra che l' inquilino debba essere tenuto alla colpa de' suoi domestici, o del suo subaffittuale ancorchè nella scelta di tali persone non vi fosse stata sua colpa, poichè, oltre che l' evento fa vedere ch' egli abbia fatta cattiva scelta, deve essere ancora risponsabile del fatto di coloro a' quali egli trasferisce l' uso della cosa a lui solo affidata; ed il fatto di tali persone diviene suo proprio a riguardo di quegli che ha locato, e che ha contrattato con lui. Al che sembra potersi applicare queste parole della l. ult. ff. pro socio. *Directo cum illius persona agi posse, cuius persona in contrahenda societate spectata sit.* E dall' altra banda, o il subaffittuale è atto a pagare per essere risponsabile dell' incendio, ed in questo caso l' inquilino va essente dagl' interessi; o non è atto a pagare, ed in questo caso deve l' inquilino essere risponsabile; perchè non

6. Se ad un inquilino, o ad un affittuale, per sua colpa, fosse cagionato un danno da un suo nemico, come per esempio, se questo nemico, per vendicarsi d'un cattivo trattamento, incendiasse la casa che tiene l'inquilino, o recidesse gli alberi ne' poderi che tiene il colono, essi saranno tenuti a' danni; perchè per il fatto loro accadono questi mali (2).

„ (a) Culpæ autem ipsius & illud ad numeratur, si propter inimicitias eius vicinus arbores exciderit. l. 25.
„ §. 4. ff. loc. (1).

7. Se l'affittuale d'un campo o l'inquilino d'una casa solitaria, lascino questi fondi per il timore di qualche pericolo, senza avvertirne il proprietario, quando possano farlo, ed il loro abbandon-

non ha potuto deteriorare la condizione del proprietario, il quale avea scelto un inquilino atto a pagare, e che potea essere risponsabile della sua casa.

(1) Questa legge deve essere intesa nel senso spiegato in questo articolo, cioè che l'affittuale, e l'inquilino debbano soltanto essere tenuti ad un danno cagionato da un nemico, in caso che vi abbiano dato motivo per loro colpa. Su di che può osservarsi l'esempio recato nella legge 66. ff. solut. matr. della perdita de' beni dotali di Licinia moglie di Gracco, cagionata dalla sedizione di suo marito, lo che fece giudicare, che quella perdita non doveva cadere su di essa, ma su i beni di Gracco. In his rebus, quas præter numeratam pecuniam doti, vir habet, dolum malum, & culpam eum præstare oportere, Servius ait. Ea sententia Publj Mutij est. Nam is in Licinia, Gracchi uxore statuit, quod res dotales in ea seditione, qua Gracchus occisus erat, periissent, quia Gracchi culpa ea seditio facta esset. Liciniae præstari oportere. Ma se nulla può essere imputato ad una cattiva condotta dell'inquilino, o dell'affittuale, non sarebbe giusto che essi fossero risponsabili delle conseguenze d'una inimicizia alla quale non avessero dato motivo, come, per esempio, se avesse causa da una testimonianza della verità fatta in giudizio.

bandono abbia prodotto qualche danno; si giudicherà dalle circostanze del pericolo e da quelle della lor condotta, se dovranno essere tenuti a pagare l'affitto ed il danno, o se dovranno essere esentati dall' uno e dall' altro (a).

(a) In iudicio tam locati quam conducti, dolum & culpam, non etiam casum cui resisti non potest, venire constat. l. 28. c. de loc.

„ Exercitu veniente migravit conductor; deinde hospitio milites fenestras & cetera fustulerunt. Si domino non denuntiavit, & migravit, ex locato tenebitur. La-
„ beo autem, si resistere potuit, & non resistit, tenere ait. Quæ sententia vera est. Sed & si denuntiare non potuit, non puto eum teneri. l. 13. §. 7. ff. loc. Inter-
„ rogatus, si quis timoris causa emigrasset deberet mercedem, necne? Respondit si causa fuisset cur periculum timeret, quamvis periculum vere non fuisset, tamen
„ non debere mercedem; sed si causa timoris iusta non fuisset, nihilominus debere. l. 27. §. 1. ff. loc.

„ Qui contra legem conductionis fundum ante tempus, sine iusta ac probabili causa deseruerit, ad solvendas totius temporis pensiones ex conducto conveniri potest, quatenus locatori, in id quod ejus interest, indemnitas servetur. l. 55. in f. ff. loc. v. l' articolo seguente.

8. Se l' inquilino, senza causa, abbandoni l'abitazione della casa locatagli, o il colono lasci di coltivare il campo, potranno, anche prima che sia terminata la locazione e l'affitto, essere chiamati in giudizio, tanto per il pagamento della pigione, e dell'affitto, quanto per li danni ed interessi del proprietario (b).

„ (b) Si domus, vel fundus in quinquennium pensionibus locatus sit, potest Dominus, si deseruerit habitatio-
„ nem vel fundi culturam colonus vel inquilinus, cum eis statim agere. l. 24. §. 2. ff. loc. v. l' articolo precedente.

9. Se l' inquilino, o il colono siano obbligati a qualche riparazione, in virtù de' patti, o della consuetudine locale; saranno essi tenuti a tal
ripa-

riparazione, ed a' danni ed interessi del locatore, se mancano di farla (a).

„ (a) Sed de his, quæ præsentis die præstare debuerunt,
 „ velut opus aliquod efficerent, propagationes facerent,
 „ agere similiter potest. l. 24. §. ff. loc.

10. Se l'inquilino partisse, senza pagar la pigione, il proprietario può comparire in giudizio, per ottenere l'ordine di aprirsi la casa entro un termine da stabilirsi dal giudice; e può far l'inventario de' mobili quivi esistenti, tanto per la sicurezza del proprio pagamento, quanto per la indennità dell'inquilino, o di chi potesse avervi interesse (b).

„ (b) Cum Domini horreorum, insularumque desiderant, diu non apparentibus, nec ejus temporis pensio-
 „ nes exsolventibus conductoribus, aperire, & ea quæ ibi
 „ sunt describere a publicis personis, quorum interest,
 „ audiendi sunt. l. 36. ff. loc.

11. Dopo spirato il tempo della locazione, deve il conduttore restituire al locatore la cosa locata, pagare il prezzo convenuto, dentro il tempo stabilito (c).

„ (c) Si quis conductionis titulo agrum, vel aliam quam-
 „ cumque rem accepit, possessionem prius restituere de-
 „ bet. l. 25. C. de locat. Præses Provinciæ, ea quæ ex lo-
 „ catione debentur, exsolvi sine mora curabit. l. 17.
 „ C. eod.

12. I mobili che l'inquilino porta nella casa locata, sono ipotecati pel pagamento della pigione, del pari che i frutti de' poderi pel prezzo dell'affitto (d), secondo le regole che saranno spiegate nel titolo delle ipoteche e de' privilegi de' creditori.

„ (d) Eo jure utimur, ut quæ in prædia urbana indu-
 „ cta, illata sunt pignori esse credantur, quasi id taci-
 „ te convenerit. l. 4. ff. in quib. caus. pign. vel hyp. r.
 „ contr. l. 5. C. de loc. In prædiis rusticis, fructus qui
 „ ibi nascuntur, tacite intelliguntur pignori esse domi-
 „ no fundi locati, etiamsi nominatim id non conven-

„ rit. l. 7. ff. in quibus caus. pig. v. hyp. t. contr. l. 3. C.
 „ eod. (1).

13. Se il proprietario d'una casa locata trovasi in circostanze di averne bisogno per proprio uso, può obbligare l'inquilino a restituirlgliela nel termine che sarà stabilito dal giudice; poichè il proprietario loca la casa solo perchè non ne ha bisogno per se stesso, e perciò con condizione tacita, che s'egli n'abbia bisogno, sarà l'inquilino tenuto a restituirlgliela (a). Ma il proprietario può rinunciare a questo diritto con una espressa convenzione (b).

„ (a) *Æde, quam te conductam habere dicis, si pensio-
 „ nem domino in solidum solvisti, invitum te expelli non
 „ oportet, nisi propriis usibus dominus eam necessariam
 „ esse probaverit. l. 3. C. b. t.*

„ (b) *Omnes licentiam habent his quæ pro se introdu-
 „ cta sunt renuntiare. l. 29. C. de pact. l. 41. ff. de min. (2).*

14. L'inquilino è similmente obbligato ad evacuare la casa, se il proprietario vuole farvi qualche riparazione (c).

„ (c) *Aut corrigere domum maluerit. d. l. 3. C. de loc.*
 Se

(1) V. gli art. 12. 13. 14. ed i seguenti della Sez. 5. delle ipoteche e de' privilegi de' creditori.

§. Questo privilegio estendesi non solo su i mobili del principal debitore, ma ancora su i mobili del subaffittuale fino al compimento di ciò che possono coprire. l. 11. §. 5. vers. unde ff. de pign. act.

Questo privilegio non solamente ha luogo per la pigione, ma eziandio per le riparazioni e deteriorazioni. l. 2. ff. in quibus causis pign. vel hypoth. tacite contrah.

In virtù del suo privilegio egli è anteriore a tutti i creditori. l. 6. v. 2. ff. qui potior in pign. vel hyp. habeantur.

(2) V. l'art. 4. della Sez. 4. delle convenzioni.

* Secondo i termini di questa legge, sembra esser uopo che il proprietario non abbia altra casa - nisi necessarium &c. e secondo il capitolo 3. delle decretali de loc. & cond. si necessitas, quæ non imminabat locationis tempore id expolcat.

Se la riparazione è necessaria, come sarebbe per riparare un muro che minaccia ruina, il proprietario non sarà tenuto ai danni ed interessi verso l'inquilino, ma solamente dovrà scaricarlo della pigione, o restituirlgliela quando l'avesse pagata, e ciò per la ragione, che si tratta di un caso fortuito (a).

„ (a) Si averfione insulam locatam dominus reficiendo, ne ea conductor frui possit, effecerit, animadvertatur, necessario, necne, id opus demolitus est. Quid enim interest utrum locator insulæ propter vetustatem cogatur eam reficere, an locator fundi cogatur ferre injuriam ejus, quem prohibere non possit? l. 35. ff. loc. Similiter igitur & circa conductionem servandum puto, ut mercedem quam præstiterim restituas, ejus scilicet temporis quo fructus non fuerim, nec ultra actionem ex conducto præstare cogeris. l. 23. ff. eod.

Ma se la riparazione fosse non necessaria ma voluttuosa, il proprietario sarà tenuto ai danni ed interessi cagionati coll'interruzione dell'affitto. Inoltre in quest'ultimo caso se il primo locatario avesse subaffittata questa casa con una pigione maggiore di quella del suo affitto, il proprietario sarà tenuto a questo accrescimento e dovrà liberarlo da qualunque molestia del subaffittuale per l'interruzione dell'affitto (b). Nel ca-

„ (b) Qui insulam triginta conduxerat, singula cœnacula ita conduxit, ut quadraginta ex omnibus colligerentur. Dominus insulæ, quia ædificia vitium facere diceret, demolierat eam. Quæsitum est quanti is existimari deberet, si is qui totam conduxerat, ex conducto ageret? Respondit, si vitiatum ædificium necessario demolitus esset, pro portione, quanti dominus prædiorum locasset, quod ejus temporis habitatores habitare non potuissent, rationem duci, & tanti litem æstimari. Sin autem non iussit necesse demoliri, sed quia melius ædificare vellet id fecisset, quanti conductoris interesset habitatores ne migrarent, tanti condemnari oportet. l. 30. ff. loc. Tantum ei præstabis, quanti ejus interfuerit frui, in quo etiam lucrum ejus continebitur. l. 33. ff. loc.

so poi che le riparazioni potessero farsi in poco tempo, e senza grave incomodo dell'inquilino, dovrà questi prestare tutta la pazienza per un incomodo di poco momento (a).

„ (a) Ea conditione habitatorem esse, ut si quid transverfarium incidisset, quamobrem dominum aliquid demoliri oporteret aliquam partem parvulam incommo-
di sustineret. l. 27. ff. loc. (1).

15. Se l'inquilino non paga la pigione, può il proprietario espellerlo colle vie giudiziali, entro il termine che dal giudice sarà stabilito, a pagare, o ad uscire (b).

„ (b) Aede, quam te conductam habere dicis, si pensio-
nem domino in solidum solvisti, invitum te expelli non
oportet. l. 3. C. de loc. Colonus ejectum pensionum de-
bitarum nomine l. 61. ff. loc. v. l. 54. §. 1. eod. (2).

16. L'inquilino può essere parimente espulso, per mezzo dell'autorità del giudice, se faccia mal uso della casa locata, come se la deteriori, se la metta in pericolo d'incendio, facendo fuoco in luogo improprio, se vi faccia o permetta qualche commercio illecito, o ne abusi in altra maniera (c).

„ (c) Aut tu male in re locata versatus es. d. l. 3. C.
de loc. v. l. 11. §. 1. ff. eod. Nov. 14. c. 1. (3).

17. Se

(1) §. Ma dopo che si è terminato l'edifizio, può l'inquilino domandare di rientrarvi, offerendo il di più se il caso lo richiede. Accurs. ad l. 3. §. Inquilinus ff. uti possideris. Cuj. ad tit. C. de locat. Dep. su questo titolo, Cottofr. ad l. ed. pag. 114. n. 9.

(2) L'inquilino si stima essere in mora, allora quando ha lasciato scorrer due anni senza pagare. Tempus autem in ejusmodi re biennii debet observari. l. 56 ff. eod. Goros. ad ad l. eand. § cap. 3. de loc. cond. purchè l'inquilino non sia pronto a pagare subito le due annate. D. cap. 3. Cuj. ad d. cap. Nisi post biennium moram purgaverit, statim oblati debitis pensionibus.

(3) §. Gli artigiani il cui mestiere è troppo incomodo a' vi-

17. Se il conduttore il quale deve pagare la pigione, o quelli che dà a fare un'opera non paghino il prezzo dentro il termine convenuto, saranno tenuti agli interessi, dopo la domanda (a).

„ (a) *Præses Provinciæ ea quæ ex locatione debentur exsolvi sine mora curabit, non ignarus ex locato & conducto actionem, cum sit bonæ fidei, post moram usuras legitimas admittere. l. 17. C. de loc. l. 54. ff. cod.*

18. Quando per qualche forza superiore l'inquilino o il colono non abbiano goduto della casa o del podere locato, il proprietario non dee esigere il prezzo convenuto: così, se la casa locata siasi incendiata, l'inquilino non sarà tenuto a pagare la pigione (b).

„ (b) *Cum quidam incendium fundi allegaret, & remissionem desideraret, ita ei rescriptum est: si prædium coluisti, propter calum incendii repentini, non immerito subveniendum tibi est. l. ex conducto 15. §. cum quidem 3. ff. locati cond.*

19. Se nel contratto di locazione siasi convenuto che l'inquilino o colono non sarà tenuto alla forza superiore, e il fondo intanto sia stato incendiato pel fatto de' domestici dell'inquilino o colono, questi saran garanti di tale avvenimento con il proprietario, non ostante la clausola inserita nel contratto di locazione. E ciò per la ragione che si presume, che i contraenti abbiano avuto riguardo alla forza superiore intervenuta pel fatto d'un terzo, di cui l'inquilino o il colono non sono responsabili (c).

„ (c) *Colonus villam hac lege acceperat ut incorruptam redderet, præter vim & vetustatem. Coloni servus villam*

a' vicini possono essere espulsi. Si vicini sunt molesti, & quorum nimis violento artificio auditorii vel templi quies exturbari potuit. *Grot. ad l. ad. in fin.*

„ lam incendit, non fortuito casu, non videri eam vim
 „ exceptam respondit, nec id pactum esse ut si aliquis do-
 „ mesticus eam incendisset, ne præstaret, sed extrariam
 „ vim utrosque excipere voluisse. *l. qui insulam 30. §. co-
 „ lonus 4. ff. locati & conducti.*

20 Talvolta si conviene in un contratto di locazione, o in un atto posteriore, che il proprietario non potrà domandare all'inquilino l'affitto per lo spazio d'uno o più anni: questa stipulazione milita solo in favore dell'inquilino, e non dispensa il proprietario dagli obblighi che ogni proprietario contrae facendo un locazione (a).

„ (a) Si convenerit ne dominus a colono quid peteret,
 „ & iusta causa conventionis fuerit, nihilominus colonus
 „ a domino petere potest. *l. si convenerit. 56. ff. de pactis.*

21. Quando un inquilino anticipatamente paga il prezzo convenuto per la locazione, e la casa va in ruina prima che spiri la locazione, il proprietario dee restituire all'inquilino una parte del prezzo che gli è stato pagato. La somma che il proprietario dee restituire si stima relativamente al tempo che l'inquilino non ha potuto abitare la casa: per esempio se la locazione è di un anno, e l'inquilino non ha potuto goderne più di sei mesi, il proprietario sarà tenuto a restituire la metà del prezzo (b).

„ (b) Si quis cum in annum habitationem conduxisset,
 „ pensionem totius anni dederit, deinde insula post sex
 „ menses ruerit, vel incendio consumpta sit, pensionem
 „ residui temporis rectissime Me'a scripsit ex conducto actio-
 „ ne repetiturum, non quasi indebitum condicturum: non
 „ enim per errorem dedit plus, sed ut sibi in causam con-
 „ dictionis proficeret, aliter atque si quis cum decem con-
 „ duxisset, quindecim solverit, hic enim si per errorem
 „ solvi, cum putat se quindecim conduxisset, actionem
 „ ex conducto non habebit, sed solum condictioem, nam
 „ inter eum qui per errorem solvit, & eum qui pensio-
 „ nem integram prorogavit, multum interest. *l. sed. ad-
 „ des 19. §. si quis ff. locati conducti.*

22. Spi

22. Spirato il tempo della locazione, il proprietario non può pretendere altro, se non che l'inquilino o l'affittuale paghi il prezzo dovuto per il contratto della locazione, e lasci la casa, o altro fondo locato, nel medesimo stato in cui era quando gliene fu dato l'uso. Se tuttavia nel corso della locazione l'inquilino, o l'affittuale avessero fatto qualche miglioramento, avranno essi il diritto di ripigliarsi ciò che avranno fatto per loro comodo, purchè ciò non recasse qualche danno notevole al fondo (a).

„ (a) Si inquilinus ostium vel quædam alia ædificia ad-
 „ jiceret, quæ actio locum habeat? Et est verius quod
 „ Labeo scripsit, competere ex conducto actionem ut ei
 „ tollere liceat, sic tamen ut damni infecti caveat, ne
 „ in aliquo dum aufert, deteriore causam ædium faciat,
 „ sed ut pristinam faciem ædibus reddat. l. sed addes 19.
 „ §. si inquilinus ff. locati conducti.

SEZIONE III.

Degli obblighi del locatore.

S O M M A R I O.

1. Il locatore è obbligato alla manutenzione.
2. Evizione.
3. Forza superiore che impedisce l'uso.
4. La vendita fa cessare la locazione.
5. Il legatario può risolvere la locazione.
6. Incomodo sopraggiunto.
7. Spese fatte dal conduttore.
8. De' vizj della cosa locata.
9. Locazione dell'usufruttuario.
10. Le clausole ambigue inserite dal locatore si spiegano contro di lui.

I. Il locatore è tenuto di far godere liberamente il conduttore, colono o inquilino, di dargli la cosa in istato servibile a quell'uso per cui è stata locata, e di mantenerla in questo buono stato, facendovi le riparazioni necessarie, alle quali il conduttore nè pel contratto, nè per le consuetudini de' luoghi è tenuto. E se il locatore non dia le cose in buono stato o tali quali le ha promesse, sarà il conduttore indennizzato de' danni ed interessi, ed annullerà il contratto di locazione; e tanto maggiormente, se il proprietario stesso o le persone, di cui egli dee essere risponsabile, l'impediscano di godere (a).

„ (a) Si re quam conduxit frui ei non liceat, forte quia
 „ possessio ei aut totius agri, aut partis non præstatur,
 „ aut villa non reficitur, vel stabulum, vel ubi greges
 „ ejus stare oporteat, vel si quid in lege conductionis con-
 „ venit, si hoc non præstatur, ex conducto agitur. *l. 15.*
 „ §. 1. ff. loc. Certe quin liceat colono, vel inquilino re-
 „ linquere conductionem, nulla dubitatio est... si ostia,
 „ fenestrasve nimium corruptas, locator non restituat. *l.*
 „ 25. §. 2. ff. loc. Plane si forte dominus frui non patia-
 „ tur... quod interest præstabitur. *l. 15. §. 8. ff. loc. v.*
 „ *l' art. 6. della Sez. 6.*

2. Se il conduttore viere espulso per una evizione, il locatore è tenuto a' danni ed interessi per l'interruzione della locazione; perchè, sebbene sia questa una specie di caso fortuito, è tuttavia tenuto il locatore a far godere ed a far cessare ogni diritto altrui sulla cosa locata, come avviene nella vendita (b).

„ (b) Si quis domum bona fide emptam, vel fundum lo-
 „ caverit mihi, isque sit evictus, sine dolo malo culpa-
 „ que ejus, Pomponius ait, nihilominus eum teneri ex
 „ conducto ei qui conduxit, ut ei præstetur, frui quod
 „ conduxit licere. Plane si dominus non patitur & loca-

„ tor

„ tor paratus sit aliam habitationem non minus commo-
 „ dam præstare, æquissimum esse ait absolvi locatorem. l.
 „ 9. ff. loc. v. l. 7. & l. o eod. (1).

3. Se il conduttore vien espulso pel fatto del principe, o per una forza superiore, o per qualche altro caso fortuito, o se il podere perisce per una inondazione, per un tremuoto, o per altro accidente; il locatore, che era tenuto a dare il fondo, non potrà pretendere il prezzo della locazione, e sarà tenuto a restituire ciò che ne avea ricevuto, ma senza alcun risarcimento di danno, perchè nessuno dee essere risponsabile de' casi fortuiti (a).

„ (a) In iudicio tam locati quam conducti dolum & cus-
 „ todiam non etiam casum cui resisti non potest, venire
 „ constat. l. 28. C. de loc. Non in quod sua interest con-
 „ ductor consequitur, sed mercedis exonerationem. l. 15.
 „ §. 7. ff. loc. Si ab eo interpellabitur, quem tu prohibe-
 „ re propter vim maiorem, aut potentiam ejus non po-
 „ teris, nihil amplius ei quam mercedem remittere,
 „ aut reddere debebis. l. 133. in fin. eod. Incendia, aqua-
 „ rum magnitudines, impetus prædonum a nullo præstan-
 „ tur l. 23. ff. de reg. iur.

4. Se il locatore venda una casa, o un fondo che avea locato, cessa la locazione con questo cambiamento di proprietario, ed il compratore può far uso, e disporre della casa come più gli piace, purchè il venditore non lo avesse obbligato a mantenere la locazione. Ma se il compratore espelle il conduttore, sia colono, sia inquilino, il locatore è tenuto a' danni ed interessi, che

(1) Non si è messa in questo articolo l'eccezione che fa questa legge del caso in cui il locatore offre un'altra abitazione, perchè questo aggiustamento non si può fare, che di comun consenso. E bisogna lasciare alla prudenza del giudice il riguardo che deve averfi a tali offerte.

che questa interruzione di locazione avrà potuto cagionare (a).

„ (a) Qui fundum fruendum, vel habitationem al cui
 „ locaverit, si aliqua ex causa fundum vel ædes vendat,
 „ curare debet apud emptorem, ut quoque eadem pactio-
 „ ne & colono frui, & inquilino habitare liceat. Alio-
 „ quin prohibitus is agat cum eo ex conducto. l. 25. §. 1.
 „ ff. loc. Emptorem quidem fundi necesse non est stare co-
 „ lono, cui prior dominus locavit, nisi ea lege emit. l.
 „ 9. c. eod.

„ Vedi la nota sull'articolo seguente.

5. Se il locatore lega la casa locata, o un po-
 dere dato a colonia, e viene a morte, il legata-
 rio non è obbligato di mantenere la locazione fat-
 ta dal testatore, perchè è egli nuovo proprietario
 egualmente che il compratore. Ma se il condut-
 tore vien espulso dal legatario, sarà indennizza-
 to de' suoi danni ed interessi dall'erede ch'è te-
 nuto al fatto del defunto (b).

„ (b) Qui fundum colendum in plures annos locaverat
 „ decessit, & eum fundum legavit. Cassius negavit posse
 „ cogi colonum, ut eum fundum coleret, quia nihil hæ-
 „ redis interesset. Quod si colonus vellet colere, & ab eo
 „ cui legatus esset fundus prohiberetur, cum hærede actio-
 „ nem colonum habere, & hoc detrimentum ad hæredem
 „ pertinere. l. 32. ff. loc. (1).

6. Se una casa locata divenga troppo incomo-
 da, quantunque senza il fatto del locatore, come
 se un vicino, alzando il suo edificio, oscurasse le
 finestre; allora il locatore è tenuto a' danni ed in-
 teressi dell'inquilino, il quale può eziandio, se gli
 pia-

(1) Bisogna notare su questo articolo, e su'l preceden-
 te, che l'affittuale espulso dal legatario, o dal comprato-
 re, conserva l'ipoteca del suo affitto sul potere venduto,
 o legato, e che può esercitare questa ipoteca contra di es-
 si per li suoi danni ed interessi sofferti coll'interrompimen-
 to dell'affitto. Essi però ne saranno garantiti, cioè il com-
 pratore dal suo venditore, ed il legatario dall'erede.

piace, rescindere la locazione, perchè, sebbene sia questo un caso fortuito, tuttavia, avendo egli contratto l'uso della casa nello stato in cui trovavasi nell'atto della locazione, se questo stato deteriora per qualunque ragione, ciò deve andare a danno del locatore (a).

„ (a) Si vicino ædificante obscurentur lumina coenaculi, teneri locatorem inquilino. Certe quin liceat colono „ vel inquilino relinquere conductionem, nulla dubitatio „ est. De mercedibus quoque, si cum eo agatur, reputationis ratio habenda est. l. 25. §. 2. ff. loc.

7. Se il conduttore avesse dovuto fare qualche spesa per la conservazione del fondo locato, come se l'inquilino avesse puntellata o ristaurata la casa che minacciava rovina, o se avesse fatto qualche altra spesa necessaria a cui non era tenuto, nè per il contratto di locazione, nè per la consuetudine del luogo, il locatore è obbligato di rimborsargli tale spesa (b).

„ (b) In conducto fundo, si conductor sua opera aliquid „ necessario vel utiliter auxerit, vel ædificaverit, vel instituerit, cum id non convenisset, ad recipienda ea quæ „ impendit ex conducto cum domino fundi experiri potest. l. 55. §. 1. ff. loc.

8. Se colui che loca una cosa per qualche uso, la dia con un difetto tale, che debba necessariamente cagionare qualche danno, ne sarà egli tenuto. Così, per esempio, se colui che loca vasi per mettervi olio, vino, o altri liquori non li dia ben condizionati, egli sarà tenuto alla perdita o al danno che ne seguirà; perchè colui che loca una cosa per qualche uso, deve sapere se è adattata a tal uso, e deve garantirlo, giacchè di questo riceve l'affitto. Ma se i difetti delle cose locate siano un puro effetto d'un caso fortuito, ed il locatore non abbia potuto nè conoscerli, nè presumerli, non sarà tenuto all'evento del

del caso fortuito, ma solamente dee restituire il prezzo della locazione. Così, per esempio, se in un pascolo dato in affitto trovansi erbe che facciano perire il bestiame dell'affittuale, il proprietario che avrà ignorato tal difetto, o perchè quest'erbe sono di fresco pullulate, o per altra giusta causa d'ignoranza, non sarà allora tenuto alla perdita del bestiame, ma non potrà pretendere il prezzo della locazione (a).

„ (a) Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest, nec ignorantia ejus erit excusata. Aliter atque si saltum pascuum locasti, in quo herba mala nascebatur; hic enim, si pecora vel demortua sunt, vel etiam deteriora facta, quod interest præstabitur si scisti, si ignorasti pensionem non petes. l. 19. §. 1. ff. loc. v. l. 45. §. 1. eod.

„ V. l' Art. 3. della Sez. 3. del comodato.

9. Se il locatore godesse soltanto un usufrutto, e in locazione non limitasse il termine della durata dell'usufrutto, il suo erede sarà tenuto a' danni ed interessi per l'interruzione della locazione, finito l'usufrutto (b).

„ (b) Si fructuarius locaverit fundum in quinquennium, & decesserit, hæredem ejus non teneri ut frui præstet. l. 9. §. 1. ff. loc. Quid autem, si non quasi fructuarius ei locavit, sed si quasi fundi dominus? Videlicet tenebitur; deceptit enim conductorem. D. §. in fin.

10. Il locatore è obbligato di manifestare al conduttore lo stato della cosa ch'egli loca, e di spiegarne i difetti, e tutto ciò che potesse dar motivo a qualche errore, o equivoco. E se avesse usata qualche oscurità, o qualche ambiguità, si farà l'interpretazione contro di lui (c).

„ (c) Veteribus placet, pactionem obscuram, vel ambiguum venditori, & qui locavit nocere, in quorum fuit potestate, legem apertius conscribere. l. 39. ff. de pact.

„ l. 21. l. 33. ff. de contr. empt.

„ V. l' art. 13. della Sez. 2. delle convenzioni, e l' art. 14. della Sez. 11. del contratto di vendita.

S E Z I O N E IV.

Della natura degli affitti.

Quanto si è detto nelle tre prime sezioni è comune agli affitti de' fondi fruttiferi, e devesi a questi applicare, eccettuati alcuni articoli che non vi hanno rapporto. Così quel che si è del detto diritto che ha il proprietario di espellere l'inquilino dalla sua casa, se gli bisogna per proprio uso, non ha relazione ad un affitto di prati, e di campi; ed è facile il giudicare dell'altre regole che debbono, o non debbono applicarsi agli affitti di cui parliamo. Rimane soltanto di spiegare in questa sezione, e nelle due seguenti ciò che v'ha di particolare nella natura degli affitti, negli obblighi dell'affittuale ed in quelli del proprietario, per passar quindi al rimanente delle materie di questo titolo.

S O M M A R I O.

1. Definizione degli affitti, e di quali beni si fanno.
2. Quali altre cose si danno ad affitto.
3. Lo stesso.
4. Differenza tra l'affitto e la locazione.
5. Effetto dell'incertezza degli accidenti.
6. Casi fortuiti di due sorte, naturali, e per il fatto degli uomini.
7. Riconduzione.
8. Diversi effetti della riconduzione.
9. La riconduzione rinnova le medesime condizioni.

1. **G**li affitti sono le locazioni di que' poderi che producono frutti di lor natura, o per mezzo della cultura, come i campi, le vigne, o senza cultura, come una selva cedua, un lago, un pascolo: nel che consiste la differenza degli affitti di tali poderi da quelli delle case, e degli altri edifizj, che non producono frutto alcuno, i quali non si affittano, ma si locano per l'abitazione o per qualche altro uso (a).

„ (a) Frugem pro redditu appellari, non solum quod
 „ frumentis, aut leguminibus, verum & quod ex vino,
 „ sylvis cæduis capitur. l. 77. ff. de verb. sign. fundum
 „ fruendum vel habitationem. l. 25. §. 1. ff. loc.

2. Si possono affittare i fondi che producono altra specie di rendite, come una cava di pietre, i luoghi dove si cava arena, creta da vasajo, carbone, calce ed altre materie, e generalmente può affittarsi tutto quel che nasce in un fondo o che può esserne ricavato (b).

„ (b) Quidquid in fundo nascitur, quidquid inde perci-
 „ pi potest ipsius fructus est. l. 9. ff. de usufr. quod ex
 „ cretifodinis, lapicidinis capitur. l. 77. ff. de verb. sign.
 „ Arundinem cæduam & sylvam in fructu esse. l. 40. §.
 „ 4 ff. de contr. empt.

3. Può parimente affittarsi un diritto di caccia, o di pesca, o di altre rendite, che non provengono dalle cose prodotte dai fondi. Così si affitta un diritto di pedaggio, il passaggio d'un ponte o d'una barca ed altri diritti simili (c).

„ (c) Aucupiorum quoque & venationum redditum,
 „ Cassius ait, libro octavo juris civilis, ad fructuarium
 „ pertinet, ergo & piscationum. l. 9. §. 5. ff. de usufr.
 „ Vectigalium. l. 4. c. de vectig. & com.

4. L'affitto distinguesi dalla locazione d'una casa e di altri edifizj in questo, che l'inquilino

sa quel che deve godere dell'abitazione, e sa ogni altro uso d'un edificio che a lui si loca; il conduttore all'incontro ignora quali saranno i frutti e le rendite ch'egli prende in affitto a causa dell'incertezza del più e meno della loro quantità, e del loro valore, e de' pericoli d'una sterilità e di altri casi fortuiti, che possono diminuire la rendita o annientarla.

5. Questa incertezza di accidenti che possono diminuire le rendite affittate o annientarle, e l'incertezza di quegli accidenti ancora che possono aumentarle, fanno sì che in tali affitti si contratti avendo riguardo a questa speranza ed a questo pericolo: e per tal ragione può convenirsi, che il colono non potrà pretendere alcun ribasso per una sterilità, per una gragnuola ed altri casi fortuiti (a).

„ (a) Si quis fundum locaverit, ut etiam si quid vi majore accidisset hoc ei præstaretur, pacto standum esse l. 9. §. 2. ff. loc. l. 8. C. eod. V. la Sez. seguente.

6. La convenzione che obbliga il conduttore a pagare il prezzo del suo affitto, non ostante i casi fortuiti, non estendesi a quel che potesse accadere pel fatto degli uomini, come una violenza, una guerra, un incendio ed altri casi simili, che non ha potuto prevedere (b); ma estendesi solo a quel che accade naturalmente per l'intermperie delle stagioni, e che può aspettarselo, come una gelata, un'inondazione ed altri simili.

„ (b) De quo cogitatum non docetur. l. 9. in fin. ff. de transf. V. l' art. 21. della Sez. 2. delle convenzioni.

7. Se spirato il tempo dell'affitto il locatore lasci il conduttore nel godimento del fondo, ed il conduttore intanto continui a coltivarlo, con

questo tacito consenso s'intende rinnovato l'affitto, che chiamasi riconduzione (a).

„ (a) Qui impleto tempore conductionis remansit in
„ conductione, reconduxisse videbitur. *L. 13. §. 11. ff.*
„ *loc. (1).*

8. La riconduzione proroga l'affitto, o solamente per l'anno che si comincia, o anche per due, o pel medesimo tempo, o per un tempo minore del primo affitto, secondo l'intenzione de' contraenti e secondo le circostanze. Così quando un affitto è d'una tal natura che vi sia inegualianza di rendita da un anno all'altro, come se in un affitto di terreni da coltivarsi per molti anni, se ne coltivasse una maggior quantità, o fosse migliore la cultura più in un anno che in un altro, allora la riconduzione non potrebbe esser meno che per due anni. Così nelle locazioni di case, il locatore ed il conduttore possono, quando lor piace, rompere la riconduzione dentro un termine stabilito dalla consuetudine, o dal giudice. Ma se trattasi di una cosa, il cui uso di sua natura richiede una più lunga proroga, avrà luogo sino al tempo di quest'uso. Così la riconduzione di un'aja estendesi sino al tempo della messe, e quella di uno strettojo sino al tempo della vendemmia (b).

„ (b) Quod autem diximus taciturnitate utriusque par-
„ tis colonum reconduxisse videri, ita accipiendum est,
„ ut in ipso anno, quo tacuerunt, videantur eandem lo-
„ ca-

(1) Ma se il padrone morisse, o uscisse di senno, non farebbe riconduzione, quia consensu convalescit. *L. 14. ff. eod. e l. 16. C. eod.*

Ha luogo per li poderi del fisco, delle città, e delle comunità *D. l. 13. §. in fin.*, e per li beni della chiesa, *Gotof. ed. d. §. per li beni de' minori. Gotof. ivi.*

„ cationem renovasse; non etiam ut sequentibus annis,
 „ etsi lustrum forte ab initio fuerat conductioni præstitum.
 „ Sed & si secundo quoque anno, post finitum lustrum ni-
 „ hil fuerit contrarium actum, eandem videri locationem
 „ illo anno permansisse. Hoc enim ipso, quo tacuerunt,
 „ consensisse videntur. Et hoc deinceps in unoquoque anno
 „ observandum est. l. 13. §. 11. ff. loc. Qui ad certum tem-
 „ pus conduxit, finito quoque tempore, colonus est. Intel-
 „ ligitur enim dominus cum patitur colonum in fundo es-
 „ se, ex integro locare, & huiusmodi contractus neque
 „ verba, neque scripturam utique desiderant, sed nudo con-
 „ valescunt. l. 14. ff. loc. Tacito consensu eandem... re-
 „ novare videtur, l. 16. C. eod. In urbanis autem prædiis
 „ alio jure utimur, ut prout quisque habitaverit ita &
 „ obligatur. D. l. 13. §. ult.

9. La riconduzione, la quale rinnova l'affit-
 to, ne rinnova parimenti tutte le condizioni,
 perchè è una continuazione del primo affitto con
 i suoi effetti. Ma se nel primo affitto vi fossero
 fidejussori, finisce il loro obbligo coll'affitto, e
 non rinnovasi colla riconduzione, purchè non ab-
 biano reiterato il loro consenso, perchè la loro
 obbligazione era limitata al tempo dell'affitto,
 per cui si erano obbligati (a).

„ (b) Pignora videntur durare obligata: sed hoc ita ve-
 „ rum est, si non alius pro eo in priore conductione res
 „ obligaverat, hujus enim novus consensus erit necessarius.
 „ l. 15. §. 11. ff. loc. Tacito consensu eandem locationem
 „ una cum vinculo pignoris renovare videtur. l. 16. C. eod.

SEZIONE V.

Degli obblighi del conduttore verso il proprietario.

S O M M A R I O.

1. Il conduttore deve servirsi del fondo da buon padre di famiglia.
2. Ipoteca de' frutti per il prezzo dell'affitto.
3. Il colono in una porzione

de' frutti soggiace ai casi fortuiti. 4. Effetto del caso fortuito per l'affitto d'un sol anno. 5. Perdita leggiera cagionata dalla natura del fondo, o dai frutti, o per altra causa. 6. Perdita considerabile per le medesime cause, o per altri casi fortuiti. 7. Compensazione delle buone e cattive annate. 8. Perdite delle sementi e delle colture sul podere. 9. Il conduttore non può abbandonare il fondo.

Il conduttore deve da buon padre di famiglia godere del fondo che tiene in affitto, e tenerlo, conservarlo e coltivarlo come si è convenuto nel contratto, o come è stabilito dalla consuetudine, e non può per aumentare il suo profitto fare innovazioni dannose al proprietario. Perlochè se si faccia l'affitto di terreni addetti a coltura, non può egli seminarli quando debbono stare in riposo, nè seminarvi grano, quando deve seminarvi soltanto orzo o vena, e quando questi cambiamenti riducessero nella fine dell'affitto i poderi in uno stato peggiore di quello, in cui debbono essere restituiti al proprietario. Inoltre l'affittuale, o colono, deve parimenti far li lavori campestri ne' tempi proprij e secondo l'uso (a).

„ (a) Conductor omnia secundum legem conductionis
 „ facere debet, & ante omnia colonus curare debet, ut
 „ opera rustica suo quoque tempore faciat, ne intempe-
 „ stiva cultura deteriore fundum faceret. l. 25. §. 3. ff.
 „ loc.

2. I frutti e le rendite del fondo affittato sono ipotecati per il prezzo dell'affitto, o che l'affittuale lo coltivi da se stesso, o che lo coltivi per mezzo di un altro, o che lo subaffitti (b).

„ (b) Si colonus locavit fundum... fructus in causa pi-
 „ gno-

„gnoris manent, quemadmodum esset, si prius colonus
 „eos percepisset. l. 14. §. 1. ff. loc. l. 53. eod. V. l' art.
 „11. della Sez. 5. delle ipoteche. (1).

3. Colui, che tiene un campo colla condizione di dare al proprietario una certa porzione di frutti e di ritenersi il rimanente per la semenza e per la sua coltura, non può pretendere cosa veruna dal proprietario, nè per la coltura, nè per la semenza, qualunque perdita possa avvenire per un caso fortuito, e quand'anche non si facesse raccolta alcuna; poichè l'affitto forma tra loro una specie di società, in cui il proprietario dà il fondo, e l'affittuale o colono dà la semenza e la coltura, ciascuno arrischiando la porzione di que' frutti, che da questa società gli debbono pervenire (a).

„(a) Vis major quam Greci *ὁὶ βίαι* id est vim divi-
 „nam appellant, non debet conductori damnosa esse...
 „paret autem de eo nos colono dicere, qui ad pecuniam
 „numeratam conduxit. Alioquin partarius colonus,
 „quasi societatis jure, & damnum, & lucrum cum do-
 „mino fundi partitur. l. 25. §. 6. ff. loc. Riguardo all'
 „affittuale che deve pagare in contanti. V. l' art. se-
 „guente.

4. Se-

(1) I frutti sono tacitamente obbligati al proprietario.
 l. 7. ff. in quibus causis vel hypoth. l. 3. C. eod.

Ma i mobili dell'affittuale non sono obbligati senza una convenzione espressa. l. 4. §. 7. ff. eod. l. 5. Cod. eod. l. 5. de loc.

Se l'affittuale ha specialmente ipotecato i suoi mobili, s'egli subaffitta, i mobili del subconduttore non sono obbligati al proprietario. Dep. su questo titolo, p. 102. col. 2. in fin.

Il proprietario è perferito su i frutti del suo affitto a tutti i creditori, quantunque fossero i primi a sequestrarli. Louet. l. F. chap. 4.

Bisogna però eccettuare quelli che hanno dato la semenza, i servi, e gli operarj per li loro salarij. Dep. eod. p. 103. col. 2. in fin.

4. Se l'affittuale che tiene l'affitto per un sol anno ed in denaro contante, niente raccolga per un caso fortuito, come per una gelata, una granduola, un'inondazione e per altri casi simili, o anche pel fatto degli uomini, come se tutta la récolta gli fosse stata tolta per una guerra, sarà allora disobbligato dal pagar l'affitto, o se lo avesse pagato potrà ripeterlo; perchè è giusto che in un affitto in cui il locatore si assicura la pensione, il conduttore debba assicurarsi l'usufrutto; oltre di che l'affitto si fa de' frutti che potrà il colono raccogliere, e che si suppone che raccoglierà. Ma se si fosse convenuto, che i casi fortuiti dovessero cadere sull'affittuale, questi sarà sempre tenuto a pagare la pensione, non ostante tali perdite (a).

„ (a) Servius omnem vim, cui resisti non potest, dominum colono præstare debere ait: ut puta fluminum, „ graculorum, flurnorum, & si quid simile acciderit, „ aut si incursum hostium fiat. l. 15. §. 2. ff. loc. Si labes „ facta sit omnemque fructum tulerit, damnum coloni „ non esse, ne supra damnum seminis amissi mercedes „ agri præstare cogatur. Sed & si uredo fructum oleæ „ corrumpit, aut solis fervore non assueto id acciderit, „ damnum domini futurum. D. §. 2. V. il testo citato sull' „ art. precedente, e gli art. 5. e 6. della Sez. 4., e l'art. 7. „ di questa Sez.

3. Se non per un caso fortuito straordinario, ma solo per la natura stessa del fondo e de' frutti, o per qualunque altro accidente ordinario, seguisse qualche perdita poco considerabile, come se i frutti non fossero di buona qualità, se non si raccogliessero in una proporzionata quantità, se la messe fosse diminuita dalle cattive erbe, se da passeggieri si fosse fatto qualche piccolo danno, in questi casi ed in altri simili, l'affittuale non può pretendere diminuzione del prez-

prezzo del suo affitto per queste leggieri perdite, quando anche dovesse goderne un solo anno; perchè siccome doveva egli percepire intieramente qualunque gran profitto, così è giusto che soffra queste piccole perdite (a).

„ (a) Si quæ vitia ex ipsa re oriantur, hæc damno coloni esse: veluti si vinum coacuerit, si raucis aut herbis segetes corruptæ sint. *l. 15. §. 1. ff. loc.* Cum quidam de fructuum exiguitate quæreretur, non esse rationem ejus habendam, rescripto divi Antonini continetur. Item alio rescripto ita continetur; novam rem desideras, ut propter vetustatem vinearum remissio tibi detur. *l. 15. §. Si nihil extra consuetudinem acciderit, damnum coloni esse. D. l. 15 §. 2. v. l. 78. in f. ff. de contr. empt.* idemque dicendum si exercitus præteriens per lasciviam aliquid abstulit. *D. §. 2. modicum cum damnum... ferre debet colonus, cui immodicum lucrum non auferitur. L. 52. §. 6. ff. loc. v. gli art. seguenti.*

6. Se il danno accaduto all'affittuale, il quale ha fatto l'affitto per un solo anno, sia considerabile, o che sia stato cagionato dagli avvenimenti di cui si è parlato nell'articolo precedente, o da una gragnuola, da una gelata, o da altro caso fortuito, quantunque la perdita non fosse di tutti i frutti, gli si deve fare un ribasso della pensione, regolato dal prudente arbitrio del giudice (b).

„ (b) Vis major... non debet conductori damnosa esse, si plus quam tolerabile est, læsi fuerint fructus. *L. 25. §. 9. ff. loc.*

„ Omnem vim cui resisti non potest, dominum colono præstare debere. *L. 15. §. 3. ff. loc. v. l' art. seguente.*

7. Se essendo l'affitto di due o più anni, accadessero in alcuni anni casi fortuiti che cagionassero perdite, o di tutti i frutti, o della maggior parte, e queste perdite non fossero compensate dai profitti degli altri anni, potrà l'affittuale domandare una diminuzione del prezzo del suo

affitto, secondo la qualità della perdita, e le altre circostanze potranno renderla giusta. Ma se vi fosse qualche patto nell'affitto o qualche consuetudine de' luoghi, la quale regolasse il caso delle perdite di tal natura, bisognerebbe osservarla (a).

„ (a) *Licet certis annuis quantitibus fundum conduxerit, si tamen expressum non est in locatione (ut mos regionis postulabat), ut si qua lue tempestatis, vel alio cæli vitio damna accidissent, ad onus tuum pertinerent; & quæ evenerunt sterilitates, ubertate aliorum annorum repensata non probabuntur, rationem tui iuxta bonam fidem haberi, recte postulabis. Eamque formam qui ex appellatione cognoscet sequetur L. 8. C. de loc. v. l. 18. eod.*

„ Si uno anno remissionem quis colono dederit ob sterilitatem, deinde sequentibus annis contigit ubertas, nihil obesse domino remissionem, sed integram pensionem etiam ejus anni quo remisit, exigendum. L. 15. §. 4. ff. loc. Circa locationes, atque conductiones, maxime fides contractus servanda est, si nihil specialiter exprimatur contra consuetudinem regionis. L. 19. Cod. eod. Vedi gli art. precedenti. (1).

8. In tutti i casi fortuiti, ne' quali l'affittuale sof-

(1) Se la perdita accadesse nel primo anno dell'affitto, o fosse dell'intera raccolta, bisognerebbe che, aspettando la fine dell'affitto per giudicare se avesse luogo un rilascio, l'affittuale fosse frattanto costretto a pagare questa intera annata, di cui forse le conseguenze potrebbero anche diminuire le raccolte delle annate seguenti, come se una gragnuola avesse non solo portato via tutti i frutti d'una vigna, o di altro fondo, ma avesse altresì danneggiato, o rotto gli alberi. Ma forse sarebbe giusto che riferbandosi di regolare il ribasso, se mai avesse luogo, alla fine dell'affitto, dipendesse dalla prudenza del giudice di accordare frattanto qualche dilazione pel pagamento di questa prima annata, o di una parte secondo le circostanze della qualità della perdita, e di quella dei beni del proprietario, se questi avesse il mezzo di aspettare, e della qualità de' beni dell'affittuale, se non potesse pagare.

soffre qualche perdita, che può dar luogo ad un ribasso o di tutta la pensione o di una parte, non può pretendere egli alcun danno ed interesse, nè pel profitto che avesse potuto fare, nè anche per le sementi o per la cultura (a); perchè doveva fare tali spese per aver diritto a' frutti.

„ (a) Ubi cumque tamen remissionis ratio habetur ex
 „ causis supra relatis, non id quod sua interest condu-
 „ ctor consequetur, sed mercedis exonerationem pro ra-
 „ ta. Supra denique, damnum seminis ad colonum per-
 „ tinere declaratur. L. 15. §. 7. ff. loc. d. l. §. 2. Ved. l'
 „ art. 3. poco innanzi.

9. L'affittuale non può abbandonare, nè interrompere la coltura del podere affittato, e s'egli manchi a tal coltura o a qualunque altro obbligo, come se fosse obbligato ad alcune riparazioni, può allora il proprietario nel tempo stesso agire per farlo costringere ad eseguire i suoi obblighi, ed a risarcire i danni ed interessi, che l'interrompimento dall'affitto potrà cagionargli (b).

„ (b) Si domus vel fundus in quinquennium pensioni-
 „ bus locatus sit, potest dominus, si deseruerit habita-
 „ tionem vel fundi culturam colonus, vel inquilinus,
 „ cum eo statim agere. Sed & de his quæ præsentis die
 „ præstare debuerunt, veluti opus aliquod efficerent, pro-
 „ pagationes facerent, agere similiter potest. L. 24. §. 2.
 „ §. 3. ff. loc.

S E Z I O N E VI.

Degli obblighi del proprietario coll'affittuale.

S O M M A R I O.

1. Ciò che il proprietario deve all'affittuale.
2. Mobili ed utensili dati all'affittuale.
3. Riparazioni fatte dall'affittuale.
4. Spera dell'affittuale per esser-

essersi interrotto l'affitto. 5. Migliorazioni dell'affittuale. 6. Se il proprietario turba l'affittuale. 7. Del turbamento che dal proprietario non può impedirsi.

1. **O**ltre gli obblighi del locatore spiegati nella sezione terza, colui che affitta un campo deve somministrare ciò che l'affitto stesso ricerca pel governo del campo e per la raccolta de' frutti, come l'aje, i tini, i strettoï ed altre cose, secondo i patti o la consuetudine locale (a).

„ (a) Illud nobis videndum est, si quis fundum locaverit, quæ soleat, instrumenti nomine, conductori præstare, quæque si non præstet, ex locato tenetur &c. L. 19. §. 2. ff. loc. Si quid in lege conductionis convenit, si hoc non præstatur, ex conducto agitur. L. 15. §. 1. eod. Utiliter ex conducto agit is, cui secundum conventionem non præstantur quæ convenerant. L. 24. §. 4. versic. item eod.

2. Se il proprietario somministri all'affittuale alcuni mobili ed istrumenti per la coltura del podere, deve l'affittuale averne cura secondo le regole spiegate nell'articolo terzo e seguenti della sezione 2. Ma se queste cose sono state apprezzate nel contratto, sarà allora una vendita, e diventeranno proprie dell'affittuale (b).

„ (b) Cum fundus locetur, & æstimatum instrumentum colonos accipiat, Proculus ait, id agi, ut instrumentum emptum habeat colonus: sicuti fieret, cum quid æstimatum in dotem daretur. L. 3. ff. loc.

3. Se l'affittuale ha fatto riparazioni o altre spese necessarie, a cui non fosse tenuto secondo l'affitto, o secondo la consuetudine de' luoghi, sarà il proprietario obbligato di rimborsargli tali spese o di dedurle dal prezzo dell'affitto (c).

„ (c) In conducto fundo, si conductor sua opera aliquid necessario vel utiliter auxerit, vel ædificaverit, „ vel

„ vel instituerit, cum id non convenisset, ad recipienda
 „ ea quæ impendit, ex conducto cum domino fundi ex-
 „ periri potest. L. 55. §. 1. ff. loc.

4. Se un affittuale, il cui affitto poteva essere interrotto da qualche avvenimento che doveva prevedere, si è tuttavia obbligato a qualche spesa sul riguardo d'un godimento d'un dato tempo, come se avesse fatto alcune provviste, avesse comprato bestiami, o fatte altre simili spese, non potrà pretendere alcun risarcimento, se l'affitto fosse interrotto da quell'accidente che doveva aspettarsi; come, per esempio, se l'affitto fosse di un usufrutto, il quale venga a finire colla morte dell'usufruttuario, che non gli aveva affittato altro che il suo diritto, o pure fosse un affitto che dovesse essere sciolto coll'adempimento di qualche condizione; poichè sapendo che queste spese potevano divenire inutili, ha voluto arrischiare le perdite che può soffrirne (a).

„ (a) Si fructuarius locaverit fundum in quinquennium,
 „ & decesserit... Idem (Marcellus) quærit: si sumptus
 „ (conductor) fecit in fundum, quasi quinquennio frui-
 „ turus, an recipiat, & ait, non recepturum: quia hoc
 „ evenire posse prospicere debuit. L. 9. §. 1. ff. loc.

5. Se un affittuale ha fatto miglioramenti ai quali non era tenuto, come se avesse piantato una vigna o un giardino, o avesse fatto altre simili spese che hanno aumentata la rendita, gli saranno rimborsate, secondo la regola spiegata nell'articolo 17. della sezione 10. del contratto di vendita (b).

„ (b) In conducto fundo si conductor sua opera aliquid
 „ necessario, vel utiliter auxerit, vel ædificaverit, vel
 „ instituerit, cum id non convenisset, ad recipienda ea
 „ quæ impendit, ex conducto cum domino fundi experiri
 „ potest. L. 55. §. 1. ff. locati conducti. Colonus, cum
 „ lege locationis non esset comprehensum ut vineas po-
 „ neret, nihilominus in fundum vineas instituit, & pro-
 „ pter

„ pter earum fructum, denis amplius aureis ager locari
 „ cœperat: quæsitum & si dominus istum colonum fundi
 „ ejectum, pensionum debitarum nomine conveniat, an
 „ sumptus utiliter factos in vineis instituendis reputare
 „ possit, opposita doli mali exceptione? Respondit, vel
 „ expensam consecuturum, vel nihil amplius præstitu-
 „ rum. *L. 61. ff. loc. impensas quas ad meliorandam rem*
 „ vos erogasse constiterit, habita fructuum ratione resti-
 „ tui vobis jubebit. *L. 16. C. de evid.*

6. Se l'affittuale sia turbato o dal propieta-
 rio, o da persone che il proprietario potesse im-
 pedire, sarà questi tenuto a' danni ed interessi
 dell'affittuale, ed a tutto il lucro, che questi avreb-
 be potuto fare durante il tempo, che gli restava
 a godere del fondo affittato; purchè, dopo un tur-
 bamento di pochi giorni e senza alcuna innova-
 zione, non lo ristabilisca (a).

„ (a) Colonus, si ei frui non liceat, totius quinquen-
 „ nij nomine statim recte aget. *L. 24. §. 4. ff. loc. Et*
 „ quantum per singulos annos compendij facturus erat,
 „ consequetur. *D. l. Quod si paucis diebus prohibuit,*
 „ deinde pœnitentiam agit, omniaque colono in integro
 „ sunt, nihil ex obligatione paucorum dierum mora mi-
 „ nuet. *D. l. 24, §. 4.*

„ Si colonus tuus fundo frui a te, aut ab alio prohi-
 „ betur, quem tu prohibere ne id faciat possis, tantum
 „ ei præstabis, quanti ejus interfuit frui: in quo etiam
 „ lucrum ejus continebitur. *L. 33. in f. ff. loc.*

9. Qualora il turbamento cagionato all'affittua-
 le fosse una violenza o un fatto che dal proprie-
 tario non potesse impedirsi, e di cui non doves-
 se essere responsabile, sarà soltanto tenuto a ri-
 bassare la pensione a proporzione del tempo che
 non ha goduto dell'affitto, o a restituire ciò che
 ne avesse ricevuto, ma non sarà tenuto al lucro
 che avrebbe fatto l'affittuale senza questo turba-
 mento (b).

„ (b) Sin vero ab eo interpellabitur, quem tu prohibe-
 „ re propter vim majorem, aut potentiam ejus non po-
 „ te-

teris, nihil amplius ei quam mercedem remittere, aut reddere debebis. L. 33. in f. ff. loc.

S E Z I O N E IV.

Della natura della locazione dell' opera e dell' industria.

S O M M A R I O.

2. Definizione. 2. Differenze di conduttori, secondo che essi somministrano qualche materia o non somministrano nulla. 3. Di chi somministra la materia ed intraprende l'opera. 5. Dell'architetto che provvede a tutto. 5. Condizioni, delle locazioni. 6. Ciò che si regola a giudizio de' periti.

1. **N**e' cottimi, e nelle altre locazioni dell'opera de' lavoranti, il locatore è colui che dà a fare l'opera o la fatica, ed il conduttore è colui che intraprende l'una o l'altra (a).

„ (a) Qui ædem faciendam locaverat. L. 30. §. ff. loc.
„ V. l' art. 2. della Sez. I.

2. Il conduttore talvolta è solo incaricato d'una semplice opera, come un incisore, cui dassi ad incidere un sigillo; o pure d'una semplice fatica come un vetturino; o pure è incaricato di somministrare la materia dell'opera ed il suo lavoro, come un architetto, che somministra i materiali e la sua direzione. (b).

„ (b) Si gemma includenda vel isculpenda data sit. L. 13. §. 5. ff. loc. Si navicularius onus Minernas vehendum conduxerit. D. l. 13. §. 1. Qui ædem faciendam locaverat, in lege dixerat: quod in opus lapidis opus
„ erit,

„ erit, pro lapide, & manu pretio dominus redempto.
 „ ri, in pedes singulos septem dabit. L. 30. §. 3. eod.

3. Se l'operajo somministri tutta la materia e la sua opera, in quella maniera che si è convenuto per un dato prezzo; come se un orefice s'incarichi di fare un vaso d'argento d'una data forma e per un determinato prezzo, e somministra egli l'argento; sarà questa una vendita e non già una locazione; ma se si dia l'argento all'orefice, sarà una locazione ovvero un cottimo (a).

„ (a) Si cum aurifice convenit, ut is ex auro suo anu-
 „ los mihi faceret certi ponderis, certæque formæ, & ac-
 „ ceperit, verbi gratia, trecenta, utrum emptio & ven-
 „ ditio sit, an locatio & conductio; sed placet, unum
 „ esse negotium, & magis emptionem & venditionem ef-
 „ se. Quod si ego aurum dederò, mercede pro opera
 „ constituta, dubium non est, quin locatio & conductio
 „ sit. L. 2. §. 1. ff. loc. §. 4. inst. eod. (1).

4. Se un architetto, intraprendendo una fabbrica s'incarichi di somministrare i materiali, ciò non sarà ma vendita una locazione, quantunque sembri ch'egli venda i suoi materiali: perchè egli non vende quel dato fondo, di cui la fabbrica è solo un accessorio. Ed inoltre la sua principale obbligazione consiste nella direzione del lavoro (b).

„ (b) Cum insulam ædificandam loco, ut sua impensa
 „ conductor omnia faciat, proprietatem quidem eorum ad
 „ me transfert: & tamen locatio est. Locat enim artifex
 „ ope-

(1) Nel caso riferito in quest'articolo, ed in altri simili si deve notare, che in consimili contratti supponendosi la condizione della perfezione del lavoro, può dirsi che nel tempo del contratto si fa una specie di locazione, ed un cottimo; nell'atto poi della esecuzione si fa una specie di vendita. Il che aveva dato luogo al dubbio, di cui si è parlato ne' testi riportati in questo articolo, cioè se questo contratto era una locazione, o una vendita.

„ operam suam, id est faciendi necessitatem. L. 22. §. 2.
„ ff. loc.

„ V. l' art. 2. della Sez. 1., e l' art. 9. della Sez. seguente.

5. Ne' cottimi ed in altri contratti, che riguardano la fatica delle persone, si può determinare ciò che sarà somministrato dal locatore o dal conduttore, la qualità dell' opera, il tempo per eseguirla, ed altre simili condizioni, e tutto ciò che sarà stabilito deve essere eseguito (a).

„ (a) Si quid in lege conductionis convenit, si hoc non
„ praestatur, ex conducto agetur. L. 15. §. 1. ff. loc. v. l'
„ art. 7. della Sez. 2. delle convenzioni.

6. Se tutto quel che deve esser fatto, o somministrato dal conduttore, non sia ben espressamente stabilito nel contratto, come se non sia espressa la qualità della materia ch' egli deve somministrare, o la qualità del lavoro, o il tempo prefisso, allora tutte queste cose ed altre simili saranno regolate o dalla consuetudine, se ve ne sia, o dal giudizio de' periti (1).

SEZIONE VIII.

*Degli obblighi di chi intraprende un' opera
o una fatica.*

SOMMARIO.

1. Conduttori responsabili della loro ignoranza.
2. Difetti della materia che l'artefice dee somministrare.
3. A qual cura son tenuti gli artefici e gli operaj.
4. Del vizio della cosa.
5. Cura de' vet-

tu-

(1) V. l' art. 16. della Sez. 2. delle convenzioni, e l' art. 6. della Sez. seguente.

turaj. 6. Opera a piacere del padrone, o a giu-
dizio d'una persona. 7. Opera fatta per ordine
del padrone. 8. Se l'opera perisca prima che sia
riconosciuta dal padrone. 9. Se l'edifizio perisca
nel tempo che si fabbrica. 10. Se l'artefice do-
vendo tutto somministrare, il tutto perisca. 11.
Accessory dell'obbligo del conduttore.

I. **O**ltre gli obblighi comuni a tutti i condut-
tori, e che sono stati spiegati nelle sezioni 2.
e 5., coloro che intraprendono qualche fatica, o
qualche opera, debbono di più essere responsa-
bili de' difetti cagionati dalla loro ignoranza, per-
chè debbono saper fare ciò che intraprendono, e
s' imputa loro a colpa l'ignorare la propria profes-
sione (1).

2. Se colui che intraprende un' opera sia obbli-
gato di somministrare qualche materia, come un
architetto incaricato di dare i materiali, dee som-
ministrare tal materia ben condizionata, ed esse-
re responsabile ancora de' difetti ch'egli ignora;
perchè è tenuto di dar buono ciò che deve dare,
egualmente che colui il quale, locando una co-
sa, è obbligato di darla tale che sia servibile (a).

„ (a) Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde vi-
num effluxerit, tenebitur in id quod interest, nec igno-
rantia ejus erit excusata. l. 19. §. 5. ff. loc.
„ V. l' art. 7. della Sez. II. del contratto di vendita.

3. L'

(1) Imperitia culpæ adnumeratur. l. 131. ff. de reg. jur.
Celsus etiam imperitiam culpæ adnumerandam libro
octavo Digestorum scripsit. Si quis vitulos pascendos,
vel farciendum quid poliendumve conduxit, culpam eum
præstare debere. Et quod imperitia peccavit, culpam ef-
fe,

3. L'operajo o artefice, al quale viene consegnata una cosa per farvi qualche lavoro, e colui che s'incarica semplicemente di custodire qualche cosa mediante un prezzo, come, per esempio, colui che prende bestiame in custodia, debbono conservare ciò che loro è affidato con tutta la cura possibile di un diligentissimo padre di famiglia. E se per mancanza d'una tal cura la cosa perisca, anche per un caso fortuito, ne saranno essi tenuti, come se sia rubata o bruciata o danneggiata, per non essere stata posta in un luogo ben sicuro, o per non essere stata ben guardata. Lo stesso avverrebbe, se un artefice avendo cose da dare a molte persone, avesse dato ad uno ciò che era di un altro, quantunque per errore (a).

„ (a) Si fullo vestimenta polienda acceperit, eaque mun-
 „ res roferint, ex locato tenebitur, quia debuit ab hoc
 „ cavere. Et si pallium fullo permutaverit, & alii alte-
 „ rius dederit, ex locato actione tenebitur, etiam si igna-
 „ rus fecerit. l. 13. §. 6. ff. loc.

„ Poterat ea res in locum tutiorem transferri. l. 34.
 „ in fin. ff. de dam. inf. Qui mercedem accipit pro custodia
 „ alicujus rei, is hujus periculum custodiæ præstat. l. 40.
 „ ff. loc. Quæcumque de furto diximus, eadem & de dam-
 „ no debent intelligi. Non enim dubitari oportet, quin
 „ is qui saluum fore recipit, non solum a furto, sed etiam
 „ a damno recedere videatur. l. 5. §. 1. ff. nat. camp. l.
 „ 60. §. 2. ff. loc. v. l'art. 2. della Sez. 2. del Comodato;
 „ l'art. 4. della Sez. 3. del Deposito; e l'art. 5. della Sez.
 „ 1., delle persone che esercitano qualche commercio pubblico.

4. Se la cosa data ad un operaio per lavorar-
 la perisca tra le sue mani, senza sua colpa, ma
 per

se, quippe ut artifex, inquit, conduxit l. 9. §. 5. ff. loc.
 l. 13. eod. l. 25. §. 7. eod. poterit ex locato cum eo agi,
 qui vitiosum opus fecerit. l. 51. §. 1. ff. loc. v. l'art. 6.
 di questa Sezione.

per difetto della cosa stessa, come se un' amati-
sta data ad incidere si spezzi sotto la mano dell'
incisore per qualche difetto della materia, non
sarà allora tenuto al danno, purchè non avesse
assunta l' opera a suo pericolo (a).

„ (a) Si gemma includenda aut insculpenda data sit ea-
„ que fracta sit, si quidem vitio materiæ factum sit, non
„ erit ex locato actio: si imperitia facientis erit. Huic
„ sententiæ addendum est, nisi periculum quoque in re
„ artifex receperat. Tunc enim, etsi vitio materiæ id
„ evenit, erit ex locato actio. l. 13. §. 5. ff. loc.

5. I vetturali per terra e per acqua, e coloro
che intraprendono a trasportar mercanzie o altre
cose, son tenuti alla custodia, alla vettura ed al
trasporto di quelle cose, di cui s' incaricano, e
ad impiegarvi tutta la vigilanza e tutta la cura
possibile. E se qualche cosa perisca, o sia dan-
neggiata per loro colpa, o per colpa de' loro su-
balterni, eglino debbono esserne responsabili (b).

„ (b) Si magister navis, sine gubernatore in flumen na-
„ vem immiserit, & tempestate orta temperare non po-
„ tuerit, & navem perdiderit, vectores habebunt adversus
„ eum ex locato actionem. l. 14. §. 1. ff. loc. Qui colu-
„ mnam transportandam conduxit, si ea dum tollitur, aut
„ portatur, aut reponitur, fracta sit, ita id periculum
„ præstat, si qua ipsius, eorumque quorum opera utere-
„ tur, culpa acciderit. Culpa autem abest, si omnia facta
„ sunt, quæ diligentissimus quisque observaturus fuisset. l.
„ 25. §. 7. ff. eed. v. l' art. 4. della Sez. 2. di quelli che
„ esercitano qualche commercio pubblico. (1).

6. Se siasi convenuto che un' opera sarà fatta
a piacimento del padrone, o a giudizio di una
persona che sarà stata eletta, l' artefice sarà sol-
tanto tenuto a darla buona secondo il giudizio de'
periti (c); perchè tali patti contengono la condi-

„ (c) Si in lege locationis comprehensum sit, ut arbitra-
„ tu

(1) Essi hanno un privilegio per ciò che loro è dovuto.
v. il lib. 3. tit. 1. Sez. 5. n. 11.

„tu domini opus approbetur, perinde habetur ac si viri
 „boni arbitrium comprehensum fuisset. Idemque servatur
 „si alterius cujuslibet arbitrium comprehensum sit. Nam
 „fides bona exigit ut arbitrium tale præstetur, quale vi-
 „ro bono convenit. *l. 24. ff. loc.*
 zione, di esser regolati a termini di una ragio-
 nevole equità. (1).

7. Quantunque l'operajo debba essere rispon-
 sabile de' difetti dell'opera; nondimeno se dal pa-
 drone stesso sia stato diretto e regolato non potrà
 questi lagnarsene (a).

„(a) Poterit itaque ex locato cum eo agi, qui vitiosum
 „opus fecerit. Nisi si ideo in operas singulas merces con-
 „stituta erit, ut arbitrio domini opus efficeretur. Tunc
 „enim nihil conductor præstare domino de bonitate ope-
 „ris videtur *l. 51. in fin. ff. loc.*

8. Se siasi data qualche materia ad un artefice
 per fare un intero lavoro ad un prezzo stabilito,
 il conduttore non avrà soddisfatto al suo obbligo e
 non ne sarà discaricato, se non dopo che essen-
 do riconosciuta tutta l'opera, si troverà tale qua-
 le deve essere ricevuta. Se poi sia questo un
 lavoro di molti pezzi o a misura, e siasi conve-
 nuto di pagare un dato prezzo per ogni pezzo
 e per ogni misura, in questo caso dovrà bonifi-
 carsi al conduttore tutto quello che sarà numera-
 to, o misurato e trovato ben fatto. Ed all' in-
 contro egli soffrirà la perdita della sua opera,
 ed i danni ed interessi del padrone, se mai ve
 ne siano, per quel che non si trovasse fatto ad
 uso d'arte. Che se nell' uno e nell' altro caso di
 que-

(1) *v. l. art. 11. della Sez. delle convenzioni.*

Gl' imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio,
 avevano ordinato che i conduttori di opere pubbliche e i
 loro eredi fossero responsabili per quindici anni de' difetti
 dell'opera. *L. 8. C. de oper. publ.*

queste due convenzioni la cosa perisca per un caso fortuito, prima che sia terminato il lavoro, il padrone ne soffrirà la perdita, e sarà tenuto a dare il prezzo dell'opera, principalmente s'egli fosse stato tardo a riconoscerla, purchè non fosse evidente, che l'opera non era tale quale deve essere ricevuta (a).

„ (a) Opus quod averseione locatum est, donec approbe-
 „ tur, conductoris periculo est. Quod vero ita conductum
 „ sit, ut in pedes, mensurasve præstetur, eatenus condu-
 „ ctoris periculo est, quatenus ad mensum non sit. Et in
 „ utraque causa nociturum locatori, si per eum steterit,
 „ quominus opus approbetur, vel admetiatur. Si tamen
 „ vi majore opus prius interciderit quam approbaretur,
 „ locatoris periculo est, nisi aliud actum sit. Non enim
 „ amplius præstari locatori oporteat, quam quod sua cu-
 „ ra atque opera consecutus esset. l. 36. ff. loc. Si prius-
 „ quam locatori opus probaretur vi aliqua consumptum est,
 „ detrimentum ad locatorem ita pertinet, si tale opus fuit
 „ ut probari deberet. l. 37. ff. eod. v. l. art. 1. di questa
 „ Sez., e l'art. seguente.

9. Se un architetto avendo intrapreso a fare una casa o altro edificio, ed avendolo eseguito tutto, o solamente una parte, venga a perire per una inondazione, per un terremoto, o per altro caso fortuito, tutta la perdita sarà del padrone, il quale sarà parimente tenuto a pagare i materiali somministrati dall'architetto, e tutto ciò che si troverà dovuto per la costruzione dell'edificio; perchè gli era stata fatta la consegna di tutto ciò che erasi edificato sul suo fondo. Ma se l'edificio perisca per difetto del lavoro, l'architetto perderà la sua fatica, non i materiali che saranno periti, e sarà di più tenuto al danno che il padrone potrà soffrirne (b).

„ (b) Marcius domum faciendam a Flacco conduxerat,
 „ deinde operis parte effecta, terræ motu concussum erat
 „ ædificium. Maslurius Sabinus, si vi naturali, veluti ter-
 „ ræ motu, hoc acciderit, Flacci esse periculum. l. 59.
 „ ff.

ff. loc. Si rivum quem faciendum conduxeras & feceras
 antequam eum probares, labes corrumpit, tuum peri-
 culum est. *Paulus*. Imo si soli vitio id accidit, locato-
 ris erit periculum: si operis vitio id accidit, tuum erit
 detrimentum. *l. ult. eod.* Redemptores, qui suis coemen-
 tis ædificant, statim cœmenta faciunt eorum, in quo-
 rum solo ædificant. *l. 39. ff. de rei vend. v. l' art. 1.*
 di questa Sez.

10. Se l'artefice debba somministrare tutto il
 materiale e tutto il lavoro, come nel caso dell'
 articolo 3. della Sez. 7., e l'opera perisca per
 un caso inopinato, prima che ne abbia fatta la
 consegna, allora tutta la perdita e del mate-
 riale, e del lavoro, andrà a conto dell'artefice,
 poichè questa è una vendita che si perfeziona so-
 lo quando l'artefice consegna l'opera.

11. Colui che ha intrapresa un'opera, una fa-
 tica, una vettura o altra cosa simile, non solo
 è tenuto a quel che espressamente è stato com-
 preso nel contratto, ma eziandio a tutto quel che
 è accessorio all'opera, o all'altra cosa intrapre-
 sa. Così i padroni delle carrozze di viaggio ed i
 carrettieri pagano i pedaggi che sono sulle stra-
 de, e le barche per tragittare i fiumi: perchè
 tutte queste spese sono annesse alla vettura (a).
 Non devono però pagare i diritti d'introduzione
 ed altri dovuti per le mercanzie ch'essi traspor-
 tano, perchè questi diritti non riguardano la
 vettura delle mercanzie, ma appartengono ai pa-
 droni delle mercanzie medesime.

(a) Vehiculum conduxisti ut onus tuum portaret, &
 tecum iter faceret: id cum pontem transiret, redemptor
 ejus pontis portorium ab eo exigebat; quærebatur, an
 etiam pro ipsa sola rheda portorium daturus fuerit? Puto,
 mulio non ignoravit eo se transiturum, cum vehiculum
 locaret, mulionem præstare debere. *l. 60. §. 8. ff. loc.*

SEZIONE IX.

*Degli obblighi di colui che dà a fare un' opera
o una fatica.*

S O M M A R I O.

1. Obbligo di chi dà a fare un lavoro.
2. Deve il prezzo e gl'interessi, se sia in mora.
3. Quando non si debba anticipare il pagamento in caso di pericolo.
4. Se la cosa perisca per proprio difetto o per il fatto del locatore.
5. Se l'opera non sia fatta in tempo.
6. Del mercenario che ha mancato di travagliare.
7. Se il padrone sia in mora di ricevere.
8. Se il conduttore faccia qualche spesa.

1. **C**hi dà a fare un' opera è obbligato di somministrare all' operajo ciò che si è convenuto, o che debba dare qualche materiale e spesare l'artefice, o che sia obbligato a qualche altra cosa (a).

„ (a) Si quid in lege conductionis convenit, si hoc non
„ præstatur, ex conducto agetur. l. 15. §. 1. ff. loc. v. l.
„ art. 1. della Sez. 6.

2. Deve altresì pagare il prezzo, o dopo fatta e ricevuta l'opera, o a misura della fatica, o anche anticipatamente, secondo i patti del contratto ed in mancanza del pagamento in termine, deve gl'interessi del prezzo dal tempo dell'istanza (1).

3. Se

(1) V. l' art. 1. della Sez. 1.

3. Se si fosse convenuto, che il prezzo dell'opera o una parte sarà pagato anticipatamente, e vi fosse pericolo di anticipare il pagamento, il locatore non potrà essere costretto, se il conduttore non dia una cauzione (a).

„ (a) Quidam in municipio balneum præstandum annuis viginti nummis conduxerat: & ad refectiorem fornacis fistularum, similiumque rerum, centum nummi ut præstarentur ei convenerat: conductor centum nummos petebat; ita ei deberi dico, si in earum rerum refectiorem... impendi satis daret. l. 58. §. 2. ff. loc. v. l'arr. 22. della Sez. 6. del contratto di vendita.

4. Se una cosa data ad un operajo per farvi qualche lavoro, venga a perire per li difetti della cosa stessa, o per qualche fatto, di cui il locatore deve essere risponsabile, sarà questi tenuto a pagare all'artefice tutto quel che avesse fatto e somministrato per il lavoro, come nel caso dell'articolo 4. della Sez. 8.

5. Se non è dipenduto dall'operajo o mercenario di non fare il lavoro nel tempo stabilito nella convenzione, e sia giudicato da' periti che il tempo assegnato non bastava: il locatore deve dare il tempo necessario, e non può pretendere alcun danno ed interesse pel ritardo, quand'anche fossero questi stati stipulati in caso che l'opera non fosse fatta in tempo: la ragione si è che niuna convenzione obbliga all'impossibile (b). Ma se l'opera fosse stata promessa in un giorno preciso, e per un uso che non soffrisse dilazione, come per vendere in un giorno di fiera, o per il giorno d'un imbarco, l'operajo sarà tenuto allora ai danni ed interessi del ritardo e deve imputare a se stesso l'aver intrapresa una cosa impossibile.

„ (b) In operis locatione erat dictum, ad quam diem

„ effici deberet: deinde si ita factum non esset, quanti loca-
 „ toris interfuisset, tantam pecuniam conductor promi-
 „ serat. Eatenus eam obligationem contrahi puto quate-
 „ nus vir bonus de spatio temporis æstimasset, quia id
 „ actum apparet esse, ut eo spatio absolveretur, sine quo
 „ fieri non possit. l. 58. §. 1. ff. loc. v. 1. 13. §. 10. eod.
 „ v. l' art. 6. della Sez. 5. delle convenzioni; l' art. 12. del-
 „ la Sez. 12.; e l' art. 19. della Sez. 2. del contratto di ven-
 „ dita.

6. Se non è dipenduto dal mercenario il non essersi fatto il lavoro, o prestato il servizio che avea promesso entro un dato tempo, e durante questo tempo egli non siasi occupato in altro, il conduttore dovrà pagare il salario del tempo, che ha fatto perdere a questo mercenario (a).

„ (a) Qui operas suas locavit, totius temporis merce-
 „ dem accipere debet, si per eum non stetit quominus
 „ operas præstet. l. 38. ff. loc. Cum per te non stetit
 „ proponas, quominus locatas operas Antonio Aquilæ sol-
 „ veres, si eodem anno mercedes ab alio non accepisti,
 „ fidem contractus impleri æquum est. l. 19. ff. 9. eod.
 „ Diem functo legato Cæsaris, salarium comitibus residui
 „ temporis præstandum, modo si non postea comites cum
 „ aliis eodem tempore fuerunt. D. l. 19. §. ult. v. l. 61.
 „ §. 1. ff. loc. (1).

7. Se il locatore differisca di ricevere l'opera, o se la ricusi senza ragione, e la cosa perisca entro l'epoca di questo ritardo, non potrà esimersi dal pagare la mercede dell'opera (b).

„ (b) Nociturum locatori, si per eum steterit quominus
 „ opus approbetur. l. 36. ff. loc.

8. Se oltre il lavoro, avesse l'operaio o l'arte-
 „ tefice fatto qualche spesa per la conservazione della
 „ cosa, il locatore sarà tenuto a rimborsargliela (2).

S E.

(1) Gli Avvocati sebbene non difendano la causa, di cui sono stati incaricati, non sono tuttavia tenuti a restituire l'onorario che essi hanno ricevuto. l. 30. §. 1. ff. eod.

(2) v. l' art. 7. della Sez. 3.

SEZIONE X.

Dell' Enfiteusi :

I Contratti enfiteutici sono venuti in conseguenza degli affitti de' terreni. Poichè rendendosi difficile ai padroni de' terreni incolti, di trovare affittuali, si pensò la maniera di darli in perpetuo per coltivarli, per farvi piantagioni, o in altra maniera migliorarli, come spiega la parola enfiteusi. Con questo contratto il proprietario del fondo trova dal canto suo il vantaggio di assicurarsi una rendita certa e perpetua; e l'enfiteuta dal canto suo trova il vantaggio ad impiegarvi la sua fatica ed industria, per cambiare l'aspetto del fondo e ricavarne frutto.

Siccome la materia de' contratti enfiteutici comprende i censi e le altre specie di rendite fondali; e siccome le condizioni dell'enfiteusi sono differenti, secondo la diversità de' contratti medesimi, e secondo le diverse leggi municipali e le

Gli architetti hanno un privilegio, ed un'ipoteca tacita sulla casa da loro edificata *L. 1. ff. in quibus causis pign. vel hyp. tacit. contract.*

Tutti quelli che hanno mutato i loro danari o fatta qualche spesa per la conservazione d'una cosa, hanno un dritto sulla cosa. *Hujus enim pecunia salvam fecit totius pignoris causam. L. 6. ff. qui potior. in pign. aut. hyp. babeant.*

Dell'istessa maniera quelli che hanno spesi gli operarij. *D. l. 6.*

I vetturali hanno un dritto sulla mercanzia trasportata, non solo per le spese della loro vettura, ma altresì per le gabelle del passo, dogane &c. *D. l. 6. §. 1. & 2.*

le consuetudini locali, così non debbono esse entrare nel presente dettaglio. Per questa ragione noi non v' inseriremo le regole del diritto di laudemio e di vendita, nè quelle del diritto di ritratto, che ha il padrone diretto sopra il fondo soggetto; e nè pure v' inseriremo le altre regole, che sono particolari a ciascun paese e differenti da quelle del diritto romano. Noi stabiliremo i soli principj generali, che sono fondati tanto sul diritto romano, quanto sulle nostre leggi municipali, abbracciate comunemente, e che in sostanza sono la base di questa parte di giurisprudenza.

S O M M A R I O.

1. Definizione. 2. Ogni potere può darsi in enfiteusi. 3. Differenza tra l'enfiteusi, e l'affitto. 4. Perpetuità dell'enfiteusi. 5. L'enfiteusi fa due parti del diritto di proprietà. 6. Dominio diretto ed utile. 7. Obblighi reciprochi, che nascono dall'enfiteusi. 8. Casi fortuiti. 9. L'enfiteuta non può deteriorare. 10. Risoluzione dell'enfiteusi, per mancanza del pagamento. 11. Le spese non sono rimborsate.

L'enfiteusi è un contratto, con cui il padrone di un fondo lo dà all'enfiteuta per coltivarlo e per migliorarlo (1); e per goderne e dispor-

(1) Questo è quel che significa *Jus Emphyteuticum*, che è il titolo di questa materia, la qual parola dinota, che il potere si dà all'enfiteuta per coltivarlo, per farvi piantagioni e migliorazioni. *Meliorationes*.

sporne in perpetuo (a), mediante una data rendita in danaro, in grano o in altre derrate (b), e mediante altri pesi, di cui si può restar d'accordo.

„ (a) Ut ecce de prædiis, quæ perpetuo quibusquam
 „ fruenda traduntur, id est, ut quandiu pensio, sive red-
 „ ditus pro his domino præstetur, neque ipsi conductori
 „ neque hæredi ejus, cuive conductor, hæresve ejus in
 „ prædium vendiderit, aut donaverit, aut dotis nomine
 „ dederit, aliove quocumque modo alienaverit, auferre
 „ liceat. §. 3. *inst. de loc. & cond. l. 1. ff. si ager. vedt. id*
 „ *est, emphyt. pet. l. 1. c. de adm. rer. publ.*

„ (b) Domini prædiorum id quod terra præstat accipiant,
 „ pecuniam non requirant, quam rustici optare non au-
 „ dent, nisi consuetudo predii hoc exigat. *L. 5. c. de agric-*
 „ *& censf.* Pensio, sive redditus pro his domino præstetur.
 „ §. 3. *inst., de loc. & cond.* Reditus in auro & speciebus.
 „ *L. 20. §. 2. c. de agris & censf.*

2. Sebbene l'enfiteusi in origine sembri ristretta a' poderi incolti, non si lascia però di dare ad enfiteusi poderi fertili e ben coltivati. Si danno parimenti a questo titolo fondi, che di lor natura non producono alcun frutto, ma producono altre rendite, come case ed altri edifizj (c).

„ (c) Loca omnia fundive reipublicæ... perpetuariis
 „ conductoribus locentur. *l. 3. c. de locat. præd. civil. Ve-*
 „ *tigales ædes. L. 15. §. 2. ff. de damno infecte. Suburba-*
 „ *num, aut domum. Nov. 7. c. 3. §. 2.*

3. L'enfiteusi distinguesi dagli affitti de' terreni (d) per due caratteri essenziali, che sono il fondamento delle regole proprie dell'enfiteusi. Il primo è la perpetuità (e), il

„ (d) Sed talis contractus quia inter veteres dubitabatur,
 „ & a quibusdam locatio, a quibusdam venditio existima-
 „ batur, lex Zenoniana lata est, quæ emphyteuseos con-
 „ tractus propriam statuit naturam, neque ad locationem,
 „ neque ad venditionem inclinantem, sed suis pactionibus
 „ fulciendam. §. 3. *inst. de locat. & cond.* Jus Emphyteu-
 „ ticarium, neque conductionis, neque alienationis esse
 „ titulis adjiciendum; sed hoc jus tertium esse constitui-
 „ mus ab utriusque memoratorum contractuum societate,
 „ seu similitudine separatum; conceptionem, definitionem-
 „ que habere propriam. *L. 1. c. de jur. Emphyt.*

„ (e) Perpetuo quibusdam fruenda. §. 3. *inst. de locat.*

„ & cond. Perpetuarii, hoc est, emphyteuticarii juris. L.
 „ 1. C. de off. com. sacr. pat., l. 1. §. 5. C. de locat. præd.
 „ civ., L. 10. eod. de loc. & cond.

secondo la translazione d'una specie di dominio (a).

„ (a) Emphyteuticarii fundorum domini. L. 12. c. de
 „ fund. patr. v. gli art. seguenti (1).

4. La perpetuità dell'enfiteusi fa sì, che non solo passi agli eredi dell'enfiteuta, ma a tutti coloro che ne hanno il diritto, o per donazione, o per vendita, o per altra specie di alienazione. E non possono essere mai spogliati dal padrone del fondo, nè da' suoi successori (a), se non ne' casi che saranno spiegati in questa sezione.

„ (b) Neque hæredi ejus, cuique conductor, hæresve
 „ ejus id prædium vendiderit, aut donaverit, aut dotis no-
 „ mine dederit, aliove quocumque modo alienaverit, au-
 „ ferre liceat. §. 3. inst. de loc. & cond.

5. La traslazione del dominio, che si fa per mezzo dell'enfiteusi, è proporzionata alla natura di questo contratto, in cui il padrone affitta il fondo e ritiene la rendita. Con questo contratto si fa come una divisione de' diritti di dominio tra il padrone e l'enfiteuta; poichè colui che dà ad enfiteusi resta il padrone per goder della rendita come frutto del proprio fondo, lo che gli conserva il principal diritto di proprietà, che è quello di godere a titolo di padrone, e degli altri diritti che si ha riservati: l'enfiteuta dal canto suo acquista il diritto di trasmettere il fondo a' suoi successori in perpetuo, di venderlo, di donarlo, di alienarlo con i pesi de'

(1) Vi sono alcuni contratti enfiteutici, i quali non sono perpetui, ma solamente han lungo tempo, come per cento anni, o per 99.

de' diritti del padrone diretto, di farvi piantagioni, di edificare e farvi altri cambiamenti, che stimerà, per renderlo migliore, le quali cose son tutte tanti diritti di proprietà (a).

„ (a) Jus emphyteuticarium neque conductionis, neque
 „ alienationis esse titulis addiciendum; sed hoc jus tertium
 „ esse constituimus. L. 1. C. de iur. emphyt. Pensio five
 „ redditus domino præstetur. §. 3. inst. de loc. & cond.
 „ Emphyteuticarii fundorum domini. L. 12. C. de fund.
 „ patrim. Cui conductor, hæresve ejus id prædium vendi-
 „ derit, donaverit, al oves quocumque modo alienaverit. §.
 „ 3. inst. de loc. & cond.

6. I diritti di dominio che il padrone ritiene, e quelli che passano all' enfiteuta, si distinguono comunemente colli nomi di *dominio diretto*, il quale si dà al diritto del padrone, e di *dominio utile*, il quale si dà al diritto dell' enfiteuta. Il che significa che il primo padrone del fondo conserva il suo diritto originario di dominio, e che l' enfiteuta acquista il diritto di godere e di disporre, col peso de' diritti riservati al padrone del fondo, e per questa ragione nel diritto romano si considerava differentemente l' enfiteuta, o come padrone del fondo, o come non padrone, secondo i differenti riguardi ed i diversi effetti di queste due sorte di dominio (b).

„ (b) Emphyteuticarii fundorum domini. L. 12. C. de fund.
 „ paur. Quamvis non efficiantur domini. L. 1. §. 1. ff. si
 „ qui ager veat. id est, emphyt. petat.

7. L' enfiteuta dal canto suo è obbligato al pagamento del canone perpetuo, ed all' adempimento degli altri pesi stipulati nell' istromento, o indotti dalla consuetudine: come sarebbe il laudemio, che deve pagare chiunque facesse un acquisto dall' enfiteuta con qualunque sorte di permuta, o solo ne' casi di alcune permutate, oppure solo nel caso di vendita, conforme si sarà stabilito

nel-

nell'istromento, o porterà la consuetudine, e come sarebbe ancora il diritto di prelazione, allorchè l'enfiteuta vende il fondo, ed altri dritti consimili. All'incontro il padrone diretto è tenuto dal canto suo di assicurare il fondo di ripigliarlo, e di ribassare il canone, quando per la sua gravezza l'enfiteuta volesse abbandonare il fondo (a).

„ (a) Lex Zenoniana lata est, quæ emphyteuseos con-
 „ tractus propriam statuit naturam ... suis pactionibus ful-
 „ ciendam. Et si quidem aliquid pactum fuerit, hoc ita
 „ obtinere. §. 3. *inst. de loc. & cond.*

„ Jus emphyteuticarium ... separatam conceptionem,
 „ definitionemque habere propriam, & jussum esse vali-
 „ dumque contractum, in quo cuncta, quæ inter utrasque
 „ contrahentium partes, super omnibus pactionibus scriptu-
 „ ra interveniente habitis placuerint, firma illibataque
 „ perpetua stabilitate, modis omnibus debeant custodire.
 „ l. 1. c. de jur. emphyt. l. 2. eod. (a).

8. Dalla natura dell'enfiteusi ne segue, che tutti i casi fortuiti, i quali fanno perire soltanto le rendite, o le migliorazioni di piante, di edifizj ed altre di qualunque natura, le quali siano state fatte dall'enfiteuta, vanno a danno suo; perchè egli era obbligato di migliorare, ed a vantaggio suo il fondo diveniva migliore. I casi for-
 tui-

(1) V. l'origine del diritto di laudemio, e quella del ritratto nella l. 3. sotto il medesimo tit.

L'enfiteuta, che si trova troppo aggravato del canone, ha il diritto di lasciare il potere al padrone. Non parlasi qui delle regole stabilite dalle consuetudini per questo abbandono. Basta di osservare che questo diritto ha il suo fondamento sulle perdite o diminuzioni possibili de' fondi, e sull'ingiustizia che vi sarebbe di astringere l'enfiteuta ad un canone perpetuo ed eccessivo, quando il fondo non dasse sufficiente rendita; poichè negli affitti stessi di alcuni anni accordansi i defalchi, ed i rilasci delle corrisposte agli affittuali a causa delle perdite de' frutti. V. l'art. seguente.

tutti poi che fanno perire il fondo, riguardano il padrone che ne soffre la perdita, e l'enfiteuta eziandio, il quale perde le migliorazioni, che vi aveva fatte (a).

„ (a) Si interdum ea quæ fortuitis casibus eveniunt, pa-
 „ storum non fuerint conventione concepta, si quidem
 „ tanta emerferit clades, quæ prorsus etiam ipsius rei,
 „ quæ per emphyteusim data est, faciat interitum, hoc
 „ non emphyteuticario, cui nihil reliquum permansit, sed
 „ rei domino, qui quod fatalitate ingruerat, etiam nullo
 „ intercedente contractu, habiturus fuerat, imputetur. Sin
 „ vero particulare, vel aliud leve contigerit damnum, ex
 „ quo non ipsa rei penitus lædatur substantia, hoc emphy-
 „ teuticarius suis partibus non dubitet adscribendum. L. 1.
 „ c. de iur. emphyt. §. 3. inst. de loc. & cond. (1).

9. Segue ancora dalla natura dell'enfiteusi, che l'enfiteuta non può deteriorare il fondo, e neppure togliere le migliorazioni che vi sono state fatte; e s'egli deteriora, il padrone del fondo potrà far rescindere l'enfiteusi, rientrare nel suo podere, e far ristabilire ciò che è stato deteriorato (b). Ma l'enfiteuta può fare i cambiamenti utili e da buon padre di famiglia, come svelle- re una pianta vecchia per sostituirvi una nuova, demolire secondo il bisogno per riedificare, e può fare altri simili cambiamenti.

„ (b) Si quidem deterius fecerit prædium, aut suburba-
 „ num aut domum qui emphyteusim percepit, cogi eum
 „ de suo diligentiam restitutionem prisce status facere,
 „ Nov. 7. cap. 3. §. 2. Si vero quis aut locator aut em-
 „ phy-

(1) Non si è messo in questo articolo il caso della per- dita d'una parte del fondo, come se una inondazione ab- bia portata via una metà, o più o meno del podere; pe- rocchè sebbene il fondo, che rimane resti obbligato al pa- gamento dell'intero canone, l'uso però dell'abbandono dà all'enfiteuta la libertà di scaricarsi del canone, abbando- nando il fondo, o ciò che ne rimane, in quello stato in cui dee restituirlo, secondo le regole dell'abbandono.

„phyteuta . . . deteriore faciat rem . . . damus licentiam
 „venerabili domui . . . antiquum statum locatæ, sive em-
 „phyteuticæ rei exigere, & ejicere de emphyteusi. Nov.
 „120. c. 8. si quid inædificaverit, postea eum neque tol-
 „lere hoc, neque reficere posse. l. 15. ff. de usufr. (1).

10. Un'altra conseguenza della natura dell'enfiteusi si è, che l'enfiteuta, mancando di pagare il canone, può essere espulso, ancorchè non vi fosse clausola resolutoria del contratto d'enfiteusi (a), s'egli non soddisfa dopo la dilazione accordatagli dal giudice (2).

„(a) Sancimus si quidem aliquæ pactiones in emphyteu-
 „ticis instrumentis fuerint conscriptæ, easdem & in
 „omnibus aliis capitulis observari, & de rejectione ejus
 „qui emphyteusim suscepit, si solidam pensionem vel
 „publicarum functionum apochas non præstiterit. Sin au-
 „tem nihil super hoc capitulo fuerit pactum, sed per
 „totum triennium neque pecunias solverit neque apochas
 „domino tributorum reddiderit, volenti ei licere eum a
 „prædiis emphyteuticariis repellere. l. 2. C. de jur. em-
 „phyt. Nov. 120. cap. 8.

11. Se l'enfiteuta avesse fatto migliorazioni nel fondo e ne fosse espulso, per non aver pagati i canoni arretrati, non potrà egli pretendere alcuna restituzione delle sue spese (3); perchè il podere gli era stato dato a condizione di migliorarlo. Ma dipende dalla prudenza del giudice, secondo la qualità delle migliorazioni e secondo le circostanze, di accordare una ragionevole dilazione, per mettere l'enfiteuta nello sta-

to

(1) Quantunque questa legge appartenga all'usufruttuario, può con maggior ragione estendersi all'enfiteuta, il quale non possiede, se non a condizione di migliorare.

(2) V. l'art. 8. della Sez. 3. del contratto di vendita, e gli art. 12, e 13. della Sez. 12. sotto il medesimo tit.

(3) Nulla ei in posterum allegatione nomine meliorationis, vel eorum quæ emponemata dicuntur, vel poena opponenda. l. 2. C. de jur. emphyt.

to o di pagare e ritenere il fondo, o di poterlo vendere (a).

„ (a) Licentia emphyteutæ detur, ubi voluerit & sine
„ consensu domini, meliorationes suas vendere. L. 3.
„ cod. (1).

TITOLO V.

DEL COMODATO E DEL PRECARIO.

Il comodato si distingue dal mutuo, e non bisogna confondere queste due convenzioni, poichè il primo obbliga a restituire la medesima cosa presa in prestito, come quando si piglia in prestito un cavallo; il secondo obbliga a rendere una cosa simile, come quando si piglia in prestito danaro ed altre cose, che si consumano coll'uso.

Il comodato è una convenzione, che naturalmente segue dall'unione in cui gli uomini sono per

(1) Sebbene le parole di questa legge non facciano a questo caso, vi si possono tuttavia applicare, perchè è sempre vero che l'enfiteuta può vendere il fondo e le migliorazioni. Inoltre è giusto di dargli una dilazione per esercitare questo diritto, nel caso che perdesse i suoi miglioramenti per non aver pagato il canone.

Le enfiteusi de' beni della chiesa debbono esser fatte pubblicamente, dopo tre distinte pubblicazioni.

Nella stessa guisa l'enfiteusi de' beni delle comunità, o ecclesiastiche, o laiche debbono esser fatte dopo tre distinte pubblicazioni, nel tempo che si celebra la messa parrocchiale, all'ultimo e non più offerente. L. 3. C. de locat. prædiorum civilium.

L'enfiteusi de' beni ecclesiastici, e delle comunità non possono passare il termine di tre anni, secondo la disposizione del diritto canonico, sotto il tit. *De rebus Ecclesiæ non alienandis*, nell'extravaganti comuni.

per mezzo della società; poichè non potendosi sempre comprare o pigliare in affitto tutte le cose che mancano, e di cui non si ha bisogno che per' poco tempo, è un dovere di umanità che l'uno soccorra l'altro per mezzo del comodato.

Il precario è la medesima specie di contratto che il comodato, con questa differenza la quale si fa nel diritto romano, che siccome il comodato è per un tempo proporzionato al bisogno di chi piglia in prestito, o anche per un certo tempo stabilito colla convenzione, così il precario è indefinito, e dura fino che piace a colui che dà in prestito.

Questa distinzione tra il comodato ed il precario è poco in uso in Francia; e ci serviamo di questa parola precario, solo per gli stabili, come in una vendita o in altra alienazione, quando colui che aliena un fondo, riconosce che, s'egli ne resta ancora in possesso, ciò sarà precariamente. Lo che si esprime in questa guisa, per dinotare ch'egli non possederà più questo fondo, se non per la tolleranza del compratore, a similitudine di colui che ha pigliato in prestito. V. l'art. 7. della Sezione 2. del contratto di vendita.

SEZIONE I.

Della natura del comodato e del precario.

SOMMARIO.

1. Definizione del comodato. 2. Definizione del precario. 3. Il comodato obbliga solo alla consegna della cosa. 4. Il comodante resta proprietario. 5.

Mobili e stabili possono comodarsi. 6. Delle cose che si consumano coll'uso. 7. Comodato di una cosa altrui. 8. Maniera e durata dell'uso deve essere stabilita dal comodante. 9. Comodato presunto per l'uso della cosa. 10. Durata del comodato proporzionata al bisogno per cui la cosa si è comodata. 11. Restituzione della cosa nel tempo e nel luogo convenuto. 12. Comodato, o per l'uso del comodante, o del comodatario o d'amendue. 13. Il precario finisce colla morte di chi ha dato in prestito. 14. Chi può dare, e chi può pigliare in prestito. 15. Gli obblighi del comodato passano agli eredi.

Il comodato è una convenzione con cui uno dà all'altro una cosa per servirsene ad un certo uso e finchè dura il bisogno, senza pagare prezzo alcuno; perchè se vi concorresse un prezzo, sarebbe allora una locazione (a).

„ (a) Utendum datum. L. 1. §. ff. commod. Res aliqua utenda datur. §. 2. inst. quib. mod. re contr. obl.

„ Commodata res tunc proprie intelligitur, si nulla mercede accepta vel constituta, res utenda data est. „ Alioqui, mercede interveniente, locatus tibi usus rei videtur. Gratuitum enim debet esse commodatum. D. „ 2. §. inst. quib. re contr. obl.

2. Il precario è un comodato che accordasi a preghiera di colui, che piglia in prestito una cosa, per usarne sino a quel tempo che gli vorrà concedere quegli che glie la impresta; e col peso di restituirla, quando piacerà al padrone di ritirarla (b).

„ (b) Precarium est, quod precibus petentis utendum „ conceditur tandiu, quamdiu is qui concessit, patitur. „ L. 1. ff. de prec. L. 2. §. ult. eod. qui precario concedit

„ sic dat, quasi tunc recepturus, cum sibi libuerit pre-
 „ carium solvere. *D. l. 1. §. 2.*

3. Il comodato è una di quelle sorte di convenzioni, nelle quali corre l'obbligo di restituire una cosa, ed in cui l'obbligo per conseguenza si contrae soltanto colla consegna della cosa data in prestito (a).

„ (a) Is cui res aliqua utenda datur, id est, commo-
 „ datur, re obligatur *§. 2. inst. quib. mod. re contr. obf.*

„ V. l'art. 6. della Sez. 1. delle convenzioni.

4. Dalla natura di questo contratto deriva, che colui, che dà in prestito, resta proprietario di ciò che ha dato; per conseguenza quegli che ha pigliato in prestito, restituisce la medesima cosa che ha pigliata e non un'altra della stessa specie. Altrimenti non sarebbe questo un comodato, ma un semplice mutuo, come quando si pigliano in prestito derrate, o danaro per consumarlo e rendere l'equivalente (b).

„ (b) Rei comodatae & possessionem, & proprietatem
 „ retinemus *l. 8. ff. commod.* Nemo enim commodando,
 „ rem facit ejus qui commodat. *l. 9. eod.* Mutuum da-
 „ mus recepturi, non eandem speciem, quam dedimus:
 „ alioquin commodatum erit, aut depositum *l. 2. ff. de
 „ rebced.*

5. Si possono comodare non solo le cose mobili, ma eziandio i stabili, come una casa per abitarvi (c).

„ (c) Rem mobilem. *l. 1. §. 1. ff. commod.* Commodata
 „ res dicitur & quæ soli est. *D. l. 1. §. 1.* Etiam habita-
 „ tionem commodari posse. *D. §. 1. in fine. l. 17. ff. de
 „ præsc. verb.*

6. Non si possono comodare le cose che si consumano, o che usandone si cessa d'averle, come il danaro e le derrate, perchè il dare in prestito cose che si consumano, sarebbe un semplice mutuo, ch'è una convenzione di un'altra natura. Ma si possono dare queste tali cose a comodato per

per qualche altro fine diverso dal consumarle ;
come se si dessero per fare una offerta, o un at-
to di consegna, col peso di ricuperarle e restituir-
re le stesse (a).

„ (a) Non potest commodari id quod usu consumitur,
„ nisi forte ad pompam, vel ostentationem quis accipiat.
„ l. §. ult. ff. commod. Sæpe etiam ad hoc commodantur
„ pecuniæ, ut dicis gratia, numerationis loco interce-
„ dant. l. 14. cod.

„ V. l' art. 4. della Sez. 1. della Locazione.

7. Si può comodare ciò che appartiene ad un
altro. Così il possessore di buona fede può dare
ciò che possiede, e che crede appartenervi. E' an-
che comodato quando si dà quel che si possiede
di mala fede (b).

„ (b) Commodare possumus etiam alienam rem, quam
„ possidemus, tamen si scientes alienam possidemus. l. 15.
„ ff. commod. Ita ut & si fur, vel prædo commodaverit,
„ habeat commodati actionem. l. 16. cod. l. 64. ff. de
„ Judic.

8. A colui, che dà in prestito una cosa, spet-
ta lo stabilire la maniera ed il tempo che può
servirsene chi piglia in prestito (c).

„ (c) Modum commodati finemque præscribere ejus est,
„ qui beneficium tribuit. l. 17. §. 2. ff. commod. V. l' art.
„ 11. della Sez. 2.

9. Se l'uso che dee farsi della cosa comodata,
non si è stabilito colla convenzione, si limita al
servizio naturale ed ordinario che se ne può ri-
trarre. Così colui che dà in prestito un cavallo,
si presume che lo dia per qualche viaggio e non
per la guerra (d).

„ (d) Qui alias re comodata utitur, non solum com-
„ modati, verum furti quoque tenetur. l. 5. §. 8. ff.
„ commod. Si tibi equum commodavero, ut ad villam ad-
„ duceres, tu ad bellum duxeris, commodati teneberis.
„ D. l. 5. §. 17.

10. Se nella convenzione non si è stabilito il
tempo, si limita alla durata dell'uso, pel quale

è stata data la cosa. Per lo che essendo stato dato in presto un cavallo per un viaggio, colui che lo piglia ne ha l'uso durante il tempo necessario per questo viaggio (a).

„ (a) Intempestive usum commodatæ rei auferre, non officium tantum impedit, sed suscepta obligatio inter dandum accipendumque. l. 17. §. 3. ff. commod. Non recte facis importune repetendo. D. §. Temporalis ministerij causa. l. 2. C. eod. V. l' art. 4. della Sez. 3.

11. Se siasi convenuto, che la cosa comodata sarà restituita in un tempo ed un luogo determinato, e quegli il quale ha pigliato in prestito non ha soddisfatto a tal convenzione, sarà tenuto ai danni ed interessi che avrà potuto cagionare, secondo le circostanze (b).

„ (b) Si ut certo loco vel tempore reddatur commodatum convenit, officio judicis inest, ut rationem loci vel temporis habeat. l. 5. ff. commod.

12. Il comodato può farsi, o pel solo interesse del comodatario, e questa è la più comune maniera di comodare, come se io dò il mio cavallo ad un amico per fare un viaggio, che riguarda il suo proprio affare; o può farsi pel solo interesse del comodante, come se io dò il mio cavallo a colui che mando per un mio affare nella campagna; o può farsi per l'interesse di ambedue, come se un socio dà il suo cavallo all'altro socio per un affare comune alla società (c).

„ (c) Commodatum plerumque solam utilitatem continet ejus, cui commodatur. l. 5. §. 2. in f. ff. commod.

„ Si sua duntaxat causa commodavit, sponsæ forte suæ, vel uxori quo honestius culta ad se deduceretur; vel si quis ludos edens Prætor, scenicis commodavit. d. l. 5. §. 10. l. 10. §. 1. eod.

„ Si utriusque gratia (commodata sit) res, veluti si communem amicum ad cœnam invitaverimus, tuque hujus rei curam suscepisses, & ego tibi argentum commodaverim. l. 18. eod. V. l' art. 2. e i seguenti della Sez. 2.

13. Il precario finisce colla morte di colui che ha dato in prestito, ma non è così del comodato; poichè durando il precario sino che vuole quegli che ha dato in prestito, cessa con la morte la sua volontà. Ma nel comodato, colui che ha data la cosa, ha voluto lasciargliela sino al tempo accordato per farne uso (a).

„ (a) Precarii rogatio ita facta, quoad is qui dedisset vellet, morte ejus tollitur. l. 4. ff. loc. V. qui appresso la Sez. 3. & l. 17. § 3. ff. commod.

14. Tutte le persone capaci di far contratti, possono dare e prendere in prestito, ed oltre agli obblighi naturali a cui obbliga il comodato, vi si possono aggiungere que' patti che si vogliano, e fa d'uopo applicare a questo contratto le altre regole generali delle convenzioni (1).

15. Gli obblighi che si contraggono col comodato, passano agli eredi tanto del comodante, quanto del comodatario (b).

„ (b) Hæres ejus qui commodatum accepit pro ea parte, qua hæres est, convenitur. l. 3. §. 3. ff. commod. l. 17. §. 2. eod. V. sugli obblighi dell' erede l' art. ult. della Sez. 3. del Deposito.

SE-

(1) V. l' art. 2. della Sez. 2., l' art. 1. della Sez. 3., e l' art. 1. della Sez. 4 delle convenzioni. V. l. 1 §. 2. & l. 3. ff. commod.

S E Z I O N E II.

Degli obblighi del comodatario, o sia di colui che piglia in prestito.

S O M M A R I O.

1. Obblighi del comodatario. 2. A qual cura è tenuto il comodatario. 3. Cura del comodatario per l'interesse del comodante. 4. Cura del comodatario per l'interesse comune. 5. Se la qualità della cura è regolata dalla convenzione. 6. Casi fortuiti. 7. Cura che si deve avere della cosa comodata più che se fosse propria. 8. Il comodatario può rendersi garante de' casi fortuiti. 9. Della cosa comodata ed apprezzata. 10. Casi fortuiti accaduti a colui che fa uso della cosa comodata, contro l'intenzione del padrone. 11. Pena dell'abuso. 12. Se la cosa è deteriorata, o per l'uso che se n'è fatto, o per colpa del comodatario. 13. La cosa comodata non si ritiene per compensazione d'un debito. 14. Spesa per far uso della cosa.

1. **G**li obblighi del comodatario sono di aver cura della cosa che piglia in prestito (a); di farne uso secondo l'intenzione di quello che glie l'ha comodata (b); di restituirla (c) nel tempo

„ (a) In rebus commodatis diligentia praestanda est. l. 18. ff. commod.

„ (b) Modum commodati, finemque praescribere ejus est, qui beneficium tribuit. l. 17. §. 3. ff. commod.

„ (c) De ea re ipsa restituenda tenetur. §. 2. inst. quib. mod. re contr. obl. l. 1. §. 3. ff. de obl. & act.

convenuto (a) ed in buono stato (b). Questi diversi obblighi saranno spiegati colle regole che seguono.

„ (a) *Ad modum finemque. l. 17. §. 3. ff. commod.*

„ (b) *Si reddita quidem sit res commodata, sed deterior reddita, non videbitur reddita. l. 3. §. 1. commod.*

2. Colui che ha pigliata in prestito una cosa pel proprio uso è obbligato di averne cura, non solo come l'ha per la cosa propria, s'egli non è vigilante abbastanza, ma con tutta la diligenza de' più attenti padri di famiglia; ed è tenuto a qualunque perdita e danno potesse mai accadere per mancanza d'una tal cura (c). Poichè facendo egli uso gratuitamente di ciò che se gli dà in prestito, convien che lo conservi con tutta quella cura che possono avere i più vigilantissimi.

„ (c) *In rebus commodatis talis diligentia præstanda est, qualem quisque diligentissimus paterfamilias suis rebus adhibet. l. 18. ff. commod. Exactissimam diligentiam custodiendæ rei præstare compellitur. Nec sufficit ei, eandem diligentiam adhibere, quam suis rebus adhibet, si alius diligentior custodire potuerit. l. 1. §. 4. ff. de obl. & act. §. 1. inst. quib. mod. re contr. obl. Custodiam commodatæ rei etiam diligentem debet præstare. l. 5. §. ff. commod. (1).*

3. Se

(1) V. l' art. 4. della Sez. 3. del Deposito, e l' art. 3. della Sez. 8. della Locazione.

Nel diritto Romano v'ha questa differenza tra il comodato ed il precario, che in riguardo alla cura, chi tiene precariamente la cosa d'un altro non è risponsabile che del dolo, e della colpa lata prossima al dolo, ma non già della colpa lieve. *Dolum solum præstat is qui precario rogavit, cum totum hoc ex liberalitate descendat ejus qui precario concessit; & satis sit si dolum tantum præstetur. Culpam tamen dolo proximam contineri quis merito dixerit. l. 8. §. 3. ff. de precar.* Ma la liberalità di colui che dà, dee forse diminuire la cura di colui che prende? E chiunque dà, sia per un dato tempo, sia precariamente, dà egli altrimenti che per obbligare?

O se

3. Se il comodato siasi fatto solamente per l'interesse del comodante, non dee il comodatario in questo caso esser tenuto alla stessa cura, come se ricevuta avesse la cosa pel proprio suo uso. Ma sarà soltanto tenuto a ciò che potrebbe accadere per il suo dolo (a), o per una colpa lata, prossima al dolo (b); perchè non sarebbe giusto che per far piacere, fosse egli obbligato ad adoperare tanta vigilanza, che fosse tenuto ad una menoma negligenza, o ad una colpa lieve.

„ (a) Interdum plane dolum solum in re commodata, qui rogavit præstabit, ut puta si quis ita convenit, vel si sua dumtaxat causa commodavit. l. 5, §. 10. l. 10. §. 1. ff. com.

„ (b) Lata culpa plane dolo comparabitur. l. 1. §. 1. ff. si mens. fals. mod. div. dissoluta negligentia prope dolum est. l. 29. ff. mand.

4. Se il comodato sia stato fatto in vantaggio tanto del comodante, quanto del comodatario, come se uno de' socj prendesse in prestito un cavallo dell'altro per un affare della loro società, sarà tenuto a ciò che potrebbe accadere, non solamente per il suo dolo, ma per la sua negligenza e sua poca cura (c). Conciossiachè egli prende in prestito in parte pel suo interesse, e riceve un favore in ciò che lo riguarda.

„ (c) At si utriusque gratia commodata sit res, scriptum quidem apud quosdam invenio, quasi dolum tantum præstare debeas. Sed videndum est ne & culpa præstanda sit: ut ita culpæ fiat æstimatio, sicut in rebus pignori datis & dotalibus æstimari solet. l. 18. ver-
„ sic.

O se bifogni distinguere la loro condizionale per quel che riguarda la cura della cosa data in prestito, non sarà vero che colui a cui si è data una cosa per un dato tempo, debba invigilare alla conservazione della cosa più di quegli cui è stata data indefinitamente, senza che sappia fino a qual tempo vorrà lasciargliela il padrone?

„ sic. at si ff. com. Ubi utriusque utilitas vertitur, ut in
 „ empto, ut in locato, ut in dote, ut in pignore, ut in
 „ societate, & dolus & culpa præstetur. l. 5. §. 2. ff.
 „ com. Placuit (in pignore) sufficere, si ad eam rem
 „ custodiendam exactam diligentiam adhibeat. §. ult. inst.
 „ quib. mod. re contr. oblig.

5. Se siasi convenuto sulla cura che deve avere il comodatario, la convenzione servirà di regola (a).

„ (a) Sed hæc ita, nisi si quid nominatim convenit,
 „ vel plus, vel minus in singulis contrahibus, nam hoc
 „ servabitur quod initio convenit, legem enim contra-
 „ ctus dedit. l. 23. ff. de reg. jur. Interdum plane dolum
 „ solum in re commodata, qui rogavit præstabit: ut pu-
 „ ta si quis ita convenit. l. 5. §. 10. ff. commod.

6. Se dopo che il comodatario ha usato della cosa ricevuta in prestito, per quel tempo e per quell'uso pel quale gli è stata data, essa perisca, o sia danneggiata senza sua colpa, ma per puro caso fortuito, o per la natura della cosa, non è tenuto a danno veruno, perchè niente può essergli imputato. E niuna convenzione obbliga naturalmente ad essere risponsabile di queste sorte di avvenimenti, che sono un puro effetto delle vicende umane, e che vanno a conto de' padroni delle cose che periscono (b).

„ (b) Quod vero senectute contigit, vel morbo, vel vi
 „ latronum ereptum est, aut quid simile accidit, dicen-
 „ dum est nihil eorum esse imputandum ei, qui commo-
 „ datum accepit, nisi aliqua culpa interveniat. l. 5. §. 4.
 „ ff. commod. l. 1. C. eod. l. 23. in fin. ff. de reg. jur. Si
 „ commodavero tibi equum quo utereris usque ad certum
 „ locum, si nulla culpa tua interveniente in ipso itinere
 „ deterior equus factus sit, non teneris commodati: nam
 „ ego in culpa ero, qui initam longum iter commodavi,
 „ vi, qui eum laborem sustinere non potuit. l. ult. ff.
 „ commod. Tantum eos casus non præstet, quibus resisti
 „ non possit, quæ sine dolo & culpa ejus accidunt. l.
 „ 18. ff. commod. v. l. 20. eod. Fortuitos casus nullum hu-
 „ manum consilium providere potest. l. 2. §. 7. ff. de
 „ adm. rer. ad civit. perc. Ad eos qui servandum aliquid
 „ con-

„ conducunt, aut utendum accipiunt, damnum injuria
 „ ab alio datum non pertinere, procul dubio est. Qua
 „ erim cura, aut diligentia consequi possumus, ne ali-
 „ quis damnum nobis injuria det? l. 19. ff. commod. (1).

7. Se la cosa perisce per un caso fortuito, dal quale chi la teneva in prestito poteva difenderla adoperando la roba sua, sarà allora tenuto al danno; perchè non doveva usarne, se non in mancanza della sua. E lo stesso sarebbe, se in un incendio lasciasse perire la cosa imprestatagli, per salvare piuttosto la roba propria (a).

„ (a) Proinde, & si incendio, vel ruina aliquid con-
 „ tingit, vel aliquid damnum fatale, non tenebitur, nisi
 „ forte cum possit res commodatas salvas facere, suas
 „ prætulit. l. 5. §. 4. ff. comm.

8. Quando, temendosi d'un pericolo, si fosse convenuto, che il comodatario sarà responsabile de' casi fortuiti, allora ne sarà tenuto (b): giac-

„ (b) Cum is qui a te commodari sibi bovem postula-
 „ bat, hostilis incursionis contemplatione, periculum
 „ amissionis, ac fortunam futuri damni in se suscepisse
 „ proponatur, Præses Provinciæ ... placitum conventio-
 „ nis

(1) V. l' art. 9. della Sez. 2. delle Procure, e l' art. 12. della Sez. 4. della Società.

Può su questo articolo osservarsi la distinzione che fa la legge Divina del caso in cui la cosa pigliata in prestito perisse in assenza del padrone, e del caso in cui perisse in sua presenza. In quest' ultimo caso la perdita cade sul padrone, e nel primo cade sopra il comodatario. Qui a proximo quidquid horum mutuo postulaverit, & debilitatum aut mortuum fuerit, domino non præsente, reddere compellitur. Quod si impræsentiarum dominus fuerit, non restituet. Exod. 22., 24. Questa distinzione è forse fondata sopra ciò che il padrone presente vede che non possa niente imputarsi a quegli cui aveva dato in prestito, e che se si discaricasse colui che ha pigliato in prestito della perdita accaduta nell' assenza del padrone, sarebbe lo stesso che dar occasione a coloro, che pigliano in prestito, di abusare, o di supporre anche una perdita simulata.

„nis impleri eum compellet. l. 1. C. de commod. Si quis
 „pactus sit ut ex causa depositi omne periculum præstet,
 „Pomponius ait pactionem valere: nec quali contra ju-
 „ris formam factam, non esse servandum. l. 17. §. 15.
 „ff. de pact. l. 5. §. 2. ff. comm. l. 21. §. 1. eod. (1).
 chè poteva egli non soggettarsi a questa condi-
 zione, ed egli stesso ha posta la cosa in peri-
 colo.

9. Se siasi fatta la stima della cosa comodata tra il comodante ed il comodatario, per istabilire quel che dovrà restituire il comodatario, se non restituisce la cosa, sarà tenuto a questo valore, quand' anche la cosa perisse per caso fortuito (a); e ciò per la ragione che chi dà in prestito di questa maniera lo fa per assicurarsi, in ogni sorte d'avvenimento, di recuperare o la cosa medesima, o il valore, se la cosa stessa perisce.

„(a) Si forte res æstimata data sit, omne periculum
 „præstandum ab eo qui æstimationem se præstaturum re-
 „cipit. l. 5. §. 3. ff. commod. Æstimatio periculum facit
 „ejus qui iulcepit. Aut igitur ipsam rem debebit iucor-
 „ruptam reddere, aut æstimationem de qua convenit.
 „l. 1. §. 1. ff. de æstimat. act.

10. Quando la cosa data in prestito perisce per un caso fortuito, a causa che il comodatario la impiega in un uso diverso da quello pel quale gli era stata data, sarà egli tenuto al danno (b).

„(b) Si cui ideo argentum commodaverim, quod is
 „amicos ad coenam invitaturum se diceret, & id pere-
 „gre secum portaverit, sine ulla dubitatione etiam pi-
 „ratarum, & latronum, & naufragii casum præstare
 „debet. l. 18. ff. commod.

11. Se il comodante spiega per qual uso dia la cosa e per quanto tempo, la sua intenzione ser-

vi-

(1) v. l' art. 7. della Sez. 3. del Deposito.

Se la convenzione è ne dolus præstetur, non è valida, ed è contra bonos mores. l. 17. eod. l. 23. de reg. jur.

virà di regola. Se poi non siasi fatta alcuna specificazione, il comodatario non potrà servirsi della cosa, se non per quell'uso naturale ed ordinario pel quale è adattata, e per quel tempo che il bisogno richiede. E se ne usi altramente contra l'intenzione del comodante, o contra quest'uso naturale, commette una specie di furto, e sarà tenuto alle perdite ed ai danni ed interessi che ne avverranno (a).

„ (a) Si tibi equum commodavero ut ad villam addu-
 „ ceres, tu ad bellum duxeris, commodati teneberis. l. 5.
 „ §. 7. ff. commod.

„ Qui alias re commodata utitur, non solum commo-
 „ dati, verum furti quoque tenetur. D. l. §. 8. §. 9. *infi*
 „ *de oblig. quoe ex dolo nasc.* Qui iumenta sibi commodata
 „ longius duxerit, alienave re, invito domino, usus sit,
 „ furtum facit. l. 40. ff. de furt. Habet summam æquita-
 „ tem, ut eatenus quisque nostro utatur, quatenus ei
 „ tribuere velimus. l. 15. ff. de precar. v. l' art. 2., ed il
 „ *seguenze della Sez. 1.*

12. Se la cosa sia deteriorata senza alcuna colpa del comodatario, ma pel solo effetto dell'uso che aveva diritto di farne, il comodatario non è tenuto a danno alcuno; ma se ciò segue per colpa sua, deve esserne responsabile (b).

„ (b) Eum qui rem commodatam accepit, si in eam
 „ rem usus est in quam accepit, nihil præstare, si eam
 „ in nulla parte culpa sua deteriore fecit, verum est.
 „ Nam si culpa ejus fecit deteriorem, tenebitur. l. 10. ff.
 „ commod.

„ Sive commodata res sive deposita deterior ab eo qui
 „ acceperit, facta sit, non solum istæ sunt actiones, de
 „ quibus loquimur, verum etiam legis Aquiliæ. l. 18.
 „ §. 1. *eod.* Non videbitur reddita, quæ deterior facta
 „ redditur, nisi quod interest præstetur. l. 3. §. *eod.*

13. Il comodatario non può ritenersi la cosa comodata per compensazione di ciò che può dovergli il comodante (c).

„ (c) Prætextu debiti, restitutio commodati non proba-
 „ biliter recusatur. l. ult. C. de commod.

14. Se

14. Se per far uso della cosa comodata siasi il comodatario obbligato a qualche spesa, sarà egli tenuto a fare tale spesa (1).

SEZIONE III.

Degli obblighi del comodante o sia di chi dà in prestito.

S O M M A R I O.

1. Il comodante non può ripetere la cosa imprestata se non dopo finito l'uso. 2. Come si possa ritirar la cosa data a precario. 3. De' difetti della cosa comodata. 4. Spese fatte per la cosa comodata.

1. **C**olui che ha comodata una cosa non può ripeterla, se non dopo che avrà servito a quell'uso pel quale è stata data, poichè era in sua libertà di non comodarla; ma avendola comodata, è obbligato non solo per politezza, ma eziandio per l'effetto della convenzione, a lasciar la cosa per quest'uso; altrimenti il comodato che deve essere un atto di beneficenza, sarebbe un'occasione d'inganni e di disordini (a).

„ (a) Sicut voluntatis, & officij magis quam necessitatis est, commodare, ita modum commodati, finemque præscribere, ejus est, qui beneficium tribuit. Cum autem id fecit (id est postquam commodavit) tunc finem præscribere & retroagere, atque intempestive usum commodare.

(1) V. l' art. 4. della Sez. seguente.

„modatæ rei auferre, non officium tantum impedit, sed
 „& suscepta obligatio inter dandum accipiendumque.
 „Geritur enim negotium invicem, & ideo invicem pre-
 „positæ sunt actiones, ut appareat quod principio bene-
 „ficij, ac nudæ voluntatis fuerat, converti in mutuas
 „præstationes, actionesque civiles. L. 17. §. 3. ff. commod.
 „Adjuvari quippe nos, non decipi beneficio oportet. D.
 „§. in fin.

2. Nel precario colui, che ha data la cosa può ripeterla prima che sia finito l'uso, perchè non l'ha data per un determinato tempo, ma al contrario colla condizione di ripigliarsela, quando gli sarebbe agrado (a). Il che non deve estendersi all'indiscreta libertà di ripigliarsi la cosa, senza alcuna dilazione ed in un contrattempo, che cagionasse danno a colui che se ne serve; ma deve darsi un tempo ragionevole, secondo le circostanze (b).

„(a) Qui precario concedit, sic dat, quasi tunc recepturus, cum sibi libuerit precarium solvere. L. 1. §. 2. ff. de prec. Utendum conceditur tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur. D. l. 1.

„(b) Ut moderatae rationis temperamenta desiderant. L. 10. §. 3. ff. de quest. In omnibus aequitas spectanda. L. 90. ff. de reg. iur. l. 183. eod.

3. Se la cosa comodata abbia qualche difetto, che possa nuocere al comodatario, e questo difetto sia noto al comodante, sarà questi tenuto al danno che ne sarà seguito; come se per metter vino o olio abbia dato vasi, ch'egli sapeva essere guasti; se per puntellare un edificio abbia dati legni che sapeva essere infradiciati; poichè si dà in prestito per giovare e non per nuocere (c).

„(c) Qui sciens vasa vitiosa commodavit, si ibi infusum vinum, vel oleum corruptum effusumve est, condemnandus eo nomine est. L. 18. §. 3. ff. commod.

„Idemque est si ad fulciendam insulam, tigna commodasti... sciens vitiosa, adjuvari quippe nos: non decipi beneficio oportet. l. 17. §. 3. in fine, eod.

„V. l' art. 8. della Sez. 3. della locuzione.

4. Le spese necessarie per far uso della cosa comodata, come il nutrimento d'un cavallo, son dovute dal comodatario. Ma se sopraggiungono altre spese, come di far curare il cavallo d'una malattia, avvenuta senza colpa del comodatario, sarà il comodante tenuto a tali spese, pur che non fossero di sì poco momento, che l'uso ricavato dalla cosa ne obbligasse il comodatario (a).

„ (a) Possunt justæ causæ intervenire ex quibus cum
 „ eo, qui commodasset, agi deberet. Veluti de impensis
 „ in valetudinem servi factis, quæve post fugam requiren-
 „ di, reducendique ejus causa factæ essent. Nam cibario-
 „ rum impensæ, naturali scilicet ratione, ad eum perti-
 „ nent qui utendum accepisset. Sed & id, quod de im-
 „ pensis valetudinis, aut fugæ diximus, ad majores im-
 „ pensas pertinere debet. Modica enim impendia verius
 „ est ut, sicuti cibariorum, ad eundem pertineant. L. 18.
 „ §. 2. ff. commod. l. 8. ff. de pigu. act.

S E Z I O N E IV.

Delle natura del Mutuo.

S O M M A R I O.

1. Definizione del mutuo.
2. La cosa mutuata è alienata.
3. Definizione del creditore e del debitore.
4. Quali cose si possono mutuare.
5. Produzione necessaria nel mutuo, per formare l'obbligo.
6. Perchè tutte le obbligazioni si convertono in mutuo.
7. L'obbligazione del mutuo non può eccedere la cosa mutuata.
8. Del cambiamento del valor del denaro.
9. Del cambiamento del valore delle derrate.
10. Mutuo apparente, che in realtà è una vendita.
11. Cosa data a vendere per mutuarne il prezzo.
12. Danaro depositato per mutuarne.

1. Il mutuo è un contratto col quale uno dà all'altro una certa quantità di quelle cose che si danno a numero, a peso o a misura, come sono il danaro, la biada, il vino, ed altre simili, colla condizione che consumandosi coll'uso tali cose, che piglia in prestito, non restituirà la cosa stessa, ma altrettanto della medesima specie e di simile qualità (1).

2. Nel mutuo si fa un'alienazione della cosa mutuata, e colui che piglia a mutuo ne diviene il proprietario, perchè altrimenti non avrebbe il diritto di consumarla (a).

„ (a) Inde mutuum appellatum est, quia ita a me tibi
„ datur, ut ex meo tuum fiat. *Inst. quib. mod. re contr. obl.*
„ V. l'art. 1. della Sez. 2.

3. Colui che mutua queste sorte di cose chiamasi creditore, a causa del credito che ha sulla fede di quello cui mutua; e colui che piglia a mutuo chiamasi debitore, perchè deve restituire la medesima somma, o la medesima quantità che ha pigliata. Ma si può essere parimente creditore e de-

(1) Mutui datio in his rebus consistit, quæ pondere, numero, mensura constant: veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata, ære, argento, auro, quas res numerando, aut metiendo, aut adpendendo in hoc damus, ut accipientum fiant. Et quoniam nobis non eadem res, sed aliæ ejusdem naturæ, & qualitatis redduntur, inde etiam mutuum appellatum est, quia ita a me tibi datur ut ex meo tuum fiat. *Inst. quib. mod. re contr. obl. l. 2. §. 1. & 2. ff. de reb. cred.* Quæ uti tolluntur, vel minuuntur. *l. 1. ff. de l. 1. ff. de usufr. ear. rer. quæ usu cons. vel min.* Mutuum damus recepturi non eandem speciem quam dedimus (alioquin commodatum erit aut depositum) sed idem genus. *D. l. 2. ff. de reb. cred.*

e debitore per altre cause del mutuo in fuora, perchè vi sono altre specie di debiti, oltre quello del mutuo. Così in una vendita, il cui prezzo deve pagarsi entro un dato termine, il venditore è creditore del prezzo, ed il compratore n'è il debitore. Così in una locazione il proprietario è il creditore della pigione, e l'inquilino n'è il debitore (a).

„ (a) Creditorum appellatione non hi tantum accipiuntur, qui pecuniam crediderunt, sed omnes quibus ex qualibet causa debetur. *l. 11. ff. de verb. sign. l. 10. eod.*
 „ Credendi generalis appellatio est... nam cuicumque rei assentiamus, alienam fidem secuti, mox recepturi, quid ex contractu, credere dicimur. *l. 1. ff. de reb. cred.*
 „ Creditum ergo a mutuo differt qua genus a specie; nam creditum consistit extra eas res quæ numero, mensura continentur. *l. 2. §. eod.*

4. Possono darsi a titolo di mutuo tutte le cose che sono di tal natura da potersene rendere l'equivalente nella medesima quantità, e di consimile qualità. Così, oltre il danaro, la biada, il vino, ed altri frumenti e liquori, si può altresì mutuare oro, ed argento in massa, rame, ferro, ed altri metalli, seta, lane, cuoi, sabbia, calce, gesso ed ogni altra materia, di cui si può restituire altrettanto, senza differenza di quantità e qualità; in guisa che ciò che si restituisce, equivalga in tutto a ciò che è stato mutuato (b). Così al contrario non si danno a titolo di mutuo animali ed altre cose che, seb-

„ (b) Mutui datio in iis rebus consistit, quæ pondere, numero, mensura constant: veluti vino, oleo, frumento, pecunia numerata ære, argento, auro. *Inst. quib. mod. re contr. obl.* Quoniam nobis non eadem res, sed aliæ ejusdem naturæ, & qualitatis redduntur. *Ibid.* Quoniam eorum datione possumus in creditum ire, quia in genere suo functionem recipiunt, sed per solutionem. *l. 2. §. 1. ff. de reb. cred.*

bene ve ne siano della medesima specie, sono però differenti in qualità riguardo all'individuo, e di tal natura che non potrebbesi, senza dispiacere del creditore, restituire una per un'altra (a).

„ (a) In ceteris rebus, ideo in creditum ire non possumus quia aliud pro alio, invito creditore, solvi non potest. D. l. 2. §. 1. in fin. ff. de reb. cred.

5. Nel contratto di mutuo siccome il mutuatario si obbliga a restituire una somma di danaro, o una data quantità, simile a quella che ha ricevuta, perciò questo contratto si annovera tra quelli ne' quali l'obbligazione si contrae soltanto colla tradizione della cosa, per la quale si contrae l'obbligo (b).

„ (b) Re contrahitur obligatio, veluti mutuidatione. „ Inst. quib. mod. re contr. obl. V. l'art. 9. della Sez. 1. delle Convenzioni.

6. Siccome il denaro forma il prezzo di tutte le cose commerciabili, e siccome è sovente necessario di ridurre in denaro la valuta delle cose, di cui uno è debitore ad un altro; così accade frequentemente e naturalmente, che si convertano in obbligazione di mutuo quelle, che riconoscono un'origine affatto diversa. Così, per esempio, quando si conteggia sulle somme o altre cose somministrate da una parte e dall'altra; e quando si termina un litigio con una transazione, o in altri casi simili, colui che rimane debitore per il residuo del conto, per la transazione o altri titoli, se non paga subito il suo debito, contrae una obbligazione a titolo di mutuo, perchè il valore del suo debito si calcola in denaro, ed egli rimane debitore nella stessa maniera che se prendesse in prestito quel denaro, che importa il valore della cosa che doveva dare (c).

„ (c) Aestimatio rerum, quæ mercis numero habentur,

„ in

in pecunia numerata fieri potest. l. 42. ff. de fidejuss. & mand. Si in creditum abii filio familias, vel causa emptionis, vel ex alio contractu in quo pecuniam non numeravi, & si stipulatus sim, licet coeperit esse mutua pecunia &c. l. 3. §. 3. ff. de Senat. Maced. l. 5. §. 18. ff. de tribut. act.

7. Il creditore può stipulare col debitore meno di quel che ha mutuato, ma non più; poichè può dare, ma non ricevere più di quel che ha dato. E se apparisse che un' obbligazione fosse d' una somma maggiore di quella che è stata mutuata, sarebbe nulla l' obbligazione per questo sovrappiù, perchè spogliata d' ogni titolo (a).

„ (a) Si tibi dederò decem sic ut novem debeas, Proculus ait & recte, non amplius te ipso jure debere quam novem: sed si dederò ut undecim debeas, putat Proculus, amplius quam decem condici non posse. l. 11. §. 1. ff. de reb. cred. V. l' art. 5. della Sez. 1. delle Convenzioni.

8. Nel mutuo di danaro il debitore non è obbligato ad altro che a restituire la medesima somma; e se accadesse, dopo il mutuo, un' aumento del valore delle specie, non deve restituire il valore presente delle specie che ha ricevute, ma il valore che correva allorchè pigliò a mutuo. E se al contrario il valore delle specie sia diminuito, il debitore non cessa di dovere la somma ricevuta (b).

„ (b) Quia in genere suo functionem recipiunt per solutionem. l. 2. §. 1. ff. de reb. cred. Id autem agi intelligitur, ut ejusdem generis, & eadem bonitate solvatur, qua datum sit. l. 3. in fin. ff. de reb. cred.

9. Nel mutuo della biada, del vino e di altre cose simili, il cui prezzo cresce e diminuisce, il debitore deve la medesima quantità che ha pigliata a mutuo, e nè più, nè meno, o che ne sia cresciuto o che ne sia diminuito il prezzo (c);

„ (c) Mutuum damus recepturi idem genus. l. 2. ff. de reb. cred. Quatenus mutua vice fungantur, quæ tantum-

„ dem præstent. l. 6. in fin. ff. eod. V. l'art. 5. della
 „ Sez. 3.

purchè nel caso dell' aumento nel prezzo, le circostanze non indicassero che il creditore avesse fatto un mutuo usurario, come fanno, per esempio, coloro che nel tempo della messe mutuan la loro biada, la quale allora è a vil prezzo, per averne altrettanto in un'altra stagione, in cui sarà più caro il prezzo.

10. Se diasi danaro per riavere biada, o altre cose simili, o pure se si diano queste cose per riceverne danaro, non sarà questo un mutuo, ma una vendita lecita secondo le circostanze.

11. Se una persona, alla quale abbia qualcuno dimandato denaro in prestito, dia a costui un vaso d'argento o altra cosa acciò la venda e si ritenga il prezzo a titolo di mutuo, colui che ha presa la cosa non diverrà debitore a causa di mutuo, se non avrà effettuata la vendita. Ciò non ostante se la cosa perisce in mani sue prima della vendita, anche per un puro caso fortuito, la perdita anderà a conto suo, perchè il padrone della cosa glie l'avea consegnata per di lui comodo. Quando poi il padrone, già determinato a vendere il vaso d'argento, lo avesse consegnato prima di esser richiesto del mutuo, e solo in appresso avesse permesso a colui ch'era incaricato di venderlo, di ritenersi il prezzo a titolo di mutuo, ed intanto il vaso si perdesse per un caso fortuito, la perdita anderà a conto di esso padrone, perchè egli aveva consegnato il vaso per il proprio comodo (a).

„ (a) Rogasti me ut tibi pecuniam crederem: ego, cum
 „ non haberem, lancei tibi dedi, vel massam auri, ut
 „ eam venderes, & nummis utereris. Si vendideris, puto
 „ mu-

„ mutuum pecuniarum factam. Quod si lancem vel massam
 „ sine tua culpa perdideris, priusquam venderes, utrum
 „ mihi, an tibi perierit, quæstionis est. Mihi videtur Ner-
 „ væ distinctio verissima, existimantis multum interesse
 „ venalem habui hanc lancem, vel massam, nec ne: ut
 „ si venalem habui, mihi perierit, quemadmodum si alii
 „ dedissem vendendam. Quod si non fui proposito hoc ut
 „ venderem, sed hæc causa fuit vendendi, ut uteretur, ti-
 „ bi eam periisse, & maxime si sine usuris credidi. l. II.
 „ ff. de reb. cred. Qui rem vendendam acceperit, ut pre-
 „ tio uteretur, periculo suo rem habebit. l. 4. eod. V.
 „ l'art. seg.

12. Se uno prende in prestito una somma di
 denaro per far una compra o impiegarlo in qual-
 che altro negozio, e questo denaro gli viene con-
 segnato col patto, che allora solo s'intenderà pre-
 stato, quando si sarà presentata l'occasione d'im-
 piegarlo; se intanto il denaro perisce per un ca-
 so fortuito, questo depositario dovrà soffrirne la
 perdita nell'istessa maniera che se il mutuo fos-
 se stato consumato, e ciò per la ragione che il
 denaro gli era stato consegnato per proprio co-
 modo (a).

„ (a) Si quis nec causam, nec propositum fœnerandi ha-
 „ buerit, & tu empturus prædia, desideraveris mutuum
 „ pecuniam, nec volueris crediti nomine antequam emis-
 „ ses suscipere, atque ita creditor quia necessitatem for-
 „ te proficicendi habebat, deposuerit apud te hanc eam-
 „ dem pecuniam, ut si emisisses, crediti nomine obligatus
 „ esses, hoc depositum periculo est ejus qui suscepit: nam
 „ & qui rem vendendam acceperit, ut pretio uteretur,
 „ periculo suo rem habebit. l. 4. ff. de reb. cred.

SEZIONE V.

Degli obblighi del mutuante.

S O M M A R I O.

2. Chi mutua deve essere padrone della cosa, per trasferirne il dominio in chi la piglia. 2. Se la cosa mutuata appartenga ad un terzo. 3. Redibizione nel mutuo. 4. Non può domandarsi se non quanto si è mutuato. 5. Pagamento di quella parte del debito, che si confessa dal debitore.

1. **I**l primo obbligo di colui che mutua è, che sia padrone della cosa mutuata, per dare il medesimo diritto a chi la piglia a mutuo. Poichè si piglia a mutuo soltanto per far uso della cosa da padrone, e per averne il libero maneggio (a).

„ (a) In mutuidatione oportet dominum esse dantem.
 „ l. 2. §. 4. ff. de reb. cred. Inde mutuum appellatum est,
 „ quia ita a me tibi datur, ut ex meo tuum fiat. Inst.
 „ quib. mod. re contr. obl. Et ideo si non fiat tuum, non
 „ nascitur obligatio D. l. 2. §. de reb. cred. v. l'artic. se-
 „ guente.

3. Se colui che mutua, non sia padrone della cosa mutuata, non ne trasferisce il dominio a chi la riceve; e se il vero padrone, ritrovandola, la revindica e prova il suo diritto, colui che l'avea pigliata a mutuo potrà ricorrere per li danni ed interessi contro il mutuante (b).

„ (b) Si socius propriam pecuniam mutuam dedit omni-
 „ no creditam pecuniam facit, licet cæteri dissenserint.
 „ Quod si communem numeravit, non alias creditam effi-
 „ cit, nisi cæteri quoque consentiant, quia suæ partis
 „ tantum alienationem habuit. l. 16. ff. de reb. cred. v.

„ l. 13.

„ l. 13. init. & §. 1. eod. v. l'art. 6. della Sez. 10. del con-
 „ tratto di vendita.

3. Il secondo obbligo di colui che mutua è di dare la cosa adattata a quell'uso che deve farse-
 ne; perchè non si piglia a mutuo se non per quest'uso. Così deve dar danaro che non sia falso, e che abbia corso; deve dare grano o liquori, che non siano alterati o corrotti; ed è garante di queste sorte di difetti, secondo le regole spiegate nella Sezione II. del contratto di vendita.

4. Il terzo obbligo di colui che mutua è di non esiger nulla, nè in valore, nè in qualità più di quel che ha mutuato (a).

„ (a) Si tibi dederò decem ut undecim debeas, putat
 „ Proculus amplius quam decem condici non posse. l. 11.
 „ §. 1. ff. de reb. cred.

5. Se il debitore d'una somma, o di altra cosa contrasta con qualche ragione una parte del debito ed offre il resto, il giudice può obbligare il creditore a ricevere ciò che non è in contrasto, perchè è proprio dell'umanità e dell'ufficio del Giudice il minorare i motivi delle liti (b).

„ (b) Quidam existimaverunt neque eum qui decem peteret cogendum quinque accipere & reliqua persequi,
 „ neque eum qui fundum suum diceret, partem duntaxat
 „ iudicio prosequi: sed in utraque causa humanius facturus
 „ videtur Prætor, si actorem compulerit ad accipiendum
 „ id quod offertur, cum ad officium ejus pertineat lites dimin-
 „ nuere. l. 21. ff. reb. cred. (1).

Se-

(1) Quantunque questa regola sia poco osservata, non si è tuttavia mancato di metterla qui nel senso spiegato nell'articolo, perchè è piena di equità, ed è giusto di osservarla secondo le circostanze.

SEZIONE VI.

Degli obblighi del Mutuatario.

SOMMARIO.

1. Pagamento in termine. 2. I casi forsuiti non liberano il debitore. 3. Interesse dopo il termine e la domanda giudiziale. 4. Pagamento del valore delle cose mutate. 5. Tempo e luogo nella stima delle cose mutate. 6. Pagamento nella medesima quantità e qualità. 7. Interessi del valore della cosa mutuata. 8. Interessi d'interessi illeciti.

Il primo obbligo di colui che piglia a mutuo è di restituire la medesima somma, o la medesima quantità che ha pigliata, e di restituirla nel termine convenuto (a).

„ (a) *Aliæ ejusdem naturæ & qualitatis redduntur. Inst. quib. mod. re contr. obl. Dies solutionis, sicuti summa, pars est stipulationis. L. 1. §. 2. ff. de edendo.*

2. Quantunque la cosa mutuata sia perita per un caso fortuito, prima che abbia potuto usarne il mutuatario, egli non lascia di esser obbligato a restituirne altrettanto, perchè col mutuo n'è divenuto padrone, e perciò la cosa è perita a danno suo (b).

„ (b) *Is qui mutuum accepit, si quolibet fortuito casu amiserit quod accepit, veluti incendio, ruina, naufragio, aut latronum, hostiumve incurfu, nihilominus obligatus remanet. §. 2. inst. quib. mod. re contr. obl. Incendium ære alieno non exuit debitorem. l. 11. C. si cert. pet.*

3. Se colui che ha pigliato a mutuo danaro, sia

sia in mora a pagare dopo il termine, sarà tenuto agl' interessi, dopo la domanda giudiziale (a), per indennizzare il creditore del ritardo.

„ (a) Mora fieri intelligitur non ex re, sed ex persona, „ id est, si interpellatus, opportuno loco non solverit. „ l. 32. ff. de usur. V. l' art. 5. della Sez. 1. del Tit. degli „ interessi.

4. Se chi ha pigliato a mutuo altre cose che non siano danaro, non le restituisca in termine, o non le restituisca tali quali le deve, ne pagherà il valore secondo la stima (b).

„ (b) Si merx aliqua, quæ certo die dari debebat, petita sit, veluti vinum, oleum, frumentum; tanti litem æstimandam, Cassius ait, quanti fuisset. l. ult. ff. de „ condict. irritic.

5. La stima della cosa pigliata a mutuo, la quale dal debitore si ritarda di restituire, come vino, biada ed altre cose, si fa al prezzo del tempo e del luogo in cui dovea essere restituita, perchè era dovuta in quel tempo ed in quel luogo; e se nella convenzione non si fosse stabilito il tempo ed il luogo, la stima si farà al prezzo del tempo e del luogo in cui si è fatta la domanda: purchè le circostanze e la presunta volontà de' contraenti non obblighino a regolare questa stima su di un altro piede (c).

„ (c) Vinum, quod mutuum datum erat, per Judicem „ petitum est. Quæsitum est cujus temporis æstimatio fieret: utrum cum datum esset, an cum litem contestatus fuisset, an cum res judicaretur? Sabinus respondit, „ si dictum esset quo tempore reddentur, quanti tunc fuisset, si non, quanti tunc cum petitum esset. Interrogavi „ cujus loci pretium sequi oporteat? Respondit, si convenisset, ut certo loco redderetur, quanti eo loco esset; si dictum non esset, quanti, ubi esset petitum. l. „ 22. ff. de reb. cred.

„ V. poco innanzi l' art. 9. della Sez. 1.

6. Colui che ha pigliato a mutuo biada, vino o altre cose simili, senza farne la stima ad un cer-

certo prezzo, (lo che formerebbe una vendita), deve restituire biada e vino, e le altre cose non solamente nella medesima quantità, ma di qualità simile a quelle che ha ricevute (a).

„ (a) Cum quid mutuum dederimus, & si non cavimus
 „ ut æque bonum nobis redderetur, non licet debitorem
 „ rem quæ eodem genere sit reddere, veluti vinum no-
 „ vum pro veteri, nam in contrahendo, quod agitur pro
 „ cauto habendum est: id autem agi intelligitur, ut ejus-
 „ dem generis, & eadem bonitate solvatur, qua datum
 „ est. l. 3. ff. de reb. cred. Ejusdem naturæ & qualitatis.
 „ Inst. quib. mod. re contr. obl.

7. Se il debitore di tali cose, non le paghi in termine, o non ne dia il giusto valore, ne dovrà gl'interessi sul piede della loro stima, cominciando dal tempo della domanda giudiziale (1).

8. Il debitore a titolo di mutuo non è mai obbligato a pagare l'interesse degl'interessi, ch'è stato moroso a pagare (b).

„ (b) Nullo modo usuræ usurarum a debitoribus exigantur. l. 28. C. de usur. (2).

SEZIONE VII.

Della proibizione di prestar danaro a' figli di famiglia.

Il mutuo di danaro a' figli di famiglia, essendo per essi una occasione di libertinaggio, è uno de' perniciosi effetti dell'usura. Per la facilità di pigliar-

(1) V. poco innanzi l'art. 3. di questa Sez., e la Sez. 1. del Tit. degl'interessi.

(2) Lo stesso dee dirsi degli interessi dovuti per altre cause. V. la regola generale nel Tit. degli interessi, Sez. 1., art. 10. e 11.

gliare a mutuo dagli usuraj, la corruzione de' figli di famiglia era giunta in Roma a tale eccesso, ed era divenuta di tali conseguenze, che per reprimere questo disordine fu fatto un regolamento da un Senatus-consulto, chiamato Macedoniano dal nome dell' usurajo che ne diede l'occasione, col quale erano indistintamente dichiarate nulle tutte le obbligazioni de' figli di famiglia, contratte col mutuo di danaro. E se qualche creditore avesse mutuato per una causa giusta e ragionevole, la quale dovesse far sussistere l'obbligazione, bisognava con una interpretazione del Senatusconsulto farne l'eccezione, secondo l'uso che il figlio di famiglia avea fatto del denaro pigliato a mutuo.

Ma perchè il mutuo in generale a' figli di famiglia non è in se stesso illecito, e perchè non diviene ingiusto, se non per le circostanze del mal uso ch'essi possono farne, le proibizioni generali del mutuo a' figli di famiglia non sono del diritto naturale, ma solamente una legge positiva del diritto romano, e perciò non hanno in Francia forza di legge. Quindi in Francia non si usa di annullare indistintamente, come faceva questo Senatusconsulto, tutte le obbligazioni di mutuo a' figli di famiglia, ma solamente quelle in cui il mutuo è un'occasione di libertinaggio; e dipende dalla prudenza de' giudici il determinarlo dalle circostanze. Per lo che le regole inserite in questa sezione, debbono essere considerate come principj d'equità, la cui applicazione dipende dal giudice.

Su questa materia del mutuo a' figli di famiglia conviene osservare, che tale regola non riguarda

solamente i figli di famiglia, che sono minori (perchè la sola ragione della loro minorità basterebbe per annullare l'obbligazione) ma si estende anche a que' figli maggiori che, per non esser stati emancipati, sono ancora sotto la patria potestà. Vedete gli articoli 4 e 6 della Sezione II. del titolo delle Persone.

S O M M A R I O.

1. In qual maniera è proibito di mutuare a' figli di famiglia. 2. La morte del padre non convalida il mutuo fatto al figlio di famiglia. 3. Non è proibito il mutuo al figlio emancipato. 4. Se l'obbligazione del figlio di famiglia sia stata soddisfatta o ratificata.

1. **C**hi mutua danaro a' figli di famiglia, senza una giusta causa, ma per fomentare il loro libertinaggio, non può ripetere ciò che in questa maniera ha mutuato (a). Lo stesso sarebbe, se, in vece d'un mutuo di danaro, si fosse paliata l'obbligazione sotto l'apparenza di un altro

„ (a) Verba Senatusconsulti Macedoniani hæc sunt. Cum
 „ inter cæteras sceleris causas Macedo, quas illi natura
 „ administrabat, etiam æs alienum adhibuisset, & sæpe
 „ materiam peccandi malis moribus præteret, qui pecu-
 „ niam (ne quid amplius diceretur) incertis nominibus
 „ crederet; placere ne cui, qui filio familias mutuam pec-
 „ uniam dedisset, etiam post mortem parentis ejus,
 „ cujus in potestate fuisset, actio petiitioque daretur. Ut
 „ scirent qui pessimo scenerarent, nullius posse filii familias
 „ bonum nomen, expectata patris morte, fieri. l. 1. ff.
 „ de Senat. Macedon.

contratto (a), o si fossero mutate altre cose diverse dal danaro (b). Dalle circostanze poi si deve giudicare del motivo del mutuo, e se debba aver effetto o pure essere annullato (1).

„ (a) Is autem solus Senatusconsultum offendit, qui
 „ mutuat pecuniam filiofamilias dedit, non qui alias con-
 „ traxit... quod ita demum erit dicendum, si non fraus
 „ Senatusconsulto sit cogitata. l. 3. §. 3. ff. de Senat.
 „ Maced.

„ (b) Si fraus sit Senatusconsulto adhibita; puta frumen-
 „ to, vel vino, vel oleo mutuo dato, ut his distractis
 „ fructibus, uteretur pecunia, subveniendum est filiofami-
 „ lias. l. 7. §. 3.

2. L'obbligo di un figlio di famiglia, quando sia nullo per la illegittimità della causa del mutuo, non rimane convalidato dalla morte del padre (c), e ciò per due ragioni. L'una, perchè un atto vizioso in origine non può in appresso divenir valido: l'altra perchè tali obblighi sono annullati, non tanto in favore del figlio di famiglia, quanto in odio del creditore, che ha fatto un mutuo illecito (d).

„ (c) Placere ne cui, qui filio familias mutuat pecu-
 „ niam dedisset, etiam post mortem parentis ejus, cujus
 „ in potestate fuisset, actio petitioque daretur. l. 1. ff.
 „ de Senat. Maced.

„ (d) Ob pœnam creditorum actione liberantur, non
 „ quoniam exonerare eos lex voluit. l. 9. §. 4. eod. (2).

3. Dopo che il figlio di famiglia è stato emancipato, cessano queste proibizioni, e si sostiene la sua obbligazione, senza che si entrino ad esaminare i motivi del mutuo (3). Ciò però non ha

(1) Delle cause legittime del mutuo a' figli di famiglia V. la detta. l. 7. §. 2. §. 13, e §. 14.

(2) §. Ma se il padre abbia ratificato, è valida. l. 7. Cod. eod.

(3) I divieti non essendo che di mutuare a' figli di famiglia, cessano a riguardo di colui che è stato emanci-

ha luogo nel caso, in cui colui che non fosse in realtà emancipato, agisse in maniera che venisse pubblicamente riputato padre di famiglia (c).

„ (c) Si quis patrem familias esse crediderit . non vana
 „ necessitate deceptus , nec juris ignorantia , sed quia pu-
 „ blice pater familias plerisque videbatur , sic agebat , sic
 „ contrahebat , sic muneribusungebatur , cessabit Sena-
 „ tusconsultum . Inde Julianus , libro duodecimo in eo qui
 „ vectigalia conducta habebat , scribit , & est sæpe confi-
 „ tutum , cessare Senatusconsultum . L. 3. ff. de Senat.
 „ Maced. v. l. 3. ff. de off. Proet.

4. Se il padre abbia approvato o ratificato l'obbligazione, s'egli ne paghi una parte, o se il figlio soddisfa egli stesso a tutta l'obbligazione o il pagamento, non potranno essere più rivocati (a).

„ (a) Si tantum sciente patre creditum sit filio , dicen-
 „ dum est cessare Senatusconsultum . L. 12. ff. de Senat.
 „ Maced. Tum hoc amplius cessabit Senatusconsultum , si
 „ pater solvere cœpit quod filiusfamilias mutuum sumpsit
 „ rit , quasi ratum habuerit . L. 7. §. 15. eod. Sed & ipse
 „ filius (si solverit) non repetit . L. 9. §. 4. eod. (1).

T I

pato, perchè è divenuto padre di famiglia. V. gli art. 5. e 6. della Sez. 2. del Tit. delle persone.

(1) Non ha luogo la revocazione del pagamento o dell'obbligazione, se il figlio di famiglia ha pigliato in prestito per buona causa. L. 5. C. de Sen. C. Maced.

Sotto i figli di famiglia sono compresi le figlie ed i nipoti. L. 9. l. 7. §. 2. eod. l. 14. e 6. Cod. eod. Questo diritto passa agli eredi. §. 6.

TITOLO VI.

DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.

Accade spesso che i padroni o possessori delle cose siano obbligati di lasciarle in custodia ad altre persone, o perchè sono in circostanze che impediscono loro di poterle essi stessi conservare, o perchè non sarebbero in sicurezza, se le avessero in loro potere, o per altre cause. In tutti questi casi vi si provvede, mettendole tra le mani di persone credute fedeli, e che vogliono incarcarsene. Questa convenzione chiamasi deposito.

Il deposito facendosi il più delle volte in segreto e senza scrittura, ed essendo una convenzione, il cui uso è frequente e necessarissimo, e la cui sicurezza dipende dalla fede di colui che se n'incarica (a); non v'ha obbligo che esiga una fedeltà maggiore dell'obbligo del depositario.

„ (a) Totum fidei eius commissum. L. 1. ff. depos.

Questa prima specie di deposito non passa che tra due persone, una che deposita la cosa, e l'altra che se n'incarica. Ma vi è un'altra sorte di deposito, allorchè due o più persone, essendo in lite per il dominio o per il possesso di una cosa, si mette questa tra le mani di un terzo, per custodirla sino al fine della lite, e per restituirla a chi ne sarà dichiarato padrone. L'uso poi di questo deposito è di prevenire le cattive conseguenze che seco porterebbe l'attentato di quel litigante, che volesse impossessarsi della cosa e privarne gli altri. Così l'effetto di questo deposito.

tra le mani d'un sequestratario è di conservare a ciascun di coloro che lo fanno, il diritto che può avere nella cosa acquistata, conservando la cosa stessa; e di privar tutti dell'uso di questo diritto in ciò che riguarda il possesso e l'uso, mettendo in sicurezza i frutti e le altre rendite (se la cosa ne produca) per essere restituiti insieme col fondo a colui che si troverà esserne il padrone.

I sequestratarij possono esser eletti o dalle parti di comune consenso, se tra loro convengono, ovvero giudizialmente, quando l'incertezza del vero padrone d'una cosa contenziosa, e la necessità di commetterne a qualcheduno la custodia e la cura, obbligano il giudice ad ordinare che sia messa in sequestro durante la lite. Questo è un deposito giudiziale, differente da quello che si fa d'accordo, e la differenza consiste in ciò, che questo è una convenzione, e l'altro è una provvisione ordinata dal giudice.

Il deposito o consegna che si ordina dal giudice non entra in questa materia, perchè fa parte dell'ordine giudiziario: ma siccome la maggior parte delle regole naturali del deposito convenzionale sono in uso per li depositi giudiziali, vi si potranno applicare le regole di questo titolo, le quali vi avranno rapporto.

Quantunque l'uso del deposito sembri limitato alle cose mobili, a causa dell'origine di questa parola, che indica un cangiamento di luogo della cosa depositata, e sebbene il sequestro sia principalmente in uso per gli stabili, si possono tuttavia dare in sequestro i mobili, allorchè se ne disputa il possesso, e si possono altresì dare gli

stabili in forma di deposito, secondo il bisogno, come fanno quelli che, durante la loro assenza, danno la casa e tutto ciò che vi posseggono in custodia ad un amico, nelle cui mani ne depositano le chiavi; e la casa stessa sta come in deposito in poter di quello cui n'è commessa la custodia, o che vi abita.

Si fa un'altra specie di deposito nelle scommesse, quando quelli che scommettono, depositano il premio nelle mani d'un terzo. Così sogliono farsi scommesse nelle quali si dà il premio a chi meglio riesce in qualche onesto esercizio, come delle armi, della corsa ed in altri consimili; e soltanto ne' giuochi di questa specie fu dal diritto romano permesso di giuocare danaro, ma in picciolissima somma (a).

„ (a) *Senatusconsultum vetuit in pecuniam ludere, præ-*
 „ *terquam si quis certet hasta, vel pilo jacendo, vel cur-*
 „ *rendo, saliendo, luctando, pugnando, quod virtutis*
 „ *causa fiat. In quibus rebus ex lege Titia, & Publicia,*
 „ *& Cornelia, etiam sponsonem facere licet, sed ex aliis*
 „ *ubi pro virtute certamen non sit, non licet. L. 2. §. 1.*
 „ *l. 3. ff. de aleat. v. tot. C. eod.*

„ *Liceat quidem ditioribus, ad singulas commissiones,*
 „ *seu ad singulos congressus aut vices, unum assem, seu*
 „ *numisma, seu solidum deponere & ludere, cæteris au-*
 „ *tem longe minori pecunia. L. 1. in f. C. eod.*

Questo deposito della scommessa non avendo altre regole che quelle degli altri depositi, e la convenzione di coloro che scommettono, non si metterà nulla in questo titolo, che riguardi le scommesse in particolare.

V'ha parimente un'altra specie di deposito, che chiamasi necessario, perchè la necessità lo ha posto in uso. Così in un incendio, in una rovina, in un naufragio o in altri casi simili, si mettono in casa de' vicini, o si consegnano ad al-

tri, che in quella occasione s'incontrano, le cose salvate da queste sorte di perdita. E quantunque il più delle volte facciasi senza un patto, almeno espresso; come quando si gittano nelle case vicine i mobili delle case che vanno a fuoco, l'equità naturale obbliga alla più stretta cura coloro, che in tali occasioni hanno ricevuta qualche cosa in custodia. Le leggi romane punivano colla pena del doppio chi non restituiva un deposito di tal natura (1).

Siccome questo deposito, quantunque necessario, è sempre una specie di convenzione espressa o tacita; ed obbliga nell'istessa maniera e per le medesime regole degli altri depositi, sarà perciò inserito in questo titolo.

Non sarà annoverato tra le materie di questo titolo il deposito delle cose, che si sequestrano a' debitori, e che i tribunali danno in consegna a' custodi o commissarij. Oltre che questo deposito non è una convenzione, esso appartiene all'ordine giudiziario, e non è una materia di questo soggetto che trattiamo; sebbene vi si possano applicare molte di quelle regole spiegate in questo titolo.

V'ha parimente un'altra sorte di deposito de' bagagli e delle mercanzie, che i viaggiatori consegnano agli osti, ed a coloro, che fanno trasporti per terra o per mare. Ma siccome questo deposito non è che una conseguenza dell'obbligo di tali persone, e siccome esse sono responsabili non solamente del loro fatto, ma ancora di quello de'

(1) L. 1. §. 1. C. §. 3. ff. de pos. §. 27. Inst. de action.

de' loro domestici e subalterni; perciò questa è una materia, che avrà il suo luogo nel titolo 16. di questo libro, ove si parlerà degli obblighi di tali persone.

S E Z I O N E I.

Della natura del Deposito.

S O M M A R I O.

1. Definizione del deposito.
2. Il deposito deve essere gratuito.
3. Deposito degli stabili.
4. Si può depositare la cosa di un altro, ed un ladro stesso può depositare la cosa furtiva.
5. Restituzione della cosa al padrone.
6. Come il deposito può essere restituito ad un altro che non sia il padrone.
7. Il padrone del deposito può ripigliarselo in qualunque tempo.
8. Del luogo in cui deve esser restituito il deposito.
9. De' frutti della cosa depositata.
10. Della libertà data al depositario di usar della cosa depositata.
11. Se la cosa depositata appartenga a molti.
12. Se dopo avere uno degli eredi ricevuto la sua porzione del deposito, il depositario divenga impotente a restituire il rimanente.
13. Se tra molti proprietarj siasi convenuto, che un solo possa ritirare l'intero deposito.
14. Molti depositarj d'una medesima cosa.
15. Se il depositario usi della cosa depositata.
16. Deposito per comodo del depositario.
17. Deposito d'uno scrigno con molte robe.

1. Il deposito è una convenzione, colla quale una persona dà ad un'altra qualche cosa in custodia (a), per esserle restituita quando le piacerà di ripigliarsela (b).

„ (a) *Depositum est quod custodiendum alicui datum est. L. 1. ff. depos.*

„ (b) *Est autem & apud Julianum libro tertio decimo Digestorum scriptum, eum qui rem deposuit, statim posse depositi actione agere. Hoc enim ipso dolo facere eum qui suscepit, quod reposcenti rem non red- dat. L. 1. §. 22. ff. eod.*

2. Il deposito deve essere gratuito, perchè altrimenti sarebbe una locazione, in cui il depositario locherebbe la sua cura (c).

„ (c) *Si vestimenta servanda balneatori data perierunt, si quidem nullam mercedem servandorum vestimentorum accepit, depositi eum teneri, & dolum duntaxat præstare debere puto; quod si accepit, ex conducto. L. 1. §. 8. ff. dep.*

3. Quantunque il deposito non sia propriamente che de' mobili, si possono tuttavia dare in custodia gli stabili, come una casa o un altro fondo, con gli frutti che ne proverranno (d).

„ (d) *Si possessionem naturalem revocem, proprietas mea manet. Videamus de fructibus. Et quidem in deposito, & commodato, fructus quoque præstandi sunt. L. 38. §. 10. ff. de usur. l. 1. §. 24. ff. dep.*

4. Si possono depositare non solo le cose proprie, ma ancora le cose altrui, o sia che si posseggano di buona fede, come farebbe un procuratore costituito; o sia che si posseggano di mala fede; così i ladri stessi possono depositare ciò che hanno rubato, perchè è giusto che sia conservato per essere restituito al padrone (e).

„ (e) *Si prædo, vel fur deposuerint, & hos Marcellus, libro sexto Digestorum, putat recte depositi acturos. Nam interest eorum, eo quod teneantur. L. 1. §. 30. ff. dep.*

5. Il deposito di ciò che appartiene ad un altro, non obbliga il depositario a restituirlo a chi l'ha depositato, qualora comparisca il padrone. Così se un ladro abbia depositata la cosa furtiva, la fedeltà, del deposito non obbliga più verso questo ladro; ma la scienza del furto obbliga a restituire la cosa al padrone (a). Che se vi fosse dubbio nel diritto di colui che dicesi il padrone, o che questo diritto gli sia contrastato da colui che ha depositato, il depositato allora diviene un sequestratario, e deve aspettare l'esito della lite, per restituire la cosa a chi ne sarà riconosciuto per padrone.

„ (a) Incurrit hic & alia inspectio, an bonam fidem
 „ inter eos tantum, inter quos contractum est, nullo
 „ extrinsecus assumpto, æstimare debeamus; an respectu
 „ etiam aliarum personarum, ad quas id quod geritur
 „ pertinet: exempli loco, latro spolia quæ mihi abstulit,
 „ posuit apud Seium inscium de malitia deponentis; utrum
 „ latroni, an mihi restituere Sejus debeat? Si per
 „ se dantem accipientemque intuemur, hæc est bona fides,
 „ ut commissam rem recipiat is qui dedit. Si totius
 „ rei æquitatem, quæ ex omnibus personis, quæ negotio
 „ isto continguntur, impletur, mihi reddenda sunt, quo
 „ facto scelestissimo adempta sunt, & probo hanc esse iustitiam,
 „ quæ suum cuique ita tribuit, ut non distra-
 „ hatur ab ullius personæ iustiore repetitione. L. 31. §. 1.
 „ ff. dep.

6. Se una persona depositi una cosa che appartenga ad un altro, o un domestico depositi una cosa del suo padrone, il depositario può restituirla a chi l'ha depositata, purchè non abbia fondamento di dubitare, che sarà male restituita. Come sarebbe se sapesse che questo domestico, per esempio, non è più al servizio di quella persona, o che dovesse diffidare della sua fedeltà. Dalle circostanze si potrà giudicare, se il depositario ha

dovuto restituire ad un altro e non al padrone (a).

„ (a) Quod servus deposuit, is apud quem depositum
 „ est, servo rectissime reddet, ex bona fide. Nec enim
 „ convenit bonæ fidei, abnegare id quod quis accepit, sed
 „ debet reddere ei a quo accepit. Sic tamen, si sine
 „ dolo omni reddat; hoc est ut nec culpæ quidem suspi-
 „ cio sit. Denique Sabinus hoc explicuit, addendo, nec
 „ ulla causa intervenit, quare putare possit dominum red-
 „ di nolle. *L. 11. ff. pepor.*

7. Essendo della natura del deposito che non si faccia per comodo del depositario, del pari che il comodato, ma pel solo interesse di colui che deposita, può questi ripigliarselo quando gli è a grado, ancorchè vi fosse un tempo stabilito pel deposito. Poichè dipende dal padrone di ripigliarsi la cosa depositata quando vorrà, purchè questo non si faccia in un contrattempo, in cui il depositario non possa restituirla, per qualche impedimento sopravvenuto senza sua colpa (b).

„ (b) Si deposuero apud te, ut post mortem tuam red-
 „ das, & cum hærede tuo possum depositi agere; possum
 „ enim mutare voluntatem, & ante mortem tuam depo-
 „ situm repetere. Proinde, & si sic deposuero, ut post
 „ mortem meam reddatur, potero & ego, & hæres meus
 „ agere depositi. Ego, mutata voluntate. *l. 1. §. 45. &
 „ §. 46. ff. de dep.*

„ Est autem & apud Julianum libro tertio decimo Di-
 „ gestorum scriptum, eum qui rem deposuit, statim pos-
 „ se depositi actione agere. Hoc enim ipso dolo facere
 „ eum qui suscepit, quod reposcenti rem non reddat,
 „ Marcellus autem ait, non semper videri posse dolo fa-
 „ cere eum qui reposcenti non reddat: quid enim si in
 „ provincia res sit, vel in horreis quorum aperiendorum
 „ condemnationis tempore non sit facultas, vel conditio
 „ depositionis non extitit. *l. 1. §. 22. ff. de pos.*

8. Siccome il deposito obbliga alla semplice custodia, la natura di questo contratto è tale, che la cosa depositata deve restituirsi nel luogo dov'è conservata; ed il depositario non è obbligato di

tras-

trasportarla, purchè non l'avesse dolosamente posta in un altro luogo, e non in quello in cui dovea conservarla (a).

„ (a) *Depositum eo loco restitui debet, in quo sine dolo malo ejus est, apud quem depositum est. Ubi vero depositum est, nihil interest. l. 12. §. 1. ff. depos.*

9. Il deposito non solo estendesi a quel che è stato depositato, ma se la cosa depositata produce frutti o altre rendite, tutto quel che ne sarà provenuto andrà eziandio compreso nel deposito, ed il depositario sarà di quello incaricato come della cosa stessa che gli è stata data. Così chi avesse preso in custodia un branco di montoni e di pecore, restituirà il lor prodotto in lana ed in agnelli (b).

„ (b) *Hanc actionem bonæ fidei esse dubitari non oportet. Et ideo & fructus in hanc actionem venire, & omnem causam, & partum dicendum est, ne nuda res veniat. l. 1. §. 23. & 24. ff. dep. In deposito, & comodato fructus quoque præstandi sunt. l. 38. §. 10. ff. de usur.*

10. Se si deposita danaro o qualche altra cosa, lasciando al depositario la libertà di servirsene, ed egli intanto non ne faccia alcun uso, non sarà tenuto ad altro, che agli obblighi d'un depositario, e secondo le regole che saranno spiegate nella sezione terza. Ma s'egli si serva della cosa depositata, il suo obbligo cangiando natura, sarà tenuto, o secondo le regole del comodato, se sia una cosa che resta nel suo naturale stato, o secondo le regole del mutuo, se la cosa sia tale che si distrugga coll'uso (c).

„ (c) *Si pecunia apud te ab initio hac lege depositata sit, ut si voluisses, uteris, priusquam utaris, depositi teneberis. l. 1. §. 34. ff. depos.*

11. Se la cosa depositata appartenga a molte persone, o perchè vi erano molti proprietarj nel

tema

tempo del deposito, o perchè sia passata a molti eredi di colui che l'avea depositata; il depositario non deve restituirla, se non a tutti insieme, qualora non potesse dividersi, o a ciascuno la sua porzione, quando sia divisibile; come se sia una somma di danaro, e se tutti siano d'accordo per le loro porzioni. Se poi il deposito fosse suggellato, non sarà aperto, se non in presenza di tutti insieme, per essere loro restituito. Che se vi fossero assenti o liti tra i presenti, il depositario non restituirà il deposito, se non colla sicurezza di tutti gl'interessati per suo scarico, o domandando al Giudice questa sicurezza, con consegnare il deposito nelle forme, per provvedersi poi dal giudice all'apertura ed alla divisione del deposito, colle necessarie provvisioni per l'indennità di coloro che fossero assenti (a).

„ (a) Si pecunia in facculo signato deposita sit, & unus
 „ ex hæredibus eius qui deposuit veniat repetens, quem
 „ admodum ei satisfiat, videndum est. Promenda pecunia est, vel coram Prætore, vel intervenientibus
 „ honestis personis, & exsolvenda pro parte hæreditaria. Sed etsi resignetur, non contra legem depositi
 „ fiet cum vel Prætore autore, vel honestis personis intervenientibus hoc eveniet, residuo, vel apud eum remanente, si hoc voluerit, sigillis videlicet prius ei impressis, vel a prætorè, vel ab his quibus coram signacula remota sunt, vel si hoc recusaverit, in æde deponendo. Sed si res sunt, quæ dividi non possunt, omnes debet tradere, satisfactione idonea a petitore ei præstanda, in hoc quod supra ejus partem est. Satisfactione autem non interveniente, rem in ædem deponi, & omni actione depositarium liberari. l. 1. §. 34. ff. dep. Si plures hæredes extiterint ei qui deposuerit, dicitur, si major pars adierit, restituendam rem præsentibus. Majorem autem partem non ex numero utique personarum, sed ex magnitudine portionum hæreditariarum intelligendam, cautela idonea reddenda. l. 14. eod.

12. Se nel caso d'un deposito appartenente a mol-

molti eredi, avendo uno tra essi pigliata la sua porzione, divenga il depositario impotente a dare il resto, questo erede non sarà tenuto di dividere la sua porzione co' suoi eredi (a).

„ (a) *Supervacuum veterum differentiam e medio tollentes, si quis certum pondus auri, vel argenti confecti, vel in massa constituti deposuerit & plures scripserit hæredes, & unus ex his contingentem sibi portionem a depositario acceperit, alter superfederit, vel alias fortuito casu impeditus, hoc facere non potuerit; & postea depositarius in adversam inciderit fortunam, vel sine dolo depositum perdiderit; sancimus, non esse cohæredi ejus licentiam venire contra cohæredem suum, & ex ejus parte avellere quod ipse ex sua parte consequi minime potuit; quasi eo quod cohæres accepit communi constituto. Cum si certæ pecuniæ depositæ fuerint, & suam partem unus ex hæredibus accepit, nemini veniat in dubium bene eum accepisse partem suam. l. ult. C. depos.*

Poichè sebbene quel che ha ricevuto fosse comune a tutti nel tempo che era tra le mani del depositario, nondimeno questo erede, avendo ricevuta soltanto la sua porzione, per sua diligenza, prima dell'impotenza del depositario, gli altri debbono soffrire questo avvenimento, o come un effetto della loro negligenza, o come un caso fortuito, che va a danno loro.

13. Qualora molti facessero un medesimo deposito, e si fosse convenuto che un solo fra di loro, o ciascuno di essi potrà ripigliarsi il tutto, il depositario sarà discaricato, restituendo il deposito a colui, che può domandarlo anche solo. Se poi non siasi stabilito a chi egli restituirà il deposito, sarà restituito secondo la regola spiegata nell'articolo undecimo (b).

„ (b) *Si duo deposuerint, & ambo agant, si quidem sic deposuerunt, ut vel unus tollat totum, poterit in solidum agere. Sin vero pro parte, pro qua eorum inter*
„ *est*

„ est, tunc dicendum est; in partem condemnationem
 „ faciendam. l. 1. §. 44. ff. depos.

14. Se due o più persone si siano rendute depositarie d'una medesima cosa, ciascuna di esse sarà tenuta a restituire il tutto; poichè non si restituisce il deposito, se non intero; ed essi saranno responsabili l'uno per l'altro, anche del loro dolo comune, senza che l'istanza, proposta contro un solo, tolga il diritto di agire poi contro tutti gli altri sino all'intera restituzione (a).

„ (a) Si apud duos fit deposita res, adversus unum-
 „ quemque eorum agi poterit, nec liberabitur alter, si
 „ cum altero agatur. Non enim electione, sed solutione
 „ liberantur. Proinde si ambo dolo fecerunt, & alter
 „ quod interest præstiterit, alter, non convenietur, ex-
 „ emplo duorum tutorum. Quod si alter, vel nihil,
 „ vel minus facere possit, ad alium pervenietur. l. 1.
 „ §. 34. ff. deposit. v. l. 15. ff. de tutela & rat. dist. Nili
 „ pro solido, res non potest restitui. l. 22. ff. depos.

15. Il depositario usando della cosa depositata contro la volontà del padrone, commette una specie di furto, e sarà tenuto a tutti i danni ed interessi che ne saranno seguiti (b).

„ (b) Furtum fit non solum cum qui intercipiendi cau-
 „ sa rem alienam amovet, sed generaliter cum qui alie-
 „ nam rem, invito domino, contrectat; itaque, sive cre-
 „ ditor pignore, sive is apud quem res deposita est, ea
 „ re utatur, furtum committit. §. 6. inst. de obl. qua ex
 „ del. nas. Qui rem depositam, invito domino, sciens
 „ prudensque in usus suos convertit, etiam furti delicto
 „ succedit. l. 3. C. depos.

16. Se il deposito sia fatto per comodo del depositario, come se gli sia stato consegnato qualche mobile per venderlo, e ritenerne il prezzo, a titolo di mutuo; o se gli sia stata data una somma di danaro, colla condizione che se ne servirà facendo un acquisto, ed accada che quel che si è dato con questa condizione venga a perire prima dell'impiego, questo depositario sarà re-

nuto a tale perdita, quand' anche accadesse per un caso fortuito (a). Poichè non era depositario per restituire al padrone, ma per vendere ed impiegare per se quel che aveva in questa maniera preso, il che cambia la natura e l' effetto del deposito.

„ (a) Si quis nec causam, nec propositum fœnerandi
 „ habuerit & tu empturus prædia, desideraveris mutuum
 „ pecuniam, nec volueris creditæ nomine, antequam emis-
 „ ses, suscipere: atque ita creditor, quia necessitatem
 „ forte proficiscendi habebat, deposuerit apud te hanc
 „ eandem pecuniam, ut si emisisses, crediti nomine obli-
 „ gatus esses; hoc depositum periculo est ejus qui susce-
 „ pit. Nam & qui rem vendendam acceperit, ut pretio
 „ uteretur, periculo suo rem habebit. l. 4. ff. de reb. cred.

17. Si possono depositare cose che non si mostrano al depositario, come se gli si dia a custodire uno scrigno suggellato o chiuso a chiave, senza fargli vedere se vi sieno dentro danaro, carte o altre cose. In questo caso egli non è tenuto ad altro che a restituire lo scrigno nel medesimo stato, senza essere responsabile delle cose, che colui il quale deposita potrebbe pretendere di avervi messe. Ma se siasi mostrato al depositario minutamente quel che si è depositato, deve essere responsabile di ciascuna delle cose ricevute in consegna (b).

„ (b) Si cista signata deposita sit, utrum cista tantum
 „ petatur, an & species comprehendendæ sint? & ait
 „ Trebatius cistam repetendam, non singularum rerum
 „ depositi agendum. Quod & si res ostensæ sunt, & sic
 „ depositæ, adjiciendæ sunt & species. l. 1. §. 41. ff.
 „ depos.

SEZIONE II.

Degli obblighi di chi fa un deposito .

S O M M A R I O .

1. Spese della custodia . 2. Spese per la cosa depositata . 3. Spese del trasporto . 4. Discarico del depositario .

1. **S**e il depositario trovasi obbligato a fare qualche spesa per conservare la cosa depositata, o perchè la natura della cosa esiga questa spesa, o perchè la spesa intervenga per qualche accidente particolare, gli si dovrà restituire ciò che avrà somministrato . Come se, per esempio, fosse stato obbligato di prendere in affitto una stalla, per custodire un cavallo datogli in deposito.

2. Il depositario ricupererà parimente le spese fatte per conservare la cosa depositata, come se avesse fatta qualche riparazione, o se avendo in custodia bestiami, avesse somministrata la spesa del loro nutrimento (a).

„ (a) *Actione depositi conventus, servo constituto, peritur. l. 23. ff. depos. Sumptus causa qui necessarius factus est, semper præcedit, nam deducto eo honorum calculus subduci solet l. 8. in f. ff. eod. v. l'art. 7. della Sez. 3. della locazione, e l'art. 4. della Sez. 4. del Comodato.*

3. Se per restituire il deposito siano necessarie vetture pel trasporto, il depositario non è tenuto a tale spesa, ed il padrone è obbligato di andarselo a prendere e di fare le spese necessarie

rie del trasporto, o se l'abbia fatte il depositario, è tenuto a rimborsargliele (a).

„ (a) Si in Asia depositum fuerit ut Romæ reddatur,
 „ videtur id actum, ut non impensa ejus id fiat, apud
 „ quem depositum sit, sed ejus qui deposuit. l. 12. ff.
 „ depos.

4. Se il depositario non voglia più conservare la cosa depositata, ma voglia esentarsene, o dopo il tempo stabilito dalla convenzione, se ve ne sia stata, o pure prima; quegli che ha depositato sarà tenuto a ripigliarsi la cosa, purchè non si faccia in un contrattempo in cui il depositario potendo senza danno conservare il deposito, il padrone non potrebbe comodamente ripigliarselo; poichè in questo caso bisognerebbe stabilire un termine per scaricare il depositario (1).

SEZIONE III.

Degli obblighi del Depositario e de' suoi eredi.

SOMMARIO.

1. Fondamento della cura del depositario.
2. Cura del depositario.
3. e 4. Colpa prossima al dolo.
5. Depositario negligente ne' suoi proprj affari.
6. Se la cosa si perda senza colpa del depositario.
7. Convenzione per la qualità della cura del

(1) Per la medesima ragione, per cui è permesso a colui che deposita di ripigliarsi il deposito prima del tempo, e quando gli piace. V. qui innanzi l'artic. 7. della Sezione I. l. 1. §. 36. ff. depos. in verbis, si hoc voluerit, si hoc recusaverit.

del deposito. 8. Depositario ultroneo. 9. Del depositario che ha venduto il deposito, e l'ha ricomprato. 10. Se il depositario sia moroso a restituire; 11. Deposito che può essere restituito in uno di molti luoghi. 12. Eredi del depositario. 13. Se l'erede del depositario venda la cosa depositata. 14. Il deposito non si compensa. 15. Il depositario non deve esigere cosa alcuna per la restituzione del deposito. 16. Il mutuo fatto dal depositario al padrone della cosa depositata non lo libera dall'obbligo della pronta restituzione del deposito. 17. Se il padrone del deposito abbia azione contro un terzo cui sia stata data in prestito la cosa depositata.

Essendo il depositario obbligato a custodire quel che gli è stato affidato, è per conseguenza tenuto a prenderne qualche cura (a). Ma perchè presta gratuitamente questo servizio, e solo per far piacere, la sua condizione è differente da quella delle persone, che per loro proprio interesse hanno nelle loro mani le cose altrui, come quegli che in prestito o in affitto; ed il depositario è tenuto soltanto a quello che nelle seguenti regole sarà prescritto.

„ (a) Nisi tamen ad suum modum curam in deposito
 „ præstat, fraude non caret. Nec enim, salva fide, mi-
 „ norem iis quam suis rebus diligentiam præstabit. l. 33.
 „ ff. depos. V. gli articoli seguenti.

2. Il depositario è tenuto ad avere per le cose depositate la medesima cura che ha per le sue, e sarebbe infedele nel deposito, se v'invigilasse meno che in una cosa propria (b).

„ (b) Depositum est quod custodiendum alicui datum est
 „ l. 1. ff. depos.

3. Se

3. Se il depositario lascia smarrire, perire o deteriorare la cosa depositata, con dolo o mala fede, o per qualche colpa o negligenza inescusabile, sarà tenuto al danno. (a) La colpa poi sarà riconosciuta inescusabile, se sia tale che il depositario non vi sarebbe incorso, secondo la sua condotta ordinaria ne' proprj affari (b).

„ (a) *Dolum suum, & latam culpam, si non aliud specialiter convenerit, præstare debuit. l. 1. C. depos. Quod Nerva diceret, latiore culpam dolum esse, Proculo displicebat: mihi verissimum videtur. l. 32. ff. eod.*
 „ (b) *Nisi tamen ad suum modum curam in deposito præstat, fraude non caret. D. l.*

4. E' parimente una colpa inescusabile, ed a cui il depositario deve essere tenuto, se manchi alle cautele, alle quali niun altro mancherebbe; come di mettere il danaro in luogo sicuro (c).

„ (c) *Latae culpæ finis est, non intelligere id quod omnes intelligunt. l. 223. ff. de verb. signif.* Per la legge divina il depositario è risponsabile del furto; perchè non avviene se non per mancanza di cura. *Quod si furto ablatum fuerit, restituet damnum domino. Exod. 22. 10, 12.* Ved. l'art. 3. della Sez. 8. della locazione, e l'art. 2. della Sez. 2. del commodato.

5. Se il depositario sia un uomo di poco senno, o un minore senza esperienza, o un uomo negligente ne' suoi proprj affari, come sarebbe un prodigo; chi ha depositato nelle mani d'un tal depositario, non potrà esigerne la cura di un padre di famiglia cauto, e vigilante. E se il deposito perisse per qualche colpa, che questa persona non sia stata capace di evitare, colui che aveva depositato deve imputare a se stesso di aver fatta cattiva scelta del suo depositario (d).

„ (d) *Si quis non ad eum modum, quem hominum natura desiderat, diligens est, l. 32. ff. depos. Ex eo solo tenetur, si quid dolo commiserit: culpæ autem nomine, id est, desidæ, ac negligentæ, non tenetur.*

„ Itaque securus est qui parum diligenter custoditam rem
 „ furto amiserit: quia qui negligentem amico rem custo-
 „ diendam tradit, non ei, sed suæ facilitati id imputare
 „ debet. §. 3. *inst. quib. mod. re contr. obl.* (1).

6. Qualora la cosa depositata venisse a smar-
 rirsi o a perire, sia per sua natura, come
 un cavallo, quantunque custodito, scappi e si
 smarrisca; o per un caso fortuito, senza che si
 possa imputare al depositario, questi sarà disca-
 ricato restituendo ciò che potrà rimanere del de-
 posito (a).

„ (a) Si incurfu latronum; vel alio fortuito casu, or-
 „ namenta deposita apud interfectum perierint, detri-
 „ mentum ad hæredem ejus qui depositum accepit, qui
 „ dolum solum & latam culpam (si non aliud specialiter
 „ convenit) præstare debuit, non pertinet. l. 1. C. *depos.*
 „ v. l. 12. §. 3. l. 14. §. 1. ff. *eod.* Casus a nullo præstan-
 „ tur. l. 23 in. f. ff. *de reg. jur.* v. l. 5. §. 1. ff. *de cond.*
 „ „ *caus. dat. caus. n. sec. in his verbis.* Si ante deceffisse
 „ proponatur; nihil præstabit, si modo per eum factum
 „ non est. v. l. 10. ff. *dep.* Si comestum a bestia, deferat
 „ ad eum quod occisum est, & non restituet. *Exod.*

7. Se per qualche riguardo particolare si fos-
 se stabilito a che sarà tenuto il depositario, il
 suo obbligo avrebbe luogo di legge; e dovrebbe
 essere risponsabile, tanto di quel che potrebbe
 accadere, per mancanza della cura che erasi ob-
 bligato di prendere, quanto degli avvenimenti di
 cui si fosse incaricato. Poichè il deposito non
 gli sarebbe stato affidato senza questa condi-
 zione (b).

„ (b) Si convenit ut in deposito & culpa præstetur,
 „ rata est conventio, contractus enim legem ex conven-
 „ tio-

(1) Bisogna intendere le espressioni di questo testo in
 un senso che s'accordi colle regole precedenti; poichè
 non si debbono indistintamente scaricare i depositari
 delle perdite che possono avvenire per loro pigrizia e ne-
 gligenza.

„ tione accipiunt. l. 1. §. 6. ff. depos. d. l. §. 35. l. 23. ff.
 „ de reg. iur. l. 1. C. dep. Si quis pactus sit, ut ex causa
 „ depositi omnem periculum præstet, Pomponius ait pa-
 „ ctionem valere; nec quasi contra juris formam, non
 „ esse servandam l. 7. §. 15. ff. de pact. Sæpe evenit ut
 „ res deposita, vel nummi periculo sint ejus, apud quem
 „ deponuntur. Ut puta, si hoc nominatim convenit. l. 1.
 „ §. 35. ff. depos.

8. Se il depositario, non essendo richiesto, sia-
 si ultroneamente incaricato del deposito, sarà non
 solo tenuto del dolo e delle colpe gravi, ma
 eziandio delle altre colpe. Poichè colui che vo-
 leva depositare, avrebbe potuto scegliere un altro
 più sicuro. Ma questo depositario non sarà tenu-
 to a quel che potrebbe accadere senza sua colpa,
 per un caso fortuito (a).

„ (a) Si quis deposito obtulit, idem Julianus scribit,
 „ periculo se depositi illigasse, ita tamen ut non solum
 „ dolum, sed etiam culpam & custodiam præstet, non ta-
 „ men casus fortuitos. l. 1. §. 35. ff. depos.

9. Se il depositario, avendo venduto o in al-
 tra maniera alienato la cosa depositata, la ricom-
 pri e la rimpiazzì, sarà tenuto, continuando poi
 ad essere depositario, non solo del dolo e della
 colpa grave, ma anche della colpa levissima, in
 pena della sua prima mala fede (b).

„ (b) Si rem depositam vendidisti, eamque postea redi-
 „ misti in causam depositi, etiam si sine dolo malo postea
 „ perierit, teneri te depositi: quia semel dolo fecisti, cum
 „ venderes. l. 1. §. 35. ff. depos.

10. Qualora essendo richiesto il deposito, il
 depositario che può restituirlo sia in mora, il
 suo ritardo lo renderà responsabile, non solo del-
 la colpa levissima, ma ancora de' casi fortuiti che
 potrebbero accadere dopo la richiesta (c).

„ (c) Depositum, eo die quo depositi actum sit, periculo
 „ ejus apud quem depositum fuerit est: si judicii accipien-
 „ di tempore potuit id reddere reus, nec reddidit l. 12.
 „ §. ff. dep. V. l'art. 3. della Sez. 7. del contratto di

„ vendita, e l' art. 2. della Sez. del Titolo de' danni cagionati da colpe.

Ma se la cosa perisse per sua natura, senza alcun caso fortuito, e dovesse perire ancorchè il depositario l'avesse restituita in tempo, non è tenuto a questa perdita, la quale non è nata dal suo ritardo (a).

„ (a) Si sua natura res ante rem judicatam interciderit, veluti si homo mortuus fuerit, Sabinus & Cassius absolvi debere cum eo quo actum est, dixerunt: quia æquum esset naturalem interitum ad actorem pertinere, utique cum interitura esset ea res etsi restituta esset actori *l. 14. §. 2. ff. depos. (1)*.

11. Se siasi convenuto che il deposito sarà restituito in uno di molti luoghi, avrà il depositario la scelta del luogo (b).

„ (b) Si de pluribus locis convenit, in arbitrio ejus est, quo loci exhibeat. *l. 5. §. 1. ff. depos.*

12. L'erede del depositario è tenuto del fatto del defunto, ed anche del suo dolo (c).

„ (c) Datur actio depositi in hæredem, ex dolo defuncti in solidum *l. 7. §. 1. v. ff. depos.*

13. Se dopo la morte del depositario, il suo erede ignorando il deposito, venda la cosa depositata che crede essere una parte dell'eredità; come se avvenisse, che la memoria fatta dal depositario

(1) V. questo medesimo art. 3. della Sez. 7. del contratto di vendita.

Quantunque la cosa perisse di sua natura, bisogna giudicare dalle circostanze se la mora del depositario deve essere impunita. Poichè se la cosa depositata era in buono stato nel tempo della domanda, ed il proprietario avesse potuto venderla, come se fosse un cavallo depositato presso un cozzone, la mora essendo senza giusta causa, farebbe o un dolo, o una colpa del depositario, la quale potrebbe renderlo risponsabile d'una tal perdita. Si forte distracturus erat petitor, si accepisset, moram passio debere præstari; nam si ei restituisset, distraxisset, & pretium esset lucratus. *l. 25. §. ult. ff. de rei vind.*

positario per la conservazione del deposito essendo suggellata con altre carte, sia intanto necessario vendere alcuni mobili, tra' quali si trovasse confusa la cosa depositata, senza che potesse distinguersi; come se fosse un cavallo, che trovandosi cogli altri nella stalla, fosse stato venduto, avendo forse anche trascurato di ripigliarselo chi lo aveva depositato, allora questo avvenimento sarebbe come un caso fortuito, che discaricherebbe l'erede della restituzione del deposito, restituendo il prezzo ricavato dalla vendita (a). Restando però sempre al proprietario il diritto di vendicare la cosa dalle mani di colui che ne fosse in possesso.

„ (a) Quia autem dolus duntaxat in hanc actionem venit, quæsitum est, si heres rem apud testatorem depositam, vel commodatam distraxit, ignarus depositam, vel commodatam, an teneatur. Et quia dolo non fecit, non tenebitur de re. An tamen vel de pretio teneatur, quod ad eum pervenit? Et verius est teneri eum. Hoc enim ipso dolo facit, quod id quod ad se pervenit, non reddit. Quid ergo, si pretium nondum exegit, aut minoris quam debuit vendidit? Actiones suas tantummodo præstabit. l. 1. §. ult. & l. 2. ff. de pos. (1).

14. II

(1) Si son messe in questo articolo le circostanze particolari, che possono giustificare la condotta di questo erede; poichè potrebbero esservi altre circostanze, in cui l'erede non sarebbe facilmente discaricato sulla pretesione d'aver ignorato il deposito, perchè è tenuto al fatto del defonto, come si è detto nell'articolo precedente, ed il defonto era obbligato a contraddistinguere la cosa depositata da quelle che appartenevano a lui, con qualche segno o con qualche memoria. Così sembra che dalle circostanze della qualità delle persone, della qualità della cosa depositata, dalla condotta del depositario, da quella del suo erede, e da altre simili circostanze sia di mestieri giudicare a che questo erede può esser obbligato.

P 3

Bi-

14. Il depositario non può ritenere la cosa messa in deposito per compensazione di ciò che potesse dovergli chi l'ha depositata, quand'anche fosse per un altro deposito; ma ogni depositario sarebbe obbligato a restituire il suo (a).

„ (a) Si quis vel pecunias, vel res quasdam per depositum accepit titulum, eas volenti qui deposuit, reddere illico modis omnibus compellatur: nullamque compensationem, vel deductionem, vel doli exceptionem opponat, quasi & ipse quasdam contra eum qui deposuit actiones personales, vel in rem, vel hypothecariam prætendens; cum non sub hoc modo depositum receperit, ut non concessa ei retentio generetur, & contractus qui ex bona fide oritur, ad perfidiam retrahatur. Sed & si ex utraque parte aliquid fuerit depositum, nec in hoc casu compensationi præpetitio oriatur; sed depositæ quidem res, vel pecuniæ ab utraque parte quam celerrime, sine aliquo obstaculo restituantur, ei videlicet primum qui primus hoc voluerit. l. ii. C. depos. l. ult. C. de compens. in j.

15. Il deposito è puramente gratuito, in guisa che se il depositario volesse esigere qualche somma, oltre quella che fosse stato obbligato a spendere per la custodia del deposito, la sua pretesione sarebbe ingiusta, perchè contraria alla natura del deposito (b).

„ (b) Potes agere depositi cum eo qui sibi non aliter quam nummis a te acceptis depositum reddere voluerit, quam sine mora & incorruptam reddiderit. l. potes 34. ff. depositi.

16. II

Bisogna osservare nella legge citata su questo articolo, che sebbene essa discarichi l'erede di colui che aveva pigliato in prestito una cosa, se l'erede l'abbia venduta, nella maniera stessa che discarica l'erede del depositario; pure non si è messa questa regola nel titolo del comodato, perchè siccome il deposito non è che per comodo di colui che deposita, così il comodato è pel solo comodo del comodatario. E per questa ragione sembra più giusto di far cadere questa perdita sull'erede, che fu di quello che aveva dato in prestito. V. Exod. 22, 14.

16. Il depositario deve fedelmente custodire il deposito che gli è stato affidato; non servirsene per suo uso, nè imprestarlo ad un terzo; nè sarebbe dato ascolto ad un depositario che pretendesse potersi dispensare dalla restituzione del deposito, sotto pretesto di aver dato in prestito ad un terzo la cosa depositata (a).

„ (a) *Desiderium tuum cum rationibus iuris non congruit: nam si custodiam pecuniæ suscepisti quam aliis a te mutuo datam conscriptum instrumentum quo hanc sibi reddi proferis arguit, solutionem ejus competentem improbe reculas l. desiderium 7. eod. depositi.*

„ Si is qui depositam a te pecuniam accepit cum suo nomine, vel cujuslibet, alterius mutuo dedit, tam ipsum de implenda suscepta fide, quam ejus successores teneri tibi certissimum est. *l. si is qui 8. eod. depositi.*

17. Colui che ha fatto il deposito, avrà egli il diritto di richiedere la cosa depositata a chi n'è stato fatto il mutuo? Bisogna in questo caso distinguere: se la cosa depositata esista nel suo stato naturale, in guisa che sia facile di riconoscerla; o se questa cosa non possa facilmente riconoscersi; come se io ho dato in deposito un orologio, una tabacchiera, una carrozza, quadri ecc. Questi essendo effetti che facilmente si possono riconoscere, colui che ha fatto il deposito, potrà agire contro il terzo al quale il depositario gli ha dati in prestito: ma se la cosa sia di tal natura che non si possa riconoscere, quegli che ha fatto il deposito, potrà agire soltanto contro il depositario (b).

„ (b) *Adversus eum autem qui accepit, nulla actio tibi competit, nisi nummi extent; tunc enim contra possidentem uti rei vindicatione potes. l. si is qui 8. eod. depositi.*

S E Z I O N E IV.

Del Sequestratario convenzionale.

S O M M A R I O.

1. Definizione del sequestratario convenzionale. 2. Ciascuno di quelli che hanno destinato un sequestratario possono invigilare sulla sua condotta. 3. Differenza tra il depositario semplice ed il sequestratario. 4. Natura e conseguenze del possesso del sequestratario. 5. Il sequestratario deve render conto. 6. Discarico del sequestratario. 9. Regole del deposito privato applicabili al sequestro.

1. **I**l sequestratario convenzionale è un terzo eletto da due o più persone, per custodire in deposito un mobile o uno stabile, il cui dominio o possesso è contrastato tra di loro, e per restituirlo a colui che ne sarà riconosciuto padrone, Perlochè, ciascuno di essi è considerato come depositante della cosa intera: lo che li distingue da quelli che depositando una cosa comune tra loro. non vi ha ciascuno se non la sua porzione (1).
2. Nel

(1) Licet deponere tam plures, quam unum possunt: attamen apud sequestrem non nisi plures deponere possunt. Nam tum id fit, cum aliqua res in controversiam deducitur. Itaque hoc casu in solidum unusquisque videtur deponuisse. Quod aliter est, cum rem communes deponunt. l. 17. de pos. Proprie in sequestre est depositum, quod a pluribus in solidum, certa conditione custodiendum reddumque traditur. l. 6. ff. eod.

2. Nel tempo che una cosa è in sequestro, ciascuno di quelli che l'hanno depositata si considera in istato di poter esserne dichiarato padrone. Lo che dà a tutti ed a ciascun di essi il diritto d'invigilare che il sequestratario abbia quella cura, che questo uffizio l'obbliga a prendere, tanto per la conservazione della cosa, quanto per riparazioni o per la cultura, se si tratti di un fondo (a).

„ (a) Itaque hoc casu in solidum unusquisque videtur de-
 „ poluisse, quo ad lires est, cum rem communem depo-
 „ nunt *l. 17. ff. dep.* In sequestrem depositi actio compe-
 „ tit. *l. 5. §. 1. eod.*

3. Siccome il sequestratario d'un podere deve farlo coltivare e deve prenderne cura, così questa specie di deposito d'ordinario non è gratuita, ma dà al sequestratario un salario, oltre le sue spese, pel tempo e per l'incomodo in adempire alla sua commissione; lo che lo distingue dal semplice deposito che deve essere gratuito, ed obbliga il sequestratario alla medesima cura di colui che intraprende a fare un lavoro (b).

„ (b) Si quis servum custodiendum conjecerit forte in
 „ pristinum, si quidem merces intervenerit custodiæ, pu-
 „ to esse actionem adversus pristinarium ex conducto. *l.*
 „ *1. §. 9. depos. V.* la Sez. 8. del tit. della locazione.

4. Nell'atto che una cosa è in deposito, il padrone ne conserva il possesso, ed in sua vece possiede il depositario. Nel sequestro poi il possesso del vero padrone resta sospeso; poichè non può dirsi che alcuno possegga, essendo al contrario tutti spogliati del possesso. Ma perchè il sequestratario possiede soltanto per conservar la cosa a chi ne sarà dichiarato padrone, questo possesso, dopo finita la lite, sarà considerato a riguardo del padrone, come se avesse sempre egli

stes-

stesso posseduto, e gli sarà contato per acquistare la prescrizione (a).

„ (a) Rei depositæ proprietas apud deponentem manet, sed & possessio, nisi apud sequestrem deposita est. Nam tum demum sequester possidet; id enim agitur ea depositione, ut neutrius possessioni id tempus procedat. l. 17. §. 1. ff. depos. Interesse puto, qua mente apud sequestrem deponitur res. Nam si omittendæ possessionis causa, & hoc aperto fuerit approbatum, ad usucapionem possessio ejus partibus non procederet. At si custodia causa deponatur, ad usucapionem eam possessionem victori procedere constat. l. 39. ff. de acqu. vel am. posses.

4. Terminata la lite, il sequestratario è obbligato di render conto a colui ch'è stato dichiarato padrone, e di restituire la cosa sequestrata ed i frutti, se la cosa è fruttifera; con farsi però pagare de' suoi salarij e delle spese (1).

6. Se il sequestratario vuol dimettere quest'ufficio, e coloro che lo avevano eletto, o qualcheduno di essi non vi consenta, deve comparire in giudizio, e farli chiamar tutti perchè si elegga un altro. Poichè avendo accettata una commissione che porta diverse conseguenze, e che doveva durare sino a che fosse terminata la lite, non deve essere esentato senza giuste cause (b).

„ (b) Si velit sequester officium deponere, quid ei faciendum sit? Et ait Pomponius, adire eum prætorem oportere, et ex ejus autoritate, denunciatione facta his qui eum elegerant, ei rem restituendam qui præsens fuerit. Sed hoc non semper verum puto; nam plerumque non est permittendum officium quod semel suscepit, contra legem depositionis deponere, nisi iustissima causa interveniente. l. 5. §. 1. ff. depos.

7. Si

(1) Questa è la condizione essenziale di tale specie di deposito, il quale si fa solamente per conservare la cosa a colui che ne sarà dichiarato padrone. In sequestrem depositi actio competit. l. 5. §. 1. de posses.

7. Si possono al sequestro applicare le regole del deposito, che possono avervi rapporto (a).

„ (a) In sequestrem depositi actio competit. l. 5. §. 1.
„ ff. depos.

SEZIONE V.

Del deposito necessario.

S O M M A R I O.

1. Cosa s'intenda per deposito necessario. 2. Definizione del deposito necessario. 3. Questo deposito è convenzionale. 4. Obblighi del depositario nel deposito necessario. 5. Regole degli altri depositi, che sono applicabili a questo.

1. **Q**ualunque deposito fatto in tempo d'incendio, di tumulto o di altri simili casi, non è un deposito necessario; chiamasi propriamente deposito necessario quello che riconosce per causa unica ed immediata il tumulto, l'incendio o altro simile accidente. Se in tempo d'un incendio o di un tumulto io dessi in deposito una cosa che avrei dato ancora, se non fosse avvenuto il caso dell'incendio o del tumulto, questo sarebbe allora un semplice deposito (b). Colui che pretende che il deposito fatto in tempo di tumulto, d'incendio o di altri simili accidenti, non sia un deposito necessario, deve provare che il deposito ha avuta un'altra causa diversa dall'incendio o dal tumulto.

„ (b) Eum deponere tumultus vel incendii vel cæterarum causarum gratia intelligendum est, qui nullam aliam causam deponendi habet. l. depositum §. cum tamē ff. depositi.

2. Il deposito necessario è quello delle cose che si salvano da un incendio, da una rovina, da un naufragio, da un assalto di ladri, da una sedizione, o da altra improvvisa e fortuita occasione, e che obbliga a mettere ciò che si può salvare fra le mani di coloro che in simili casi s'incontrano, siano vicini o altri (a).

„ (a) Merito has causas deponendi separavit prætor,
 „ quæ continent fortuitam causam depositionis, ex necessi-
 „ tate descendentem, non ex proficiscentem. l. 1. §. 2.
 „ ff. depos. Tumultus, incendii, ruinæ, naufragii causa
 „ voluntate. v. d. l. 1. §. 1.

3. Questo deposito, quantunque necessario, non lascia di essere volontario e convenzionale, perchè la tradizione delle cose a coloro a' quali si danno in deposito, fa le veci d'una convenzione espressa o tacita (b).

„ (b) Is apud quem res aliqua deponitur, re obligatur
 „ §. 3. instit. quib. mod. re contr. obl.

4. Quegli che è incaricato d'un deposito necessario, deve la stessa o maggiore fedeltà che ogni altro depositario, non solo per la compassione che richiede la cagione di questo deposito, ma eziandio per la necessità che lo mette tra le sue mani, senza che si abbia la libertà di sceglierne un altro (c); e se mancasse a restituire il deposito, o se vi avesse fatto illeciti profitti, interessa l'ordine pubblico che questa infedeltà sia vendicata e repressa con qualche pena, secondo la prudenza del giudice e secondo le circostanze.

„ (c) Prætor ait, quod neque tumultus, neque incendii,
 „ neque ruinæ, neque naufragii causa depositum sit, in
 „ simplum: ex earum autem rerum quæ supra comprehen-
 „ sæ sunt; in ipsum in duplum iudicium dabo. l. 1.
 „ ff. depos. Hæc autem separatio causarum iustam ratio-
 „ nem habet. Quippe cum quis fidem elegit, nec deposi-
 „ tum redditur, contentus esse debet simpli; cum vero
 „ extante necessitate deponat, crescit perfidiæ crimen, &
 pu-

„ publica utilitas coercenda est vindicanda Reipublicæ cau-
„ sa. l. 1. §. ff. cod.

5. Si possono applicare a questa specie di deposito le altre regole, che sono state spiegate in questo titolo, secondo che possono avervi rapporto.

TITOLO VII.

DELLA SOCIETÀ

Tutti gli uomini compongono una società universale, in cui quelli che si trovano legati per i loro bisogni, formano tra loro differenti contratti, proporzionati alle cause che rendono un uomo necessario all'altr'uomo. E fra le differenti maniere colle quali i bisogni uniscono gli uomini tra loro, quelle delle società, di cui si parlerà in questo titolo, sono di un uso necessario e ben frequente, e se ne trovano di molte e varie sorti.

L'origine di questa specie di società viene dalla natura di certe opere, di certi negozj, e di altri affari, i quali richieggono necessariamente la riunione di molte persone. Così si formano società per manifatture, per negozj di mercanzie, per affitti regj o di particolari, e per altri affari di altre specie a misura del necessario concorso della fatica, dell'industria, della cura, del credito, del danaro e di altri ajuti di molte persone. L'uso poi di tali società è di facilitare l'intrapresa, l'opera, il commercio o altro affare pel quale si forma la società, e di far che ognuno de'socj ricavi da ciò che contribuisce, unito al
soc-

soccorso degli altri, i profitti e gli altri vantaggi, che niuno potrebbe avere da se solo.

Questa prima sorte di società si limita a certe specie di affari, o di negozj, ma ve ne sono altre, in cui i socj mettono in comune tutto ciò, che può provenire dalla loro industria e fatica. Vi sono parimente altre società, in cui mettesi in comune tutto ciò che i socj possono acquistare per donazione, per successione o in altra maniera. Ve ne sono finalmente alcune, in cui mettonsi in comune tutt' i beni senza eccezione.

Tutte queste società son differenti, secondo gl' interessi e le vedute di coloro che le formano, del che si ragionerà in questo titolo.

Non debbonsi annoverare tra le società quelle unioni delle persone, che hanno qualche cosa, o qualche affare comune, indipendentemente dalla loro volontà, come sono i coeredi, i legatarj di una medesima cosa, e quelli che per altre cause si trovano avere una cosa indivisa tra loro o qualche affare che sia loro comune, senza un positivo contratto. Queste maniere di aver qualche cosa in comune sono di natura diversa dalle società convenzionali, e ne formeremo una materia a parte nel libro secondo.

S E Z I O N E I.

Della natura della società.

S O M M A R I O.

1. Definizione della società. 2. Porzioni de' socj nella cosa comune. 3. Porzione del guadagno e della

la perdita. 4. Queste porzioni sono eguali, se non vi sia un patto in contrario. 5. La parte del guadagno regola quella della perdita. 6. Differenza di contribuzioni e di porzioni. 7. Egualianza delle porzioni, non ostante la differenza delle contribuzioni. 8. Ineguaglianza della parte del guadagno, e della parte della perdita. 9. Discarico di tutta la perdita per uno de' socj. 10. Società illecite. 12. Differenza della società dagli altri contratti, per la molteplicità degli obblighi. 13. La società non può essere perpetua.

L 1. La società è una convenzione, colla quale due o più persone mettono in comune tra loro, o tutt'i beni, o una parte, qualche negozio, qualche opera, o qualche altro affare, per partecipare di tutto ciò che potranno avere di guadagno o di perdita, su di quello che avranno messo in società (a).

„ (a) Societates contrahuntur, sive universorum bonorum, sive negotiationis alicujus, sive vectigalis, sive etiam rei unius. l. si pro socio. Quæ coeuntium sunt, continuo communicantur l. 1. in fin. ff. eod. Sicuti lucrum, ita damnum quoque commune esse oportet. l. 25. §. 4. in fin. eod. Societas cum contrahitur, tam lucrum quam damni communio initur. l. 67. eod. l. 52. §. 4. in fin. eod.

2. Le cose o gli affari comuni tra i socj appartengono a ciascuno di essi, per quella porzione stabilita nella loro convenzione (b).

„ (b) Ut fuerint partes societati adjectæ. l. 29. ff. pro socio §. O da un terzo, al quale si sono rimessi. l. 75. ff. pro socio.

3. Le conseguenze della società, come sono le contribuzioni, i guadagni, le perdite, riguardano ciascuno de' socj, a proporzione della loro par-

parte nel fondo, o secondo i patti stabiliti fra di loro (a).

„ (a) Sicuti lucrum, ita damnum quoque commune esse oportet. *L. 52. §. 4. ff. pro pro socio. Ut fuerint partes societatis adjectæ L. 29. eod.*

4. Se le porzioni di perdita e di guadagno non fossero regolate colla convenzione, saranno eguali; perchè se i socj non han fatta distinzione che diasi più ad uno e meno ad un altro, non essendo distinte le loro condizioni, quella di ciascuno deve essere la medesima che quella di tutti gli altri (b).

„ (b) Si non fuerint partes societatis adjectæ, æquas eas esse constat. *L. 29. pro socio §. 1. instit. eod.*

5. Quantunque i socj non abbiano espressamente stipulate le porzioni del guadagno e quelle della perdita, se siansi specificate quelle del guadagno, sul medesimo piede saranno parimente regolate le porzioni della perdita; se poi senza parlare nè di guadagni, nè di perdite, siasi ben espresso quel che ciascuno ha posto nel fondo, le porzioni di guadagno e di perdita saranno le medesime che quelle de' fondi rispettivi (c).

„ (c) Illud expeditum est, si in una causa pars fuerit expressa (veluti in solo lucro, vel in solo damno) in altera vero omissa; in eo quoque quod prætermisum est, eandem partem servari. *§. 3. instit. de societ.*

6. Siccome i socj possono diversamente contribuire chi più, chi meno fatica, industria, cura, credito, favore, danaro o altra cosa, così possono stabilire inegualmente le loro porzioni, secondo che ciascuno deve avere la sua condizione più o meno vantaggiosa, a proporzione della differenza di ciò che contribuiscono (d).

„ (d) Si placuerit ut quis duas partes, vel tres habeat, alius unam, an valeat? Placet valere, si modo aliquid plus contulit societati, vel pecuniæ, vel operæ, vel

„ cu-

„ cujuscumque alterius rei causa l. 29. ff. pro soc. Nec
 „ enim unquam dubium fuit, qui valeat conventio, si duo
 „ inter se pacti sunt, ut ad unum quidem duæ partes &
 „ lucri, & damni pertineant, ad alium tertia. §. 1.
 „ *instit. societ.* Ut non utique ex æquis partibus socii fi-
 „ mus, veluti si alter plus operæ, industriæ, gratiæ, pe-
 „ cuniæ, in societatem collocaturus erat. l. 80. ff.
 „ *pro soc.*

7. Per rendere eguali le porzioni de' socj nel lucro della società non è necessario, che le loro contribuzioni siano tutte uguali, e che somministrino ciascuno tanto danaro, tanta industria e tanto credito, quanto ognuno de' suoi compagni, ma secondo che diversamente contribuiscono, chi più danaro, altri più industria, ed alcuni più credito, può rendersi uguale la loro condizione coll'uguaglianza de' vantaggi di queste diverse contribuzioni. Spesso si conviene e con giustizia, che uno contribuisca soltanto la sua industria, e l'altro tutto il fondo, e che nondimeno il lucro si divida ugualmente, perchè l'industria dell'uno equivale al danaro dell'altro (a).

„ (a) Ita coiri posse societatem non dubitatur, ut alter
 „ pecuniam conferat, alter non conferat: & tamen lu-
 „ crum inter eos commune sit. Quia sæpe opera alicujus
 „ pro pecunia valet. §. 2. *instit. societ.* l. 1. C. *eod.*

„ Societas coiri potest, & valet etiam inter eos qui non
 „ sunt æquis facultatibus, cum plerumque pauperior opera
 „ suppleat, quantum ei per comparisonem patrimonii de-
 „ est. L. 5. §. 1. ff. *pro socio.*

8. E' altresì un effetto dell'ineguaglianza delle contribuzioni il potersi convenire tra due socj, che uno avrà più parte al guadagno che alla perdita, e che l'altro al contrario avrà alla perdita una parte maggiore di quella che potrà avere al profitto, e che perciò, per esempio, uno entrerà nella società per due terzi di guadagno, e per un terzo di perdita; e l'altro per due terzi di

perdita, o per un terzo di guadagno; lo che s'intende in questa maniera, che se in molti affari della società vi sia guadagno da una parte, e perdita dall'altra, si stima guadagno, quel che resterà, dedotte le spese (a).

„ (a) De illa sane conventionē quæsitum est. Si Titius
 „ & Sejus inter se pacti sunt, ut ad Titium lucri duæ par-
 „ tes pertineant, damni tertia, ad Seium duæ partes da-
 „ mni, lucri tertia, an rata debeat haberi conventio?
 „ Quintus Mutius contra naturam societatis talem pactio-
 „ nem esse existimavit, & ob id non esse ratam habenda-
 „ dam. Servius Sulpitius, cujus sententia prævaluit, con-
 „ tra sensit; quia sæpe quorundam ita pretiosa est opera
 „ in societate, ut eos iustum sit conditione meliore
 „ in societatem admitti. §. 2. *inst. de societ. l. 30. ff. pro*
 „ *soc.* Quod tamen ita intelligi oportet ut, si in alia re
 „ lucrum, in alia damnum illatum sit, compensatione fa-
 „ cta, solum quod superest intelligatur lucro esse §. 2. *inst.*
 „ *de societ.* Neque lucrum intelligitur nisi omni damno de-
 „ ducto, neque damnum nisi omni lucro deducto. *L. 30.*
 „ *ff. pro soc.*

9. Questa medesima considerazione delle diverse contribuzioni de' socj può altresì rendere giusto il patto, che dà ad uno de' socj una parte al guadagno, esentandolo da tutta la perdita; a motivo, per esempio, dell'utilità del suo credito, del suo favore, della sua industria o degl'incomodi ch'egli si prende, de' viaggi che fa, de' pericoli a' quali si espone (b). Poichè questi van-

„ (b) Contra Mutii sententiam obtinuit, ut illud quoque
 „ constiterit, posse convenire, ut quis lucri partem fe-
 „ rat, de damno non teneatur. Quod & ipsum Servius
 „ convenienter fieri existimavit. §. 2. *inst. de soc.* Quia
 „ sæpe quorundam ita pretiosa est opera in societate, ut
 „ eos iustum sit conditione meliore in societatem admitti.
 „ *D. §. 2.* Ita coiri societatem posse, ut nullius partem
 „ damni alter sentiat, lucrum vero commune sit, Cassius
 „ putat: quod ita demum valebit, ut & Sabinus scri-
 „ bit, si tanti sit opera quanti damnum est. Plerumque
 „ enim tanta est industria socii, ut plus societati conferat
 „ quam pecunia. Item si solus naviget, si solus peregrinetur,
 „ periculo subeat solus. *L. 29. §. 1. ff. pro socio.*

taggi che da lui riceve la società, compensano quello che gli si accorda con esentarlo dalle perdite. Ed ha egli potuto giustamente obbligarsi con questa condizione, senza di cui non sarebbe entrato nella società, la quale forse non poteva anche formarsi senza di lui. Ma la parte che avrà ne' profitti non deve estendersi se non a quello che potrà rimanere del guadagno, fatta la deduzione di tutte le perdite sopra tutt' i profitti de' diversi negozj della società, come si è detto nell' articolo precedente (a).

„ (a) Quod tamen ita intelligi oportet &c. V. *quel medesimo testo citato sull' articolo precedente.*

10. Ogni società, in cui vi fosse qualche condizione contraria all' equità ed alla buona fede, sarebbe illecita. Come se si fosse convenuto che tutta la perdita sarebbe da una parte senza alcun profitto, e tutto il profitto dall' altra parte senza veruna perdita (b).

„ (b) Societates, si dolo malo aut fraudandi causa coita sit, ipso jure nullius momenti est. Quia fides bona contraria est fraudi & dolo. L. 3. §. ult. ff. pro soc.

„ Aristo refert Cassium respondisse, societatem talem coiri non posse, ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret; & hanc societatem leoninam solitum appellare. Et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret. Iniquissimum enim genus societatis est, ex qua quis damnum, non etiam lucrum spectet. L. 29. §. 2. ff. eod.

11. Non può farsi società se non di un negozio, o di altra cosa onesta e lecita. Ogni società contraria a questa regola sarebbe detestabile (c).

„ (c) Si maleficii societas coita sit, constat nullam esse societatem. Generaliter enim traditur, rerum inhonestarum nullam esse societatem. L. 57. ff. pro soc. (societas) flagitiosae rei nullas vires habet. L. 35. §. 2. ff. de contr. empt. Delictorum turpis atque foeda communio est. L. 35. ff. pro socio.

12. Il contratto di società differisce dagli altri contratti in questo, che ogni altro contratto ha i suoi obblighi limitati e stabiliti dalla sua particolare natura: laddove poi la società estendesi generalmente agli obblighi di diversi negozj, e di varie convenzioni in cui entrano i socj. Così i loro obblighi sono generali ed indefiniti, come quelli di un tutore, o di colui che intraprende gli affari d'un altro, nella sua assenza, e senza sua saputa (a). La buona fede altresì ha in questo contratto una estensione proporzionata a quella degli obblighi (b).

„ (a) Sive generalia sunt, (bonæ fidei judicia) veluti pro
 „ socio, negotiorum gestorum, tutelæ; sive specialia, ve-
 „ luti mandati, commodari, depositi, L. 38. §. pro socio.
 „ V. nel principio della Sez. 2. de' tutori.
 „ (b) In societatis contractibus fides exuberet. §. 3. C.
 „ pro socio.

13. Non può contraersi una società che per un dato tempo: sarebbe ridicolo il formare una società che non dovesse aver fine (c).

„ (c) Nulla societatis in æternum coitio est. 1. nullo 70.
 „ ff. pro socio.

SEZIONE II.

Della maniera, con cui si contrae la Società.

S O M M A R I O.

1. I socj debbonsi sciegliere reciprocamente.
2. Differenza tra l'avere qualche cosa in comune, ed essere socio.
3. L'erede d'un socio non è socio.
4. Non può stipularsi che gli eredi saranno socj.
5. Il socio di uno de' socj non lo è degli altri.
6. La società si può contrarre senza scrit-

tura, e come? 7. Di coloro che comprano in comune una medesima cosa. 8. Libertà di tutti i patti leciti tra i socj. 9. Parti sulla durata della società. 10. Clausole penali. 11. Patti sul regolamento delle porzioni. 12. Donazioni sotto colore d'una società.

1. **L**a società non può contraersi che col consenso di tutti i socj, i quali debbono scegliersi di comune consenso e piacere (a), per formare tra loro un legame, simile ad una fratellanza (b).

„ (a) Consensu fiunt obligationes in emptionibus, venditionibus, locationibus, conductionibus, societatibus.

„ *Inst. de obl. ex cons.*

„ (b) Societas jus quodammodo fraternitatis in se habet. L. 63. ff. pro socio.

2. Non basta per formare una società, che due o più persone abbiano qualche cosa in comune tra loro, come i coeredi d'una medesima successione, i legatarij, donatarj o compratori d'una stessa cosa. Poichè queste maniere d'aver qualche cosa in comune tra molti, non contenendo la scelta reciproca delle persone, non formano una società (c).

„ (c) Ut sit pro socio actio, societatem intercedere oportet. Nec enim sufficit rem esse communem, nisi societas intercedit. Communiter autem res agi potest, etiam citra societatem, ut puta, cum non affectione societatis incidimus in communionem; ut evenit in re duobus legata, item si a duobus simul empti res sit, aut si hæreditas, vel donatio communiter nobis obvenit, aut si a duobus separatim emimus partem eorum, non socii futuri. L. 31. ff. pro socio l. 32. eod. V. qui appresso l'art. 7.

3. La scelta delle persone è talmente essenziale per formare una società, che gli eredi stessi

dei socj non succedono a questa qualità (a), perchè può avvenire che ne siano incapaci, e che non possano adattarsi o al commercio che faceva la società, o alle persone che la componevano. E per questa ragione, siccome il legame dei socj non può essere che volontario, colla morte d'un socio la società è disciolta, nella maniera che sarà spiegato nella Sezione 5. e 6.

„ (a) Nec hæres focii succedit. *L. 65. §. 9. pro soc. Hæ-*
 „ res locius non est. *L. 63. §. 8. eod.*

4. Se si fosse convenuto tra' socj, che la società continuerebbe anche fra' loro eredi, un tale patto supporrebbe la condizione, che i socj fossero graditi agli eredi e gli eredi ai socj; nè un patto tale potrebbe aver la forza di obbligare a stare in società persone, fra le quali non passasse buon'armonia (b).

„ (b) Adeo morte focii solvitur societas, ut nec ab ini-
 „ tio pacisci possimus, ut hæres etiam succedat societati,
 „ *L. 29. ff. pro soc. Nemo pot. st. societatem hæredi suo*
 „ sic parere, ut ipse hæres socius sit. *L. 35. eod. (Papi-*
 „ nianus) respondit societatem non posse ultra mortem
 „ porrigi. *L. 52. §. 9. eod.*

5. Se un dei socj si unisce con un terzo, costui non sarà socio degli altri, ma solamente di quel tale che l'ha associato (c).

„ (c) Qui admittitur socius, ei tantum socius est qui
 „ admisit, & recte. Cum enim societas consensu contra-
 „ hatur, socius mihi esse non potest, quem ego socium
 „ esse nolui. Quod ergo si socius meus eum admisit? ei
 „ soli socius est. *l. 19. ff. pro soc. Nam focii mei socius,*
 „ meus socius non est. *l. 20. eod. l. 47. §. 1. ff. de reg. jur.*

Il che formerà tra loro un'altra società separata dalla prima, e limitata alla porzione di quel socio, che si è unito con un altro.

6. Siccome il consenso può darsi o con una scrittura o senza, ed anche tra assenti per mezzo di lettere, di procuratori, o di altri media-

tori, così può formarsi la società in tutte queste maniere, ed anche con un consenso tacito, e con atti indicanti il consenso; come pure se si negozia in comune, e si dividono i guadagni e le perdite (a); e questa tale società dura finchè i socj vogliono perseverare nella loro unione (b).

„ (a) Societatem coire, & re, & verbis, & per nuntium posse nos, dubium non est. l. 4. ff. pro soc. V. gl. artic. 8. 10. e 16. della Sez. 1. delle convenzioni.

„ (b) Manet societas eo usque donec in eodem consensu perseveraverint. §. 4. Inst. de soc. Tandiu societas durat, quandiu consensus partium integer perseverat. l. 5. C. pro soc. (1).

7. Se due o più persone volendo comprare una medesima cosa convengono, per non gareggiare l'uno contro l'altro nell'accrescimento del prezzo, di comprarla unitamente, o per mezzo di uno di loro, o per mezzo di una persona terza; tal convenzione lor rende comune la cosa comprata, ma non le mette in società. Poichè non sono legati per la scelta delle persone, ma solo per la cosa che hanno in comune (c).

„ (c) In emptionibus... qui nolunt inter se contendere, re, solent per nuntium rem emere in commune, quod a societate longe remotum est. l. 44. ff. pro soc. Magis ex re... quam ex persona socii actio nascitur. l. 29. ff. comm. divid.

8. In una società del pari che in tutti gli altri contratti si può fare qualunque patto lecito. Così può farsi una società condizionale, e volendosi che non cominci se non quando si purificherà la condizione, o che essendo stata incominciata,

(1) V. la sez. 5. di questo Tit.

§. Se i socj si siano rimessi ad un terzo per regolare le loro convenzioni, e questi muoja prima di aver dato questo regolarmente, non vi è società. l. 75. ff. pro socio.

ta, rimanga sciolta, per l'evento della condizione (a).

„ (a) *Societas coiri potest . . . sub conditione. l. 1. ff. pro soc.* De societate apud veteres dubitatum est, si sub conditione contrahi potest: puta, si ille consul fuerit, societatem esse contractam. Sed ne simili modo apud posteritatem, sicut apud antiquitatem huiusmodi causa ventiletur, sancimus societatem contrahi posse, non solum pure, sed etiam sub conditione: voluntates etenim legitime contrahentium, omnimodo conservanda sunt. *l. 6. C. eod.*

9. La società si può stipulare col patto, che essa cominci subito, oppure dopo un dato tempo; e che duri per un tempo limitato, oppure per tutta la vita dei socj (b). Ed in quest'ultimo caso (quando i socj siano molti) la morte di un socio non iscioglie la società riguardo agli altri (1).

„ (b) *Societas coiri potest vel in perpetuum, id est, dum vivunt, vel ad tempus vel ex tempore l. 1. ff. pro soc.*

10. Al contratto di società si possono aggiungere clausole penali contra colui che contravenisse ai patti, o facendo quel che non deve fare, o non facendo quel che deve (c). Ma l'esecuzione di queste tali pene dipende dalla prudenza del giudice e dalle circostanze.

„ (c) Si quis a socio pœnam stipulatus sit, pro socio non aget, si tantumdem in pœnam sit, quanti ejus interfuit. Quod si ex stipulatu eam consecutus sit, postea pro socio agendo, hoc minus accipiet, pœna ei in sorte imputata. *l. 41. e l. 42. ff. pro soc. v. l. 71. eod.*

11. I socj possono essi medesimi stabilire le porzioni che ciascuno avrà nella società, oppure rimettersi all'arbitrio d'un terzo: e se si fossero

ri-

(1) Senza questa convenzione la morte d'un solo interromperebbe la società a riguardo degli altri, come dirassi appresso nella Sez. 5. art. 14.

rimessi ad altre persone, o anche ad uno tra loro, sarebbe lo stesso che se si fossero rimessi all'arbitrio di persone perite e prudenti; ma quel che fosse giudicato dalle persone elette, non avrebbe luogo, se uno de' socj si sentisse gravato (a).

„ (a) Societatem mecum coisti ea conditione, ut Nerva
 „ amicus communis partem societatis constitueret. Nerva
 „ constituit, ut tu ex triente socius esses, ego ex besse;
 „ quæris utrum ratum id jure societatis sit, an nihilomi-
 „ nus ex æquis partibus socii simus? Existimo autem me-
 „ lius te quæsiturum fuisse, utrum ex his partibus socii es-
 „ semus, quas is constitueret, an ex his quas virum bo-
 „ num constituere oportuisset. Arbitrorum enim genera
 „ sunt duo. Unum ejusmodi ut sive æquum sit, sive ini-
 „ quum, parere debeamus. Quod observatur, cum in com-
 „ promisso ad arbitrium itum est. Alterum ejusmodi, ut
 „ ad boni viri arbitrium redigi debeat, etsi nominatim
 „ persona sit comprehensa, cui jus arbitrato fiat. Veluti
 „ cum lege locationis comprehensum est, ut opus arbitrio
 „ locatoris fiat. In proposita autem quæstione, arbitrium
 „ viri boni existimo sequendum esse, eo magis quod judi-
 „ cium pro socio bonæ fidei est. Unde si Nervæ arbitrium
 „ ita prævum est, ut manifesta iniquitas ejus appareat,
 „ corrigi potest per judicium bonæ fidei. l. 76, 77, 78, 79,
 „ ff. pro socio.

„ Si societatem mecum coieris ea conditione, ut par-
 „ tes societatis constitueres, ad boni viri arbitrium ea res
 „ redigenda est. Et conveniens est viri boni arbitrio, ut
 „ non utique ex æquis partibus socii simus, veluti si alter
 „ plus operæ, industriæ, pecuniæ in societatem colloca-
 „ turus sit. l. 6. ff. eod. V. l'artic. 11. della Sez. 3. del-
 „ le convenzioni.

12. Se una società non fosse contratta ad altro oggetto, che per colorire una donazione di uno dei contraenti verso l'altro, tanto che tutto il lucro fosse di uno dei socj, questa non sarebbe una società, poichè vi sarebbe un solo che ne profitterebbe (b). E se un tal contratto avesse per

„ (b) Donationis causa societas recte non contrahitur.
 „ l. 5. §. 2. pro soc. Si quis societatem per donationem
 „ mortis causa inierit, dicendum est nullam societatem
 „ esse. l. 35. §. 5. ff. de mort. caus. donat.

oggetto il lucro di una persona incapace a ricevere dall'altra una donazione, il contratto sarebbe nullo ed illecito, siccome fatto in fraude della legge (a).

„ (a) Si inter virum & uxorem societas donationis causa contracta sit, jure vulgato nulla est. l. 32. §. 24. de donat. int. vir. & uxor.

S E Z I O N E III.

Delle varie specie di Società.

S O M M A R I O.

1. Le società sono generali e particolari. 2. Società di guadagno o pura, o semplice. 3. La società dei lucri non comprende le successioni, i legati e le donazioni. 4. La società di tutti i beni non esclude cosa alcuna. 5. Il risarcimento d'un danno particolare di un socio si mette in comune in una società universale. 6. Condanna personale contro un socio. 7. Profitti illeciti non entrano nella società. 8. Le società sono limitate a quel che vi si mette. 9. Se siavi oscurità nel contratto di società per sapere ciò che vi è stato posto. 10. Debiti della società e dei soci. 11. Ciò che il socio può o non può prendere sul fondo della società. 12. Spese straordinarie d'un socio. 13. Spese illecite.

I. Le società sono o generali di tutti i beni dei soci, o particolari di alcuni beni, di qualche commercio, di qualche potere o di altra cosa; ed i beni che mettonsi in società divengono comuni.

muni, quantunque non se ne faccia consegna, e restino in potere di quel socio che prima n'era padrone. Poichè la loro intenzione ne fa una tacita tradizione, e ciascun di loro possiede per tutti la cosa comune che è in suo potere (a).

„ (a) Societates contrahuntur, sive universorum bonorum, sive negotiationis alicujus, sive vectigalis, sive etiam rei unius. *l. 5. ff. pro soc.* Societatem coire solent aut totorum bonorum, aut unius alicujus negotiationis, veluti mancipiorum vendendorum, emendorum, que, aut olei, aut vini, aut frumenti emendi, vendendique. *inst. de societ. in princ.* In societate omnium bonorum omnes res quæ coeuntium sunt, continuo communificantur. Quia licet specialiter traditio non interveniat, tacita tamen creditur intervenire. *l. 1. §. 1. & l. 2. ff. pro socio.*

2. Se in un contratto di società si fosse mancato di esprimere di quali beni, di quali affari, di quali commercj è stata contratta, ma si fosse semplicemente detto di associarsi, o che la società sarebbe dei guadagni e dei profitti che i socj farebbero, senza nulla specificare, allora la società non si estenderebbe se non ai profitti che potrebbero fare i socj negli affari e negozj, che tratterebbero insieme (b).

„ (b) Coiri societatem & simpliciter licet. Et si non fuerit distinctum, videtur coita esse universorum, quæ ex quæstu veniunt. Hoc est, si quod lucrum ex emptione, venditione, locatione, conductione descendit. Quæstus enim intelligitur, qui ex opera cujusque descendit. *l. 7. & l. 8. ff. pro soc.* Cum quæstus & compendii societas initur, quidquid ex operis suis socius acquirerit, in medium conferet. *l. 45. §. 2. ff. de acquir. vel omit. hered.*

3. Una società di guadagni e profitti non comprende le successioni, i legati, le donazioni, o tra vivi, o a causa di morte, nè quel che dai socj potesse altronde acquistarsi, fuori della loro industria, o dei fondi posti in società. Poichè
que-

queste sorte di acquisti hanno le loro cause, e i loro motivi nella persona di coloro, ai quali avvengono, come qualche merito, qualche vincolo di amicizia, o di parentela, o il diritto naturale di succedere; i quali vantaggi i socj non hanno avuta intenzione di trasferirsi, se non l'hanno espresso, perchè non possono essere eguali in ciascuno dei socj. Questa società non comprende neppure i debiti attivi dei socj, purchè non fossero provenuti dagli affari, o dai negozj della società (a).

„ (a) Sed & si adjiciatur, ut & quæstus & lucri socii
 „ sint, verum est non ad aliud lucrum, quam quod ex quæ-
 „ stus venit, hanc quoque adjunctionem pertinere l. 13. ff.
 „ pro soc. Duo colliberti societatem coierunt lucri, quæ-
 „ stus, compendii: postea unus ex his a patrone hæres in-
 „ stitutus est, alteri legatum datum est. Neutrum horum
 „ in medium referre debere respondit. l. 71. §. 1. cod.
 „ Quæstus intelligitur qui ex opera cujusque descendit.
 „ Nec adjecit Sabinus hæreditatem, vel legatum, vel do-
 „ nationem mortis causa, sive non mortis causa. Fortassis
 „ hoc ideo quia non sine causa obveniunt, sed ob meritum
 „ aliquod accedunt. Et quia plerumque vel a parente,
 „ vel a liberto, quasi debitum nobis hæreditas obvenit,
 „ & ita de hæreditate, legato, donatione. Quintus Mu-
 „ tius scribit. l. 8. 9, 10. & 11. ff. cod. Quidquid ex ope-
 „ ris suis socius acquisierit, in medium conferet: sibi au-
 „ tem quisque hæreditatem acquirit. l. 45. §. 2. ff. de
 „ acq. vel. omit. hered. Sed nec æs alienum, nisi quod ex
 „ quæstu pendebit, veniet in rationem societatis. l. 12. ff. pro soc.

4. La società universale di tutti i beni compren-
 de tutto ciò che può appartenere ai socj, o che potrà essere acquistato da loro per qualunque causa; poichè l'espressione generale di tutti i beni non n'esclude alcuno. E le successioni, i legati, le donazioni, ed ogni altra sorte d'acquisti, e di profitti vi sono compresi, purchè non siano riservati (b).

„ (b) In societate omnium bonorum omnes res, quæ
 „ coeuntium sunt, continuo communicantur. l. 1. §. 1.
 „ ff. pro soc. Cum specialiter omnium bonorum societas
 „ coi-

„ coita est, tunc & hæreditas, & legatum, & quod do-
 „ natum est, aut quaque ratione acquisitum, communioni
 „ acquiritur, l. 3. §. 1. *eod.* Si societatem universalium
 „ fortunarum coierint, id est, earum quoque rerum quæ
 „ postea cuique acquirentur, hæreditatem cuius eorum de-
 „ latam, in commune redigendam. l. 73. ff. *eod.*

5. Nella società universale di tutti i beni ogni socio deve mettere in comune non solo tutti i suoi beni, e tutti i proventi possibili della sua industria, ma se mai ricevesse qualche ingiuria, o qualche danno personale, deve mettere in comune nella società il risarcimento, che ne riceverà. E se il socio ricevesse una riparazione di danno, la quale gli provenisse a causa di qualche altra persona, come di suo figlio, o per altra causa, sarà parimente tenuto a metterla in comune (a); perchè la società di tutti i beni non lascia al socio alcuna proprietà personale.

„ (a) Socium universa in societatem conferre debere,
 „ Neratius ait, si omnium bonorum socius sit. Et ideo si-
 „ ve ob injuriam sibi factam, vel ex lege Aquilia, sive
 „ ipsius, sive filii corpori nocitum sit, conferre debere re-
 „ spondit. l. 52. §. 16. ff. *pro socio.*

6. Che se al contrario uno dei socij soggiacerà ad una condanna per qualche suo delitto, la pena da esso incorsa andrà tutta a danno suo. Ma se la pena impostagli fosse ingiusta, questa ingiustizia deve cadere sopra tutta la società, e non sopra lui solo; e bisogna fare la medesima distinzione nelle altre sorte di condanne in materia civile, secondo che il socio avesse, o non avesse ragione, secondo che si fosse bene, o mal difeso (b).

„ (b) Per contrarium quoque apud veteres traditur,
 „ an socius omnium bonorum, si quid ob injuriam actio-
 „ nem damnatus præstiterit, ex communi consequatur, ut
 „ præstet. Et Artificinus, Sabinus, Cassius, responde-
 „ runt, si injuria judicis damnatus sit, consecuturum: si
 „ ob

„ ob maleficium suum, ipsum tantum damnum sentire de-
 „ bere. Cui congruit, quod Servium respondisse Aufidius
 „ refert, si loci bonorum fuerint, deinde unus cum ad
 „ iudicium non adesset, damnatus sit, non debere eum de
 „ communi id consequi: si vero præsens injuriam iudicis
 „ passus est, de communi sarcendum. l. 52. §. ult. ff. pro
 „ socio.

Così nell' uno o nell' altro caso, dipenderà o dall' equità dei socj, o dalla prudenza dei loro arbitri, il decidere quali perdite dovranno essere personali al socio, e quali comuni alla società.

7. I guadagni illeciti ed inonesti, che un socio potesse fare, non entrano nella società; e colui che facesse tali guadagni, deve avere il peso di restituire egli solo il mal percetto. Che se gli altri socj vi prendessero qualche parte, si renderebbero suoi complici, e soggetti alle medesime pene che potrebbe quegli meritare (a).

„ (a) Neratius ait, socium omnium bonorum non cogi
 „ conferre quæ ex prohibitis causis acquisierit. l. 52. §. 17.
 „ ff. pro soc. Quod autem ex furto, vel ex alio maleficio
 „ quæsitum est, in societatem non oportere conferri, pa-
 „ lam est. Quia delictorum turpis atque fœda communio
 „ est. l. 53. eod. Si igitur, ex hoc conventus fuerit, qui
 „ maleficium admisit, id quod contulit, aut solum, aut cum
 „ pœna auferre. Solum auferret, si mihi proponas, in-
 „ sciente socio, eum in societatis rationem hoc contulif-
 „ se. Quod si sciente, etiam pœnam socium agnoscere oportet.
 „ Equum est enim, ut cuius participavit lucrum,
 „ participet & damnum l. 55. in fin. eod.

8. Le società sono limitate a quelle specie di beni, di negozj, o d'altre cose che i socj vogliono mettere in comune, e non si estendono a quel che non hanno avuto intenzione di comprendervi. Così, per esempio, se due fratelli godano in comune l'eredità paterna, e restino in società dei profitti, e delle perdite che ne proveranno, non lascieranno di possedere ciascuno in par-

particolare tutto ciò che potranno acquistare altronde (a).

„ (a) Si fratres, parentum indivisas hæreditates ideo retinuerunt, ut emolumentum ac damnum in his communene sentirent, quod aliunde quæsierint, in commune non redigetur, l. 52. §. 6. ff. pro soc.

9. Se la società si trovi contratta in termini sia incerto se vi siano compresi tutti i beni presenti, o vi siano altri simili dubbj, si farà l'interpretazione dal modo, con cui i socj avranno essi medesimi eseguita la loro convenzione e dalle circostanze che potranno indicare la loro intenzione, secondo le regole precedenti, e secondo le regole generali dell'interpretazione delle convenzioni (b).

„ (b) Semper in stipulationibus, & in cæteris contractibus id sequimur quod actum est. l. 34. ff. de reg. jur. Quod factum est cum in obscuro sit, ex affectiones cujusque capit interpretationem. l. 168. §. 1. eod.

„ V. l'artic. 8., e i seguenti della sez. 2. delle convenzioni.

10. I debiti passivi, ed altri pesi della società si soddisfano dal fondo comune; e finita la società, ogni socio ne deve la sua parte, a proporzione di quella che ha nella società. Ma i danari pigliati in prestito da un socio, che non sono stati messi nella cassa della società, o che non sono stati spesi per di lei uso, sono un debito proprio di colui che ha pigliato in prestito (c).

„ (c) Omnes æs alienum quod, manente societate, contractum est, de communi solvendum est, licet postea quam societas distracta est, solutum sit. Igitur, & si sub conditione promiserat, & distracta societate conditio extitit, ex communi solvendum est. Ideoque, si interim societas dirimatur, cautiones interponendæ sunt. l. 27. ff. pro soc. Sed nec æs alienum, nisi quod ex questu pendebit, veniet in ratione societatis. l. 12. eod. Jure societatis, per socium ære alieno socius non obligatur; nisi in communem arcam pecuniæ versæ sunt. l. 81. ff. eod.

11. In una società universale di tutti i beni, di tutti i profitti, di tutte le spese, ogni socio può unicamente disporre della sua porzione; e non deve prendersi per le sue spese particolari sul fondo comune, se non quelle del mantenimento suo, e della sua famiglia. Così i soci di tutti i beni, avendo figli, gli educano, e li mantengono col fondo comune, ma non possono dotarne le loro figlie; perchè la dote è un capitale che il socio deve prendere sulla sua porzione, quando per qualche patto, o consuetudine non si dovesse tenere un'altra regola (a).

„ (a) *Nemo ex socijs plus parte sua potest alienare, et si totorum bonorum socij sint. l. 68. ff. pro soc. Idem Maximæ respondit, si societatem universarum fortunarum ita coierint, ut quicquid erogetur, vel quæreretur, communis lucris, atque impendj esset, ea quoque, quæ in honorem alterius liberorum erogata sunt, utrimque imputanda l. 73. §. 1. eod. Si forte convenisset inter socios, ut de communi dos constitueretur, dixi pactum non esse iniquum. Utique si non de alterius tantum filia convenit. l. 82. eod. (1).*

12. Se in una società universale si fosse conven-

(1) Dopo lo scioglimento del matrimonio, se la figlia è in potere del padre, e questi abbia ritirata la sua dote, è obbligato di rimetterla nel fondo della società, col peso di ripigliarsela in caso che sua figlia si rimariti. *D. l. 81. pro soc.*

Ma se il marito sia impotente a pagare, ed il padre non possa ritirare la dote di sua figlia, la società non è obbligata di somministrare un'altra dote in caso che quella si rimariti. *C. l. 81.*

Se la società si scioglie colla morte del padre prima che sia stata pagata la dote, la figlia non la potrà domandare agli altri soci. *D. l. in fine.*

Nella stessa maniera, se la società è finita vivente il padre, senza che sia stata pagata la dote, la figlia non può domandarla ai soci; il padre solo, in questo caso, è tenuto darle la dote. *Nenrys. t. 1. l. 4. quest. 50.*

venuto, che le doti delle figlie si prenderebbero dal fondo della società, ed accada che uno dei socj abbia una figlia da dotare, e gli altri non ne abbiano, questa figlia non lascerà perciò d'essere dotata dal fondo comune (a). Questo socio avrà tal vantaggio su gli altri senza ingiustizia, perchè ciascuno di loro poteva averlo; e lo stato in cui tutti erano, cioè nella medesima incertezza dell' evento, e nel medesimo diritto, con rendere eguale la lor condizione, aveva renduta giusta la lor convenzione.

„ (a) Si commune hoc pactum fuit, non interest quod
 „ alter solus filiam habuit. D. l. 81. ff. pro socio.

13. Le spese del giuoco, e del libertinaggio, ed altre illecite spese non possono prendersi sul fondo comune (b).

„ (b) Quod in alea, aut adulterio perdiderit socius, ex
 „ medio non est laturus, l. 59. §. 1. pro socio. (1)

SEZIONE IV.

Degli obblighi dei socj.

S O M M A R I O.

1. Unione e fedeltà de' socj.
 2. Cura e vigilanze dei socj.
 3. Socj tenuti al dolo ed alle colpe gravi.
 3. Casi fortuiti.
 5. Se il socio si appropria, o converte in suo uso la cosa comune.
 6. Uso della cosa comune senza cattiva fede.
 7. Perdita, o danno cagionato da un socio.
 8. Il servizio che si presta da un socio, non si com-
- pen-

(1) Per le spese che si fanno a causa della società. V. l'art. II. della Sez. seguente.

pensa colla perdita che cagiona. 9. Il socio è tenuto al fatto di colui che ha associato nella sua porzione. 10. Perdita, e guadagno cagionato da colui che è associato alla porzione di un socio. 11. Spese dei socj. 12. Perdita particolare d'un socio avvenuta pel fatto della società. 13. Dei guadagni, o perdite particolari in occasione della società. 14. Perdite delle cose destinate per essere messe in società. 15. Insolvibilità d'un socio. 16. Un socio non può contrarre un obbligo a nome del compagno, senza una speciale commissione. 17. Un socio non può ritirare il suo fondo. 18. Di chi propone un socio, e se ne fa responsabile. 19. Privilegio dei socj del pagamento di ciò che si devono tra loro. 20. Se il socio si renda indegno di questo privilegio. 21. Questo privilegio non estendesi ai fidejussori, nè agli eredi dei socj. 22. Un socio niente può fare nella società, senza il consenso dei consocj. 23. Della negligenza dei socj.

I socj essendo uniti con un obbligo generale (1) in una specie di fraternità (2), per agire l'uno in vantaggio dell'altro, come farebbe ognuno per se stesso, debbonsi reciprocamente una perfetta fedeltà, in guisa che ognuno metta in comune cogli altri tutto quel che ha della società, e tutto ciò che può ritrarne di profitti, di frutti, e di altre rendite; e niuno si approprii altro che

(1) V. l'art. 12. della sez. 1.

(2) V. l'art. 2. della sez. 2.

che quello, che la loro convenzione può accordargli (a).

„ (a) Venit autem in hoc iudicium pro socio bona fides.
 „ l. 52. §. 1. *pro soc.* In societatis contractibus fides exu-
 „ beret. l. 3. C. *eod.* Quæ coeuntium sunt, communi-
 „ cantur. l. 1. ff. *eod.* Si tecum societas mihi sit, & res
 „ ex societate communes... quosque fructus ex his rebus
 „ cæperis... me consecuturum. l. 38. §. 1. *eod.*

2. Oltre la fedeltà, i socj debbono aver cura degli affari, e delle cose della società. Ma siccome per la fedeltà non vi sono limiti, per quel che riguarda la cura, non sono ad altro obbligati che ad avere per gli affari della società la medesima applicazione, e la stessa vigilanza che hanno per i loro proprj (b).

„ (b) In societatis contractibus fides exuberet, l. 3. C.
 „ *pro soc.* Sufficit talem diligentiam communibus rebus
 „ adhibere socium, qualem suis rebus adhibere solet. §.
 „ *ult. inst. de societate.*

3. Questo dovere della cura, e della vigilanza, a cui son tenuti i socj, essendo regolato dalla cura che hanno delle cose proprie, non si estende all'ultima esattezza delle persone le più attente e vigilantissime; ma si limita a renderli risponsabili del dolo, e della colpa lata. E se un socio avendo per gli affari della società la medesima cura che ha per i suoi proprj, cada in qualche colpa leggiera, senza mala fede, non n'è tenuto, e gli altri socj debbono imputare a se stessi il non avere scelto un socio ben vigilante (c).

„ (c) Utrum ergo tantum dolum, an etiam culpam præ-
 „ stare socium oporteat, quæritur. Et Celsus libro septi-
 „ mo Digestorum ita scripsit: socios inter se dolum &
 „ culpam præstare oportet. l. 52. §. 2. ff. *pro soc.* Socius
 „ socio utrum eo nomine tantum teneatur, pro socio actio-
 „ ne, si quid dolo commiserit, sicuti is qui deponi apud
 „ se passus est; an etiam culpæ, id est, desidæ, atque ne-
 „ gligentia nomine quæsitum est. Prævaluit tamen etiam
 „ culpæ nomine teneri eum. Culpæ autem non ad exactis-

„ *sumam diligentiam dirigenda est. Sufficit enim talem diligentiam communibus rebus adhibere socium, qualem suis rebus adhibere solet. Nam qui parum diligentem socium sibi adsumit, de se queri, sibi que hoc imputare debet. §. ult. inst. de societ. l. 72. ff. pro soc.*

4. I socij non sono mai tenuti a verun caso fortuito, purchè non vi abbiano data occasione con qualche colpa, di cui debbono essere responsabili; come se un socio avesse lasciato rubare ciò che aveva in custodia (a).

„ (a) *Damna quæ imprudentibus accidunt, hoc est, damna fatalia, loci non coguntur præstare; ideoque, si pecus æstimatum datum sit, & id latrocinio aut incendio perierit, commune damnum est: si nihil dolo aut culpa acciderit, eius qui æstimatum pecus acceperit. Quod si a furibus subreptum sit, proprium ejus detrimentum est. Qui custodiam præstare debuit, qui æstimatum accepit. Hæc vera sunt, & pro socio erit actio, si modo societatis contrahendæ causa, pascenda data sunt, quamvis æstimata. l. 52. §. 3. pro soc. V. qui ap- presso l' art. 12.*

5. Se uno dei socij si approprij, o occulti ciò che è in comune, o lo converta in suo uso contro l'intenzione dei consocij, commette un furto (b), e sarà tenuto ai danni, ed interessi. E se avendo nelle sue mani danari della società, gl'impiega per i suoi affari particolari, ne dovrà gl'interessi in compenso, ed in pena della sua infedeltà (c).

„ (b) *Rei communis nomine cum socio furti agi potest, si per fallaciam, dolo malove amovit: vel rem communem celandi animo, contrectet. l. 43. ff. pro soc.*

„ (c) *Socium qui in eo quod ex societate lucri faceret, reddendo mercedem adhibuit, cum ea pecunia ipse usus sit, uturas quoque eum præstare debere, Labeo ait. l. 60. ff. pro soc. l. 1. ff. de usur.*

6. Se un socio si trovi avere una cosa della società senza mala fede, come un mobile di cui abbia fatto qualche uso, non si presumerà che per averlo in suo potere, e per essersene servito, ab-

abbia commesso un furto; ma che essendone in parte padrone, si serviva del suo diritto (a), e teneva per sicuro il consenso dei consocj.

„ (a) Marito autem adjectum est, ita demum furti actio-
 „ nem esse, si per fallaciam, & dolo malo amovit, quia
 „ eum sine dolo malo fecit, furti non tenetur, & sane
 „ plerumque credendum est, eum qui partis dominus est,
 „ jure potius suo re uti, quam furti consilium inire. l.
 „ 51. ff. pro soc.

7. Se per qualche colpa, per qualche violenza, o per altro cattivo mezzo, un socio cagioni danno alla società, sarà tenuto a ripararlo (b).

„ (b) Si damnum in re communi socius dedit, Aquila
 „ teneri eum, & Celsus & Julianus, & Pomponius scri-
 „ bunt. Sed nihilominus, & pro socio tenetur, si hoc fa-
 „ cto societatem læsit. Si verbi gratia, negotiatorem,
 „ servum vulneraverit, vel occiderit. l. 47. §. 1. l. 48.
 „ l. 49. ff. pro soc.

8. Se il medesimo socio che ha cagionato qualche danno, o la cui colpa e negligenza ha dato luogo a qualche perdita che gli si possa imputare, si trovasse avere in altra occasione recato qualche profitto alla società, non se ne farà compensazione; poichè dovea procurare quel profitto, e non può per conseguenza compensarlo con questa perdita (c).

„ (c) Non ob eam rem minus ad periculum socii per-
 „ tinet, quod negligentia ejus perisset, quod in pleris-
 „ que aliis industria ejus societas aucta fuisset. Et hoc ex
 „ appellatione Imperator pronuntiavit. Et ideo si socius
 „ quædam negligenter in societatem egisset, in plerisque
 „ societatem auxisset, non compensatur compendium cum
 „ negligentia, ut Marcellus libro sexto Digestorum scri-
 „ psit. l. 25. e 26. ff. pro soc. l. 23. §. 1. eod. (1).

9. Se.

(1) Se questa perdita non fosse cagionata per qualche do-
 lo, o per altro cattivo mezzo, se fosse, ed il profitto
 fosse considerabile, ed un puro effetto dell'industria di que-
 sto socio, tal compensazione sarebbe forse ingiusta?

9. Se uno de' soci ha associato alla sua porzione qualche altra persona, e l'abbia lasciata intramettere in qualche affare della società, sarà egli tenuto al fatto di questa persona, e sarà risponsabile alla società di quella perdita, che questo terzo avrà potuto cagionarvi; poichè è sua colpa l'aver fatta una cattiva scelta, e senza saputa degli altri (a).

„ (a) Puto omni modo eum teneri ejus nomine quem
 „ ipse solus admisit, quia difficile est negare culpa ipsius
 „ admissum. l. 23. ff. pro soc.

10. Se questo socio particolare si trovi aver cagionato perdita da una parte e profitto dall'altra, non se ne farà compensazione (b), niente meno che nel caso della perdita cagionata dal socio principale, che avesse recato profitto; come si è detto nell'articolo 8: perchè il fatto di questo socio particolare è lo stesso che se fosse del socio principale.

„ (b) Idem querit an commodum, quod propter admif-
 „ sum socium accessit, compensari cum damno quod cul-
 „ pa præbuit, debeat? & ait compensandum, quod non
 „ est verum. Nam & Marcellus libro sexto Digestorum
 „ scribit, si servus unius ex sociis societati a domino præ-
 „ positus, negligenter versatus sit, dominum societati qui
 „ præposuerit, præstiturum: nec compensandum commo-
 „ dum quod per servum societati accessit cum damno: &
 „ ita divum Marcum pronuntiasse. Nee posse dici socio,
 „ abstinere commodum quod per servum accessit, si damnum
 „ petis. v. la nota sull' art. 8.

11. I soci si rifanno sul fondo comune di tutte le spese necessarie, utili e ragionevoli che riguardano la società, e che sono impiegate per gli affari comuni, come sono viaggi, vetture, nolo, salari degli operai, riparazioni necessarie ed altre simili spese. E se il socio che ha fatto tali spese
 aves-

avesse a questo oggetto pigliato in prestito danaro con interesse, o avendolo egli stesso somministrato, fosse dagli altri soci ritardata la restituzione, riceverà parimente gl'interessi dal tempo che gli sarà stato differito il pagamento, quantunque non vi sia stata istanza giudiziale; poichè questo non è un mutuo, ma solamente una maggior contribuzione nel fondo comune. I soci però non ricuperano le spese che fanno senza necessità o per loro piacere (a).

„ (a) Si quis ex sociis propter societatem profectus sit,
 „ veluti ad merces emendas, eos duntaxat sumptus socie-
 „ tatis imputabit, qui in eam penſi ſunt. Viatica igitur
 „ & meritoriorum, & ſtabulorum, jumentorum, carrulo-
 „ rum vecturas, vel ſui, vel ſarcinarum ſuarum gratia,
 „ vel mercium recte imputavit. l. 52. §. 15. ff. pro ſoc.
 „ Si tecum ſocietas mihi ſit, & res ex ſocietate commu-
 „ nes, quam impenſam in eas fecero... me conſecutu-
 „ rum. l. 38. §. 1. eod. Si in communem rivum reficien-
 „ dum impenſa facta ſit, pro ſocio eſſe actionem ad recu-
 „ perandum ſumptum, Caſſius ſcripſit. l. 52. §. eod. He-
 „ rennius Modeſtius reſpondit, ob ſumptus nulla re urgen-
 „ te, ſed voluptatis cauſa factos, eum de quo quaeritur
 „ actionem non habere. l. 27. ff. de neg. geſt. Si quid unus
 „ ex ſociis neceſſario de ſuo impendit in communi ne-
 „ gotio, iudicio ſocietatis ſervabit, & uſuras, ſi forte
 „ mutuatus ſub uſuris dedit. Sed etſi ſuam pecuniam de-
 „ dit, non ſine cauſa dicetur, quod uſuras quoque percipe-
 „ re debeat. l. 67. §. 2. pro ſoc. l. 52. §. 10. eod. v. l. 18.
 „ §. 3. ff. fam. eneſc.

12. Se un socio soffra qualche perdita particolare nel maneggio degli affari della società, come se si esponga a qualche pericolo, o sia, per esempio, in un viaggio per la società, gli siano rubati i bagagli, e'l denaro che portava per un affare comune, o per la spesa del suo viaggio, o pure sia ferito egli o qualche suo domestico, sarà compensato di tali perdite sul fondo della società,

perchè le ha cagionate l'affare comune, e per parte sua non vi ha dato causa (a).

„ (a) Quidam sagariam negotiationem coierunt; alter
 „ ex iis ad merces comparandas profectus, in latrones in-
 „ cidit, suamque pecuniam perdidit: servi ejus vulnerati
 „ sunt, resque proprias perdidit. Dicit Julianus, damnum
 „ esse commune: ideoque actione pro socio damni partem
 „ dimidiam agnoscere debere, tam pecuniæ quam rerum
 „ cæterarum, quas secum non tulisset socius, nisi ad mer-
 „ ces communi nomine comparandas proficisceretur. Sed
 „ & si quid in medicos impensum est, pro parte socium
 „ agnoscere debere rectissime Julianus probat. Ptoinde, &
 „ si naufragio quid periit, cum non alias merces quam na-
 „ vi solerent advehi, damnum ambo sentient. Nam sicu-
 „ ti lucrum, ita damnum quoque commune esse oportet,
 „ quod non culpa socii contingit. *l. 52. §. 4. ff. pro soc.*
 „ Et quod medicis pro se datum est, recipere potest. *l.*
 „ *61. cod. (1).*

13. Se un socio, coll'occasione di qualche affare della società, fa qualche profitto; come se gli affari della società gli ddesero l'accesso ad una persona dalla quale ricevesse un beneficio, o gli dessero un'apertura per qualche affare particolare, in cui la società non avesse alcuna parte, e con ciò gli

ve-

(1) V. l'artic. seguente, e l'ultimo della Sez. 2. delle Procure.

La continuazione di questa legge 52. §. 4. fa vedere che bisogna intendere del danaro portato pel viaggio, o per l'affare della società; perchè se al socio fosse rubato il suo proprio danaro che portava per i suoi affari particolari, la perdita caderebbe sopra di lui, perchè egli portava questo danaro per i suoi propri interessi; nè l'opportunità che gli dava l'affare della società per fare il suo, deve nuocere ai soci.

Fa d'uopo osservare su questo §. 4. della legge 52., e sulla legge 6., citata su questo articolo, che la loro disposizione corregge la severità del §. ultimo della legge 61; il quale vuole che il socio ferito in occasione d'un affare della società, soffra la spesa impiegata per farsi guarire, per questa ragione, che sebbene soffra tale spesa a causa della società, non è tuttavia impiegata per la società.

venisse qualche vantaggio: o se al contrario la società gli sia occasione di perdita, come se la cura degli affari della società gli facessero trascurare i suoi, o se in odio della società qualcuno cessasse di fargli bene, queste sorti di guadagni e di perdite andranno a conto suo (a). Perchè questi avvenimenti sono stati cagionati o dalla condotta particolare di questo socio, o dal suo merito, o dalla sua negligenza, o da qualche altra colpa, o da qualche accidente; e la congiuntura che lega queste cause coll'occasione degli affari della società, deve riguardarsi come un caso fortuito, che non riguarda in alcuna maniera la società, ma solamente il socio cui possono questi accidenti avvenire.

„ (a) Si propter societatem eum hæredem quis institue-
 „ re desiisset, aut legatum prætermisisset, aut patrimo-
 „ nium suum negligentius administrasset, non consecutu-
 „ rum. Nam nec compendium quod propter societatem ei
 „ contigisset, veniret in medium; veluti si propter socie-
 „ tatem hæres fuisset institutus, aut quid ei donatum es-
 „ set. l. 60. §. 1. ff. pro soc.

14. Tutte le perdite del fondo della società sono comuni a' socj. Ma per giudicare se il danaro, o altra cosa che viene a perire debba essere risguardata come compresa nel fondo della società, non basta che fosse destinata per esservi messa; ma fa d'uopo considerare le circostanze, in cui sono le cose in tempo della perdita. Così, per esempio, se il danaro che un socio dovesse somministrare per comprare mercanzie, perisse in casa sua, prima di averlo messo nella cassa della società, o prima di averlo fatto servire pel comune vantaggio, la perdita cade sopra di lui. Ma se questo danaro dovesse essere portato in un altro luogo per una compra, e sia rubato per istrada,
 la

la perdita va a danno della società, quantunque il danaro non fosse ancora impiegato; perchè era portato per l'interesse della società, e per parte del socio si era eseguito quanto si richiedeva per destinare questo danaro in beneficio della società. E negli altri avvenimenti simili, la perdita può riguardare, o non riguardare la società, secondo lo stato delle cose. Bisogna poi considerare se la società sia di già formata, a qual' uso sia destinato il danaro, o altra cosa che deve esservi messa, quale condotta siasi usata per mettervelo, ed altre circostanze, dalle quali si può giudicare se la cosa che perisce debba essere riguardata o come di già esistente nella società, o come appartenente ancora a colui che doveva mettervela (a).

„ (a) Item Celsus tractat, si pecuniam contulissimus ad
 „ mercem emendam & mea pecunia periisset, cui perie-
 „ rit ea? Et ait, si post collationem venit ut pecunia pe-
 „ rirer, quod non fieret nisi societas coita esset, utrique
 „ perire. Ut puta si pecunia cum peregre portaretur ad
 „ mercem emendam, perit. Si vero ante collationem,
 „ posteaquam eam destinasses, tunc perierit, nihil eo no-
 „ mine consequeris, inquit, quia non societati perit. l.
 „ 58. §. 1. ff. pro socio.

15. Se uno de' socij avanzi qualche somma, o se sia entrato in qualche obbligo, di cui la società deve garantirlo, ciascuno de' socij lo compenserà o lo indennizzerà secondo la sua porzione. E qualora non potesse recuperare la porzione di uno de' socij, il quale fosse insolubile, o per altre cause non si potesse ricavarne il pagamento, allora questa porzione si contribuirà da tutti gli altri; poichè questo socio per l'interesse della società si trova creditore o si è addossato quest' obbligo, e le perdite del pari che i guadagni debbono dividersi (b).

„ (b) An, si non omnes socii solvendo sint, quod a qui-
 „ bus-

„busdam fervari non potest a cæteris debeat ferre (so-
 „cius)? Sed Proculus putat hoc ad cæterorum onus per-
 „tinere; quod ab aliquibus fervari non potest. Ratione-
 „que defendi posse, quoniam societas cum contrahitur,
 „tam lucri quam damni communio initur. l. 67. ff. pro
 „socio.

16. I socj, anche in una società universale di tutti i loro beni, non possono alienare che la loro porzione dal fondo comune, e non possono, per quel che riguarda il fatto loro, obbligare la società, se non secondo quella facoltà che viene loro data, e secondo che l'obbligo, in cui sono entrati, è stato utile o approvato dagli altri (a). Ma se uno de' socj sia stato scelto per l'amministrazione della società e per averne la principal cura, o se sia destinato a regolare qualche negozio o qualche altro affare, i suoi obblighi saranno comuni a tutti, ed in tutta l'estensione della commissione a lui data (b).

„(a) Nemo ex fociis plus parte sua potest alienare,
 „et si totorum bonorum focii sunt. l. 68. ff. pro soc. l. 17.
 „eod. Si focius propriam pecuniam mutuam dedit, omni-
 „modo creditam pecuniam facit, licet cæteri dissenserint.
 „Quod si communem memoravit, non alias creditam ef-
 „ficat, nisi cæteri quoque consentiant. Quia suæ partis
 „tantum alienationem habuit. l. 16. ff. de reb. cred. v. l.
 „unic. C. Si communis res pig. data sit. Jure societatis per
 „focium ære alieno focius non obligatur, nisi in commu-
 „nem arcam pecuniæ versæ sunt. l. 82. ff. pro socio.

„(b) Magistri societatum pactum & prodesse & obesse
 „constat. l. 14. ff. de pact. Cui præcipua cura rerum in-
 „cumbit, & qui magis quam cæteri diligentiam, & sol-
 „licitudinem rebus quibus præsumt debent, hi magistri
 „appellantur. l. 54. ff. de verb. signif. v. l' art. 5. della
 „Sez. 2. delle convenzioni.

17. I socj non possono ritirare dal fondo della società ciò che vi hanno messo, perchè tutto il fondo appartiene alla società, e non può essere diviso nè diminuito se non col consenso di tutti,

fin-

finchè la società dura (1). Nè tampoco è permesso di rinunziare di mala fede alla società (2).

18. Se una persona sia stata ammessa in una società per ordine e sulla fede di un terzo che l'ha proposta e che n'è responsabile, questo terzo sarà tenuto al fatto di quella persona che ha presentata, come sarebbe tenuto del fatto proprio, se fosse egli stesso entrato nella società (a).

„ (a) *Quoties iussu alicujus, vel cum filio ejus, vel cum extraneo societas coitur, directo cum illius persona agi posse, cujus persona in contrahenda societate spectata sit l. ult. ff. pro socio.*

19. Se un socio si trovi debitore degli altri socj a causa della società, senza che gli si possa imputare dissipazione o dolo, e non possa pagare il suo debito, senza ridursi ad un'estrema necessità, non solo è una umanità, ma altresì un dovere naturale della fraterna unione de' socj, usare compassione verso il loro socio, o che la società sia universale di tutti i beni, o solamente partecipare di certe cose. E non debbono con rigore esigere tutto ciò che loro deve, qualora un pagamento rigoroso lo riducesse a questa estremità, ma debbono agevolare il pagamento, o pigliando fondi, mobili ed altri effetti ad un giusto prezzo, o dividendo i pagamenti, accordando dilazioni, o altri favori ed agevolezze, secondo le circostanze. I rigori che usassero uscendo da questi limiti e da questi espedienti, potrebbero essere moderati dall'equità del giudice, secondo la qualità dei socj, secondo la natura e la forza del debito, secondo i beni del debitore e quelli del cre-

(1) V. poco innanzi l' art. 5. di questa Sez.

(2) V. l' art. 3. ed i seguenti della Sez. 3.

ditore, e secondo gli altri riguardi allo stato delle cose (a).

„ (a) Verum est, quod Sabino videtur, etiamsi non uni-
 „ verſorum bonorum ſocii ſunt, ſed unius rei, attamen
 „ in id quod facere poſſunt, quodve dolo malo fecerint,
 „ quominus poſſint, condemnari oportere. Hoc enim ſum-
 „ mam rationem habet, cum ſocietas juſ quodammodo
 „ fraternitatis in ſe habeat. *l. 63. pro ſoc.* In condemna-
 „ tione perſonarum, quæ in id quod facere poſſunt da-
 „ mnantur, non totum quod habent extorquendum eſt,
 „ ſed & iplarum ratio habenda eſt ne egeant. *l. 173. ff.*
 „ *de reg. jur.*

20. Queſta umanità che ſi deve praticare tra ſocj, non è dovuta a chi con mala fede aveſſe celati i ſuoi beni per non pagare, o che per evitare la ſua condanna aveſſe negata la qualità di ſocio, o in altra maniera ſi foſſe renduto indegno di una tale condiſcendenza (b).

„ (b) Hoc quoque facere quis poſſe videtur, quod do-
 „ lo fecit quominus poſſit. Nec enim æquum eſt dolum
 „ ſuum quemquam relevare. *l. 63. §. 7. ff. pro ſoc.* Non
 „ alias ſocius in id quod facere poteſt condemnatur, quam
 „ ſi conſitetur ſe ſocium fuiſſe. *l. 67. §. ult. ecd.*

21. I fidejuſſori d' un ſocio, quelli che debbono riſpondere del ſuo fatto, i ſuoi eredi ed altri ſucceſſori, non poſſono far uſo di queſto beneficio, perchè la loro obbligazione è di un' altra natura; e perchè i fidejuſſori, e coloro che ſono riſponſabili del fatto d' un ſocio, ſono obbligati per l'intera ſicurezza di tutto il loro debito; e gli eredi avendo accettato la ſucceſſione, non poſſono diminuirne i peſi (c).

„ (c) Videndum eſt an & fidejuſſori ſocii id præſtari de-
 „ beat, an vero perſonale beneficium ſit: quod magis ve-
 „ rum eſt. *l. 63. §. 1. ff. pro ſoc.* Patri autem vel domi-
 „ no ſocii, ſi juſſu eorum ſocietas contracta ſit, non eſt
 „ ſe hanc exceptionem dandam, quia nec hæredi ſocii,
 „ cæterisque ſucceſſoribus hoc præſtabitur. *D. l. 63. §. 2.*

22. I ſocj non poſſono fare nella coſa comune
 più

più di quel che è loro ordinato e permesso da tutti. E se un socio voglia intraprendere qualche impiego diverso, ciascuno degli altri può impedirglielo; poichè tra persone che hanno il medesimo diritto, quelli che non vogliono soffrire una novità, hanno più ragione per impedirla, di coloro che la intraprendono per voler innovare. Ma se il cambiamento che ha fatto un socio, sia stato fatto alla veduta degli altri; e questi l'abbiano sofferto, non potranno lagnarsene, quand'anche fosse loro svantaggioso (a).

„ (a) Sabinus, in re communi neminem dominorum ju-
 „ re facere quidquam, invito altero, posse. Unde mani-
 „ festum est, prohibendi ius esse. In re enim pari, potio-
 „ rem causam esse prohibentis, constat. Sed & si in com-
 „ muni prohiberi socius a socio, ne quid faciat, potest,
 „ ut tamen factum opus tollat, cogi non potest, si cum
 „ prohibere poterat, hoc prætermisit. l. 28. *comm. divid.*
 „ Sin autem facienti consensit, nec pro damno habet
 „ actionem. D. l.

23. Quando per la negligenza di uno de' socij la società abbia sofferto qualche pregiudizio, è giusto che colui per colpa del quale è avvenuto il danno, sia tenuto a ripararlo; ma se si trovi che ciascuno de' socij abbia cagionato un simil danno, si fa allora una compensazione, in guisa che l'uno non possa niente domandare all'altro, per ragione di questo danno. Lo stesso sarebbe se uno de' socij avesse preso dalla cassa una data somma, ed un altro socio avesse per sua colpa e per sua negligenza cagionato alla società una perdita d'una somma eguale a quella, che da quel socio fosse stata presa nella cassa: si farebbe in questo caso una compensazione (b).

„ (b) Si ambo socii parem negligentiam societatis adhi-
 „ buimus, dicendum est desinere nos invicem esse obliga-
 „ tos, ipso jure compensatione negligentiae facta. Simili
 „ mo-

„ modo probatur si alter ex re communi aliquid percepe-
 „ rit, alter tantam negligentiam exhibuerit, quæ eadem
 „ quantitate æstimatur, compensationem factam videri,
 „ & iplo iure invicem liberationem. l. si ambo 10. in
 „ principio ff. de compensat. (1).

SEZIONE V.

Dello scioglimento della società.

SOMMARIO.

1. La società si discioglie col consenso de' socj. 2.
- Ogni socio può rinunciare alla società. 3.
- Rinunzia fraudolenta non disobbliga. 4.
- Rinunzia in contrattempo. 5.
- Si giudica del contrattempo dall' interesse della società. 6.
- Profitto dopo la rinunzia. 7.
- Non si può rinunciare fraudolentemente, nè in contrattempo. 8.
- La rinunzia è inutile se non sia a notizia de' consocj, ma nuoce al

(1) Questa legge dee intendersi del caso in cui i socj dividono egualmente tra loro il profitto della società; ma se il profitto si divida inegualmente, così che l'uno, per esempio, abbia due terzi del profitto, e l'altro un terzo, non si farà compensazione; ma ciascuno di essi metterà nella massa comune la somma che si stimerà corrispondere al danno, e quella che avrà presa nella cassa: così se ciascuna delle parti abbia in questa ipotesi cagionata una perdita di mille lire, invece di fare una compensazione delle mille lire, dovute da ciascuna delle parti, bisogna che ciascuna di esse metta le mille lire nella cassa della società, e con ciò i fondi della società ritroveranno ascendere ad una somma di due mila lire di più; ed il socio, che secondo il contratto di società dee avere i due terzi del profitto, avrà i due terzi delle duemila lire; all' incontro facendo la compensazione in quella maniera che vien indicata dalla legge, non avrebbero che la metà di queste duemila lire. Lo stesso è del secondo caso.

al rinunciante. 9. Finita la società, ciascuno si ritira impunemente. 10. La società si discioglie anche col consenso tacito. 11. La società finisce, finito che sia l'oggetto. 12. Se un socio diventa incapace di contribuire i suoi averi o la sua industria. 13. Il curatore del prodigo e del pazzo può rompere la società. 14. Morte naturale di un socio. 15. Morte civile di un socio. 16. Divisione de' lucri, delle perdite e de' pesi. 17. La società si discioglie quando il socio rinunzia alla sua parte. 18. Se la perdita della spesa di uno de' socj cagioni il discioglimento della società. 19. Divisione degli effetti della società. 20. Come si faccia la divisione, allorchè uno de' socj è debitore della società.

1. **S**iccome la società si forma col consenso, nella stessa maniera parimente si discioglie, ed è in libertà de' socj rompere e disciogliere la loro società e di rinunziarvi quando lor piace, anche prima che finisca il tempo prefisso, purchè tutti vi consentano (a).

„ (a) Diximus dissensu solvi societatem, hoc ita est, si
 „ omnes dissentiant. l. 65. §. 3. ff. pro soc. Tandiu socie-
 „ tas durat, quamdiu consensus partium integer perseve-
 „ rat. l. 5. C. eod.

2. L'unione de' socj essendo fondata sulla scelta reciproca, che fanno gli uni degli altri, e sulla speranza di qualche lucro, ciascuno de' socj è nella libertà di uscire dalla società quando gli è a grado; o che manchi l'unione tra i socj; o per qualche assenza necessaria; o per altri affari che rendono onerosa la società a colui che vuole uscirne; o che non approvi un negozio che vuole fa-

re

re la società; o che non vi trovi il suo vantaggio, o per altre cause. E può rinunziarvi senza il consenso degli altri, anche prima del termine in cui dee finire la società, ed ancorchè si fosse convenuto che non si potesse rompere la società; purchè non vi rinunzi con mala fede, come se abbandonasse la società per comprare egli solo ciò che volea comprare la società stessa, o per fare con questo scioglimento qualche lucro personale in pregiudizio comune; e purchè non rinunzi quando vi sia qualche affare incominciato, ed in un contrattempo che cagionasse qualche perdita o danno (a).

(a) Voluntate distrahitur societas, renuntiatione. l. 63. in fin. ff. pro soc. Sed & si convenit ne intra certum tempus, societate abeat, & ante tempus renuntietur, potest rationem habere renuntiatio, nec tenebitur pro socio, qui ideo renuntiavit, quia conditio quædam qua societas erat coita, ei non præstatur. Aut quid, si ita injuriosus, & damnosus socius sit, ut non expediat eum pati? vel quod ea re frui non liceat, cujus gratia negotiatio suscepta sit. Idemque erit dicendum, si socius renuntiaverit societati, qui reipublicæ causa diu, & invitus sit abfuturus. l. 14. l. 15. & 16. eod. Item si societatem ineamus ad aliquam rem emendam, deinde solus volueris eam emere, Ideoque renuntiaveris societati, ut solus emeris, teneberis quanti mea interest. Sed si ideo renuntiaveris, quia emptio tibi displicebat, non teneberis, quamvis ego emero, quia hic nulla fraus est. l. 65. §. 4. eod. Nisi renuntiatio ex necessitate quadam facta sit. D. l. §. 4. Tandiu societas durat, quandiu consensus partium integer perseverat. l. 5. C. eod. §. 4. inst. eod. Si intempestive renuntietur societati, esse pro socio actionem l. 14. ff. eod. v. gli articoli seguenti.

3. Il socio che si ritira dalla società con un disegno fraudolento, disobbliga gli altri rispetto a lui, ma egli stesso non si disobbliga cogli altri. Così colui che rinunziasse ad una società universale di tutti i beni presenti e futuri, per avere

egli solo una successione che gli fosse ricaduta; soffrirebbe la perdita intera, se la successione ch' egli solo avesse ricevuta, si trovasse gravosa; ma non priverebbe gli altri del profitto, se ve ne fosse, e se volessero avervi parte. Ed in generale se un socio rinunzi in un contrattempo che faccia perdere qualche profitto alla società, o che vi cagioni qualche perdita, ne sarà egli tenuto; come se lasciasse la società prima del tempo che deve durare, abbandonando un affare di cui era incaricato. Quegli poi che lascia in questa guisa la società, non avrà parte a' profitti che potranno in appresso seguire, ma soggiacerà alla sua porzione delle perdite, che accadessero; come vi sarebbe soggiaciuto, se non avesse abbandonata la società (1).

4. Il socio che rinunzia in un contrattempo, non solo non esce d'obbligo verso degli altri, ma è tenuto ai danni ed interessi, che questa rinunzia avrà potuto cagionare. Così se il socio lasci la

50-

(1) Diximus dissensu solvi societatem, hoc ita est, si omnes dissentiant. Quid ergo si unus renuntiet? Cassius scripsit: eum qui renuntiavit societati, a se quidem liberare socios suos, se autem ab illis non liberare. Quod utique observandum est, si dolo malo renuntiatio facta sit. Veluti si cum omnium bonorum societatem iniissemus: deinde cum obvenisset uni hæreditas, propter hoc renuntiavit. Ideoque si quidem damnum attulerit hæreditas, hoc ad eum qui renuntiavit, pertinebit: commodum autem communicare cogetur, actione pro socio. l. 65. §. 3. ff. pro soc. Si intempestive renuntietur societati, esse pro socio actionem. l. 4. eod. Item qui societatem in tempus coita, ea ante tempus renuntiando, socium a se, non se a socio liberat. Itaque si quid compendii postea factum erit, ejus partem non fert; at si dispendium, æque præstabit portionem. l. 65. §. 6. eod. V. gli articoli seguenti.

società mentre trovasi in viaggio, o trattando qualche altro affare della società, o se il suo abbandono obblighi a vendere una mercanzia innanzi tempo, sarà tenuto ai danni, ed interessi che avrà cagionata la sua rinunzia, fatta in tali circostanze (a).

„ (a) *Labeo posteriorum libris scripsit: si renuntiaverit societati unus ex sociis eo tempore, quo interfuit loci non dirimi societatem, committere eum in pro socio actione. Nam si emimus mancipia, inita societate, deinde renunties mihi eo tempore, quo vendere mancipia non expedit; hoc casu quia deteriore causam meam facis, teneri te pro socio judico. l. 65. §. 5. ff. pro soc. Si intempestive renuntietur societati, esse pro socio actionem. l. 14. eod.*

5. Per giudicare se il socio rinunzia in contrattempo è necessario considerare ciò, che è più utile a tutta la società, e non ad uno dei soci (b).

„ (b) *Proculus hoc ita verum esse, si societatis non interfuit, dirimi societatem. Semper enim, non id quod privatim interest unius ex sociis servari solet, sed quod societati expedit. l. 65. §. 5. ff. pro socio.*

6. Se dopo una rinunzia senza frode, il socio che si è esentato dalla società tratti di nuovo qualche affare, da cui ricavi qualche lucro, non sarà tenuto a farne parte alla società (c).

„ (c) *Quod si quid post renuntiationem acquisierit, non erit communicandum, quia nec dolus admissus est in eo. l. 65. §. 3. pro soc.*

7. La rinunzia fraudolenta, ed in contrattempo non è mai permessa, o che vi abbia, o che non vi abbia provveduto il contratto di società. Poichè offenderebbe la fedeltà, la quale, essendo essenziale alla società, vi è sottintesa (d).

„ (d) *In societate coeunda nihil attinet de renuntiatione cavere: quia ipso jure societatis intempestiva renuntiatione in æstimationem venit. l. 17. §. 2. ff. pro soc.*

8. La rinunzia è inutile a colui che l'ha fatta, sino a che non sia nota agli altri soci; e se nel

frattempo, dopo la rinunzia, e prima che sia nota agli altri socj, colui che rinunzia faccia qualche utile, sarà tenuto di metterlo in comune, ma se soffra qualche perdita, sarà per lui solo. E se in questo tempo gli altri facciano qualche guadagno, egli non vi avrà parte; ma se soffrano qualche perdita, ne sarà partecipe (a).

„ (a) Si absenti renuntiata societas sit, quoad is scierit,
 „ quod is acquisivit qui renuntiavit, in commune redi-
 „ gi. Detrimentum autem solius ejus esse, qui renuntia-
 „ verit. Sed quod absens acquisivit, ad solum eum perti-
 „ nere; detrimentum ab eo factum commune esse. l. 17.
 „ §. 1. ff. pro soc.

9. Finito il tempo della società, ogni socio può da quella ritirarsi, senza che gli si possa imputare che egli lasci fraudolentemente, o in contrattempo la società (b): purchè il suo abbandono non pregiudichi a qualche affare ancora pendente.

„ (b) Quod si tempus finitum est, liberum est recede-
 „ re quia sine dolo malo id fiat. l. 65. §. 6. ff. pro soc.

10. La società, sia universale, sia particolare, può disciogliersi del pari che formasi, tanto tra assenti quanto tra presenti; non solo col consenso espresso di tutti i socj, ma eziandio tacitamente, con atti che dinotano lo scioglimento della loro società. Come se ognuno di essi faccia separatamente i medesimi negozj che facevano insieme, se venga ad essere vietato il commercio che facevano, se s'intrighino in una lite, colla quale la società non possa sussistere, o se in altra maniera manifestino di voler disciogliere la società (c).

„ (c) Itaque cum separatim socii agere coeperint, & unus-
 „ quisque eorum sibi negotietur, sine dubio jus societatis
 „ dissolvitur. l. 64. ff. pro soc. Hoc ipso quod judicium
 „ ideo dictatum est, ut societas distrahatur, renuntiatam
 „ societatem, sive totorum bonorum, sive unius rei socie-
 „ ta sit. l. 65. eod. Renuntiare societati etiam per alios
 „ pos-

„ possumus, & ideo dictum est procuratorem quoque pos-
 „ se renunciare societati. D. l. 65. §. 7. V. l' art. 6. del-
 la Sez. 2.

11. Se la Società non fosse che per un certo commercio, o per qualche affare, essa finisce quan- do cessa questo commercio, o questo affare. Lo stesso sarebbe se la società riguardasse una cosa che venga a perire, o il di cui commercio cessa di esser libero; come se la società fosse per l' affitto d'una terra, presa dal nemico in tempo di guerra (a).

„ (a) Item si alicujus rei societas sit, & finis negotio
 „ impositus, finitur societas. l. 65. §. 10. ff. pro soc. Ne-
 „ que enim ejus rei quæ jam nulla sit, quisquam socius
 „ est: neque ejus quæ consecrata publicatave sit. l. 65.
 „ §. ult. eod.

13. Se uno dei socj sia ridotto in tale stato, che non possa contribuire nella società ciò che doveva somministrare, o di danaro, o di fatica, e d'industria, gli altri socj potranno escluderlo dalla società; come se i suoi beni fossero seque- strati, se gli avesse ceduti ai suoi creditori, se si trovasse in qualche infermità, o in qualche altro ostacolo che gl'impedisca di agire, se fosse riputato un prodigo, se divenisse pazzo. Perchè in tutti questi casi, i socj possono giustamente escludere dalla società colui che cessando di con- tribuirvi, cessa di avervi diritto (b). Lo che non s'intende se non per l'avvenire; ed il socio che può essere escluso per una di queste cause, non deve perder nulla dei profitti che gli son dovuti, a proporzione delle contribuzioni che avea di già fatte.

„ (b) Diffociamur ... egestate. l. 4. in fin. ff. pro soc.
 „ Item, bonis a creditoribus venditis unius socii, distra-
 „ hi societatem Labeo ait. l. 65. §. Item si quis ex sociis
 „ mole debiti prægravatus, bonis suis cesserit, & ideo

„ propter publica, aut privata debita substantia ejus ve-
 „ neat, solvitur societas. Sed hoc casu si adhuc consen-
 „ tiant in societatem, nova videtur incipere societas. §.
 „ 8. *inst. de soc.*

13. Nella stessa guisa, che i socj possono rom-
 pere la società con un prodigo, e con un insen-
 sato, il curatore del prodigo, e quello dell'in-
 sensato possono parimente rinunziare dal canto loro
 alla società (a).

„ (a) Sancimus, veterum dubitatione remota, licentiam
 „ habere furiosi curatorem dissolvere, si maluerit societa-
 „ tem furiosi, & sociis libere renuntiare. *l. ult. C. pro*
 „ *socio.*

14. Non potendo la società sussistere se non
 coll'unione delle persone che si sono scelte, e
 sostenendosi talvolta coll'industria di un solo, la
 morte di uno dei socj rompe naturalmente la so-
 cietà riguardo a tutti: purchè non sieno conve-
 nuti che sussisterà tra i superstiti, o che senza
 questo patto, i superstiti vogliano continuare nel-
 la società (b).

„ (b) Morte unius societas dissolvitur, etsi consensu
 „ omnium coita sit, plures vero supersint; nisi in coeunda
 „ societate aliter convenerit. *l. 65. §. 9. ff. pro soc.*
 „ Quid enim si is mortuus sit, propter cujus operam ma-
 „ xime societas coita sit? Aut sine quo societas admini-
 „ strari non possit. *l. 59. eod. V. l'art. ultimo della Sezio-*
 „ *ne seguente.*

„ Plane si hi qui sociis hæredes extiterint, animum in-
 „ terint societatis in ea hæreditate novo consensu, quod
 „ postea gesserint, efficitur ut in pro socio actionem dedu-
 „ catur. *l. 37. ff. pro soc.*

15. La morte civile fa riguardo alla società il
 medesimo effetto che la morte naturale. Poichè la
 persona che è fuori dello stato di agire, ed i cui
 beni sono stati confiscati, è per rapporto alla so-
 cietà come fosse morta (c).

„ (c) Publicatione quoque distrahi societatem diximus
 „ quod videtur spectare ad universorum bonorum publi-
 „ cationem, si socii bona publicantur. Nam cum in ejus
 „ lo.

„ *loem alius succedat, pro mortuo habetur. l. 65. §. 12.*
 „ *ff. pro soc. §. 7. inst. eod. Maxima, aut media capitis*
 „ *diminutione. l. 63. §. ult. eod.*

16. Finita la società, i socj si rimborsano reciprocamente dei loro capitali, e dividono i loro profitti; e se vi restano debiti passivi da soddisfare; spese da adempire, profitti, e perdite future, prendono le loro rispettive sicurezze per tutti questi oggetti (1).

17. Se un socio rinunzia di chieder parte nella società, questa si discioglie relativamente a lui (a).

„ (a) Si *paciscatur socius ne partem suam petat, effe-*
 „ *ctu tollitur societas. l. in hoc. 4. §. si paciscatur ultimo*
 „ *ff. communi dividendo.*

18. La perdita del capitale di un socio non deve operare il discioglimento della società, perchè tal perdita cade egualmente sopra di lui che sugli altri socj. Il capitale di un socio diviene un effetto comune dei socj, cioè un effetto della società, in guisa che se perdasi, ciascuno dei socj deve risentirne la perdita. Non può dirsi che il socio di cui è perduto il capitale, non abbia più nulla nella società; poichè ha egli parte nei capitali degli altri socj. Se tuttavia due persone convenissero di vendere insieme effetti appartenenti a ciascuna di loro, colla speranza che questi effetti uniti si venderebbero a più caro prezzo, che se fossero separati, e stipulassero, che il prezzo che ne ritrarrebbero, sarebbe diviso tra
 lo,

(1) V. poco innanzi l'art. 11. della Sez. 4. Si *societas*
dirimatur, cautiones interponendæ sunt. l. 27. ff. pro soc.
Pro socio arbiter prospicere debet cautionibus in futuro
damno, vel lucro pendente ex ea societate. l. 38. eod.
Nam etsi distracta esset societas, nihilominus divisio rerum
 „ *superest. l. 65. §. 13. eod. l. 30. eod.*

loro, a proporzione degli effetti appartenenti a ciascuna; in questo caso sarebbe naturale il dire, che tal società, contratta tra loro, finirebbe colla perdita degli effetti di una di esse; perchè questi effetti non sono divenuti comuni tra queste due parti: lo che fa che una di esse perdendo il suo capitale, non può nulla pretendere nel prezzo, che si ricaverà dal capitale dell'altra (a).

„ (a) Si id quod quis in societatem contulit extinctum
 „ sit, videndum an pro socio agere possit: tractatum ita
 „ est apud Celsum libro septimo digestorum ad epistolam
 „ Cornelli Felicis: cum tres equos haberes, & ego unum,
 „ societatem coimus ut accepto equo meo quadrigam ven-
 „ deres, & ex pretio quartam mihi redderes; si igitur an-
 „ te venditionem equus meus mortuus sit, non putare se
 „ Celsus ait societatem manere, nec ex pretio equorum
 „ tuorum partem deberi; non enim habendæ quadrigæ,
 „ sed vendendæ coitam societatem: cæterum si id actum
 „ dicatur ut quadriga fieret eoque communicaretur, atque
 „ in ea tres partes haberes, ego quartam, non dubie ad
 „ hoc socii sumus. l. si id 33. in principio, ff. pro socio.

19. Dopo il discioglimento della società, gli effetti di essa si dividono tra i socj, o tra i loro eredi, secondo che è stato stipulato nel contratto di società.

20. Se uno dei socj sia debitore di qualche somma alla società, il suo debito sarà dedotto dalla sua parte. Bisogna tuttavia distinguere se le somme che deve, sieno maturate nel tempo della divisione che si fa tra i socj, o se non sieno ancora esigibili. Se le somme dovute da uno dei socj sieno maturate nel momento della divisione, niuno dubita, che il socio debba prendere i suoi biglietti o abili cauzioni per danaro contante; ma se queste scritture sieno per somme, che non sono ancora esigibili, non si può forzare il socio a prenderle per danaro contante (a).

„ (a) Si socii sumus & unus ex die pecuniam debeat, &
 „ di-

„dividatur societas, non debet hoc deducere socius quem-
 „admodum præsens debet. l. si socii, 28. ff. pro soc.

SEZIONE VI.

*Degli effetti della Società riguardo agli eredi
 dei socj.*

SOMMARIO.

1. Diritti, ed obblighi dell'erede di un socio. 2.
- L'erede deve partecipare dei lucri e delle perdi-
 te 3. L'erede è tenuto a tutti gli obblighi del
 defunto. 4. L'erede è tenuto alle colpe del de-
 funto. 5. La società non rimane sciolta colla mor-
 te di un socio, se questa morte non sia nota.
6. Della società di un affitto riguardo agli eredi.

1. **S**ebbene l'erede subentri a tutti i diritti di
 colui al quale succede (a), tuttavia l'erede di un
 socio non essendo socio, non ha diritto d'ingerir-
 si ad esercitare questa qualità. Così, chi succede
 ad un socio, la cui carica era di tener il libro
 della società, o di fare le incette, o di maneg-
 giare altri affari, non può ingerirsi in queste in-
 combenze. Ma sebbene questo erede non abbia la
 qualità di socio, egli è, rispetto agli altri soci,
 come sono tra loro quelli che hanno qualche cosa
 in commune senza convenzione.

„(a) Hæredem ejusdem potestatis, jurisque esse, cuius
 „fuit defunctus, constat. l. 59. ff. de reg. jur. l. 9. §. 12.
 „ff. de her. inst. Nihil est aliud hæreditas, quam successio
 „in universum jus quod defunctus habuit. l. 24. ff. de verb.
 „signif. l. 62. ff. de reg. jur.

Lo che gli dà il diritto di esser consapevole
 di

di ciò che si tratta nella società, e di farsene render conto per la sicurezza del suo interesse. E finalmente entra nei diritti, o negli obblighi annessi alla semplice qualità di erede, come si spiegherà nelle regole seguenti (a).

„ (a) Licet enim (hæres) socius non sit, attamen emolumenti successor est. l. 63. §. 8. *pro soc.* V. l'artic. 3. della Sez. 2.

2. L'erede del secolo ha parte nei profitti che avrebbe percepito colui al quale succede; sia che gli avesse di già acquistati per mezzo dei commercj, ed affari terminati, sia che dovessero provenire da affari pendenti; deve parimente avere la sua porzione dei pesi, e delle perdite di questi medesimi affari (b),

„ (b) Nec hæres socii succedit: sed quod ex re comuni postea quaesitum est, idem dolus & culpa in eo quod ex ante gesto pendet, tam ab hærede, quam hæredi prestandum est. l. 65. §. 9. ff. *pro soc.* l. 3. C. *eod.* In hæredem quoque sociis pro loco actio competit; quamvis hæres socius non sit. Licet enim socius non sit, attamen emolumenti successor est. l. 63. §. 8. ff. *pro soc.* Si in rem certam emendam, conducendamque coita sit societas, tunc etiam post alicujus mortem quidquid luctu detrimetique factum sit, comune esse; Labeo ait. l. 65. §. 2. *eod.*

3. Quantunque l'erede non sia socio, non lascia però di essere obbligato ad adempire agli obblighi del defunto che possono passare a lui; e deve soddisfare non solo alle contribuzioni, ma eziandio agli altri soggetti. Così, se il defunto avesse tra le sue mani qualche affare, o qualche opera, la cui direzione possa passare al suo erede, deve ultimare quel che rimane a fare, colla medesima cura, e colla medesima fedeltà, a cui il defunto sarebbe stato tenuto (c).

„ (c) Hæres socii, quamvis socius non est, tamen ea quæ per defunctum inchoata sunt, per hæredem expli-

„ ca-

„ cari debent. In quibus dolus ejus admitti potest. l. 40.
 „ ff. pro soc. Si vivo Titio, negotia ejus administrare cœ-
 „ pi, intermittere, mortuo eo, non debeo, Nova tamen
 „ inchoare necesse mihi non est. Vetera explicare ac con-
 „ servare necessarium est, ut accidit cum alter ex sociis
 „ mortuus est. Nam quæcumque prioris negotii explicandi
 „ causa gerentur, nihilum refert, quo tempore consumen-
 „ tur, sed quo tempore inchoarentur. l. 21. §. 2. ff. de
 „ neg. gest. In hæredem socii proponitur actio ut bonam
 „ fidem præstet. l. 35. ff. pro soc. e l. 63 §. 8. ff. pro soc.

4. L'erede del socio è parimente tenuto verso la società al fatto del defunto, ed a tutto ciò che questa per sua mala fede, sia per colpe di cui doveva esser responsabile (a).

„ (a) In hæredem socii proponitur actio ut bonam fidem
 „ præstet. Et acti etiam culpam, quam is præstaret, in
 „ cujus locum successit, licet socius non sit. l. 35. in fi-
 „ ne, e l. 36. ff. pro soc.

5. Se avvenga la morte d'un socio prima che siasi cominciato l'affare, pel quale la società era stata fatta, e sia questa morte nota agli altri soci, la società finisce, almeno per rapporto a quello che è morto, ed al suo erede, ed è in libertà de' soci di escludere questo erede, nella stessa maniera che egli ha la libertà di non entrarvi. Ma se ignorandosi questa morte dagli altri soci, diasi principio all'affare, l'erede del defunto vi avrà parte, e succederà ai pesi, ed ai profitti, o alle perdite che ne seguiranno (b). Poichè il contratto di società ha prodotto quest'effetto, vale a dire, che l'ignoranza della morte, e la buona fede dei soci rende valido d'obbligo del defunto in virtù del quale avean essi negoziato, ed indotto un nuovo obbligo, che lega reciprocamente essi, e l'erede.

„ (b) Item, si alicujus rei societas sit, & siis negotio
 „ impotitus, finitur societas. Quod si integris omnibus
 „ manentibus, alter decesserit, deinde tunc sequatur res,
 „ de qua societatem coierunt, tunc eadem distinctione ute-
 „ mur,

„mür, qua in mandato, ut siquidem ignota fuerint mors
 „alterius, valeat societas: si nota, non valeat. l. 65. §.
 „10. ff. pro soc. V. l'art. 7. della Sez. 4. della Procure.

6. Quanto si è detto in diversi luoghi di questo titolo sullo scoglimento della società, o per la morte di un socio, o per la volontà dei socj; e sulla maniera, con cui gli obblighi dei socj passano, o non passano ai loro eredi, non deve intendersi indistintamente delle società, nelle quali persone terze hanno interesse; come sono le società degli affittuari o dei conduttori di qualche opera. Poichè bisogna distinguere in queste sorte di società due obblighi, uno dei socj tra loro, e l'altro di tutti i socj verso la persona dalla quale prendono, o un podere in affitto, o qualche cosa a fare. E siccome quest'ultimo obbligo passa agli eredi dei socj (1), ne segue, che trovandosi in un obbligo comune verso altri, siano legati tra loro. E se questa unione non li rende socj, come sono quelli che si sono scelti volontariamente, ha però questo effetto, che per esempio, l'erede di un affittuario essendo obbligato alle condizioni dell'affitto verso colui che ha affittato, ed avendo altresì il diritto di coltivare, o far coltivare il podere per suo interesse, questo diritto, e quest'obbligo distinguono la sua condizione da quella degli eredi degli altri socj, in ciò che non può essere escluso dall'affitto, quando anche non si fosse incominciata la coltura prima della morte del socio, a cui succede (a).

„(a) In societate vectigalium nihilominus manet societas, & post mortem alicujus. l. 56. ff. pro soc. Licet
 „(hæ-

(1) V. l'art. 10. della sez. 1. della Locazione.

„ (hæres) socius non fit, attamen emolumentum successor
 „ est. Et circa societates vedigalium, cæterorumque idem
 „ observamus, ut hæres socius non fit, nisi fuerit adici-
 „ tus, verumtamen omne emolumentum societatis ad eum
 „ pertineat, simili modo & damnum agnoscat, quod con-
 „ tingit, sive adhuc vivo socio vedigatis, sive postea,
 „ quod non similiter in voluntaria societate observatur. l.
 „ 63. §. 3. eod. (i).

Fine del Tomo secondo

IN-

(1) Nella società di un' rendita pubblica, la società non si scioglie alla morte d' un socio.
59. ff. pro socio. *igalium manet societas post mortem. l.*

I N D I C E

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL
PRESENTI TOMO.

T I T O L O II.

DEL CONTRATTO DI VENDITA.	pag. 3
SEZIONE I. Della natura del contratto di vendita, e del modo di perfezionarlo.	4
SEZ. II. Degli obblighi del venditore verso il compratore.	8
SEZ. III. Degl' impegni del compratore verso il venditore.	24
SEZ. IV. Della merce, o sia cosa venduta.	30
SEZ. V. Del prezzo.	18
SEZ. VI. Delle condizioni ed altri patti del contratto di vendita.	42
SEZ. VII. De' cambiamenti della cosa venduta, e quando la perdita o il guadagno apparten- gano al venditore o al compratore.	51
SEZ. VIII. delle vendite nulle.	61
SEZ. IX. Della rescissione delle vendite per viltade di prezzo.	68
SEZ. X. Dell' evizione e di altri litigj.	71
SEZ. XI. Della redibizione e diminuzione del prezzo.	89
SEZ. XII. Delle altre cause che risolvon- le vendite.	100
SEZ. XIII. Di alcune materie che portano col contratto di vendita	181

TITOLO III.

DELLA PERMUTA.

114

TITOLO IV.

DELLE LOCAZIONI, E DELLE DIVERSE

SPECIE DI AFFITTI.

118

SEZ. I. Della natura della locazione.

120

SEZ. II. Degli obblighi del conduttore.

125

SEZ. III. Degli obblighi del locatore.

137

SEZ. IV. Della natura degli affitti.

134

SEZ. V. Degli obblighi del conduttore verso
il proprietario.

147

SEZ. VI. Degli obblighi del proprietario col-
l'affittuale.

153

SEZ. VII. Della natura della locazione dell'
opera e dell'industria.

157

SEZ. VIII. Degli obblighi di chi intraprende
un'opera o una fatica.

159

SEZ. IX. Degli obblighi di colui che dà a
fare un'opera o una fatica.

166

SEZ. X. Dell'Enfiteusi.

169

TITOLO V.

DEL COMODATO E DEL PRECARIO.

177

SEZ. I. Della natura del comodato e del pre-
cario.

178

SEZ. II. Degli obblighi del comodatario, o sia
di colui che piglia in prestito.

181

SEZ. III. Degli obblighi del comodante o sia
di cui dà in prestito.

191

SEZ.


SEZ. IV. Della natura del mutuo.	193
SEZ. V. Degli obblighi del mutuante.	209
SEZ. VI. Degli obblighi del Mutuatario.	202
SEZ. VII. Della proibizione di prestar danaro a' figli di famiglia.	204


TITOLO VI.


DEL DEPOSITO E DEL SEQUESTRO.	109
SEZ. I. Della natura del Deposito.	113
SEZ. II. Degli obblighi di chi fa un deposito.	222
SEZ. III. Degli obblighi del depositario e de' suoi eredi.	223
SEZ. IV. Del Sequestratario convenzionale.	232
SEZ. V. Del deposito necessario.	235

TITOLO VII.

DELLA SOCIETÀ.	237
SEZ. I. Della natura della società.	238
SEZ. II. Della maniera, con cui si contrae la Società.	244
SEZ. III. Delle varie specie di Società.	250
SEZ. IV. Degli obblighi dei socj.	257
SEZ. V. Dello scioglimento della società.	271
SEZ. VI. Degli effetti della Società riguardo agli eredi dei socj.	281







UNIVERSITY
Library
of

DOMA
LEGGI
CIVILI

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Ist. di Fil. del Diritto
e di Diritto Comparato

III

G

27

questo tacito consenso s'intende rinnovato l'affitto, che chiamasi riconduzione (a).

„ (a) Qui impleto tempore conductionis remansit in conductione, reconduxisse videbitur. l. 13. §. 11. ff. loc (1).

8. La riconduzione proroga l'affitto, o sola-

men-

du-

m-

co-

un-

gli-

in-

an-

fos-

un-

ser-

di-

qua-

un te-

giudic-

di sua-

avrà

rico-

dell-

tem-

„

„ t-

„ u-

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„

„


„

„

„

„

(1) fareb-
eod. Ha-
comu-
Gotof.



„ cationem renovasse; non etiam ut sequentibus annis,
„ etli lustrum forte ab initio fuerat conductioni præstitum.
„ Sed & si secundo quoque anno, post finitum lustrum ni-
„ hil fuerit contrarium actum, eandem videri locationem
„ illo anno permanisse. Hoc enim ipso, quo tacuerunt,
„ consensisse videntur. Et hoc deinceps in unoquoque anno

